

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MILANO-BICOCCA**

**SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE**  
*CURRICULUM* IN PROCEDURA PENALE E DIRITTO DELLE PROVE  
**XXIII CICLO**

**LE MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE  
NEL PROCESSO A CARICO DEGLI ENTI AI  
SENSI DEL D.LGS 8 GIUGNO 2001 N. 231**

RELATORE:  
CHIAR.MO PROF. OLIVIERO MAZZA

TESI DI DOTTORATO DI  
AGOSTINO GARAGIOLA  
Matricola: 716398



*A mio nonno*



# INDICE - SOMMARIO

## CAPITOLO I PRINCIPI, FONTI E COORDINATE SOSTANZIALI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DIPENDENTE DA REATO

1. “*Societas delinquere potest*” nell’esperienza sovra-nazionale ed italiana. .... p. 11
2. La responsabilità dell’ente da illecito amministrativo dipendente da reato nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Individuazione degli enti assoggettabili. .... p. 25
3. I principi di carattere *sostanziale*. La struttura dell’illecito: a) catalogo dei “reati presupposto”. .... p. 50
4. (*segue*) b) I criteri “oggettivi” di imputazione. I soggetti in posizione apicale e quelli sottoposti all’altrui direzione. .... p. 63
5. (*segue*) L’“interesse” ed il “vantaggio” dell’ente. L’“interesse” esclusivo dei “terzi” ed il fenomeno dei c.d. “gruppi societari”. ... p. 67
6. (*segue*) c) I criteri “soggettivi” di imputazione. Ruolo dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dagli artt. 6 e 7. .... p. 74
7. “*Societas puniri potest*”: un sistema sanzionatorio “quadripartito”. .... p. 86
8. Le regole *processuali* (cenni). Il richiamo “compatibile” al sistema processuale penale e l’estensione in favore dell’ente della disciplina relativa all’imputato: le ricadute fra principi e garanzie applicabili. .... p. 111

## CAPITOLO II LE MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE

### Sezione I *La fattispecie cautelare*

1. Il rovesciamento di un “sofferto” risultato di garanzia processuale: il sistema sanzionatorio nella dimensione cautelare-preventiva. .... p. 121
2. Il “sistema nel sistema”: a) I caratteri e le esigenze apprestate nel procedimento cautelare *de societate*. Ragioni di un regime speciale per banche, intermediari finanziari (SIM, SGR e SICAV) e imprese di assicurazione. .... p. 128
3. (*segue*) b) Requisiti e tipologie dei provvedimenti interdittivi adottabili *contra societates*. .... p. 138
4. Condizioni generali di applicabilità: a) “Gravi indizi” per ritenere sussistente l’illecito amministrativo dipendente da reato. .... p. 148
5. (*segue*) Valore ai fini cautelari dei *compliance programs* adottati *ante factum* e (i dubbi sul)l’operatività del principio di innocenza. .... p. 156
6. (*segue*) b) L’accertamento “allo stato degli atti” delle condizioni previste dall’art. 13 in tema di sanzioni interdittive. .... p. 164
7. Esigenza cautelare “monofunzionale”: il *periculum in negotio*. .... p. 173
8. I criteri di scelta delle misure: idoneità, proporzionalità, gradualità e gli ulteriori parametri *ex art. 14*. .... p. 181
9. Il divieto di cumulo e le disposizioni applicabili nei casi di inosservanza dei provvedimenti cautelari. .... p. 189

Sezione II  
*La procedura applicativa*

1. L'esercizio dell'azione cautelare del pubblico ministero. La formulazione della richiesta di applicazione della misura interdittiva. ....	p. 195
2. L'intervento giurisdizionale. L'udienza ai sensi dell'art. 47 nel contraddittorio <i>per</i> la decisione cautelare. ....	p. 201
3. ( <i>segue</i> ) Ruolo delle parti e la fase dell'istruttoria. ....	p. 208
4. ( <i>segue</i> ) Il contenuto dell'ordinanza cautelare e gli adempimenti esecutivi indicati nell'art. 48. ....	p. 215

CAPITOLO III  
**VICENDE EVOLUTIVE**

1. La richiesta di sospensione della misura: le scadenze temporali, il relativo provvedimento e gli effetti. ....	p. 229
2. ( <i>segue</i> ) Il ravvedimento <i>post factum</i> fra garanzia del <i>nemo tenetur se detegere</i> ed instabilità del "giudizio" cautelare. ....	p. 244
3. Il procedimento di sostituzione della misura. .	p. 250
4. La procedura di revoca. ....	p. 257
5. I termini massimi di durata e le ulteriori ipotesi di estinzione del vincolo cautelare. ....	p. 261
6. L'adattamento in fase cautelare delle disposizioni sul commissariamento giudiziale dell'ente <i>ex art. 15</i> . Condizioni legittimanti l'intervento, natura "interdittiva" della nomina e poteri (latamente ripristinatori) del commissario. ....	p. 269

**CAPITOLO IV**  
**LE IMPUGNAZIONI**

1. Appello cautelare <i>de societate</i> . I soggetti legittimati, i provvedimenti impugnabili (e le questioni deducibili), la forma del procedimento e le formule decisorie. ....	p. 283
2. Ricorso per cassazione. Impraticabilità dell'accesso <i>per saltum</i> , i motivi di ricorso, il giudizio avanti la Corte ed i relativi esiti. ....	p. 297
<i>Bibliografia</i> . ....	p. 307







CAPITOLO I  
**PRINCIPI, FONTI E COORDINATE  
SOSTANZIALI DELLA RESPONSABILITÀ  
AMMINISTRATIVA DIPENDENTE DA REATO**

SOMMARIO: 1. “*Societas delinquere potest*” nell’esperienza sovra-nazionale ed italiana. – 2. La responsabilità dell’ente da illecito amministrativo dipendente da reato nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Individuazione degli enti assoggettabili. – 3. I principi di carattere *sostanziale*. La struttura dell’illecito: a) catalogo dei “reati presupposto”. – 4. (*segue*) b) I criteri “oggettivi” di imputazione. I soggetti in posizione apicale e quelli sottoposti all’altrui direzione. – 5. (*segue*) L’“interesse” ed il “vantaggio” dell’ente. L’“interesse” esclusivo dei “terzi” ed il fenomeno dei c.d. “gruppi societari”. – 6. (*segue*) c) I criteri “soggettivi” di imputazione. Ruolo dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dagli artt. 6 e 7. – 7. “*Societas puniri potest*”: un sistema sanzionatorio “quadripartito”. – 8. Le regole *processuali* (cenni). Il richiamo “compatibile” al sistema processuale penale e l’estensione in favore dell’ente della disciplina relativa all’imputato: le ricadute fra principi e garanzie applicabili.

**1. “*Societas delinquere potest*” nell’esperienza sovranazionale ed italiana.** – Le peculiarità che involgono la materia della criminalità economica hanno chiarito come non siano più sufficienti strumenti, anche normativi, che comportano il controllo dei soggetti criminali (persone

fisiche) *nelle* imprese <sup>(1)</sup>: la vera delinquenza economica è *delle* imprese (persone giuridiche) <sup>(2)</sup>.

Sempre più di frequente, nell'operare finanziario, gli enti scivolano nell'illecito <sup>(3)</sup>; fino ai casi estremi, comunque statisticamente meno frequenti, ove è la stessa *policy* aziendale che si finalizza al crimine *tout court*.

È evidente, pertanto, che l'antico brocardo, *societas delinquere non potest*, non appare più dogma invincibile <sup>(4)</sup>.

---

<sup>1</sup> Punire solo i singoli soggetti (persone fisiche) che, nel contesto in analisi, rappresentano <<l'ultimo anello della catena criminosa>> (così C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato: la responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, p. 313), significa risparmiare indebitamente e senza apparenti giustificazioni gli organizzatori e gli ideatori del reato, cioè gli enti (persone giuridiche): F. PALAZZO, *Associazioni illecite e illeciti delle associazioni*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1976, p. 440.

<sup>2</sup> K. TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, p. 617 ss. A giudizio di L. STORTONI, *Profili penali delle società commerciali come imprenditori*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1971, p. 1173, quando il reato è frutto della *policy* aziendale non è sufficiente punire la sola persona fisica, poiché, altrimenti, l'effetto che si viene a creare è lo svuotamento delle funzioni general e specialpreventive affidate alle norme penali; in sostanza, si viene a creare una discrasia fra <<l'obiettivo cui si indirizza la sanzione ed il nucleo criminale da cui proviene effettivamente la violazione penalmente sanzionata>>.

<sup>3</sup> L'organo impersonale, in sostanza, <<*saepe delinquit*>>: così A.M. CASTELLANA, *Diritto penale dell'Unione Europea e principio "societas delinquere non potest"*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, p. 791.

<sup>4</sup> A mero titolo indicativo, consapevoli di non poter essere esaustivi sul punto, si rinvia agli studi di F. BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1970, p. 956;

La conferma viene da un rapido sguardo all'esperienza legislativa dei paesi di *common law* <sup>(5)</sup> nonché a quella,

---

V.C. BERTEL, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, p. 59 ss.; G. FLORA, *L'attualità del principio "societas delinquere non potest"*, *ivi*, 1995, p. 11 ss.; G. MARINUCCI, "Societas delinquere potest": *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, p. 1193 ss.; C.E. PALIERO, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, p. 1173 ss.; G. PECORELLA, *Societas delinquere non potest*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, IV, p. 362 ss.; M. ROMANO, *Societas delinquere non potest (Nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, p. 1031 ss.; N. SELVAGGI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: un dibattito europeo*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2778 ss.

Peraltro, nel corso della storia (F. GALGANO, *Persona giuridica*, in *Dig. disc. priv.*, XIII, Torino, 1995, p. 393 ss. e M. RONCO, *Responsabilità delle persone giuridiche - I) Diritto penale*, in *Enc. giur.*, Agg. XI, Roma, 2002, p. 1 ss.) si deve alla teoria cd. "finzionistica", elaborata da Von Savigny, nel corso del XIX secolo, la negazione della possibilità per l'ente di commettere reati e, per l'effetto, di rispondere sotto il versante penale della responsabilità.

<sup>5</sup> Per un inquadramento, C. WELLS, *Corporate criminal liability in England*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, Padova, 2003, p. 109 ss. (ID., *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto di common law*, in *Verso un codice penale modello per l'Europa. Offensività e colpevolezza*, Padova, 2003, p. 189 ss.); adde R. IZZO, *L'esperienza anglo-americana ed i precedenti transnazionali convenzionali*, in *I modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, a cura di C. Monesi, Milano, 2005, p. 45 ss.; R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Milano, 2005.

Di tendenziale sgretolamento del dogma tradizionale, secondo cui <<l'uomo e non l'ente può commettere reati>>, parlava già DE

più recente, sperimentata da paesi europei continentali <sup>(6)</sup>. I primi, sull'onda del c.d. "pragmatismo giuridico" che li contraddistingue <sup>(7)</sup>, già da tempo, hanno riconosciuto, anche sotto l'aspetto normativo, il fenomeno del *corporate crime* <sup>(8)</sup>; maggior fermento v'è fra i secondi, nel contesto di *civil law* <sup>(9)</sup>.

---

MAGLIE, *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa (crisi e innovazione del diritto penale statunitense)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, p. 89. Peraltro, nel contesto nordamericano il concetto di responsabilità penale delle persone giuridiche ormai è radicato da più di un secolo: v. il noto caso *New York Central and Hudson River Railroad* del 1908, citato, fra gli altri, da E. GILIOLI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche negli Stati Uniti: pene pecuniarie e modelli di organizzazione e di gestione ("compliance programs")*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre - 1° dicembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 48 ss.

<sup>6</sup> Per un primo approccio, N. SELVAGGI, *La responsabilità penale della persona giuridica: un dibattito europeo*, cit., p. 2781 ss. Per esempi di punizione nei confronti di soggetti impersonali nell'ambito territoriale europeo, come, ad esempio, le c.d. *universitas*, già a partire dal Medioevo, G. AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, p. 941 ss.; MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, *ivi*, 2007, p. 447 ss. Per maggiori approfondimenti, G. CHIODI, "Delinquere uti universi". *Scienza giuridica e responsabilità penale delle Universitates tra XII e XIII secolo*, in *Studi di storia del diritto*, III, 2001, p. 91 ss.

<sup>7</sup> Tale aspetto è messo in luce chiaramente da WELLS, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto di common law*, cit., p. 192.

<sup>8</sup> Affida il primato alle legislazioni di *common law*, DE MAGLIE, *L'etica e il mercato: la responsabilità penale delle società*, cit., p. 12 ss. Ricorda il noto caso inglese *Birmingham and Gloucester Road Railway Co.* del 1842, A. ALESSANDRI, *Note*

È necessario, però, distinguere. Il differente *background* giuridico che caratterizza i singoli ordinamenti ha reso, più o meno, facile la strada verso la ricognizione di una delinquenza d'impresa (<sup>10</sup>), anche se, in via di buona approssimazione, gli itinerari percorribili (ed in effetti percorsi) sono due: da un lato, porre sullo stesso piano persone fisiche e giuridiche *sic et simpliciter* (<sup>11</sup>);

---

*penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 35.

<sup>9</sup> Così E. DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, p. 19. Per approfondimenti, N. SELVAGGI, *La responsabilità penale della persona giuridica: un dibattito europeo*, cit., p. 2781 ss.

<sup>10</sup> BRICOLA, *Luci ed ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli Enti (nei Paesi della CEE)*, in *Giur. comm.*, 1978, I, p. 657 ss. nonché, più di recente, S. MANACORDA, *Imputazione collettiva e responsabilità penale: uno studio sui paradigmi ascrittivi nel diritto penale internazionale*, Torino, 2008, *passim*.

<sup>11</sup> Così ha fatto la Francia: ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Milano 1984, p. 19 ss.; P.H. CONTE, *Il riconoscimento della responsabilità penale delle persone giuridiche nella legislazione francese*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1994, p. 93 ss.; G. DE SIMONE, *Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle personnes morales*, *ivi*, 1995, p. 189 ss.; C. DUCOULOUX FAVARD, *Un primo tentativo di comparazione della responsabilità penale delle persone giuridiche francese con la cosiddetta responsabilità amministrativa delle persone giuridiche italiana*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, cit., p. 95 ss.; S. GIAVAZZI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese (Parte prima e seconda)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005 p. 593 ss.; C. PEDRAZZI, *La responsabilità penale non individuale*, (1978), in *Diritto penale*, I, *Scritti di parte generale*, Milano, 2003, p. 201 ss. Analogamente, s'è fatto in Olanda, Finlandia, Belgio, Danimarca e Irlanda: sul punto, DE SIMONE, *I profili sostanziali della*

dall'altro, muovere su di un crinale, forse concettualmente meno invasivo e più tranquillizzante, sintetizzabile nella locuzione *societas puniri potest*, spostando così la parificazione fra soggetto “in carne ed ossa” e quello “impersonale” al momento dell'irrogazione della sanzione<sup>(12)</sup>.

Le diverse soluzioni evidenziano, nondimeno, uno scopo comune: colpire l'ente all'avverarsi di situazioni di

---

*responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 67 ss.; A.F. MORONE, La responsabilità da reato delle persone giuridiche: amministrativa in Italia e penale in Belgio, in Giur. it., 2006, p. 2451 ss. Quanto alla recente riforma elvetica, A. BERNASCONI, Introdotta anche in Svizzera la responsabilità penale dell'impresa, in Cass. pen., 2003, p. 4043 ss. Nel senso della chiusura al riconoscimento di una forma di responsabilità penale delle persone giuridiche vi sono Grecia e Lussemburgo, oltre che, come si preciserà, l'Italia: CASTELLANA, Diritto penale dell'Unione Europea e principio “societas delinquere non potest”, cit., p. 752 ss. Nella prospettiva della legislazione turca, G. RUGGIERO, Primo sguardo d'insieme sulla responsabilità delle persone giuridiche nel nuovo codice penale turco, in Unità del sapere giuridico ed eterogeneità dei saperi del giudice, a cura di V. Garofoli, Milano, 2005, p. 349 ss.*

<sup>12</sup> In Spagna e, in buona sostanza, in Germania (per un'introduzione, K. VOLK, *La responsabilità penale di enti collettivi nell'ordinamento tedesco*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, cit., p. 189 ss.) si è introdotto un rigido sistema sanzionatorio nei confronti delle imprese, la cui natura ancor oggi è discussa: DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, cit., p. 70 ss.



patologia delinquenziale verificatesi al suo interno. L'esperienza empirica nonché la più ampia letteratura della scienza economica e giuridica <sup>(13)</sup> insegnano che, in assenza di strumenti idonei a tale scopo, difatti, si crea una c.d. "esternalità negativa" che, a sua volta, produce un costo, definibile quale "mancata attribuzione degli effetti dell'illecito", che va a "colpire" l'intera collettività <sup>(14)</sup>.

D'altronde, nel "condiviso" percorso di superamento dell'antico principio latino, all'interno dell'area europea, la "spinta comunitaria" <sup>(15)</sup> ha fatto molto: si pensi, infatti, al tendenziale ravvicinamento della disciplina giuridica dei mercati, in specie quelli finanziari <sup>(16)</sup>, ed alle plurime sollecitazioni, nella materia della criminalità d'impresa,

---

<sup>13</sup> A. BERNARDI, *Società commerciali e sistema sanzionatorio: prospettive di riforma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, p. 2 ss.; F. COMPAGNA, *La responsabilità delle società commerciali come scelta di politica criminale*, in *Ind. pen.*, 2007, p. 643 ss.

<sup>14</sup> Sul tema F. STELLA, *Criminalità d'impresa: nuovi modelli d'intervento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, p. 1258 ss. Più di recente, BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *Enc. dir.*, Annali II, tomo 2, Milano, 2008, p. 958.

<sup>15</sup> Si leggano le pagine scritte da PEDRAZZI, *Il ravvicinamento delle legislazioni penali nell'ambito della Comunità Economica Europea*, in *Ind. pen.*, 1967, p. 334 ss. Recentemente, CASTELLANA, *Diritto penale dell'Unione Europea e principio "societas delinquere non potest"*, cit., p. 747 ss., e la dottrina di carattere anche sovranazionale ivi richiamata. Adde G.M. ARMONE, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nella prospettiva dell'Unione Europea*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 1, p. 7 ss.; N. SELVAGGI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: un dibattito europeo*, cit., p. 2782.

<sup>16</sup> Lo ricordano, anche sotto il profilo penalistico, FLORA, *L'attualità del principio "societas delinquere non potest"*, cit., p. 12 e TIEDEMANN, *L'uropeizzazione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, p. 3 ss.

provenienti dal Consiglio d'Europa <sup>(17)</sup> e dagli altri organismi delle Comunità europee <sup>(18)</sup>.

---

<sup>17</sup> Il riferimento è, evidentemente, all'attività posta in essere dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa: v. la Raccomandazione sulla Criminalità degli affari n. R. (81)12, il cui testo, tradotto, si trova pubblicato in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1982, p. 241 ss.; nonché la Raccomandazione sulla responsabilità delle imprese n. R. (88)18, adottata il 20 ottobre 1988, rinvenibile in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1991, p. 656 ss. Tale ultimo documento appare di grande interesse giacché tratteggia la fisionomia della responsabilità d'impresa, pur senza prendere posizioni nette sulla reale natura di questa, precisandone, da un lato, il carattere cumulativo con quella della persona fisica autrice del reato; dall'altro, l'autonomia rispetto all'atteggiamento psicologico del soggetto agente (che si àncora ad un concetto di colpa di impresa). Più di recente, meritano di essere ricordate la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R. (97)18, l'Azione comune del dicembre 1998 nonché le decisioni-quadro del Consiglio del 28 novembre 2002 (2002/946/GAI) combinata con la direttiva, con pari data, n. 2002/90/CE – che introducono una responsabilità penale delle persone giuridiche in relazione ai reati di immigrazione clandestina – e quella del 24 ottobre 2008 n. 2008/841/GAI (vedila in *Guida dir.*, 2008, f. 6, p. 32 ss.), tutte finalizzate ad introdurre negli Stati membri forme di responsabilità diretta nei confronti delle persone giuridiche, a seguito della realizzazione di commissione di fatti di reato riconducibili alla criminalità organizzata (per un quadro schematico, G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da F.C. Grosso - T. Padovani - A. Pagliaro, *Parte generale*, IV, Milano, 2008, p. 108-109). Vi sono, ad onor del vero, pure dei “precedenti storici”: la Risoluzione (77)28 adottata dal Comitato dei Ministri il 28 settembre 1977, relativa alla protezione penale dell'ambiente, in cui si invitavano gli Stati membri a considerare una revisione della responsabilità penale al fine di poter introdurre la responsabilità delle persone giuridiche; in questa direzione anche la Raccomandazione (82)15 del 24 settembre 1982 in ordine alla tutela del consumatore (sul punto N. SELVAGGI, *La*

---

*responsabilità penale della persona giuridica: un dibattito europeo*, cit., p. 2795 ss.).

Sul ruolo svolto dall'organo europeo di cui trattasi, si esaminino le lucide riflessioni di PALAZZO, *L'influenza dell'attività del Consiglio d'Europa sul diritto penale italiano*, di E. AMODIO, *L'attività del Consiglio d'Europa e il processo penale italiano*, e, infine, di PEDRAZZI, *L'influenza della produzione giuridica della C.E.E. sul diritto penale italiano*, tutte raccolte nell'opera collettanea, *L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano*, a cura di M. Cappelletti - A. Pizzorusso, Milano, 1982. Più di recente, R. SICURELLA, *Diritto penale e competenze dell'unione europea*, Milano, 2005, *passim*.

<sup>18</sup> In particolare, il progetto del *Corpus iuris* che, come noto, rappresenta un documento composto da disposizioni penali finalizzate alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea: per un commento, E. BACIGALUPO, *Il Corpus juris e la tradizione della cultura giuridico-penale degli Stati membri dell'Unione Europea*, in *Prospettive di un diritto penale europeo*, Atti del seminario organizzato dal Centro di diritto penale europeo, Catania, 26 maggio 1997, a cura di G. Grasso, Milano, 1998, p. 55 ss.; PALIERO, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la parte generale di un "Codice Penale" dell'Unione Europea*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 466 ss.

Relativamente all'attività delle Comunità europee – più nello specifico nell'ambito del cd. “terzo pilastro” (ora ritoccato dalle modifiche intervenute con il Trattato di Lisbona) – si annovera la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 1995 nonché il relativo suo secondo protocollo del 1997 (per un commento, DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 107); sui lavori specifici della Commissione europea, si annovera (lo ricorda A. LANZI, *L'obbligatorietà della legge italiana non si ferma davanti alle multinazionali*, in *Guida dir.*, 2004, f. 19, p. 79), generalmente, il “Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea” dell'11 dicembre 2001: tale documento, alla nota 5.4, prevedeva una forma di responsabilità diretta ed autonoma delle persone giuridiche.

L'Italia non poteva che assorbire gli influssi del cambiamento in atto <sup>(19)</sup>. Se è vero che i primi scritti in argomento si rinvengono già a partire dall'inizio del secolo scorso <sup>(20)</sup>, è innegabile rilevare che solo più di recente la questione è stata dibattuta con maggior maturità <sup>(21)</sup>.

È in effetti il periodo costituente ad acuire lo sviluppo teorico della responsabilità penale dei soggetti collettivi <sup>(22)</sup>. E ciò risulta tanto eccentrico, quanto il rilievo che, proprio muovendo dall'interpretazione dei principi costituzionali, un cospicuo filone dottrinale ha negato l'importabilità, nel contesto nostrano, di forme di

---

<sup>19</sup> Anche se, come è evidente, essendo l'Italia un paese di <<grande tradizione dogmatica>> (così TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, cit., p. 624) la “gestazione” teorica è stata complessa: RUGGIERO, *Capacità penale e responsabilità degli enti: una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, Torino, 2004, *passim*.

<sup>20</sup> Si vedano i contributi di S. CICALA, *Sulla responsabilità penale delle persone giuridiche dal punto di vista punitivo interno*, in *Rass. pen.*, 1929, 628 ss.; A. DE MARSICO, *La difesa sociale contro le nuove forme di delitto collettivo*, in *Riv. pen.*, 1920, p. 201 ss.; LONGHI, *La persona giuridica come soggetto di responsabilità penale*, *ivi*, 1906, p. 403 ss.; G. MESTICA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Roma, 1933, p. 111 ss.; F. TESAURO, *Le persone giuridiche quali destinatari del diritto penale*, in *Foro pen.*, 1962, p. 240 ss.

<sup>21</sup> Il punto di partenza imprescindibile è lo scritto di BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, cit., p. 951 ss.

<sup>22</sup> Sembrano fare tale considerazione ALESSANDRI, sub *art 27, I° comma*, in *Commentario della Costituzione - Rapporti civili*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna – Roma, 1991, p. 7 ss. e C.F. GROSSO, *Responsabilità penale*, in *Noviss. dig. it.*, XV, 1968, Torino, p. 718 ss.

criminalità dei <<macroantropi>> <sup>(23)</sup>, già sperimentate *aliunde*.

Seppur in breve, occorre accennare a tale evoluzione. La presenza “ingombrante” <sup>(24)</sup> del principio di personalità della responsabilità penale ha influenzato molto la prospettiva di gran parte dei giuristi cimentatesi nell’immaginare una cornice penale anche per gli enti <sup>(25)</sup>.

La teorica maggiormente condivisa, infatti, riteneva (e ritiene) che l’art. 27 Cost. vada letto coordinando il suo primo comma al terzo, così che risponderà penalmente solo colui al quale sarà rimproverabile un dato comportamento, compiuto per volontà colpevole; seguirà poi, accertato l’illecito, il momento rieducativo della pena <sup>(26)</sup>. Da tale ricostruzione rimarrebbe escluso l’ente poiché,

---

<sup>23</sup> La definizione è di A. FALZEA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario*, Milano, 1981, p. 137 ss.

<sup>24</sup> Così si è espresso, facendo evidente riferimento alla specifica problematica di cui si discute, PALIERO, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell’ente nell’ordinamento italiano*, cit., p. 1173 ss. Secondo ALESSANDRI, *Reati d’impresa e modelli sanzionatori*, cit., p. 41, l’art. 27 comma 1 Cost. rappresenterebbe <<norma singolare nel panorama delle Carte costituzionali moderne (e non)>>.

<sup>25</sup> In una sconfinata moltitudine di studi, si ricordano (quantomeno) le ricostruzioni di A. FIORELLA, *Responsabilità penale*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1303 ss.; GROSSO, *Responsabilità penale*, cit., p. 713 ss.; A. TRAVERSI, *Responsabilità penali d’impresa*, Padova, 1983, p. 154 ss.; G. VASSALLI, *Colpevolezza*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, vol. VI, p. 7 ss.

<sup>26</sup> In questo senso, anche per la ricca bibliografia richiamata, CASTELLANA, *Diritto penale dell’Unione Europea e principio “societas delinquere non potest”*, cit., p. 784; G. DE FRANCESCO, *Il principio della personalità della responsabilità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione. Suggerimenti*

oltre ad essere sprovvisto di coscienza, non potrebbe affrontare la pena ed il relativo percorso di rieducazione, non essendo capace di patirne le sofferenze <sup>(27)</sup>.

---

*teleologiche ed esigenze politico criminali nella ricostruzione dei presupposti costituzionali di <<riconoscibilità>> dell'illecito penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, p. 21 ss.

<sup>27</sup> Così P. NUVOLONE, *La punizione dei crimini di guerra*, in *Trent'anni di diritto e procedura penale*, I, Padova, 1969, p. 56. Adde AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, cit., p. 987; FALZEA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 159-160; GROSSO, *Responsabilità penale*, cit., p. 713; T. PADOVANI, *Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Atti dell'incontro di studio di Pisa, 29 novembre 2001, a cura di G. De Francesco, Torino, 2004, p. 14 ss.; ROMANO, *Societas delinquere non potest (Nel ricordo di Franco Bricola)*, cit., p. 1036. La conferma si rinverrebbe (P. PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 183) nell'esame del codice penale che prevede espressamente, nell'art. 197 c.p., per gli enti, solo una forma di responsabilità solidale da obbligazione di garanzia derivante dal mancato pagamento da parte della persona fisica delle pene pecuniarie comminate; con ciò negando in radice la possibilità di costruire una forma di responsabilità penale a carico delle persone giuridiche. *Contra*, nel senso che il finalismo rieducativo possa trovare spazio anche nel contesto degli enti, DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, cit., p. 23; TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, cit., p. 629. Peraltro, vi è chi (PALAZZO, *Associazioni illecite e illeciti delle associazioni*, cit., p. 441) ha ritenuto far richiamo all'art. 41 comma 3 Cost., quale referente costituzionale per ritenere compatibile la "trattabilità rieducativa" degli enti: in sostanza, intervenire direttamente sugli operatori economici, responsabili di illeciti, al fine di coordinare ed indirizzare la gestione economica ai fini sociali.

In linea con tale impostazione vi sarebbe inoltre la Corte costituzionale che, avendo sancito ufficialmente il principio *nulla poena sine culpa* <sup>(28)</sup>, ha affermato come non siano possibili <<sostituzioni tra il soggetto che ha realizzato il reato e quello che ne subisce le conseguenze penali>> <sup>(29)</sup>.

D'altra parte, s'è sostenuto, in modo altrettanto convincente, che l'art. 27 Cost., in riferimento alla 'responsabilità personale', debba intendersi come responsabilità per fatto proprio (cioè divieto di responsabilità per fatto altrui). Allora, se è vero che l'ente è categoria giuridicamente autonoma – tant'è che, nell'ambito dell'ordinamento, è titolare di diritti e di obblighi – non si comprende per quali ragioni non possa compiere atti illeciti <sup>(30)</sup>; anzi, escluderlo dal *focus*

---

<sup>28</sup> Il riferimento è, ovviamente, la nota pronuncia della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, pubblicata in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1988, p. 686 ss. con nota di D. PULITANO', *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*.

<sup>29</sup> DE MAGLIE, *L'etica e il mercato: la responsabilità penale delle società*, cit., p. 308, l'A. ricorda, criticandolo, un ulteriore argomento a sostegno, rappresentato dalla possibile influenza dell'irrogazione delle sanzioni - a seguito del riconoscimento della responsabilità - sui cd. "terzi innocenti". Sul punto, PALAZZO, *Associazioni illecite e illeciti delle associazioni*, cit., p. 443; FIORELLA, *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Dizionario dir. pubbl.*, V, Milano, 2006, p. 5114 ss.; FLORA, *I soggetti penalmente responsabili nell'impresa societaria*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, II, 1991, p. 548 ss. *Contra*, nel senso che sarebbe possibile immaginare una sanzione a carico degli enti con finalità rieducative, DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, cit., p. 32.

<sup>30</sup> Si possono esaminare le riflessioni di G. PECORELLA, *Societas delinquere non potest*, cit., p. 367 ss. Secondo C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine*

operativo della responsabilità penale condurrebbe ad un'indebita disparità trattamentale rispetto ai soggetti-persone fisiche (<sup>31</sup>).

Dipinti i contorni della situazione italiana e lasciando che il dibattito *in parte qua* si schiarisca naturalmente – dato che il presente momento storico non sembra suggerire soluzioni definitive (<sup>32</sup>) – è necessario analizzare il c.d.

---

*tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 5892, neppure la mancanza di un coefficiente certo circa il grado di colpevolezza dell'ente potrebbe scalfire la teorica *quivi* presentata.

<sup>31</sup> In questo senso, sostengono la tesi “minimalista” del contenuto dell'art. 27 Cost. e, pertanto, la compatibilità della responsabilità penale degli enti rispetto all'assetto costituzionale, BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, cit., p. 956; ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, cit., p. 43. *Contra*, nel senso che trattare di responsabilità penale dell'ente potrebbe condurre a pericolosi paradigmi e forme di responsabilità oggettiva per le persone fisiche, CASTELLANA, *Diritto penale dell'Unione Europea e principio «societas delinquere non potest»*, cit., p. 792. In termini, PADOVANI, *Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche*, cit., p. 17-18.

<sup>32</sup> Il quesito *de quo* è stata relegato nella dimensione della relativizzazione storica (ALESSANDRI, sub *art 27, 1° comma*, in *Commentario della Costituzione - Rapporti civili*, cit., p. 62; BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, cit., p. 958; FALZEA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 145-146; R. GUERRINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Le società*, 1993, p. 691 ss.): nel senso che ad ogni epoca possono corrispondere variegata soluzioni al problema, senza mai addivenire ad una risposta definitiva e certa. Rileva PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del



“sistema di responsabilità a carico degli enti” introdotto nel 2001.

**2. La responsabilità dell'ente da illecito amministrativo dipendente da reato nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Individuazione degli enti assoggettabili.** – Le sollecitazioni teoriche di cui s'è detto (<sup>33</sup>) e, soprattutto, i vincoli “di risultato” imposti dalle Convenzioni stipulate nella cornice europea e trasfusi nella legge 29 settembre 2000 n. 300 (<sup>34</sup>) hanno guidato il

---

Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, cit., p. 29, che il superamento del principio *societas delinquere non potest*, prima che giuridico, è di politica criminale.

<sup>33</sup> ... da cui sono scaturite, peraltro, alcune significative evoluzioni in sede di progettazione di un nuovo sistema penale: si esamini il PROGETTO PRELIMINARE DI RIFORMA DEL CODICE PENALE, affidato al prof. Carlo Federico Grosso, pubblicato in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, p. 574 ss.

<sup>34</sup> Il testo, pubblicato in *Gazz. uff.*, 25 ottobre 2000, suppl. ordinario n. 176/L, è intitolato “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all’articolo K. 3 del Trattato dell’Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997”. Per un primo commento, ALESSANDRI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: osservazioni generali*, in *Responsabilità d’impresa e strumenti*

legislatore italiano, anche grazie al fruttuoso percorso parlamentare d'approvazione <sup>(35)</sup>, ad introdurre una nuova forma di responsabilità a carico degli enti <sup>(36)</sup>.

---

*internazionali anticorruzione. Dalla convenzione OCSE al Decreto n. 231 del 2001*, a cura di G. Sacerdoti, Milano, 2003, p. 149 ss.; R. CALDARONE, *La responsabilità degli enti nei Paesi aderenti all'OCSE*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre - 1° dicembre 2001, cit., p. 57 ss.; U. DRAETTA, *La nuova Convenzione OECD e la lotta alla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali*, in *Trasparenza - Riservatezza - Impresa, Studi su democrazia rappresentativa, diritti dell'uomo e attività economica nell'Unione europea*, a cura di U. Draetta - N. Parisi, Torino, 2001, p. 203 ss.; G. DE MARZO, *La delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*, in *Corr. giur.*, 2001, p. 108 ss.; L. FEROLA, *La responsabilità amministrativa degli enti collettivi: prime osservazioni sulla legge n. 300/2000*, in *Trasparenza - Riservatezza - Impresa, Studi su democrazia rappresentativa, diritti dell'uomo e attività economica nell'Unione europea*, cit., p. 225 ss.; G. LANCELLOTTI, *La L. n. 300/2000: portata, innovatività, contenuti. La delega al Governo. Compatibilità costituzionale e funzionale con il 'sistema'*, in *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, Torino, 2003, p. 16 ss.; M. PELLISSERO, *L. 29 settembre 2000, n. 300*, in *Leg. pen.*, 2001, p. 991 ss.

<sup>35</sup> E.M. FORTUNA, *La situazione italiana: una riforma in corso*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 14 ss.; G. MARRA, *Note a margine dell'art. 6 d.d.l. n. 3915-s, contenente una "delega al Governo per la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche"*, in *Ind. pen.*, 2000, p. 830 ss.; G. FIDELBO, *Introduzione di un sistema di responsabilità penale (o amministrativa) delle persone giuridiche e ricadute sul piano processuale*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3284; PIERGALLINI, *Progetti di riforma*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 293 ss.; PELLISSERO - FIDELBO, *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs.*

Materialmente, l'operazione è stata condotta attraverso lo strumento della delega governativa (<sup>37</sup>), con l'emissione

---

8.6.2001, n. 231). *Disposizioni sostanziali*, in *Leg. pen.*, 2002, p. 576-577: si dà conto del disegno di legge n. 3915/S di iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati il 24 marzo 1999, che prevedeva la responsabilità penale per gli enti; solo in seguito questa formula è divenuta l'attuale per evitare complicazioni ed eventuali frizioni con l'assetto costituzionale interno.

<sup>36</sup> Così RELAZIONE MINISTERIALE, pubblicata in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2001, p. 432. Sebbene non emerga chiaramente dalla legge delega né dalla Relazione ministeriale d'accompagnamento al decreto legislativo n. 231/01 (lo evidenzia DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 120-121), è la sola Convenzione OCSE (Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economico) a prevedere la responsabilizzazione diretta delle persone giuridiche (per approfondimenti, G. SACERDOTI, *La Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, II, p. 1349 ss.); a questa, peraltro, si affianca (benché esclusa dai contenuti della l. n. 300/00) il cd. "secondo protocollo" della Convenzione PIF che imponeva agli Stati membri l'adozione di misure affinché anche le persone giuridiche fossero chiamate a rispondere dei reati di frode, corruzione e riciclaggio di denaro.

<sup>37</sup> Sul punto, i commenti di DE MARZO, *La delega al governo per la disciplina amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*, cit., p. 108 ss.; L. FOFFANI, *Verso un nuovo diritto penale societario: i punti critici della legge delega*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3246 ss.; F. FOGLIA MANZILLO, *Verso la configurazione della responsabilità penale per la persona giuridica*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 11 ss.; O. FORLENZA, *Con l'avvicinamento tra persone fisiche e giuridiche un primo passo verso il completamento della delega*, in *Guida dir.*, 2001, f. 26, p. 66 ss.; M.A. PASCULLI, *Le questioni insolite e gli eccessi di delega nel d.lgs n. 231/01*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 215 ss.

del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che regola la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

“Svolta epocale” per alcuni (<sup>38</sup>); <<rivoluzione timida>> per altri (<sup>39</sup>): ciò che sembra nei fatti accompagnare

---

<sup>38</sup> Ad esempio, C. CORATELLA, *Davvero societas delinquere non potest? Soggetti, oggetto e ambito delle sanzioni agli enti*, in *Dir. giust.*, 2004, n. 30, p. 22 ss.; DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni*, (I), in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1348 ss.; DE SIMONE, *La responsabilità da reato dell'impresa nel sistema italiano: alcune osservazioni rapsodiche e una preliminare divagazione comparatistica*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 219; F. GIUNTA, *La punizione degli enti collettivi: una novità attesa*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, cit., p. 41 ss. Meno *tranchant*, ma ben convinto che la responsabilità degli enti *ex d.lgs 231/01* rappresenti un <<primo parziale abbandono del principio *societas delinquere non potest*>>, PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, cit., p. 184; analogamente, AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, cit., p. 941 ss.

<sup>39</sup> In questi termini, PULITANO', *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, p. 416. In senso sostanzialmente analogo, L. CONTI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Abbandonato il principio societas delinquere non potest?*, in *Il diritto penale dell'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, XXV, Padova, 2001, p. 861 ss.; DE FRANCESCO, *La responsabilità della societas: un crocevia di problematiche per un nuovo "modello repressivo"*, in *Leg. pen.*, 2003, p. 373 ss.; A. GIARDA, *Societas delinquere potest: o no?!*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano,

l'avvento del decreto n. 231/01 – anche in ragione di una non chiara presa di posizione definitoria <sup>(40)</sup> – è la “feroce” disputa dogmatica sulla natura della responsabilità *de societates*.

Tre le soluzioni percorse dai Commentatori, di cui l'ultima rappresenta una sorta di *trait d'union* fra le prime due, diametralmente opposte fra loro <sup>(41)</sup>.

---

2002, p. 186 ss.; A. MELCHIONDA, *Brevi appunti sul fondamento “dogmatico” della nuova disciplina della responsabilità degli enti collettivi*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, cit., p. 227 ss.; S. PANAGIA, *Rilievi critici sulla responsabilità punitiva degli enti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 151, che imputa al legislatore del decreto di non essere stato sufficientemente incisivo e coraggioso nella scelta operata. Si pone, invero, in una posizione intermedia ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 33, che evidenzia, soltanto, la profonda innovazione sul piano sanzionatorio.

<sup>40</sup> Il ragionamento percorso nella RELAZIONE MINISTERIALE, pubblicata in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 433, è contraddittorio: se da una parte si afferma che <<non si sarebbero incontrate insuperabili controindicazioni alla creazione di un sistema di vera e propria responsabilità penale degli enti>>; dall'altro, si accontenta della definizione inappagante ed omnicomprensiva, <<tertium genus>>. In dottrina, S. VINCIGUERRA, *Quale specie di illecito?*, in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs n. 231/2001)*, S. Vinciguerra - M. Ceresa-Gastaldo - A. Rossi, Padova, 2004, p. 183 ss.

<sup>41</sup> Per una prima ricostruzione, D. BRUNELLI - M. RIVERDITI, sub *art. 1*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 85; S. DELSIGNORE, sub *art. 1*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi -

La prima opzione (<sup>42</sup>), sposando la dizione letterale utilizzata dal legislatore del decreto, più che qualificare in termini “amministrativi” la responsabilità di cui si discute, si limita a mettere in risalto gli elementi in base ai quali quest’ultima non possa rivestire la natura penale (<sup>43</sup>). Questo sforzo appare fallimentare se si riflette su di un

---

G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 63 ss.; FOGLIA MANZILLO, *Responsabilità dell’ente: amministrativa, penale o “tertium genus”?*, in *Dir. prat. soc.*, 2002, n. 8, p. 18 ss.; L. PISTORELLI, sub art. 1, in *Responsabilità “penale” delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 11.

<sup>42</sup> G. MARINUCCI, “Societas delinquere potest”: *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, cit., p. 1193 ss.; ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 403; RUGGIERO, *Capacità penale e responsabilità degli enti: una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, cit., p. 277. Ritiene ostativo, al riconoscimento della responsabilità come penale, il principio rieducativo della pena: ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, cit., p. 44 e, per certi versi, AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 326 (vedilo in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini - C.E. Paliero, Milano, 2006, p. 2691 ss.).

<sup>43</sup> Si è detto, infatti, che il decorso della prescrizione è quinquennale; non vi sono meccanismi di sospensione condizionale della sanzione; la disciplina in materia di trasformazioni dell’ente (v. fusione e scissione) è ispirata a schemi di tipo civilistico, in aperto contrasto con la struttura penale; l’atipica disciplina dell’archiviazione *ex art. 58*, la contestazione dell’illecito ai sensi dell’art. 59 e l’inversione dell’onere probatorio *ex art. 6*, rappresentano tutti elementi eccentrici rispetto alla struttura processuale penale (in tema AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 325-326).

dato – pacifico in ambito teorico <sup>(44)</sup> – secondo cui è amministrativa soltanto la responsabilità che dipende da una funzione di tipo amministrativo <sup>(45)</sup>.

Di contro, v'è chi ritiene che la responsabilità *ex d.lgs* 231/01 sia schiettamente penale <sup>(46)</sup>. Ciò in ragione di

---

<sup>44</sup> A. TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d. lgs. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Le società*, 2001, p. 1035. Adde A. MEREU, *La responsabilità "da reato" degli enti collettivi e criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *Ind. pen.*, 2006, p. 42.

<sup>45</sup> ... circostanza (quella dello svolgimento di una funzione amministrativa) che, come è evidente, non si attaglia al caso della responsabilità dell'ente. La sua introduzione rappresenta la risposta legislativa ad un problema, la legalità dell'agire economico delle società, che gravita nell'universo del mercato privato e commerciale in genere.

<sup>46</sup> A.M. ASTROLOGO, *Concorso di persone e responsabilità della persona giuridica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005, p. 1003 ss.; CONTI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Abbandonato il principio societas delinquere non potest?*, cit., p. 866; DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, cit., p. 1350 (più di recente, EAD., *In difesa della responsabilità delle persone giuridiche*, in *Leg. pen.*, 2003, p. 349 ss.); P. FERRUA, *Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni*, in *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni*, cit., p. 1479 ss. (inoltre, ID., *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 228); G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale*, Bologna, 2004, p. 146; GROSSO, *Responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003, p. 956 ss.; A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1103; MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. giust.*, 2001, n. 23, p. 8; PADOVANI, *Diritto penale*,

alcune constatazioni ricavate dalla lettura complessiva dell'impianto del decreto che ne occupa. Il cuore dell'illecito dipendente da reato ruota attorno ad un concetto di 'colpa' affine a quello penalistico, tanto da essere costellato dai suoi principi tipici (<sup>47</sup>); il relativo procedimento d'accertamento non è affidato ad un'autorità amministrativa bensì al giudice penale, competente a conoscere il reato da cui la responsabilità *ex crimine*

---

Milano, 2004, p. 88; PALIERO, *Il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, p. 440 (più di recente, ID., *La società punita: del come, del perché, e del cosa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1516 ss.); PANAGIA, *Rilievi critici sulla responsabilità punitiva degli enti*, cit., p. 152; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti 'amministrativi' da reato (Dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, Torino, 2006, p. 6; PIERGALLINI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di A. Giarda – S. Seminara, Padova, 2002, p. 79 ss.; G. PIZIALI, *I procedimenti speciali nei giudizi per la responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di M. Pisani, Milano, 2003, p. 655 ss. Parlano di nuovo ed inedito “terzo binario” del diritto penale criminale, DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, p. 1126 ss.; PANAGIA, *Rilievi critici sulla responsabilità punitiva degli enti*, cit., p. 157; PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, cit., p. 189.

<sup>47</sup> ... quali il principio di legalità *ex art. 2* e di retroattività della *lex mitior* ai sensi dell'art. 3 comma 2. In tema L. ALIBRANDI, sub art. 3, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 95 ss.; BRUNELLI, sub art. 3, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 87 ss.; PELLISSERO - FIDELBO, *La “nuova” responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8.6.2001, n. 231). Disposizioni sostanziali*, cit., p. 592-593.



dell'organo impersonale dipende; le sanzioni irrogate, spiccatamente afflittive e stigmatizzanti, rispondo a criteri d'ispirazione penalistica<sup>(48)</sup>.

Infine, alcuni, preso atto dell'incertezza su cui sembra costruito il decreto n. 231 del 2001, hanno scelto di definire di "terzo tipo" – o c.d. "*tertium genus*" – la responsabilità e la relativa struttura sanzionatoria<sup>(49)</sup>.

Dalla menzionata varietà di letture in dottrina, si passa ad un'arida visione del Foro che, ad oggi, salvo in qualche isolato caso<sup>(50)</sup>, non ha ancora preso in seria

---

<sup>48</sup> Sul punto, si possono annoverare (AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, p. 170 ss.): la punibilità anche per il "tentativo di illecito" come previsto dall'art. 26; per la rinunciabilità all'amnistia da parte dell'ente ex art. 8 comma 3; infine, l'istituzione dell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

<sup>49</sup> L. BERTONAZZI, *Il d. lgs. n. 231 del 2001 e il nuovo modello sanzionatorio dei soggetti collettivi*, in *Dir. proc. amm.*, 2001, p. 1166; M. CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, 2002, p. 6; G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, p. 94 ss.; F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2006, p. 1329, evidenzia la natura ibrida del modello di responsabilità e, in conseguenza, del processo <<adibito a repressioni amministrative>>; FLORA, *Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di "metamorfosi" della sanzione penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 1399. Supera tale impostazione chi (VINCIGUERRA, *La struttura dell'illecito*, in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, cit., p. 12) immagina, addirittura, la composizione di un *quartum genus* che coniuga i tratti dell'illecito civile, penale ed amministrativo.

<sup>50</sup> Cass., sez. VI, n. 18941, 3 marzo 2004 (dep. 22 aprile 2004), P.M. in proc. Soc. Ribera, in *C.E.D. Cass.*, 228833 (pubblicata in

considerazione la questione. Proprio di recente, la Corte di cassazione chiamata a decidere su di una rilevante e dibattuta questione emersa fin dalle prime applicazioni concrete del “sistema 231” – l’ammissibilità (o meno) della costituzione di parte civile nel procedimento a carico

---

*Riv. pen.*, 2005, p. 1303 ss. con nota di N. MONFREDA, *D.l.vo n. 231/2001: l'ambito soggettivo di applicazione alla luce della sentenza n. 18941/2004 della Corte di Cassazione*), che, ritenendo inapplicabile la disciplina *ex d.lgs. 231/2001* alle imprese individuali, muove dal divieto di interpretazione analogica in *malam partem* derivante dall’art. 25 comma 2 Cost.: orientata, pertanto, ad accogliere una visione “penalistica” della responsabilità degli enti. Secondo Cass., sez. II, n. 3615, 20 dicembre 2005 (dep. 30 gennaio 2006), D’Azzo, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 4, p. 121 ss. con nota di PISTORELLI, *Natura della responsabilità degli enti e criteri di imputazione oggettiva al vaglio dei giudici di Legittimità*, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, <<dissimula la sua natura sostanzialmente penale, forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell’imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.) interpretabili in accezione riduttiva come divieto di responsabilità per fatto altrui, o in una più variegata, come divieto di responsabilità per fatto incolpevole>>. Infine, Cass., sez. VI, n. 27735, 18 febbraio 2010 (dep. 16 luglio 2010), Scarafia e altro, in *C.E.D. Cass.*, 247666, in motivazione, espressasi *per incidens*, ha ritenuto trattarsi di responsabilità di “terzo tipo”, cioè *tertium genus*: per un commento, BELTRANI, *La responsabilità da reato degli enti tra imputazione oggettive e principio di personalità (commento a Cass. pen., sez. VI, 18.2. - 16.7-2010, n. 27735)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 2, p. 147 ss.

Nella giurisprudenza di merito, Trib. Pordenone, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 4 novembre 2002, imp. Soc. Coletto, in *Foro it.*, 2004, II, p. 318, che, per procedere alla commisurazione della sanzione da applicare all’ente all’esito del patteggiamento, ha richiamato principi e regole di marca penalistica, quali la funzione rieducativa della pena e i canoni *ex art. 133 c.p.*

dell'ente (<sup>51</sup>) – ha perso l'occasione per mettere il punto sulla vicenda e chiarirne profili e portata.

---

<sup>51</sup> Il riferimento è Cass., sez. VI, n. 2251, 5 ottobre 2010 (dep. 22 gennaio 2011), imp. Fenu e altri, in *C.E.D. Cass.*, 248791, (vedila in *Cass. pen.*, 2011, p. 2539 ss. con commento di G. VARRASO, *L'“ostinato silenzio” del d.lgs n. 231 del 2001 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo “perché”* nonché in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, p. 275 ss. con nota di P. BALDUCCI, *La Corte di Cassazione prende posizione sulla costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente*) che ha escluso l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente ed ha evitato di fornire risposte sulla natura della responsabilità a carico degli enti.

Prima di tale intervento la situazione era davvero complessa. Per la soluzione negativa, in giurisprudenza, Trib. Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 11 maggio 2009, in *Foro ambr.*, 2009, p. 214 ss.; Id., 25 gennaio 2005, Boracchini e altri, in *Giust. pen.*, 2005, III, p. 374; Id., 9 marzo 2004, Soc. Ilat s.p.a, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, p. 1333 (pubblicata anche in *Corr. merito*, 2005, p. 675).

In dottrina, S. BARTOLOMUCCI, *Inammissibile la costituzione di parte civile dell'ente imputato ex d.lg. n. 231/2001*, in *Le società*, 2005, p. 1141 ss.; A. BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, a cura di A. Bassi - T.E. Epidendio, Milano, 2006, p. 549; G. BELLINGARDI, *In tema di ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente responsabile ex d.lgs 231/2001*, in *Foro ambr.*, 2008, p. 222 ss.; S. DOVERE, *La costituzione di parte civile nel processo contro l'ente per i reati previsti dall'art. 25-septies d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 3, p. 81 ss.; M. ELIA, *In tema di costituzione di parte civile nei confronti degli enti responsabili ex l. n. 231/2001*, in *Foro ambr.*, 2004, p. 22 ss.; A. GIARDA, *Azione civile di risarcimento e responsabilità punitiva degli enti*, in *Corr. merito*, 2005, p. 579; E.M. MANCUSO, *La parte civile, il responsabile civile e il*

---

*civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, tomo I, *Soggetti ed atti*, a cura di G. Dean, Torino, 2009, p. 601; D. MANZIONE, *I procedimenti speciali e il giudizio*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 649 ss.; F. MUCCIARELLI, *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs n. 231/01*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 435 ss.; PISTORELLI, *La problematica costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti: note a margine di un dibattito forse inutile*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 3, p. 95 ss.; PIZIALI, *Procedimenti speciali*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 335 ss.; RUGGIERI, sub art. 54, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 631; G.G. SANDRELLI, *Procedimento penale a carico degli enti e costituzione di parte civile*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 634 ss.; A. SCALFATI, *Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni*, in *Guida dir.*, 2008, f. 11, p. 80 ss.; S. TESORIERO, *Sulla legittimità della costituzione di parte civile contro l'ente nel processo ex d.lg. n. 231 del 2001*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3865 ss.; VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, a cura di L.D. Cerqua, II, Padova, 2009, p. 1506; F. VIGNOLI, *La controversa ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato*, in *Resp. amm. società ed enti*, 2006, n. 3, p. 19.

Per la tesi opposta: Trib. Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 9 luglio 2009, in *Foro ambr.*, 2009, p. 288 ss. (vedila pure in *Cass. pen.*, 2010, p. 768 ss. con commento di BALDUCCI); Id., 4 giugno 2009, *ivi*, 2009, p. 209 ss.; Id., 12 gennaio 2009, *ivi*, 2009, p. 108 (s.m.); Trib. Napoli, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 25 gennaio 2008, in *Il merito*, 2008, f. 3, p. 62 con nota di A. SORGATO; Trib. Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 24 gennaio 2008, imp. Soc. Milano Logistica S.p.a., in *Guida dir.*, 2008, f. 11, p. 76; Id., 18 gennaio 2008, in *Foro ambr.*, 2008, p. 207 ss.; Trib. Roma, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 21 aprile 2005, in PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., supporto informatico, p. 899.

---

Fra i Commentatori, B. ANDO', *Sulla legittimità della costituzione di parte civile di persone giuridiche investite di responsabilità amministrativa*, in *Giust. pen.*, 2005, p. 374 ss.; G. ARONICA, *Sull'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010, p. 659 ss.; BRUNELLI - RIVERDITI, *sub art. 1*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 85; E. CECCARELLI, *La costituzione di parte civile nei processi di accertamento della responsabilità dell'ente*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2009, p. 93 ss.; M. GAMBIRASIO, *La legittimazione degli enti esponenziali a costituirsi parte civile nel processo penale*, in *Foro ambr.*, 2003, p. 168 ss.; GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d. lg. 231 del 2001 davanti al giudice penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, p. 1333 ss.; M. PANASITI, *Spunti di riflessione sulla legittimazione passiva dell'ente nell'azione civile di risarcimento esercitata nel procedimento penale*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 1, p. 95 ss.; VARANELLI, *La questione dell'ammissibilità della pretesa risarcitoria nel processo penale nei confronti degli enti. Disamina aggiornata della giurisprudenza*, *ivi*, 2009, n. 3, p. 159 ss. (inoltre, ID., *Costituzione di parte civile dell'ente nel sistema del d.lgs n. 231/01*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 571 ss.); A. ZAMPAGLIONE, *Considerazioni sulla costituzione di parte civile nel processo penale a carico degli enti*, *ivi*, 2010, p. 1235 ss.; M. ZANCHETTI, *La tutela degli interessi fondamentali milita a favore della costituzione di parte civile*, in *Guida dir.*, 2008, f. 25, p. 86 ss.

In ultimo, occorre rilevare che il Tribunale di Firenze, Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari, 9 febbraio 2011, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, p. 1334 ss. con nota di E.M. MANCUSO, *Processo alle società e azione civile derivante da illecito amministrativo: la Corte di Giustizia in chiave nomofilattica?*, ha richiesto alla Corte di Giustizia della Comunità Europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla legittimità della normativa italiana in materia di responsabilità degli enti, nella parte in cui non prevede che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale

Quanto indicato, ad ogni buon conto, lascia il tempo che trova <sup>(52)</sup> se rapportato ai due (veri) punti nodali, rappresentati dal tipo di sanzione che viene irrogata agli enti, da un lato e dal procedimento d'accertamento che conduce all'applicazione sanzionatoria, dall'altro: entrambi i profili verranno analizzati nel corso della trattazione, lasciando ora breve spazio all'esame dei destinatari del nuovo modulo di responsabilità.

L'art. 1 d.lgs n. 231 del 2001 <sup>(53)</sup> prevede, infatti, che la disciplina *de societate* si applica nei confronti degli enti <sup>(54)</sup> forniti di personalità giuridica <sup>(55)</sup> nonché di società e

---

<sup>52</sup> Per PULITANO', *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, p. 954, la questione rappresenta un falso problema e viene liquidata come "frode delle etichette": il sistema ricavato dal d.lgs 231/01 è autonomo e così va trattato ed analizzato. *Contra* V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d. lgs n. 231/2001: una "truffa delle etichette" davvero innocua?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 879 ss. e AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, cit., p. 151 ss. (più di recente, ID., *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, cit., p. 946).

<sup>53</sup> D'ora in avanti, nella presente trattazione, l'indicazione degli articoli del decreto non sarà corredata dalla dizione "d.lgs 8 giugno 2001 n. 231" ovvero "d.lgs n. 231/01".

<sup>54</sup> ... la RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 435-436, per giustificare l'utilizzo del termine 'ente', giudicata <<una formula più elastica>>. In dottrina, ALESSANDRI, *I soggetti*, in *Il nuovo diritto penale delle società*, cit., p. 40 ss.; DE FRANCESCO, *Gli enti collettivi: soggetti dell'illecito o garanti dei precetti normativi?*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 753 ss.; PISTORELLI, *artt. 1-4 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di*

associazioni (<sup>56</sup>) anche sprovviste di tale riconoscimento (<sup>57</sup>).

---

*procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano, 2010, p. 9430 ss.

<sup>55</sup> In generale, M. BASILE - FALZEA, *Persona giuridica (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 252 ss.; GALGANO, *Delle persone giuridiche: disposizioni generali, delle associazioni e delle fondazioni (artt. 11-35)*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja - G. Branca, Bologna-Roma, 1969, XXII, p. 1 ss.

<sup>56</sup> Per un'interpretazione stringente del concetto di 'associazione', DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 122 ss.; A. DE VIVO, *Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Ambito applicativo del D.Lgs. n. 231/2001*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, 2003, p. 1 ss.

<sup>57</sup> Vengono annoverate (BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 961), pertanto, le persone giuridiche private – associazioni, fondazioni (F. D'ARCANGELO, *Fondazioni e associazioni nel disegno sistematico del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 4, p. 71 ss.), società di capitali e cooperative – ed anche le società a base “personalistica”: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e, pare (C. PECORELLA, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 70), pure le società di fatto ed irregolari nonché associazioni non riconosciute e comitati. Vengono, per converso, esclusi (BRUNELLI - RIVERDITI, sub art. 1, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 77; L.D. CERQUA, *La responsabilità amministrativa degli enti collettivi: prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 1, p. 177 ss.): i consorzi di gestione, i fondi patrimoniali tra coniugi, i condomini, le imprese familiari, le associazioni in partecipazione e le associazioni temporanee di imprese.

Nelle prime applicazioni giurisprudenziali s'è presentato un caso problematico, attinente all'applicabilità in capo ad una ditta individuale della responsabilità degli enti *ex delicto*. La Suprema Corte (<sup>58</sup>), confermando quanto disposto dal giudice di merito, ha aderito ad una lettura *de stricto iure* del complesso normativo che ne occupa, così da ritenerlo inoperante nei casi in cui non si rinvenga fra persona fisica e schermo giuridico – *id est* l'ente – un diaframma tale da poter imputare al secondo e non alla prima un'illecita scelta d'impresa (<sup>59</sup>); diversamente, si

---

Non è escluso che un'impresa facente parte di un A.T.I. (associazione temporanea di imprese) possa essere soggetta, autonomamente, ad un procedimento *ex d.lgs* 231/01: è accaduto, infatti, nel noto caso “Siemens” (Trib. Milano, 27 aprile 2004, imp. Siemens A.G., in *Foro it.*, 2004, II, p. 434).

<sup>58</sup> Cass., sez. VI, n. 18941, 3 marzo 2004 (dep. 22 aprile 2004), P.M. in proc. Soc. Ribera, in *C.E.D. Cass.*, 228833.

Per un commento, P. DI GERONIMO, *La Cassazione esclude l'applicabilità alle imprese individuali della responsabilità da reato prevista per gli enti collettivi: spunti di diritto comparato*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 4050, il quale, criticando l'arresto giurisprudenziale indicato, ha auspicato un ampliamento della normativa in commento quanto meno a quelle imprese individuali caratterizzate da una complessità strutturale ed economica tali da rientrare nel *focus* operativo della responsabilità degli enti. Adde V. MONGILLO, *Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale (prima parte)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 4, p. 104; L. STORTONI - D. TASSINARI, *La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?*, in *Ind. pen.*, 2006, p. 7 ss.

<sup>59</sup> Operando un distinguo fra ditta individuale e impresa individuale, la recente giurisprudenza (Cass., sez. III, n. 15657, 15 dicembre 2010 - dep. 20 aprile 2011 -, imp. Impresa individuale Sferrazza, in *C.E.D. Cass.*, 249320, in motivazione) ha avuto modo di affermare che la seconda (*id est* impresa individuale) – a differenza della prima – <<ben può assimilarsi ad una persona



scivolerebbe in una violazione del principio di legalità, sancito espressamente dal decreto <sup>(60)</sup>.

*Nulla quaestio*, invece, nel senso dell'operatività della normativa nei confronti delle piccole realtà societarie, quand'anche composte da un unico socio <sup>(61)</sup>.

Ferma l'applicabilità del "sistema 231" nei confronti di istituti di credito e enti d'intermediazione finanziaria (SIM, SGR e SICAV) <sup>(62)</sup> nonché per le imprese di assicurazione

---

giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività>>.

In dottrina, G. AMATO, *Anche le imprese individuali rispondono dell'illecito amministrativo?*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 3, p. 199 ss.; D. BIANCHI, *Le imprese individuali nella rete del d.lgs 231/2001*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1117 ss.

<sup>60</sup> ALIBRANDI, sub art. 2, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 90 ss.; BRUNELLI, sub art. 2, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 85 ss.

<sup>61</sup> D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato delle società unipersonali nel d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 3, p. 145 ss.; PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti nel codice penale*, in *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (I)*, cit., p. 1358; A. ROSSI, *La responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001): i soggetti responsabili*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 2, p. 181.

Nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 7 maggio 2008, Aristos s.r.l., in *Corr. merito*, 2008, p. 840; Id., 12 marzo 2008, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it) (tesi confermata da Cass., sez. III, n. 15657, 15 dicembre 2010 - dep. 20 aprile 2011 -, imp. Impresa individuale Sferrazza, in *C.E.D. Cass.*, 249320, in motivazione).

<sup>62</sup> Cfr. d.lgs 9 luglio 2004 n. 197, attuativo della direttiva 2001/24/CE, in tema di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, che ha inserito nel t.u.l.b.c. l'art. 97-bis e nel t.u.f. l'art.

e riassicurazione, una regolamentazione di dettaglio ne delinea la concreta irrogabilità delle sanzioni – anche in sede cautelare <sup>(63)</sup>.

Fra gli esclusi – normativamente <sup>(64)</sup> – “eccellenti” sono annoverati: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti non economici e, infine, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale <sup>(65)</sup>. In tali casi l’area applicativa

---

60-bis. Sul punto, BRUNELLI - RIVERDITI, sub *art. 1*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 78 nonché F. GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. proc. econ.*, 2004, p. 1 ss.

<sup>63</sup> V. *infra* Cap. II sez. I § 2.

<sup>64</sup> La *ratio* è scongiurare che il costo relativo all’applicazione della sanzione gravi come costo “sociale” sull’intera comunità dei consociati: così T.E. EPIDENDIO, *L’illecito dipendente da reato*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, cit., p. 77. Sulla parziale diacronia di contenuto fra legge delega e decreto delegato, O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, p. 41 ss.

<sup>65</sup> Sono esclusi tutti gli enti a soggettività pubblica o che svolgono funzioni pubbliche giacché non perseguono il “movente economico”: sul punto, RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 435-436. Parla di “scelta restrittiva” del delegato (per ciò che attiene gli enti pubblici non economici), PULITANO’, *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, cit., p. 958. Sul tema, DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, cit., p. 1350; DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit., p. 34. Altresì esclusi sono i partiti politici ed i sindacati – secondo S. GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001, p. 17 e MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di*

della responsabilità si riduce ai c.d. “enti pubblici economici” <sup>(66)</sup> e, per converso, a quegli enti che pubblici non sono ma che svolgono comunque un pubblico servizio <sup>(67)</sup>.

Non è chiaro, infine, come ci si debba comportare nei confronti dei c.d. “gruppi di imprese”, dato che la

---

*vista del penalista*, cit., p. 1102 – poiché diversamente si sarebbero create frizioni costituzionali *ex artt.* 18, 21, 39 e 49 Cost.

<sup>66</sup> Cass., sez. II, n. 28699, 9 luglio 2010 (dep. 21 luglio 2010), P.M in proc. Vielmi e altri, in *C.E.D. Cass.*, 247669, la quale ha affermato che la natura pubblicistica di un ente non è, di per sé stessa, idonea all’esonero dalla disciplina in questione: occorre, altresì, che l’ente non svolga attività economica (la vicenda concreta ha coinvolto una struttura ospedaliera specializzata, costituita da una società per azioni).

Per un commento, A. BARDUSCO, *Ente pubblico*, in *Dig. disc. pubb.*, VI, Torino, 1991, p. 66 ss. In relazione alla materia *in parte qua*, BELTRANI, *La responsabilità da reato delle società a capitale misto (commento a Cass., Sez. II, 9.-21.7.201, n. 28699)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 3, p. 195 ss.; FIDELBO, *Enti pubblici e responsabilità da reato*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4079 ss. nonché G. FARES, *La responsabilità dell’ente pubblico per i reati commessi nel proprio interesse*, *ivi*, 2004, p. 2201 ss.

<sup>67</sup> RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 437-438. Di recente, Cass., sez. II, n. 234, 26 ottobre 2010 (dep. 10 gennaio 2011), imp. PM in proc. Enna, in *C.E.D. Cass.*, 248795, si è occupata delle cd. “società d’ambito” e del trasferimento delle relative funzioni a società per azioni di diritto privato.

Occorre annoverare, altresì, le società a partecipazione pubblica (integrale o parziale) (PISTORELLI, sub *artt.* 1-4 *d.lgs.* 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9440) nonché le fondazioni bancarie che, nate quali enti pubblici, sono state formalmente privatizzate *ex d.lgs.* 17 maggio 1999 n. 153 (BRUNELLI - RIVERDITI, sub *art.* 1, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 79).

normativa sul punto tace (<sup>68</sup>). Per alcuni, in ragione del principio di legalità, il fenomeno del “gruppo” rimarrebbe <<underground>> (<sup>69</sup>); diversamente, in forza del c.d. “interesse del gruppo” (<sup>70</sup>), le prime pronunce

---

<sup>68</sup> Fortemente critici sulla “dimenticanza” del legislatore del decreto, BRUNELLI – RIVERDITI, sub art. 1, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 79 nonché E.M. GIARDA - F.M. GIARDA, *I gruppi di società*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, cit., p. 118 ss., i quali ricordano che il Progetto di riforma al codice penale elaborato dalla cd. “Commissione Grosso” prevedeva, all’art. 23 comma 7, l’esplicito riferimento alle complesse realtà aziendali e societarie dei gruppi. Adde F. ASSUMMA, *La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi di impresa: problemi e prospettive*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 3, p. 7 ss.; ASTROLOGO, *I gruppi di società*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1089 ss.; F. DE MARTINO, *La responsabilità penale negli organismi complessi (una proposta dalla Commissione Grosso)*, in *Ind. pen.*, 2002, p. 113.

<sup>69</sup> Il termine è utilizzato da AMODIO, *Rischio penale di impresa e responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, p. 1287 ss. Nel senso dell’esclusione dei gruppi societari dal focus operativo del decreto legislativo n. 231/01, P. BASTIA, *Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrative delle aziende*, in *Societas puniri ipotest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 63; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 53.

<sup>70</sup> Sul tema, ASTROLOGO, *Reciproca cointeressenza, partecipazioni incrociate e d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 4, p. 85 ss.; G.M. FLICK, *Gruppi e monopolio nelle nuove prospettive del diritto penale*, in *Riv. soc.*, 1988, p. 483 ss.; GALGANO, *I gruppi di società*, Torino, 2001, *passim*; P. MONTALENTI, *Conflitto d’interesse nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi*, in *Giur. comm.*, 1995, p. 710 ss.; E. SCAROINA, *Il problema del gruppo di imprese. Societas delinquere potest*, Milano, 2006, *passim*.

giurisprudenziali <sup>(71)</sup> hanno affermato la responsabilità amministrativa della società capogruppo (*holding*) per i reati commessi da soggetti-persone fisiche appartenenti alla compagine societaria della “controllata” <sup>(72)</sup>. Ancor più ardito, v’è chi ha inteso affidare il ruolo di amministratore *de facto* della società controllata (sottoposta a procedimento *ex d.lgs 231/01*) alla *holding*, posizionando così quest’ultima nel novero dei soggetti agenti ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. *a* <sup>(73)</sup>.

---

<sup>71</sup> Trib. Milano, 14 dicembre 2004, imp. C., in *Foro it.*, 2005, II, p. 547; Id., 20 settembre 2004, imp. Soc. Ivri Holding e altro, *ivi*, 2005, p. 528. Più di recente, Cass., sez. V, n. 24583, 18 gennaio 2011 (dep. 20 giugno 2011), P.M., P.C. in proc. Tosinvest e altri, in *C.E.D. Cass.*, 249820, secondo la quale <<la società capogruppo può essere chiamata a rispondere ai sensi del d.lgs n. 231 del 2001, per il reato commesso nell’ambito dell’attività di una controllata, purché nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della “*holding*”, perseguendo anche l’interesse di quest’ultima>>: insomma, <<è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse [la *holding* o altra società del medesimo gruppo, *n.d.r.*] concorra con il soggetto che commette il reato>>, non potendosi ritenere sufficiente <<un generico richiamo al gruppo per affermare la responsabilità della società ai sensi della legge 231/2001>>.

<sup>72</sup> Il costrutto è semplice (F.M. AGNOLI, *La responsabilità amministrativa da reato nei gruppi societari*, in *Critica pen.*, 2007, p. 141 ss.): l’azione illecita, posta in essere dalla persona fisica, sarebbe stata preordinata al soddisfacimento del cd. “interesse di gruppo”, creando un vantaggio sia per l’ente d’appartenenza (la società controllata) sia per la cd. “capogruppo”.

<sup>73</sup> PALIERO, *Il d.lgs 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, cit., p. 441; F. RORDORF, *Prime e sparse riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 23. *Contra* C. SANTORIELLO,

Il profilo appare ancor più problematico allorché vengano coinvolti gruppi aziendali internazionali (c.d. “multinazionali”), muniti di sede legale all’estero. L’apparente lacuna è stata colmata, in via ermeneutica, ragionando a contrario sul disposto *ex art. 4* <sup>(74)</sup>, giacché s’è detto, semplicemente, che le persone giuridiche straniere, laddove decidano di operare in Italia, devono rispettare la legge italiana, indipendentemente dalle regole del paese d’origine <sup>(75)</sup>.

---

*Gruppi di società e sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 4, p. 46.

<sup>74</sup> Per un commento, L. ALDOVRANDI, sub *art. 4*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 97 ss.; M. ANGELINI, sub *art. 4*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 91 ss.

<sup>75</sup> Così Trib. Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 27 aprile 2004, imp. Siemens A.G., in *Guida dir.*, 2004, f. 19, p. 72 con nota di LANZI, *L’obbligatorietà della legge italiana non si ferma davanti alle multinazionali*.

In dottrina, E. FUSCO, *Applicabilità del d.lgs. 231/2001 alle banche estere*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 4, p. 179 ss.; RUGGIERO, *Brevi note sulla validità della legge punitiva amministrativa nello spazio e sull’efficacia dei modelli di organizzazione nella responsabilità degli enti derivante da reato*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 989 ss. *Contra* AMODIO, *Rischio penale di impresa e responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali*, cit., p. 1294; DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit., p. 45; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 43, il quale, dando rilievo all’art. 7 (nella parte in cui prevede che <<la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza>>), chiarisce come il <<luogo di commissione dell’illecito amministrativo non p[ossa, *n.d.r.*] che essere individuato nel territorio in cui la società incolpata ha costituito la sua sede amministrativa e il suo apparato organizzativo nonché la sua struttura contabile>>.

A differenza di quanto avviene per le persone fisiche, la normativa *in parte qua* ha previsto alcuni istituti finalizzati a regolare le c.d. “vicende modificative” dell’ente, <<che se, sul piano sostanziale, si traducono in operazione *lato sensu* di ‘riorganizzazione’ dell’ente (o delle sue risorse); dal punto di vista giuridico-formale incidono in vario modo sulla sua stessa ‘identità’>> <sup>(76)</sup>. Il riferimento è agli articoli 28 ss., in tema di trasformazione, fusione, scissione <sup>(77)</sup> e, infine, cessione d’azienda <sup>(78)</sup>: tutti redatti in

---

<sup>76</sup> V. NAPOLEONI, *Le vicende modificative dell’ente*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 307.

<sup>77</sup> Per un commento, G. BILLO, sub art. 31-33, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 493 ss.; M. BUSSOLETTI, *Procedimento sanzionatorio e “vicende modificative dell’ente”*, in *La responsabilità della società per il reato dell’amministratore*, cit., p. 143 ss.; E. BUSSON, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (II). Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente*, cit., p. 1471 ss.; D. CARRA, sub artt. 28-30, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 485 ss.; P. COLAROSSO, sub art. 29, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 322 ss.; L. DE ANGELIS, *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente (trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda)*, in *Le società*, 2001, p. 1329 ss.; DE MARZO, *Il d.lgs n. 231/2001: responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente*, cit., p. 1529 ss.; P. DE LIBERO, sub artt. 30 e 33, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 327 ss.; A. FABBRICIANI, sub artt. 28, 31 e 32, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 318 ss.; A. GIARDA, *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente*, in *Responsabilità “penale” delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 229 ss.; P. SFAMENI, *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente*, in *La responsabilità*

autonomia dal Governo in assenza di specifiche deleghe parlamentari sul punto <sup>(79)</sup>, al fine, è evidente, di evitare l'elusione di responsabilità dell'ente mediante modificazioni del suo *status* giuridico <sup>(80)</sup>. La scelta di aver in larga parte riportato disposizioni contenute nel codice civile (in tema di rapporti societari) conduce ad una riflessione importante e nient'affatto scontata. La responsabilità degli enti derivante dal decreto in esame si muove su di un piano differente rispetto a quella di matrice civilistica; in altri termini, in assenza di specifici istituti

---

*amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 15 ss. (vedilo altresì, sub artt. 27-33, in Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 232 ss.).*

<sup>78</sup> Sul tema specifico, NAPOLEONI, *La cessione d'azienda nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 3, p. 159 ss.

<sup>79</sup> Evidenziano tale aspetto S. DI PINTO, *La responsabilità amministrativa da reato degli enti. Profili penali sostanziali e ricadute sul piano civilistico*, Torino, 2003, p. 131 e SFAMENI, *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente*, cit., p. 61 (più di recente, ID., sub artt. 27-33 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9585 ss.).

<sup>80</sup> NAPOLEONI, *Le vicende modificative dell'ente*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 99 ss. (più di recente, ID., *Le "vicende modificative": trasformazione, fusione, scissione e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 2, p. 139 ss.).

In giurisprudenza, Cass., sez. VI, n. 30001, 11 giugno 2008 (dep. 17 luglio 2008), Holiday Residence S.r.l., in *C.E.D. Cass.*, 240168, che ha affermato come, in caso di cessione di azienda, i beni dell'ente cessionario non possono essere sottoposti alla confisca per equivalente del profitto del reato commesso, prima della cessione, dagli amministratori dell'ente cedente, atteso che, ai sensi dell'art. 33, l'ente cessionario risponde in solido con quello cedente esclusivamente del pagamento della sanzione pecuniaria comminata per l'illecito a quest'ultimo addebitabile.



all'interno del d.lgs n. 231/01, non si sarebbe potuto rilanciare *tout court* al codice civile per regolare i fenomeni modificativi della *societas*, con conseguente "impunità" per enti trasformati nel corso del procedimento per l'illecito (<sup>81</sup>).

Poiché fuori dal fuoco operativo delle disposizioni citate, la giurisprudenza, di recente, ha dovuto analizzare sotto il profilo giuridico la modificazione societaria "estrema", rappresentata dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Il ragionamento percorso è semplice: la società dichiarata fallita entra in uno stato di inattività; la curatela fallimentare – che succede agli organi sociali con limitata funzione di liquidazione del patrimonio – è soggetto terzo rispetto alla *societas* e non può, pertanto, essere sottoposta a sanzioni (pecuniarie, interdittive ovvero ablatorie) che, nel contesto della responsabilità *in parte qua*, hanno pacifica funzione retributiva e special-preventiva. Il fallimento, quindi, configura un'ipotesi analoga alla "morte del reo", conseguendo l'estinzione dell'illecito amministrativo e del relativo procedimento (<sup>82</sup>).

---

<sup>81</sup> Così DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 128.

<sup>82</sup> Trib. Palermo, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 22 gennaio 2007, n. 48, imp. Soc. G., in *Riv. pen.*, 2008, p. 797 con nota di F.P. DI FRESCO, *La "morte per fallimento" della società. Note a margine di una pronuncia in tema di responsabilità 'da reato' delle persone giuridiche*. Analogamente, secondo Trib. Torino, 23 febbraio 2007, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2154, <<la cancellazione di una società dal registro delle imprese comporta la sua estinzione che, se intervenuta prima della sentenza di accertamento della responsabilità dell'ente ex d.lgs n. 231 del 2001, porta ad una pronuncia di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p. per cessazione della società>>.

In dottrina, DI GERONIMO, *Rapporti tra fallimento della società ed accertamento degli illeciti amministrativi dalla*

**3. I principi di carattere sostanziale. La struttura dell'illecito: a) catalogo dei "reati presupposto".** – Vagliata in breve l'area dei soggetti sottoponibili alla responsabilità amministrativa *ex delicto*, è opportuno esaminare la struttura dell'illecito. Per integrarsi, la fattispecie complessa richiede: la commissione di un reato, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da parte di un soggetto – persona fisica – che riveste una specifica qualifica interna alla *societas*.

La densa definizione deve essere necessariamente scomposta ed analizzata.

Quanto al primo requisito: non ogni reato conduce alla responsabilità *ex d.lgs n. 231/01*. Diversamente da altre esperienze legislative (<sup>83</sup>), in Italia s'è deciso di rendere "eccezionale" il meccanismo d'imputazione agli enti (<sup>84</sup>):

---

*medesima commessi: profili problematici in tema di misure cautelari, trasmissibilità delle sanzioni e legittimazione processuale del curatore nel procedimento a carico della società, in Resp. amm. società e enti, 2011, n. 1, p. 147 ss.*

<sup>83</sup> DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, cit., p. 1349, ricorda che <<l'esperienza comparatistica ci pone di fronte a soluzioni sistematiche diversificate: si va dalla tecnica della parificazione totale tra persone fisiche e persone giuridiche, attuata in Europa dal codice penale olandese; dall'adozione del cd. "criterio di specialità" operata dal legislatore francese, che rinvia alle singole leggi e regolamenti, alla tecnica dell'elenco di fattispecie utilizzata dal legislatore statunitense, all'individuazione di clausole generali come avviene nel progetto Grosso>>.

<sup>84</sup> Acceso fu il dibattito parlamentare per l'approvazione della legge n. 300/2000 nel corso del quale emersero rilevanti differenze di valutazione tra la Camera e il Senato (dalla soluzione di *self-restraint* finalizzata all'attuazione delle Convenzioni oggetto di ratifica da parte della stessa legge delega; all'opzione più evolutiva,

il legislatore del decreto, a tal scopo, ha scelto di indicare espressamente le fattispecie penali – dalle quali può discendere la responsabilità *de societate* <sup>(85)</sup> – nella terza sezione del capo primo, creando così una sorta di <<‘parte speciale’ del sistema di responsabilità degli enti>> <sup>(86)</sup>. È bene ricordare che l’ente risponderà anche in caso di delitti tentati, in forza dell’art. 26 <sup>(87)</sup>.

---

che tendeva ad un’attuazione integrale della delega in prospettiva di una ratifica successiva e prossima delle Convenzioni relative ad altri reati): sul punto, M. BARBUTO, *Responsabilità amministrativa della società per reati commessi a suo vantaggio*, in *Impresa c.i.*, 2001, p. 933.

<sup>85</sup> La legge delega – art. 11 – prevedeva la responsabilità *de societate* nei casi: a) di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.); b) alcuni delitti a danno dello Stato o di altri enti pubblici e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché frode informatica commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 640 comma 1 n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* comma 2 c.p.); c) tutti i reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica previsti dal Titolo VI del Libro II del codice penale; d) reati di lesioni colpose e omicidio colposi, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; e) alcuni reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio.

<sup>86</sup> Così, testualmente, RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 473.

<sup>87</sup> Per un commento, ANGELINI, sub *art. 26*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 308 ss.; BELTRANI, *Responsabilità degli enti anche da delitto tentato (commento a Cass. pen., Sez. V, n. 7718/2009)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 4, p. 125 ss.; E.M. GIARDA - F.M. GIARDA, sub *art. 26*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 208 ss. (più di recente, E.M. GIARDA – F.M. GIARDA, sub *art. 26 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p.

A seguito di un'attuazione "minimalista" della legge delega (<sup>88</sup>), le condotte criminose per le quali l'ente può

---

9583 ss.); L. RUSSO, sub art. 26, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 472 ss. La fattispecie che ne occupa, introdotta in assenza di specifica previsione del legislatore delegato (la dottrina maggioritaria ne ha infatti prospettato l'illegittimità costituzionale ex art. 76 Cost. per eccesso di delega: DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 663; PASCULLI, *La responsabilità da reato degli enti collettivi nell'ordinamento italiano: profili dogmatici ed applicativi*, Bari, 2005, p. 263; contra M. MIEDICO, *I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 143 ss.), è stata giustificata dalla Relazione ministeriale in forza del riferimento generico ("reati") operato dalla stessa legge delega (nelle prime applicazioni giurisprudenziali, Cass., sez. V, n. 7718, 13 gennaio 2009 - dep. 20 febbraio 2009 -, Fondazione Centro S. Raffaele del M.T., in *Resp. amm. società enti*, 2009, f. 4, p. 125 ss., con nota di BELTRANI, *Responsabilità degli enti da delitto tentato?*). Peraltro, facendo richiamo ai soli delitti previsti dal capo I del decreto, l'art. 26 non troverà applicazione né per le ipotesi contravvenzionali richiamate dal d.lgs n. 231/01, né per ipotesi di reato "estranee" ad esso (es. l. n. 146/06).

<sup>88</sup> Secondo la RELAZIONE MINISTERIALE, vedila in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 473-474, la ragione della scelta <<sta nel riconoscimento del forte carattere innovativo della riforma e dell'esigenza di un periodo di rodaggio volto al progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento>>. Vi è chi (ASTROLOGO, *I reati presupposto*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1036; PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 214-215; STORTONI,

rispondere sono, ora, in continua evoluzione <sup>(89)</sup>. Al momento dell'entrata in vigore il decreto annoverava, ai sensi degli artt. 24 e 25, soltanto, i reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica, concussione e corruzione <sup>(90)</sup>. Nel tempo si sono aggiunte le disposizioni in materia

---

*I reati per i quali è prevista la responsabilità degli enti*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 68) ha rilevato come tale opzione sia stata indotta da contrasti, anche politici, originatisi fra Governo e Confindustria.

<sup>89</sup> Così PELLISERO, *La progressiva espansione dei reati-presupposto*, in *Giur. it.*, (speciale *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*), 2009, p. 1832 ss.

<sup>90</sup> B. ALBERTINI, sub artt. 24-25, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 297 ss.; A. CARMONA, *La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, p. 995 ss.; CERQUA, *Principio di legalità e responsabilità degli enti in relazione ai delitti di truffa in danno dello Stato e di corruzione*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 3, p. 65 ss.; A. D'AMATO, sub artt. 24-25, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 250 ss.; EPIDENDIO, *Corruzione internazionale e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 2, p. 69 ss.; A. GIARDA, *I reati presupposto*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 211 ss.; LOTTINI, sub artt. 1-27, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, a cura di F. Palazzo - C.E. Paliero, Padova, 2007, p. 2291 ss.; MIEDICO, *I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente*, cit., p. 141 ss.; STORTONI, *I reati per i quali è prevista la responsabilità degli enti*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 67 ss.

Di recente, in giurisprudenza, s'è affermato che <<il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche suddivise in più rate somministrate in tempi diversi è reato a consumazione prolungata ed è pertanto configurabile la

di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (<sup>91</sup>); i reati societari (<sup>92</sup>); i delitti con finalità di

---

responsabilità dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 qualora anche solo l'ultima erogazione sia stata percepita dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto>>: così Cass., sez. II, n. 28683, 9 luglio 2010 (dep. 21 luglio 2010), Battaglia e altri, in *C.E.D. Cass.*, 247671 (in dottrina, CERQUA, *Principio di legalità e responsabilità degli enti in relazione ai delitti di truffa in danno dello Stato e di corruzione*, cit., p. 65 ss.; CERQUA - C.M. PRICOLO, *Corruzione internazionale, responsabilità degli enti e sanzioni interdittive. Note a margine di una recente sentenza della Corte di Cassazione*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 3, p. 29 ss.).

<sup>91</sup> Il riferimento è all'art. 25-bis, introdotto dall'art. 6 d.l. 25 settembre 2001 n. 350, conv. in l. 23 novembre 2001 n. 409. Per un commento, A.M. BONANNO, sub art. 25-bis, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 323 ss.; D. FALCINELLI, sub art. 25-bis, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 264 ss.

<sup>92</sup> Il riferimento è all'art. 25-ter, inserito dall'art. 3 comma 2 d.lgs 11 aprile 2002 n. 61. Per un commento, DELSIGNORE, sub art. 25-ter, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 335 ss.; DE VERO, *I reati societari nella dinamica evolutiva della responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003, p. 720 ss.; FALCINELLI, sub art. 25-ter, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 266 ss.; FOFFANI, *Responsabilità delle persone giuridiche e riforma dei reati societari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 253 ss.; LANZI, *La riforma sceglie una risposta "civile" contro l'uso distorto dei reati societari*, in *Guida dir.*, 2002, f. 16, p. 10 ss.; MUSCO, *I nuovi reati societari*, Milano, 2002, *passim*; S. PUTINATI, *Responsabilità amministrativa delle società*, in *I nuovi reati societari (commento al decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61)*, a cura di A. Lanzi - A. Cadoppi, Padova, 2002, p. 243 ss.; G. STALLA, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa della società: aspetti comuni e*

terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico<sup>(93)</sup>; le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili<sup>(94)</sup>; i delitti contro la personalità individuale

---

*differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.lgs. 231/2001, in Resp. amm. società e enti, 2006, n. 1, p. 135 ss.; VARRASO, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati societari: profili processuali, in I nuovi reati societari: diritto e processo, cit., p. 779 ss.*

Di recente, la Corte di cassazione a sezioni unite (n. 34476, 23 giugno 2011 - dep. 22 settembre 2011 -, PM in proc. Deloitte & Touche S.p.a., in *C.E.D. Cass.*, 250347; vedila pubblicata in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 323, con commento di E. BOZHEKU) ha chiarito che non sussiste la responsabilità da reato dell'ente in riferimento ai fatti criminosi di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione contemplati dall'art. 174-bis d.lgs. n. 58/98 (T.U.I.F.), poi formalmente abrogato dal d.lgs. n. 39/2010, giacché tale norma non è inclusa nell'elenco dei reati previsti dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231/01. L'art. 37 comma 34 d.lgs. n. 39/2010 ha abrogato l'art. 2624 comma 2 c.c. (facendolo rivivere nella sostanza nell'art. 27 d.lgs. n. 39/2010), eliminando ogni possibile richiamo alla responsabilità amministrativa dell'ente (sganciandosi dalle previsioni *ex art. 25-ter* lett. g).

<sup>93</sup> Il riferimento è all'art. 25-quater, introdotto dall'art. 3 l. 14 gennaio 2003 n. 7. Per un commento, M.C. BISACCI, sub *art. 25-quater*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 279 ss.; FALCINELLI, sub *art. 25-quater*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 273 ss.; M. GALLI, *Incidenza pratica dell'art. 25-quater d.lgs. 231/2001 e prospettive future in materia di applicazione dello stesso*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 2, p. 29 ss.; C. PAVARANI, sub *art. 25-quater*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 368 ss.

<sup>94</sup> Il riferimento è all'art. 25-quater.1, inserito dall'art. 8 l. 9 gennaio 2006 n. 7.

(<sup>95</sup>); gli abusi di mercato (<sup>96</sup>); l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (<sup>97</sup>); i reati di

---

<sup>95</sup> Il riferimento è all'art. 25-*quinquies*, introdotto dall'art. 5 l. 11 agosto 2003 n. 228. Per un commento, BISACCI, sub art. 25-*quinquies*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 281 ss.; DELSIGNORE, sub art. 25-*quinquies*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 381 ss.

<sup>96</sup> Il riferimento è all'art. 25-*sexies*, introdotto dall'art. 9 l. 18 aprile 2005 n. 62. Per un commento, BARTOLOMUCCI, Market abuse e "le" responsabilità amministrative degli emittenti, in *Le società*, 2005, p. 919 ss.; L. CATALIOTTI, sub art. 25-*sexies*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 402 ss.; D'ARCANGELO, *Il concorso dell'extraneus nell'insider trading e la responsabilità da reato dell'ente*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 1, p. 33 ss.; FALCINELLI, sub art. 25-*sexies*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 283 ss.; P. IELO, Market abuse e compliance programs ex d.lgs. 231/2001: spunti di riflessione, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 2, p. 15 ss. (ID., *Alcune considerazioni su market abuse e compliance programs tra colpa generica e colpa specifica*, in *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Atti del Convegno. Bari, 26 - 27 maggio 2006, Milano, 2007, p. 39 ss.); A. ROSSI, Market abuse ed insider trading: l'apparato sanzionatorio, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 1, p. 83 ss.; G. ZANALDA, *Riflessioni sulla nuova figura di responsabilità prevista dall'art. 187-quinquies del T.U.F.*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 3, p. 97 ss.

<sup>97</sup> Il riferimento è all'art. 25-*septies*, inserito dall'art. 9 l. n. 123/07 (in seguito, sostituito dall'art. 300 d.lgs n. 81/08). Per un commento, BISACCI, sub art. 25-*septies*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 289 ss.; M. BONATI, sub art. 25-*septies*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 408 ss.; C. BURDESE, *La*



ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (<sup>98</sup>); i reati informatici (<sup>99</sup>); i reati

---

*legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti, in Resp. amm. società e enti, 2007, n. 4, p. 125 ss.; M. CARDIA, La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001, ivi, 2008, n. 2, p. 117 ss.; D'ARCANGELO, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, ivi, 2008, n. 2, p. 77 ss.; DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, p. 1325 ss.; DOVERE, Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, p. 316 ss. (ID., La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività, in Resp. amm. società e enti, 2008, n. 2, p. 97 ss.); IELO, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, in Resp. amm. società e enti, 2008, n. 2, p. 57 ss.; M. LANOTTE, sub Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 30, in Enti e responsabilità da reato, cit., p. 800 ss.; C. MANCINI, L'introduzione dell'art. 25-septies: criticità e prospettive, in Resp. amm. società e enti, 2008, n. 2, p. 51 ss.; S. PESCI, Violazione del dovere di vigilanza e colpa per organizzazione alla luce dell'estensione alla sicurezza del lavoro del d. lgs. n. 231/2001, in Cass. pen., 2008, p. 3967 ss.; SANTORIELLO, Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, in Resp. amm. società e enti, 2008, n. 1, p. 161 ss.; T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, p. 695 ss.; ZANALDA, La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro, prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in Resp. amm. società e enti, 2007, n. 4, p. 97 ss.*

<sup>98</sup> Il riferimento è all'art. 25-octies, introdotto dall'art. 63 comma 3 d.lgs n. 231/07. Per un commento, ANGELINI, sub art. 25-octies, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 298 ss.; BILLO, sub art. 25-octies, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 433 ss.

associativi e transnazionali (<sup>100</sup>); il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

---

<sup>99</sup> Il riferimento è all'art. 24-bis, inserito dall'art. 7 della l. n. 48/08. Per un commento, H. BELLUTA, *Cybercrime e responsabilità degli enti*, in *Sistema penale e criminalità informatica*, a cura di L. Luparia, Milano, 2009, p. 83 ss.; BELTRANI, *Reati informatici e d.lgs. 231/2001 alla luce della legge di attuazione della Convenzione di Budapest*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 21 ss.; S. CRIMI, sub art. 24-bis, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 305 ss.; G. DEZZANI, *Una nuova ipotesi di reato degli enti collettivi: la criminalità informatica*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 3, p. 71 ss.; FALCINELLI, sub art. 24-bis, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 257 ss.; M. GUERNELLI, *Frodi informatiche e responsabilità delle persone giuridiche alla luce del decreto legislativo 8.6.2001, n. 231*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 292 ss.; C. SARZANA di S. IPPOLITO, *La legge di ratifica della convenzione di budapest: una "gatta" legislativa frettolosa*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1562 ss.

<sup>100</sup> Il riferimento è all'art. 24-ter, introdotto dall'art. 2 comma 29 l. 15 luglio 2009 n. 94 nonché all'art. 10 l. 16 marzo 2006 n. 146 (ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 13 maggio 2001). Per un commento, ASTROLOGO, *La nozione di reato commesso ex art. 3 della legge 146/2006 e i riflessi sul d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 3, p. 111 ss.; D. BADODI, sub art. 24-ter, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 313; BARTOLOMUCCI, "Reato transnazionale": ultima (opinabile) novellazione al D.Lgs. n. 231/2001, in *Le società*, 2006, p. 1163 ss.; R. BRICCHETTI, *Gli enti rispondono del sodalizio mafioso*, in *Guida dir.*, f. 17, 2006, p. 74 ss.; M. CASTELLANETA, *Inapplicabile la Convenzione di Palermo se il crimine non produce vantaggi materiali*, ivi, f. 3, 2007, p. 16 ss.; A. CENTONZE, *Criminalità organizzata e reati transazionali*, Milano, 2008, *passim*; D'AMATO, sub art. 10, l. 16 marzo 2006,

mendaci all'autorità giudiziaria <sup>(101)</sup>; i delitti contro l'industria e il commercio <sup>(102)</sup>; i delitti in materia di violazione dei diritti d'autore <sup>(103)</sup>. Grazie ad una recente modifica legislativa, anche i reati ambientali fanno parte del "sistema 231" <sup>(104)</sup>.

---

*n. 146, in La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 300 ss.; S. DE BONIS, sub artt. 3 e 10 l.16.3.2006 n. 146, in Enti e responsabilità da reato, cit., p. 453 ss.; EPIDENDIO, Le nuove norme sui reati transnazionali e sulla responsabilità degli enti, in Corr. merito, 2006, p. 877 ss.; E. ZANETTI, La responsabilità degli enti nella Convenzione di Palermo, in Pubblica amministrazione. Diritto penale. Criminalità organizzata, Atti della Conferenza Nazionale tenutasi a Siracusa dal 14 al 16 luglio 2006, a cura di C. Parano, Milano, 2006, p. 41 ss.*

<sup>101</sup> Il riferimento è all'art. 25-*nonies*, inserito dall'art. 4 comma 1 l. 3 agosto 2009 n. 116, in seguito sostituito dall'art. 2 d.lgs 7 luglio 2011 n. 121, che ha ne ha mutato la numerazione: ora, infatti, è l'art. 25-*decies*. Per un commento, BADODI, sub art. 25-*novies*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 443 ss.; DELSIGNORE, sub art. 25-*novies*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 449 ss.

<sup>102</sup> Il riferimento è all'art. 25-*bis.1*, introdotto dall'art. 15 comma 7 lett. *b* l. 23 luglio 2009 n. 99. Per un commento, BADODI, sub art. 25-*bis.1*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., 2010, p. 331 ss.

<sup>103</sup> Il richiamo è all'art. 25-*nonies* (la disattenzione legislativa nella numerazione ha prodotto, fino alla recente modifica del 2011, la sovrappone ad altra previsione normativa), introdotto dall'art. 15 lett. *c* l. 23 luglio 2009 n. 99.

<sup>104</sup> In virtù del disposto *ex art.* 2 d.lgs n. 121/2011, inserito al fine di attuare la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la direttiva 2009/123/CE, il d.lgs n. 231/01 s'è arricchito con il nuovo art. 25-*undecies*, in tema di reati ambientali, che prevede: <<in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 727-*bis* la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 733-*bis* la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta

---

quote. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1 lett. *a* e 6 primo periodo la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1 lett. *b*, 3 primo periodo e 5 la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3 secondo periodo la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258 comma 4 secondo periodo la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259 comma 1 la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279 comma 5 la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992 n. 150 si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 6 comma 4 la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1 comma 2 la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis* comma 1 della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria

---

fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3 comma 6 della legge 28 dicembre 1993 n. 549 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 202 si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9 comma 1 la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8 comma 1 e 9 comma 2 la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8 comma 2 la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Le sanzioni previste dal comma 2 lett. b) sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2 lett. *a* n. 2, *b* n. 3 e *f* e al comma 5 lett. *b* e *c* si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 202 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231>>.

Prima della recente normativa, l'unico aggancio previsto fra illeciti ambientali e responsabilità degli enti era contenuto nell'art. 192 d.lgs n. 152/06. Ritenevano tale richiamo legislativo

Non è escluso che il novero di reati *ex d.lgs 231/01* si amplierà, ad esempio in materia fiscal-tributaria (<sup>105</sup>).

---

insufficiente per poter affermare una responsabilità diretta dell'ente *ex d.lgs 231/01* in materia di illeciti ambientali: M. ARENA, *La responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 2, p. 69 ss.; BELTRANI, *Responsabilità amministrativa di persone giuridiche ed enti e reati ambientali*, *ivi*, 2009, n. 3, p. 142 ss.; PISTORELLI, *artt. 1-4 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9439.

In giurisprudenza, Cass., sez. III, n. 41329, 7 ottobre 2008 (dep. 6 novembre 2008), Galipò, in *C.E.D. Cass.*, 241528.

<sup>105</sup> Sul punto, I. CARACCIOLI, *Reati tributari e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 1, p. 155 ss.; IELO, *Reati tributari e responsabilità degli enti*, *ivi*, 2007, n. 3, p. 7 ss.; F. MARZULLO, *Riflessioni de jure condito et de jure condendo sulla responsabilità delle società per i reati fiscali di cui al d.lgs. n. 74/2000*, in *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 157 ss.; TRAVERSI, *Responsabilità amministrativa delle società anche per reati tributari?*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 3, p. 133 ss. Dal canto suo, D'ARCANGELO, *La responsabilità degli enti per i delitti tributari dopo le ss.uu. 1235/10*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 4, p. 128, ha segnalato che, contestando il reato associativo *ex art. 416 c.p.*, sarà possibile "coinvolgere" gli enti anche nei relativi reati-fine previsti dal d.lgs n. 74/00.

La giurisprudenza, allo stato, in forza del principio di legalità, ha annullato senza rinvio un decreto di sequestro a carico dell'ente nella fattispecie concreta in cui si era riscontrata un'apparente concorso fra il reato di truffa e la cd. frode fiscale: Cass., sez. II, n. 41488, 29 settembre 2009 (dep. 28 ottobre 2009), Rimoldi e altri, in *C.E.D. Cass.*, 245001. *Adde* Cass., sez. un., n. 1235, 28 ottobre 2010 (dep. 19 gennaio 2011), imp. Giordano e altri, in *C.E.D. Cass.*, 248864, che ha statuito come fra delitti fiscali e truffa aggravata ai danni dello Stato vi sia un rapporto di specialità (e pertanto non è ammissibile un concorso).

**4. (segue) b) I criteri “oggettivi” di imputazione. I soggetti in posizione apicale e quelli sottoposti all’altrui direzione.** – La Relazione ministeriale in commento al decreto definisce gli articoli 5 e 6 come <<il cuore della parte generale del nuovo sistema>>, trovandosi, in particolare, il primo <<su di un piano squisitamente oggettivo e identifica le persone fisiche che, autori del reato, impegnano sul terreno sanzionatorio penale-amministrativo la responsabilità della *societas*>> (<sup>106</sup>).

Per definire compiutamente la fattispecie dell’illecito amministrativo dipendente da reato, occorre analizzare entrambe le disposizioni, muovendo dai c.d. criteri oggettivi, contenuti – come detto – nell’art. 5. In particolare, è necessario porre l’attenzione sul novero dei soggetti-persone fisiche autori dei cd. reati presupposto.

Il primo comma della disposizione richiamata afferma che <<l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)>> (<sup>107</sup>).

---

<sup>106</sup> Per questa e la precedente citazione, RELAZIONE MINISTERIALE, pubblicata in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 441.

<sup>107</sup> Per un commento, EPIDENDIO, sub art. 5, in *Responsabilità “penale” delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 45 (più di recente, ID., sub art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9448 ss.); P. VENEZIANI, sub art. 5, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 103 ss.

In sostanza, per aversi responsabilità *ex d.lgs n. 231/01*, è necessario che il reato cd. presupposto – contenuto nel catalogo di “parte speciale” del decreto (<sup>108</sup>) – sia commesso da un soggetto dotato di una specifica “qualifica” rivestita all’interno dell’organigramma dell’ente.

Soltanto in questo modo <<il reato commesso da un soggetto il quale agisca per conto della società è reato della società>> (<sup>109</sup>). Ed infatti, <<la materia dell’illecito penale-amministrativo è assoggettata al dettato costituzionale dell’art. 27: già la teoria della cd. immedesimazione organica consente di superare le critiche che un tempo ruotavano attorno alla violazione del principio di personalità della responsabilità penale, ancora nella sua

---

<sup>108</sup> Correttamente, è stato notato (MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2506, nt. 26) che, con le rilevanti modifiche *ex l. n. 62/05*, s’è introdotta una <<responsabilità diretta dell’ente anche nel caso che il fatto posto in essere dalla persona fisica integri soltanto un illecito amministrativo (sicché il presupposto della responsabilità non più esclusivamente un fatto di reato)>>.

<sup>109</sup> DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit., p. 57. La legge delega e, in seguito, il decreto delegato hanno deciso di non procedere ad un’elencazione casistica delle tipologie soggettive idonee a far scattare la responsabilità *de societate*: s’è <<preferito fare ricorso ad una formula elastica, tipizzando le varie figure in chiave oggettivistico-funzionale>> (DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, cit., p. 103) e <<dando rilievo allo svolgimento del ruolo più che all’aspetto formale della carica rivestita>> (GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 41).



accezione ‘minima’ di divieto di responsabilità altrui>><sup>(110)</sup>.

La distinzione “pragmatica” operata dal legislatore fra soggetti “apicali” (art. 5 comma 1 lett. *a*) e “sottoposti all’altrui direzione” (art. 5 comma 1 lett. *b*) si focalizza sul tipo di “rapporto funzionale” fra persona fisica e persona giuridica (<sup>111</sup>).

Ai primi, infatti, sono affidate responsabilità gestionali, di rappresentanza e di controllo dell’ente, ancorché esercitate in via di fatto (<sup>112</sup>): il riferimento è, chiaramente,

---

<sup>110</sup> Così RELAZIONE MINISTERIALE, pubblicata in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 441: <<se gli effetti civili degli atti compiuti dall’organo si imputano direttamente alla società, non si vede perché altrettanto non possa accadere per le conseguenze del reato, siano esse penali o – come nel caso del decreto legislativo – amministrative>>. Analogamente, PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, cit., p. 189.

<sup>111</sup> Sul punto GUERNELLI, *La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo dopo il d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, in *Studium iuris*, 2002, p. 449; PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistematici*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 27 ss.; C. PECORELLA, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, cit., p. 82.

<sup>112</sup> La formula può essere ricondotta <<a quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull’ente (è il caso del socio non amministratore ma detentore della quasi totalità delle azioni, che detta dall’esterno le linee della politica aziendale e il compimento di determinate operazioni)>>: RELAZIONE MINISTERIALE, pubblicata in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 442. Per un commento, DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, cit., p. 104 ss.; DE VERO, *La responsabilità penale*

ai legali rappresentanti, agli amministratori ed ai direttori generali (<sup>113</sup>).

Diversamente, l'individuazione dei secondi si ricava <<de relato>> (<sup>114</sup>) dai primi (<sup>115</sup>). La scelta del legislatore

---

*delle persone giuridiche*, cit., p. 154. Quanto al coordinamento fra il decreto legislativo in commento e la riforma dei reati societari del 2002, con particolare riferimento ai cd. poteri di fatto (v. art. 2639 c.c.), MUSCO, *I nuovi reati societari*, cit., p. 31 ss.

<sup>113</sup> È opportuno segnalare l'introduzione, fra i soggetti attivi, dei c.d. direttori di stabilimento ai quali è affidata <<un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale>>: il richiamo è operato dalla stessa RELAZIONE MINISTERIALE, pubblicata in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., che (p. 443) ritiene come <<la collocazione di questi soggetti all'interno della lettera a) e quindi come soggetti apicali, [sia] suggerita, oltre che dall'osservazione del dato empirico, anche da considerazioni di natura sistematica: come noto, infatti, la figura ha da tempo trovato ingresso nel nostro ordinamento, in materia di sicurezza sul lavoro, dove pure affonda la sua *ratio* nella tendenziale comunione tra poteri-doveri e responsabilità>>. Dalla definizione appena indicata è esclusa la figura dei sindaci. Ciò è accaduto anche in tema degli illeciti societari (cfr. art. 25-ter); diversamente, facendo richiamo *sic et simpliciter* ai reati contenuti nel codice civile, si sarebbe posto il problema di verificare l'operatività delle disposizioni *ex d.lgs n. 231/01* in capo ai sindaci. Per un commento, FOFFANI, *Responsabilità delle persone giuridiche e riforma dei reati societari*, cit., p. 253 ss.; MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1115.

<sup>114</sup> Così DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 65.

<sup>115</sup> In dottrina, MEREU, *La responsabilità "da reato" degli enti collettivi e criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, cit., p. 53; PULITANO, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, cit., p. 415 ss. (anche ID., *Criteri*

è stata quella di inserire anche questi soggetti che, seppur sottoposti all'altrui controllo, giocano, di frequente, un ruolo rilevante nell'ambito dei c.d. reati d'impresa. Ciò, peraltro, è confortato da evidenze d'empiria criminologica che hanno dimostrato come tale ultima categoria abbia maggiore inclinazione a delinquere attraverso lo schermo societario ed a vantaggio di quest'ultimo <sup>(116)</sup>. Un'estensione della responsabilità anche ai soggetti "dipendenti" risulta essenziale per evitare e prevenire il "fenomeno dell'irresponsabilità organizzata" con conseguente <<scaricamento verso il basso della responsabilità>> <sup>(117)</sup>.

**5. (segue) L'“interesse” ed il “vantaggio” dell'ente. L'“interesse” esclusivo dei “terzi” ed il fenomeno dei c.d. “gruppi societari”. – I concetti di ‘interesse’ e**

---

*d'imputazione all'ente della responsabilità “da reato”, in La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 25 ss.), il quale riflette sull'applicabilità della disposizione in capo a soggetti quali consulenti esterni, incaricati non dipendenti che, in forza del vincolo contrattuale, possano ritenersi sottoposti alla vigilanza e controllo dei vertici dell'ente. Analizza le figure dell'agente e dei concessionari al fine di verificarne l'inserimento nel novero dei soggetti ex art. 5 lett. b, DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 155.*

<sup>116</sup> ... in particolar modo, per ragioni di avanzamento di carriera: per tutti, STELLA, *Criminalità d'impresa: nuovi modelli d'intervento*, cit., p. 1254 ss. (spec. p. 1263).

<sup>117</sup> RELAZIONE MINISTERIALE, pubblicata in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 443: <<una diversa opzione avrebbe significato ignorare la crescente complessità delle realtà economiche disciplinate e la conseguente frammentazione delle relative fondamenta operative>>.

‘vantaggio’ rappresentano criterio di collegamento fra l’agire della persona fisica e la *societas*. La non facile dizione utilizzata ha indotto alcuni a ritenere le nozioni totalmente equivalenti (<sup>118</sup>), una sorta di endiadi (<sup>119</sup>), così che il vantaggio assume mero valore sintomatico ed è risultato del perseguimento dell’interesse dell’ente (<sup>120</sup>). Diversamente, per altri i termini appena indicati (interesse e vantaggio) devono rimanere distinti, ponendosi in “concorso reale” fra loro (<sup>121</sup>).

Secondo tale ultima teorica, l’uno (l’interesse) <<caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e ‘si accontenta’ di una verifica *ex ante*>>: in tal caso sarà necessario verificare la sfera volitiva del soggetto e verificarne la totale – o quantomeno parziale – coincidenza con quello dell’organo impersonale. Per contro, l’altro (il vantaggio)

---

<sup>118</sup> DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, cit., p. 1353.

<sup>119</sup> PULITANO, *La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione*, cit., p. 425.

<sup>120</sup> FOFFANI, *Responsabilità delle persone giuridiche e riforma dei reati societari*, cit., p. 259. Differente interpretazione è offerta da DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 160: l’A. ritiene che il concetto di interesse possa essere connotato in chiave oggettiva, ricalcando, sostanzialmente, la nozione di vantaggio.

<sup>121</sup> Cass., sez. II, n. 3615, 20 dicembre 2005 (dep. 30 gennaio 2006), D’Azzo, in *C.E.D. Cass.*, 232957, secondo cui <<i>termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse a monte per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppur non prospettato *ex ante*>>. Analogamente, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 14 dicembre 2004, in *Soc. IVRI Holding e altro*, cit., p. 527.

<<richiede sempre una verifica *ex post*>>, visto che <<può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse>> (<sup>122</sup>): in altri termini, la realizzazione di un vantaggio in capo all'ente – non preventivato o rappresentato dal soggetto agente – può determinare la responsabilità *ex d.lgs n. 231/01*, anche in assenza di un agire *pro societate* (da parte della persona fisica).

In sintesi, sembra più ragionevole ritenere che i concetti di cui si discute debbano essere mantenuti distinti: dotati, pertanto, di una loro autonomia e di un ambito applicativo autosufficiente (<sup>123</sup>). Le argomentazioni proposte a

---

<sup>122</sup> Per questa e le precedenti citazioni, RELAZIONE MINISTERIALE, pubblicata in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 442.

<sup>123</sup> In dottrina, per tutti, ASTROLOGO, “*Interesse*” e “*vantaggio*” quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d.lgs n. 231/2001, in *Ind. pen.*, 2003 p. 5 ss. (più di recente, EAD., *Brevi note sull'interesse e il vantaggio nel D.Lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 1, p. 192).

In materia di illeciti dipendenti dai cd. “reati societari”, l'alternativa (interesse o vantaggio) è derogata: l'art. 25-ter, infatti, richiama soltanto l'interesse. E' verosimile ritenere che la scelta sia dipesa dal fatto che, nella maggior parte dei casi, il reato societario produce, in capo alla società, un danno: rendendo, in tali casi, irrealizzabile il requisito del vantaggio per l'ente (così DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit., p. 73). Per ovviare al problema, dottrina (PIERGALLINI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, cit., p. 106) ritiene di poter leggere il concetto di interesse in due accezioni, una soggettiva, l'altra oggettiva.

Più complessa è l'interpretazione dei due requisiti (interesse e vantaggio) in relazione agli illeciti derivanti dalle fattispecie di omicidio e lesioni colpose con violazione della normativa antinfortunistica ai sensi dell'art. 25-septies: il requisito

sostegno di tale impostazione pongono l'accento non soltanto sull'uso della particella disgiuntiva "o" che connota l'espressione normativa, ma anche sulla presenza, nell'ambito del decreto, di una disposizione, l'art. 12 comma 1 lett. a, che, nel disciplinare i casi di riduzione della sanzione pecuniaria, ipotizza una situazione di fatto in cui ricorrono entrambi i presupposti dell'interesse e del vantaggio (sia pur minimo).

Per altro verso, il secondo comma dell'art. 5, introducendo una <<circostanza oggettiva di esclusione della responsabilità>> (<sup>124</sup>), prevede che <<l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 [soggetti c.d.

---

dell'interesse, infatti, appare di difficile compatibilità con la natura colposa dei reati in esame; analogamente, il vantaggio trova "a stento" agganci fattuali (P. ALDROVANDI, *Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunistiche*, in *Igiene e sicurezza sul lavoro*, 2007, p. 571 ss.; DOVERE, *Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 316 ss.; PESCI, *Violazione del dovere di vigilanza e colpa per organizzazione alla luce dell'estensione alla sicurezza del lavoro del d. lgs. n. 231/2001*, cit., p. 3967 ss.). Allo scopo di evitare una disapplicazione in concreto, DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 279, ha collegato l'interesse e il vantaggio per l'ente al cd. "risparmio di costi" (già prima della novella del 2007, PULITANO', *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, cit., p. 425).

<sup>124</sup> DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, cit., p. 101. Secondo la RELAZIONE MINISTERIALE, pubblicata in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 442, si realizza una sorta di rottura del rapporto di immedesimazione organica ed il reato commesso dalla persona fisica non è più riconducibile alla *societas*.

apicali o sottoposti all'altrui direzione, *n.d.r.*] hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi>> (<sup>125</sup>). La clausola di salvezza per la *societas* richiama la sola nozione di interesse (tralasciando quella del vantaggio). La norma è costruita "in negativo", nel senso che <<stigmatizza il caso di 'rottura' dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo>> (<sup>126</sup>).

Tale disposizione, come immaginabile, non è andata esente da critiche, soprattutto se si considera che, nel caso in cui si dimostrasse l'estraneità della società nella vicenda processuale, quest'ultima non rischierebbe neppure la confisca dell'eventuale profitto conseguito dalle condotte delittuose poste in essere dalla persona fisica (<sup>127</sup>).

---

<sup>125</sup> ... verosimilmente, è possibile affermare che la prova della fattispecie *ex art. 5 comma 2* debba essere fornita dalla pubblica accusa. Peraltro, nel caso in cui si riesca a dimostrare un interesse anche parziale in capo all'ente, quest'ultimo – responsabile per l'illecito – potrà ottenere una riduzione della sanzione pecuniaria e, stante il disposto *ex art. 13 comma 3*, non subirà sanzioni interdittive. Si esamini la ricostruzione operata da Cass., sez. VI, n. 36083, 9 luglio 2009 (dep. 17 settembre 2009), Mussoni e altri, in *C.E.D. Cass.*, 244256, in motivazione.

<sup>126</sup> ... <<e si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma)>>: RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 444.

<sup>127</sup> Sul tema, DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, cit., p. 101-102, spec. nt. 145: <<è chiaro che, in tal caso, sarebbe necessaria

Se si ammette la possibilità di riconoscere la responsabilità dell'ente fondata esclusivamente sull'interesse (senza il vantaggio), è necessario riflettere sul c.d. "interesse del gruppo", fenomeno che, seppur non preso in considerazione espressamente dal decreto in esame, è emerso con forza nella prassi operativa (<sup>128</sup>). Si è posto il problema della (possibile) espansione della responsabilità in capo a tutte le società facenti parte di una medesima aggregazione o gruppo, <<rilevandosi immediatamente come un primo argine legislativo sia

---

un'esplicita previsione *ad hoc*, perché altrimenti la confisca potrebbe essere disposta soltanto (*ex art. 19 comma 1*) con la sentenza di condanna pronunciata nei confronti della persona giuridica. Non può, peraltro, escludersi che, in tal caso possa trovare applicazione (*ex art. 240 comma 1 prima parte*) la confisca come misura di sicurezza patrimoniale, se verrà seguito quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la persona giuridica non potrebbe comunque considerarsi persona estranea al reato (cfr. Cass., sez. I, 8 luglio 1991, Capital Finanza Italiana, in Cass. pen., 1992, p. 3035)>>.

<sup>128</sup> ... <<la realtà dei fatti del mondo economico, infatti, mostra con evidenza che le attività commerciali sono spesso svolte tramite l'operare di una serie di società tra loro controllate o collegate, che in virtù della specializzazione di ognuna collaborano al raggiungimento di uno scopo di cui beneficia l'intero gruppo. Se questo schema opera per le attività lecite, pure esso ben si presta anche all'attuazione di comportamenti illeciti, che possono essere realizzati da società operanti in gruppo come un complesso organizzato ispirato da indirizzi strategici unitari, spesso strutturato dai medesimi schemi di governance tipici di una singola unità aziendale complessa>>: T. ROMOLOTTI, *I Principi generali*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1002-1003. *Adde* PISTORELLI, *Brevi osservazioni sull'interesse di gruppo quale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità da reato*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 1, p. 13.



costituito dal fatto che la responsabilità della società sia legata alla sussistenza di un rapporto qualificato tra ente e autore del reato, con la conseguenza che la responsabilità non potrebbe mai essere estesa ad enti nei quali l'autore del reato non rivesta una posizione qualificata ai sensi dell'art. 5>> (<sup>129</sup>). Il quesito, allo stato, risulta “aperto”, soprattutto nella giurisprudenza (<sup>130</sup>), ove la nozione di “interesse di gruppo” è stato interpretato come interesse che, prendendo le mosse dall'utilità ricavata o ricavabile da una società del gruppo, trascende il singolo membro per coinvolgere tutti i soggetti ad esso collegati, in ragione delle utilità riflesse o indirette che agli stessi possono derivare. In altri termini, si giunge ad affermare la sussistenza del requisito dell'interesse in capo alla *holding*

---

<sup>129</sup> Testualmente, EPIDENDIO, sub *art. 5*, in *Responsabilità “penale” delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 47 (più di recente, ID., *Responsabilità degli enti e gruppi societari*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 4237 ss.). F. SGUBBI, *Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 1, p. 9, rilancia alla categoria del cd. “omesso impedimento del reato altrui” ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p., quanto meno con riferimento all'ente capogruppo: si rinverrebbe, infatti, una sorta di “posizione di garanzia” dei vertici (soggetti apicali) della *holding* rispetto ai reati commessi dai soggetti apicali o sottoposti all'altrui direzione appartenenti all'ente controllato, con conseguente obbligo giuridico di impedire l'evento (e responsabilità per concorso anomalo mediante omissione dei dirigenti della controllante). L'A. ha proposto, altresì, la categoria del cd. “amministratore di fatto”, così da poter ritenere l'ente controllante esso stesso soggetto apicale dell'ente controllato.

<sup>130</sup> Sul punto Trib. Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 20 settembre 2004, imp. Siemens A.G., in *Guida dir.*, 2004, f. 47, p. 69 ss. con nota di G.P. DEL SASSO, *Sospesi gli effetti dirompenti delle misure cautelari ma restano dubbi sui modelli per prevenire i reati*.

mediante un procedimento logico che muove dalla finalizzazione del reato presupposto all'utilità di una società controllata, passando attraverso la constatazione dell'esistenza di una "realtà di gruppo" e, conseguentemente, di un "interesse di gruppo".

**6. (segue) c) I criteri "soggettivi" di imputazione. Ruolo dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dagli artt. 6 e 7.** – Il solo criterio oggettivo non può reggere la responsabilità da illecito amministrativo dipendente da reato: è necessario un canone soggettivo, una forma di "colpevolezza organizzativa" in capo alla società (<sup>131</sup>). Il decreto che ne occupa, infatti, ha riempito gli artt. 6 e 7 di contenuti cautelari, distinguendoli in ragione delle differenze fra soggetto agente apicale ovvero sottoposto all'altrui direzione (<sup>132</sup>).

---

<sup>131</sup> MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, cit., p. 1109.

<sup>132</sup> ... <<i> i criteri di imputazione non svolg[on]o soltanto un ruolo di 'filtro' della responsabilità [...], essi, per come sono (puntualmente) descritti nello schema di decreto, adempiono innanzitutto ad un insostituibile funzione preventiva>>; <<all'ente viene in pratica richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificatamente calibrati sul rischio-reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati>>: RELAZIONE MINISTERIALE, pubblicata in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 445. Per un primo commento, F. CERQUA, sub artt. 6-7, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 118 ss.; EPIDENDIO, sub artt. 6-7 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9468 ss.

Nel primo caso, la “pregnanza imputativa” (<sup>133</sup>) del rapporto che lega tali soggetti alla *societas* rende il reato commesso dal vertice *reato dell’azienda*, che esprime e rappresenta la volontà e la politica dell’impresa (<sup>134</sup>). Non a caso la prospettiva probatoria è invertita (<sup>135</sup>), dato che è

---

<sup>133</sup> L’espressione, alquanto efficace, è di PALIERO, *Il d.lgs 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, cit., p. 447 (più di recente, ID., *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 3, p. 167 ss.). Parla di colpa per organizzazione, BRICCHETTI, *Il sistema cautelare*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007 n. 1, p. 139; ritiene, invero, si configuri un’autentica responsabilità oggettiva, fondata su di un rapporto di immedesimazione organica dell’autore nell’ente, P. MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 114. In generale, BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell’attuale dimensione del fenomeno societario*, cit., p. 956, il quale, per primo, nel contesto nostrano, ha teorizzato la necessità di introdurre in Italia un’organica disciplina in tema di responsabilità delle persone giuridiche.

<sup>134</sup> In tal senso, DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, cit., p. 1348 ss.; DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, cit., p. 106.

<sup>135</sup> Secondo la RELAZIONE MINISTERIALE, pubblicata in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 446-447, <<si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito ‘soggettivo’ di responsabilità sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell’ente; ove ciò non accada, dovrà essere la *societas* a dimostrare la sua estraneità>>. E’ al vaglio parlamentare un progetto di modifica che, in buona sostanza, ha eliminato il meccanismo di inversione dell’onere della prova a carico dell’ente *ex art. 6*, mediante l’introduzione di una serie di adempimenti, fra i quali spicca il c.d. meccanismo di “certificazione” d’idoneità dei *compliance programs*. Secondo DE

prevista una <<*chance* di salvezza>> (<sup>136</sup>) per l'ente che vuole evitare la responsabilità da illecito.

L'art. 6 primo comma afferma che l'ente non risponde se prova (<sup>137</sup>): di aver messo in atto il modello (lett. *a*); di

---

VERO, *Il progetto di modifica della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 1137 ss., la proposta legislativa di cui si discute non supera le difficoltà dogmatiche di fondo relative alla responsabilità degli enti *ex d.lgs* n. 231/01 e, soprattutto, l'inedito istituto della certificazione non preclude in alcun modo l'apprezzamento giudiziale nel caso concreto. Per converso, acutamente, vi è chi (FLICK, *Le prospettive di modifica del d.lgs n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti: un rimedio peggiore del male?*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4032 ss.) ha osservato che affidare ad un soggetto privato il giudizio sull'idoneità dei modelli, di fatto, spoglierebbe il giudice delle valutazioni (sue proprie) in merito a colpevolezza e rimproverabilità dell'ente in rapporto al reato commesso.

<sup>136</sup> L'espressione è di COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, cit., p. 103.

<sup>137</sup> La formula utilizzata non risulta cristallina: non è chiaro se si debba riscontrare la prova positiva delle condizioni *ex art.* 6 ovvero, più semplicemente, sia sufficiente che, dalle allegazioni avanzate dell'organo impersonale, emerga un dubbio ragionevole sulla loro attuazione, così che il giudice, valutata l'irresponsabilità dell'ente, lo possa mandare assolto (cfr. la regola in fase di giudizio ai sensi dell'art. 66). Anche nel caso in cui si riesca a provare la complessa fattispecie in esame, ai sensi dell'art. 6 comma 5, seguirà, in ogni caso, la confisca del profitto eventualmente realizzato dall'ente: in tal caso, la finalità della misura ablatoria ha valore compensativo poiché ristabilisce la situazione *ex ante*, senza pretesa alcuna di rappresentare misura di sicurezza o sanzione con effetti deterrenti (ALESSANDRI, *Criminalità economica e confisca del profitto*, cit., p. 2135; in termini, Cass., sez. un., n. 26654, 27 marzo 2008 - dep. 2 luglio 2008 -, Fisia Italimpianti S.p.A. e altri, in *C.E.D. Cass.*, 239927, in motivazione). Si vedrà *infra*, Cap. II sez. I § 5, che, per taluni, la fattispecie di esonero

aver vigilato sul funzionamento di quest'ultimo mediante un apposito organismo interno (lett. *b* e *d*) (<sup>138</sup>); che le

---

composta di quattro elementi *ex art. 6* rappresenta un esimente; per altri un fatto impeditivo; per altri ancora, una causa di non punibilità ovvero una scusante la cui prova è piuttosto complessa (BRICCHETTI, *Il sistema cautelare*, cit., p. 140, sottopone al lettore una situazione singolare che avviene ogni qual volta <<una società dalla condotta irreprensibile, che abbia adottato ed efficacemente attuato i modelli di legalità preventiva, che abbia istituito un credibile organo interno di controllo, ma che abbia al tempo stesso a che fare con un vertice totalmente infedele>>). Tale forma di inversione dell'onere probatorio (in questi termini, MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1125 ss.; A. GIARDA, *Societas delinquere potest: o no?!*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 186) risulterebbe inconcepibile nei riguardi della persona fisica: nel processo contro le persone giuridiche, invero, non appare così “fuori luogo”, visto che, da un lato, le garanzie costituzionali e sovranazionali pattizie pare valgano per l'uomo e non per la *societas*; dall'altro, gli operatori economici devono essere consapevoli di poter imbattersi nel c.d. “rischio di impresa”, rischio per il quale non valgono le protezioni previste dall'art. 41 comma 2 Cost. Dunque, non sarebbe irragionevole rendere (quasi) obbligatorio per l'ente adeguarsi ai cd. modelli organizzativi, dato che la politica aziendale, non di rado, coinvolge una serie di interessi connessi ad una molteplicità di persone fisiche, quali soci, azionisti, risparmiatori-investitori, creditori, imprenditori dell'indotto, dipendenti, ecc... (in tal senso, RORDORF, *Prime e sparse riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio*, cit., p. 12).

<sup>138</sup> In dottrina si è evidenziata la concreta difficoltà di dimostrare la “perfetta vigilanza” dell'organo di controllo: COMPAGNA, *L'applicazione delle misure cautelari nei confronti degli enti collettivi*, in *Giur. merito*, 2005, p. 1618-1620; FERRUA, *Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell'impresa. Sovrapposizione tra processo penale e sanzioni amministrative*, in

persone fisiche hanno commesso il reato eludendolo (il modello) fraudolentemente (lett. c) (<sup>139</sup>).

Nel caso in cui sia, invece, un soggetto sottoposto all'altrui direzione a commettere il reato presupposto, l'art. 7 sancisce che l'ente è responsabile se la commissione dello stesso è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In sostanza, la responsabilità dell'ente presuppone <<un vero e proprio legame eziologico tra l'inosservanza degli obblighi e la realizzazione del reato da parte del sottoposto>> (<sup>140</sup>): la prova del meccanismo in parola è rimessa nella mani della pubblica accusa (<sup>141</sup>). In ogni caso, è esclusa

---

*Dir. giust.*, 2001, n. 29, p. 80; S. RENZETTI, *Misure cautelari applicabili agli enti: primi interventi della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4234. Per AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 323, dimostrare la condizione prevista dalla lett. d dell'art. 6 risulta per l'ente una vera e propria *probatio diabolica*.

<sup>139</sup> La complessa fattispecie di esonero è stata autonomamente inserita dal legislatore delegato nel testo del decreto (per profili di "eccesso di delega": VINCIGUERRA, *La struttura dell'illecito*, in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, cit., p. 17).

<sup>140</sup> DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, cit., p. 111. Secondo la RELAZIONE MINISTERIALE, pubblicata in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 449, si tratta di ipotesi statisticamente meno frequenti e sicuramente meno riprovevoli quanto alla responsabilità per l'ente; peraltro, non si è ritenuto sufficiente fare richiamo a generici "standard di diligenza" ma si è preferito esprimere precise indicazioni sui modelli.

<sup>141</sup> Sul tema, MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1115: <<le incombenze del pubblico ministero per ottenere che l'ente sia cautelatamente interdetto paion più gravose: la ricerca investigativa dovrà investire non solo la "colpevolezza">>

l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi<sup>(142)</sup>.

È evidente che l'adozione dei *compliance programs* rappresenta il cuore delle disposizioni di cui si discute<sup>(143)</sup>, tanto da potersi lecitamente domandare se

---

del "sottoposto", ma anche l'inadempimento della *societas* ai suddetti obblighi; insomma, nella fattispecie, occorrerà che la "domanda cautelare" si basi anche sulla allegazione e documentazione d'una "*culpa in vigilando*" in capo alla medesima>>; nonché RENZETTI, *Misure cautelari applicabili agli enti: primi interventi della Cassazione*, cit., p. 4234-4235. Contra COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, cit., p. 108; FERRUA, *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 233, per l'A. l'osservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ai sensi dell'art. 7 configurerebbe un fatto impeditivo, la cui mancata prova giocherebbe a disfavore dell'ente; C. PECORELLA, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, cit., p. 88.

<sup>142</sup> ... in questo caso sussiste la presunzione opposta: non c'è inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se è stato adottato ed efficacemente attuato un modello prima della commissione del reato. V. *infra*, Cap. II sez. I § 5.

<sup>143</sup> La disciplina dei modelli organizzativi è profondamente debitrice dell'esperienza giuridica statunitense, nella quale la *corporate criminal liability* è una realtà da oltre un secolo: sul tema, DE MAGLIE, *L'etica e il mercato: la responsabilità penale delle società*, cit., p. 12 ss.; GILIOLI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche negli Stati Uniti: pene pecuniarie e modelli di organizzazione e di gestione ("compliance programs")*, cit., p. 52 ss.

l'attuazione degli stessi rappresenti un onere ovvero un obbligo <sup>144</sup>).

Non è un caso che, accanto alla funzione principale derivante dall'adozione dei protocolli di organizzazione effettuata in un momento antecedente alla commissione del reato (*ante factum*), vi siano effetti favorevoli per la *societas* derivanti dall'ottemperanza alle disposizioni *ex artt.* 6 e 7 in epoca successiva al verificarsi dell'illecito (*post factum*). In particolare, se predisposti e resi operativi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i *compliance programs* consentono all'ente di ottenere una sensibile riduzione della sanzione pecuniaria (cfr. art. 12 comma 2 lett. *b* e comma 3), nonché di sottrarsi all'applicazione delle sanzioni interdittive, qualora vengano realizzate le condotte di riparazione delle conseguenze del reato previste dall'art. 17. Inoltre, la semplice dichiarazione dell'ente di voler eliminare le carenze organizzative all'origine del reato, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di un modello idoneo a prevenire i fatti criminosi della specie di quello verificatosi, unitamente agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 17, può legittimare il giudice a concedere la sospensione delle misure cautelari *ex art.* 49 comma 1 (misure destinate ad essere ripristinate o definitivamente revocate all'esito della procedura ai sensi degli artt. 49 comma 4 e 50 comma 1). Infine, la realizzazione del modello organizzativo (oltre alle condotte *ex art.* 17) nella fase immediatamente successiva all'emissione della

---

<sup>144</sup> Sul punto, AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 329 (vedilo pure in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, cit., p. 2691 ss.); DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 195; DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit., p. 120.



sentenza di condanna a carico dell'ente può fondare la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 78.

Ecco, seppur in breve, forma e contenuto dei modelli di organizzazione (<sup>145</sup>).

---

<sup>145</sup> ... i modelli se adottati ed efficacemente attuati prima della commissione dell'illecito, sostanzialmente, mandano esente da responsabilità l'ente; qualora vengano predisposti in seguito alla commissione dell'illecito, invero, conducono all'applicazione di numerosi benefici previsti dallo stesso decreto (es. artt. 11, 12, 13 e 17). Per un esame puntuale della struttura dei modelli, G. GARUTI, *Profili giuridici del concetto di "adeguatezza" dei modelli organizzativi*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 3, p. 11 ss.; PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio da reato*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 153 ss.; RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori*, Napoli, 2009, *passim*; SFAMENI, *La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, in *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di A. Alessandri, Milano, 2004, p. 73 ss. Adde ALDROVANDI, *I "modelli di organizzazione e di gestione" nel D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: aspetti problematici dell'"ingerenza penalistica" nel "governo" delle società*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, p. 445 ss.; BARTOLOMUCCI, *Modelli organizzativi obbligatori ed auto-validati: evoluzione eteronoma del d.lg. n. 231/2001*, in *Le società*, 2008, p. 407 ss.; BASTIA, *I modelli organizzativi dei gruppi internazionali*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 197 ss.; F.M. D'ANDREA, *Aspetti generali e modalità di imputazione della responsabilità amministrativa. Profili processuali*, in *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese*, a cura di F.M. D'Andrea - A. De Vivo - L. Martino, Milano, 2006, p. 45 ss.; DE VIVO, *Aspetti generali e modalità di imputazione della responsabilità amministrativa. Profili sostanziali*, in *I modelli*

---

*organizzativi ex d.lgs. 231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese, cit., p. 3 ss.; A. FRIGNANI - P. GROSSO - G. ROSSI, I modelli di organizzazione previsti dal d.lgs n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, in La società, 2002, n. 2, p. 144 ss.; G.M. GAREGNANI, Etica d'impresa e responsabilità da reato. Dall'esperienza statunitense ai "modelli organizzativi di gestione e controllo", Milano, 2008, p. 45 ss.; A. IANNINI - G.M. ARMONE, Responsabilità amministrativa degli enti e modelli di organizzazione aziendale, Salerno, 2005, p. 103 ss.; LANCELOTTI, I modelli organizzativi e gestionali dell'ente: contenuto e rilevanza, in La responsabilità della società per il reato dell'amministratore, Torino, 2003, p. 112 ss.; G. LUNGHINI, L'idoneità e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi ex d. lgs 231/2001, in I Modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti, cit., p. 251 ss.; LUNGHINI – L. MUSSO, I modelli di organizzazione ai sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 231/2001: un caso di assoluzione della società, in Corr. merito, 2010, n. 3, p. 300 ss.; L.F. MARTINO, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. I modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, in Il controllo nelle società e negli enti, 2003, p. 55 ss.; P.V. MOLINARI, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, criteri per la costruzione dei modelli di organizzazione diretti ad evitare tale responsabilità, in Il Fisco, 2003, p. 5962 ss.; MONGILLO, Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione, in Resp. amm. società e enti, 2011, n. 3, p. 69 ss.; R. PALMIERI, Modelli organizzativi, diligenza e "colpa" amministrativa dell'impresa, in Dir. e pratica società, 2001, f. 10, p. 7 ss.; F. PALUMBO, Responsabilità degli enti e ruolo dei modelli di prevenzione degli illeciti, in Riv. pen., 2008, p. 929 ss.; RORDORF, La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente, in Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, cit., p. 79 ss.; A. ROSSI, Modelli di organizzazione, gestione e controllo: regole generali e individuazioni normative specifiche, in Giur. it., (speciale La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo), 2009, p. 1836 ss.; G. RUBBIOLI - M. BRAMIERI - D. BAGAGLIA - A. BOGLIACINO, La*

Secondo l'art. 6 comma 2 i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (<sup>146</sup>).

---

*responsabilità amministrativa delle società. Analisi del rischio reato e modelli di prevenzione*, Milano, 2003, p. 37 ss.; F. SANTI, *La responsabilità delle società e degli enti. Modelli di esonero delle imprese*, D.LGS 8.6.2001, n. 231, D.M. 26.6.2003, n. 201, Milano, 2004, p. 98 ss.; ZANALDA - M. BARCELLONA, *La responsabilità delle società e i modelli organizzativi*, Milano, 2002, p. 65 ss.

<sup>146</sup> ... <<il modello deve rispondere all'esigenza di procedimentalizzare, previa ricognizione delle aree o delle sfere di attività esposte al rischio-reato, la formazione e l'attuazione delle decisioni degli apici, la gestione delle risorse e la circolazione delle informazioni verso l'organismo interno di controllo>>: così RELAZIONE MINISTERIALE, pubblicata in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 448. Quanto al terzo comma dell'art. 6, i modelli organizzativi possono essere adottati <<sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati>>: sul punto, d.M. 26 giugno 2003 n. 201 (per un commento, K. LAREGINA, sub *Decreto ministeriale 26 giugno 2003, n. 201*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 775 ss.; PASCULLI, *La*

Ai sensi dell'art. 7, il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Peraltro, l'efficace attuazione del modello appena menzionato richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso qualora vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (<sup>147</sup>).

Dalle differenze di contenuto testé indicate si potrebbe ricavare la volontà legislativa di aver distinto il modello *ex* art. 6 da quello ai sensi dell'art 7. Sullo specifico punto, in dottrina, sono sorte due teoriche: una volta a valorizzare l'unicità d'ispirazione dei modelli (<sup>148</sup>); l'altra orientata ad

---

*responsabilità da reato degli enti collettivi nell'ordinamento italiano: profili dogmatici ed applicativi*, cit., p. 273 ss.).

<sup>147</sup> In apparenza il modello *quivi* descritto è differente da quello previsto dall'art. 6, poiché costruito su di una intelaiatura “più leggera”; peraltro, manca la disposizione di chiusura in tema di confisca del profitto ottenuto dall'ente.

<sup>148</sup> EPIDENDIO, *L'illecito dipendente da reato*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, cit., p. 196; GARUTI, *Profili giuridici del concetto di “adeguatezza” dei modelli organizzativi*, cit., p. 13; MEREU, *La responsabilità “da reato” degli enti collettivi e criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, cit., p. 78; PULITANO', *La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione*, cit., p. 433; SFAMENI, *La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, cit., p. 73.

affermare un chiaro dualismo fra le due strutture (<sup>149</sup>). Entrambe le tesi godono di rilevanti agganci, dato che, da un lato, confrontando nel dettaglio le disposizioni emergono alcuni elementi strutturali del tutto analoghi (quali la funzione di controllo, la previsione di un sistema disciplinare); dall'altro, tuttavia, ad una lettura attenta, è possibile rinvenire una serie di indicazioni, contenute soltanto nell'una o nell'altra norma, da considerarsi imprescindibili per il singolo modello.

In assenza di elementi chiarificatori (<sup>150</sup>), ciò che pare opportuno evidenziare è la scelta di aver rimesso nelle "mani" dell'ente (*id est*, dei suoi vertici) il censimento

---

<sup>149</sup> Tale tesi è condivisa da AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 328 (vedilo pure in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, cit., p. 2691 ss.): <<non esiste, quindi, un solo modello organizzativo, ma almeno sono previsti due distinti sistemi preventivi con regole diverse la cui efficacia deve essere commisurata alle specifiche forme di criminalità oggetto della prevenzione e alla posizione dei soggetti individuati come potenziali autori del reato>>; FRIGNANI - P. GROSSO - G. ROSSI, *I modelli di organizzazione previsti dal d.lgs n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, cit., p. 149; SANTI, *La responsabilità delle società e degli enti. Modelli di esonero delle imprese*, D.LGS 8.6.2001, n. 231, D.M. 26.6.2003, n. 201, cit., p. 272, definisce "di primo livello" il modello disciplinato dall'art. 6 del decreto e "di secondo livello" quello previsto dall'art. 7.

<sup>150</sup> ... nella ricostruzione dei lavori preparatori, EPIDENDIO, *L'illecito dipendente da reato*, cit., p. 198, ricorda che, in una prima versione del decreto, la disciplina dei modelli organizzativi si ricollegava alle sole ipotesi di responsabilità dell'ente derivante dal comportamento dei soggetti sottoposti alla vigilanza degli apicali; solo in un secondo momento, emersi forti dubbi di illegittimità costituzionale, venne aggiunta la disposizione ora dettata dall'art. 6 (anche se il risultato è una disciplina non unitaria e disarmonica).

delle proprie “aree di rischio”. Tale opzione, come è noto, non rappresenta una novità all’interno dell’ordinamento nostrano, attesa l’esperienza nella legislazione penale in tema di sicurezza sul lavoro, la quale, non potendo “inventariare” ogni situazione di rischio *ex ante* mediante lo strumento normativo, impone al soggetto agente l’individuazione delle attività, dei settori e dei processi operativi nel cui ambito possono essere presenti criticità<sup>(151)</sup>.

**7. “Societas puniri potest”: un sistema sanzionatorio “quadripartito”.** – Punto di snodo all’interno della disciplina *in parte qua* è rappresentato dall’analisi delle sanzioni che vengono irrogate agli enti. È sulla base delle caratteristiche e delle tipologie di queste – più che da (forse troppo) lontane (e “sottili”) costruzioni dogmatiche sulla natura della responsabilità *de societate* <sup>(152)</sup> – che scaturiscono, secondo una condivisibile interpretazione <sup>(153)</sup>, precise garanzie costituzionali e correlati obblighi per

---

<sup>151</sup> IELO, Compliance programs: *natura e funzione nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e d.lgs. 231/2001*, cit., p. 99 ss.

<sup>152</sup> V. *retro* § 2.

<sup>153</sup> PALIERO - TRAVI, *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano, 1988, p. 110, evidenziano il momento della commisurazione quale indice rivelatore delle finalità della sanzione. Adde A. GARGANI, *Le conseguenze indirette della corresponsabilizzazione degli enti collettivi*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 238 ss.; A. MENGHINI, *Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta de iure condendo*, Torino, 2008, p. 42 ss.; PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, cit., p. 194. Condividevano tale presa d’atto, MARINUCCI - ROMANO, *Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli*

il legislatore ordinario (<sup>154</sup>). Sotto questo profilo, anche l'esperienza sovra-nazionale insegna che la dizione "nominale" non può prevalere sulla sostanza (<sup>155</sup>).

---

*amministratori di società per azioni*, in *Il diritto penale delle società commerciali*, a cura di P. Nuvolone, Milano, 1971, p. 97 ss.

<sup>154</sup> Si rimanda agli studi di ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, cit., p. 65 ss. (più di recente, in tema della responsabilità ex d.lgs n. 231/01, ID., *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, cit., p. 43 ss.). Quanto al rapporto fra personalità della responsabilità, principio di colpevolezza e la nota obiezione secondo cui la sanzione a carico dell'ente finirebbe per colpire "terzi innocenti", BERTEL, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 59 ss. nonché TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, cit., p. 625. Adde DOLCINI, *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1984, p. 589 ss. (nonché ID., *Sui rapporti fra tecnica sanzionatoria penale e amministrativa*, *ivi*, 1987, p. 777 ss.); PADOVANI, *La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l'esperienza italiana*, *ivi*, 1984, p. 952 ss.; PALAZZO, *I criteri di riparto fra sanzioni penali e sanzioni amministrative*, in *Ind. pen.*, 1986, p. 35 ss.; PALIERO, *Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, p. 510 ss. (nonché ID., *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993, p. 1021 ss.); SGUBBI, *I principi generali dell'illecito punito con sanzione amministrativa*, in *Le modifiche al sistema penale nella legge 24 novembre 1981 n. 689*, Atti del Convegno di Cagliari 15 - 16 ottobre 1982, Milano, 1984, p. 17 ss. V., altresì, i cd. *Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penale e sanzioni amministrative* (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Circolare 19 dicembre 1983 (in *Gazz. Uff.* 23 gennaio 1984 n. 22, supplemento) – *Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative*, in *Cass. pen.*, 1984, p. 640 ss.).

Non è un caso, peraltro, che la disciplina generale del decreto affermi alcuni principi tipici del diritto penale, quali il principio di legalità, la successione temporale di leggi, ecc... (<sup>156</sup>). Ciò si riverbera, indefettibilmente, sulle

---

Più di recente, G. CERQUETTI, *Spunti problematici sulle metamorfosi della sanzione penale*, in *Sanzioni e protagonisti del processo penale*, a cura di G. Cerquetti - C. Fiorio, Padova, 2004, p. 41 ss.; DE MAGLIE, *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa (crisi e innovazione del diritto penale statunitense)*, cit., p. 88 ss. (EAD., *L'etica e il mercato: la responsabilità penale delle società*, cit., p. 313 ss.); L. EUSEBI, *Brevi note sul rapporto fra anticipazione della tutela in materia economica, estrema ratio ed opzioni sanzionatorie*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, p. 741 ss.; GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura*, Milano, 2006, *passim*; MANNA, *La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni*, cit., p. 919 ss.; MARINUCCI, *Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 160 ss.; PULITANO, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, cit., p. 421; RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori*, cit., *passim*; SICURELLA, *Diritto penale e competenze dell'unione europea*, cit., p. 163 ss.; TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d. lgs. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, cit., p. 1306-1307.

<sup>155</sup> Sul tema, ZAGREBELSKY, *La Convenzione europea dei diritti umani, la responsabilità delle persone morali e la nozione di pena*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 31 ss. Adde CASTELLANA, *Diritto penale dell'Unione Europea e principio "societas delinquere non potest"*, cit., p. 758 ss. (spec. p. 799); PALIERO, *'Materia penale' e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: una questione 'classica' a una svolta radicale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1985, p. 894 ss.

<sup>156</sup> Secondo PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, cit., p. 1365, il modello sanzionatorio



sanzioni, dato che le finalità del sistema, espresse nella delega parlamentare <sup>(157)</sup>, tendono all'effettività, alla proporzionalità e alla dissuasività <sup>(158)</sup>, intese in chiari termini special-preventivi <sup>(159)</sup>.

---

accolto nel d.lgs n. 231/01 non si presta a <<rassicuranti operazioni definitorie>>, trattandosi di un modello ibrido e ambivalente, non pienamente penale né tantomeno riconducibile *tout court* agli schemi dell'illecito amministrativo. Analogamente, FLORA, *Le sanzioni punitive per le persone giuridiche: un esempio di metamorfosi della sanzione penale*, cit., p. 1401; FOGLIA MANZILLO, *Le società commerciali verso un nuovo sistema sanzionatorio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2000, p. 1022 ss.

<sup>157</sup> Il decreto che ne occupa, in particolare, attua le disposizioni previste dalle lett. *f, g, h, i, l, m, n, o* e *p* dell'art. 11 l. n. 300 del 2000.

<sup>158</sup> Occorre premettere che gli strumenti internazionali oggetto di ratifica (la Convenzione P.I.F., il suo primo Protocollo e le due Convenzioni internazionali sulla lotta alla corruzione) non dettavano alcuna disposizione in ordine alla tipologia delle sanzioni da applicarsi agli enti. Gli accordi di diritto internazionale si limitavano a prevedere, con una formula mutuata dalla giurisprudenza comunitaria, che ogni Stato, al fine di combattere i fenomeni criminali da essi contemplati, avrebbe dovuto introdurre nel proprio ordinamento sanzioni "effettive", "proporzionate" e "dissuasive" (PIERGALLINI, *Progetti di riforma*, cit., p. 293 ss.). La RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 453, parla di un diritto sanzionatorio dalla doppia anima: penale-amministrativo. Si <<accosta infatti alla tradizionale sanzione pecuniaria (derivata dal paradigma fiscale e incentrata sulla monetizzazione dell'illecito, specie nel contesto del diritto economico-sociale) numerose sanzioni interdittive, dal contenuto incapacitante, che, oltre a tradire un vistoso pendolarismo con il sistema punitivo "penale", hanno conosciuto una consistente e significativa diffusione nell'ultimo decennio>>. In dottrina, AMATO, *Finalità, applicazione e prospettive della responsabilità amministrativa degli enti*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 346 ss.; BERNASCONI,

Lo schema del “sistema 231”, benché formalmente quadripartito, è, in sostanza, “binario” (<sup>160</sup>): sanzioni pecuniarie, da una parte, e sanzioni interdittive, dall’altra (<sup>161</sup>); a queste si aggiungono la pubblicazione della

---

*Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 977; CERQUA, *Responsabilità delle persone giuridiche: il nuovo sistema sanzionatorio*, in *Dir. e pratica società*, 2001, f. 16, p. 12 ss.; A. CERRETI, *Il sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001: proporzionalità, adeguatezza e flessibilità*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 4, p. 51 ss.; A. COSSEDDU, *Responsabilità da reato degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle sanzioni*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005, p. 1 ss.; DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, cit., p. 657 ss.; DE VERO, *La responsabilità diretta ex crimine degli enti collettivi: modelli sanzionatori e modelli strutturali*, in *Leg. pen.*, 2003, p. 362 ss. (nonché ID., *Il sistema sanzionatorio di responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 2, p. 173 ss.); DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo*, in *Diritto e impresa: un rapporto controverso*, cit., p. 423 ss.; LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 128 ss.; SARZANA di S. IPPOLITO, *Il sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001: riflessioni e proposte*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 1, p. 7 ss.

<sup>159</sup> RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 462.

<sup>160</sup> In chiaro accordo con quanto previsto dal II Protocollo della Convenzione relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea (II Protocollo *bis*), firmato a Bruxelles il 19 giugno 1997 (vedilo in *G.U.C.E.* n. C221 del 19 luglio 1997). In dottrina, MARRA, *Note a margine dell’art. 6 d.d.l. n. 3915-s, contenente una “delega al Governo per la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche”*, cit., p. 830 ss.

<sup>161</sup> ... con la precisazione che la sanzione interdittiva si applica congiuntamente a quella pecuniaria (EPIDENDIO, *Il sistema*

sentenza e la confisca. Peraltro, il legislatore ha rinunciato a qualsiasi definizione diretta a qualificare i rapporti tra le diverse sanzioni, non essendovi il classico distinguo fra principali e accessorie; le differenze, pertanto, si giocano sul piano contenutistico (<sup>162</sup>). Il punto di contatto, invece, si rinviene sotto il profilo teleologico dato che tutto lo strumentario attinge direttamente (sanzione pecuniaria e confisca) o indirettamente (sanzione interdittive) al profitto, o comunque all'utile economico conseguito dall'ente.

Segue breve esame delle singole fattispecie sanzionatorie.

Le *sanzioni pecuniarie* rappresentano le tradizionali forme di "punizione amministrativa" e si concretano nell'obbligo di pagare una determinata somma di denaro. Nell'ambito *de quo* la sanzione pecuniaria costituisce

---

*sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 278, definisce le sanzioni interdittive, <<sanzioni speciali>>; analogamente, G. ROSSI, *Le sanzioni dell'ente*, in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs n. 231/2001)*, cit., p. 31 ss.): se la seconda è ritenuta dall'ente una sorta di rischio di impresa da imputare a bilancio, la prima mira a distogliere l'ente da propositi criminosi, quali operazioni illecite e preoccupanti atteggiamenti di disorganizzazione operativa (MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2503).

<sup>162</sup> DE MARZO, *Le sanzioni amministrative: pene pecuniarie e sanzioni interdittive*, cit., p. 1310; N. FOLLA, *Le sanzioni pecuniarie*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 105; GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 95; A. GIARDA, *Il sistema sanzionatorio*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 99 ss.; PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, cit., p. 221.

strumento fondamentale poiché applicabile a tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (cfr. art. 10 primo comma). Il rischio di inadeguatezza della pena pecuniaria c.d. “tradizionale” (<sup>163</sup>) ha indotto il legislatore della responsabilità *ex d.lgs n. 231/01* a rivederne profondamente struttura e dinamica di commisurazione (<sup>164</sup>). In particolare, la determinazione del *quantum* consta di due distinti momenti: il primo riguarda la quantificazione del numero di quote attesa la gravità dell’illecito, il grado di responsabilità dell’ente (<sup>165</sup>)

---

<sup>163</sup> ... il riferimento è al modello di sanzione pecuniaria a “somma complessiva”: PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionatorio*, cit., p. 249. In generale, H.H. JESCHECK, *La pena pecuniaria, moderno mezzo di politica criminale ed i problemi ad essa connessi*, in *Ind. pen.*, 1977, p. 365 ss.

<sup>164</sup> Così facendo, il sistema consente <<di meglio ‘conformare’ e ‘contenere’ il potere discrezionale del giudice, chiamato a calibrare l’efficacia della sanzione sulle condizioni economiche dell’ente>>: PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionatorio*, cit., p. 225; LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 136 (spec. nt. 25 e 26), ricorda che <<i>modelli di sanzione pecuniaria – penale e amministrativa – sono raggruppabili in tre categorie: 1) un primo modello è rappresentato dalla sanzione pecuniaria graduata fra un minimo ed un massimo; 2) un secondo modello è dato dalla sanzione cd. proporzionale; 3) il terzo modello è quello a somma fissa>>.

<sup>165</sup> Per PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, cit., p. 193, il sistema rappresenta <<un interessante modello commisurativo ‘per quote’ solo in parte ispirato a quello tedesco dei ‘tassi giornalieri’>>. Criticamente, DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 220, ritiene che il legislatore avrebbe dovuto operare un distinguo, graduando la sanzione a livello edittale, in base alla categoria del soggetto-persona fisica agente (in posizione apicale o in posizione subordinata).

nonché l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenirne la commissione di ulteriori; il secondo ha ad oggetto la valutazione dell'importo della singola quota in base alle capacità economico-patrimoniali dell'ente (<sup>166</sup>). Fermo il principio espresso nel quarto comma dell'art. 10, secondo cui <<non è ammesso il pagamento in misura ridotta>> (<sup>167</sup>), il decreto prevede casi di riduzione della sanzione pecuniaria (<sup>168</sup>). L'art. 12 sancisce, infatti, che la sanzione pecuniaria

---

<sup>166</sup> Al fine di rispettare i vincoli sanzionatori "massimi", l'art. 10 comma 2 funge da disposizione di carattere generale – similmente all'art. 10 l. n. 689/1981 e agli artt. 24 e 26 c.p. – e prevede che il numero delle quote non possa essere inferiore a cento, né superiore a mille; il successivo terzo comma precisa che l'importo della quota possa variare fra 258 e 1.549 euro. In sintesi, risulta che la sanzione pecuniaria può oscillare da un minimo edittale di euro 25.800 (pari a 100 quote del valore di euro 258 ciascuna) ad un massimo di euro 1.549.000 (pari a 1.000 quote del valore di euro 1.549 ciascuna).

Per un commento agli articoli 10 e 11, ANGELINI, sub *art. 10*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 178 ss.; CERQUA, sub *art. 10*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 176 ss.; E.M. GIARDA - F.M. GIARDA, sub *artt. 10-11*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 114 ss. (più di recente, E.M. GIARDA - F.M. GIARDA, sub *artt. 9-12 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 9497 ss.); SARTARELLI, sub *art. 11*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 179 ss.

<sup>167</sup> ... beneficio che, invero, è espressamente previsto dall'art. 16 l. n. 689/81, per ciò che attiene le sanzioni amministrative, e dagli artt. 162 - 162-bis c.p., quanto alla materia penale.

<sup>168</sup> L'art. 12 introduce ipotesi assimilabili a vere e proprie circostanze attenuanti, sulle quali però il giudice è vincolato

è ridotta della metà – e non può essere superiore a € 103.291 – se l'autore del reato presupposto ha commesso il fatto nel proprio interesse e nell'interesse di terzi e l'ente non ha tratto alcun vantaggio (ovvero ha ricavato un vantaggio minimo) nonché il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (<sup>169</sup>). La sanzione è ridotta, da un terzo alla metà, qualora l'ente, prima dell'apertura del dibattimento, ha risarcito il danno (eliminando le conseguenze dannose o pericolose) e ha adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi (<sup>170</sup>). Infine, nel caso in cui

---

<<senza alcun margine di discrezionalità in merito all'attenuazione>>: LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 145.

<sup>169</sup> AMATO, *Un regime diversificato per reprimere gli illeciti*, in *Guida dir.*, 2001, f. 26, p. 80. La definizione introdotta nel testo legislativo *in parte qua* trova chiare assonanze con quanto previsto da altre norme (es. art. 62 n. 4 c.p. e art. 219 L.F.), alla cui interpretazione si rimanda: LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 147.

<sup>170</sup> Per RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 460, <<l'individuazione del termine è funzionale all'esigenza che la condotta riparatoria, come condotta antagonistica rispetto all'offesa, avvenga entro un lasso di tempo che, seppure non immediatamente prossimo alla commissione del fatto, non risulti troppo diluito nel tempo così da vanificare il valore insito nella tempestiva e riconoscibile attività di operosa resipiscenza meritevole di sanzione positiva>>. Peraltro, la condizione che esprime il cd. *favor reparandi* riproduce, quasi fedelmente, l'ipotesi prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., salvo che per la particella 'e'.

Secondo la giurisprudenza (Cass., sez. VI, n. 36083, 9 luglio 2009 - dep. 17 settembre 2009 -, Mussoni e altri, in *C.E.D. Cass.*, 244257), <<non è configurabile nei confronti dell'ente l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 12, comma secondo, lett. a), D.Lgs. n. 231 del 2001, qualora il risarcimento sia stato operato dalla persona fisica imputata del reato presupposto>>.

concorrano tutte le condizioni indicate dall'art. 12, la sanzione pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi (<sup>171</sup>).

Le *sanzioni interdittive* rispondono, invero, ad una <<logica 'gradualistica', essendo riservate agli illeciti di maggiore gravità o segnati dalla reiterazione>> (<sup>172</sup>). Ciò

---

<sup>171</sup> ... in tal caso sarà necessario che: l'autore del reato presupposto abbia commesso il fatto nel proprio interesse e nell'interesse di terzi e l'ente non abbia tratto alcun vantaggio (ovvero abbia ricavato un vantaggio minimo); il danno patrimoniale prodotto sia di particolare tenuità; prima dell'apertura del dibattimento, sia stato risarcito il danno (eliminando le conseguenze dannose o pericolose) e sia stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Ad ogni buon conto, l'ultimo comma dell'art. 12 sancisce che <<in ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329>>. Per un commento all'art. 12, CERQUA, sub *art. 12*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 188 ss.; E.M. GIARDA - F.M. GIARDA, sub *art. 12*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 119 ss.; SARTARELLI, sub *art. 12*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 188 ss.

<sup>172</sup> PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, cit., p. 250; M. PISANI, *Le sanzioni interdittive da responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Corr. trib.*, 2007, p. 3853 ss. Ciò in pieno accordo al principio di legalità per MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2505: l'A. prosegue (p. 2507) affermando che, data la genericità ed ampiezza della formula utilizzata dal delegato (nei casi di particolare gravità), si è autorizzati <<a ritenere che il precetto del legislatore delegante non sia stato soddisfatto>>. Adde EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 327; FIORELLA, *Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni interdittive*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 73 ss.

dimostra l'insufficienza del solo strumento pecuniario poiché quest'ultimo <<finirà comunque per essere annoverat[o] tra i 'rischi patrimoniali' inerenti alla gestione>>. E' bene, quindi, aver introdotto nel decreto una tipologia sanzionatoria di natura interdittiva, poiché essa <<possied[e] in misura superiore la forza di distogliere le società dal compimento di operazioni illecite e da preoccupanti atteggiamenti di disorganizzazione operativa>> (<sup>173</sup>).

La relativa tipologia è individuata dal secondo comma dell'art. 9: a) interdizione dall'esercizio dell'attività (<sup>174</sup>); b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o

---

In giurisprudenza, Trib. Salerno, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 28 marzo 2003, imp. Soc. Ivam e Monteverde, in *Cass. pen.*, 2004, p. 266.

<sup>173</sup> ... <<che meglio si adattano a colpire illeciti che, di regola, vengono consumati nel contesto di attività decisionali o negoziali e non già meramente esecutive>>: per questa e la precedente citazione, RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 461. Fra i Commentatori, DE MAGLIE, *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa*, cit., p. 89 ss.; MANNA, *La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1999, p. 919 ss.; PALIERO, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, cit., p. 1173-1175; STELLA, *Criminalità di imprese: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, p. 459 ss. Per BRICOLA, *Luci e ombre nella prospettiva di una responsabilità penale dei gli enti (nei paesi della C.E.E.)*, cit., p. 657, <<la pena pecuniaria, per quanto elevata [...] viene scontata tra i costi [...] e smaltita con maggior facilità rispetto a misure che si ripercuoterebbero, per contro, sull'organizzazione e dimensione dell'impresa>>.

<sup>174</sup> ... interdizione che, di fatto, potrebbe coincidere con la chiusura dello stabilimento quando è diretta a colpire società ad attività esclusiva.



concessioni; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi (<sup>175</sup>).

In buona sostanza, trattasi di sanzioni incapacitanti – applicabili, di regola, in via temporanea, con una durata compresa fra tre mesi e due anni (<sup>176</sup>) – che possono:

---

<sup>175</sup> Il catalogo sanzionatorio riproduce la disposizione contenuta nell'art. 11 primo comma lett. *l* della l. n. 300/2000. Lo strumento in concreto utilizzato trova evidenti assonanze con alcuni istituti del diritto penale e del diritto sanzionatorio amministrativo nazionale e comunitario: sul tema, LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 152, nt. 63. L'unica sanzione non recepita dal legislatore delegante risulta la chiusura dello stabilimento o della sede commerciale (sanzione strettamente correlata ad ipotesi criminose, quali i reati in materia ambientale e la normativa anti-infortunistica sul lavoro, non inserite in sede di prima attuazione), poiché «orientata a fronteggiare forme diverse di rischio-reato, [...] e dunque per i reati che formano oggetto delle Convenzioni, sono sufficienti le altre sanzioni interdittive»:  
RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 460-461. Per un commento, ANGELINI, sub art. 9, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 173 ss.; CERQUA, sub art. 9, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 153 ss.; E.M. GIARDA - F.M. GIARDA, sub art. 9, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 109 ss.

<sup>176</sup> Il testo della legge delega (art. 11 comma 1 lett. *l*) contiene la locuzione “anche temporaneo”. Tale dizione normativa ha indotto il Governo ad interrogarsi sul suo significato: secondo la RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 461-462, da un lato, «si potrebbe sostenere che il ricorso alla parola ‘anche’ lasci

paralizzare l'attività dell'ente; condizionarlo attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o di facoltà e diritti conseguenti ad un provvedimento amministrativo; sottrarre risorse finanziarie, quali agevolazioni, contributi e sussidi, con conseguente revoca di quelli già concessi (<sup>177</sup>).

---

libero il legislatore delegato di optare per un sistema che prevede sanzioni interdittive definitive accanto a sanzioni temporanee o che privilegi le sole sanzioni temporanee>> e, dall'altro, che la suddetta espressione <<sembrerebbe legittimare pure la tesi secondo la quale debbano necessariamente prevedersi sanzioni interdittive definitive eventualmente affiancata da sanzioni temporanee>>. Posto che la lettera della legge delega non è chiara sul punto, il Governo ha preferito aderire alla prima interpretazione (quella della temporaneità), ritenuta più aderente e corretta rispetto al disegno complessivo del decreto. Atteso il potenziale delle sanzioni interdittive *de quibus*, sussiste un concreto il rischio che <<la temporaneità dell'interdizione [...] produca effetti definitivi>>: TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d. lgs. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, cit., p. 1307. Per MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2504, <<decorso il tempo fissato nella sentenza di condanna come durata della sanzione [...], la persona giuridica non ha infatti un diritto a vedere ripristinata la propria posizione giuridica derivante dalla concessione, licenza o autorizzazione sospesa, sicché l'effetto concreto della sanzione stessa è destinato a propagarsi oltre il termine normativamente fissato>>.

<sup>177</sup> In questi termini, PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, cit., p. 229. Per MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2504, è possibile distinguere due gruppi, all'interno del catalogo delle sanzioni: da una parte, quattro di esse (in specie, lett. *a*, *b*, *c* ed *e*) sono direttamente riportabili alla tipologia della interdizione da attività; dall'altra, (in specie lett. *d*) vi è la sanzione che preclude all'ottenimento di benefici di natura pubblicistica specificatamente indicati dal legislatore.

Come anticipato, oltre ad applicarsi in relazione soltanto a quei reati che espressamente le prevedono, le sanzioni di cui si discute sono subordinate a due presupposti applicativi, alternativi fra loro, indicati nell'art. 13: a) aver tratto un profitto di rilevante entità dal reato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, quando la commissione di questo è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti (<sup>178</sup>).

Poiché, allo stato, la materia *in parte qua* è stata più proficuamente sondata da dottrina e giurisprudenza in sede applicativa cautelare, è opportuno rimandare più in là nella trattazione (<sup>179</sup>) l'analisi dei presupposti indicati nell'art. 13 appena menzionati, dei criteri di scelta *ex art.* 14 (<sup>180</sup>), delle condizioni legittimanti l'intervento del c.d. commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15 e, infine, delle

---

<sup>178</sup> ... per un primo commento, G. CERNUTO, sub *art.* 13, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 122 ss.; P. DAMINI, sub *art.* 13, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 194 ss.; F. VIGANO', sub *art.* 13, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 197 ss. Riconosciuti i presupposti *ex art.* 13, non ci sarebbe discrezionalità in capo al giudice circa l'*an* dell'applicazione interdittiva: in questo senso, LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 154 e PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, cit., p. 232.

<sup>179</sup> V. *infra* Cap. II sez. I § 4 ss.

<sup>180</sup> Peraltro, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà nei casi in cui si verta nell'ipotesi del tentativo, istituto espressamente previsto dall'art. 26: Cass., sez. V, n. 7718, 13 gennaio 2009 (dep. 20 febbraio 2009), imp. Fondazione Centro S. Raffaele del M.T., in *C.E.D. Cass.*, 242567.

c.d. “condotte riparatorie *post factum*” ai sensi dell’art. 17<sup>(181)</sup>.

Poiché non applicabile *in itinere iudicii*, è possibile accennare all’art. 16 che regola l’applicazione in via definitiva delle sanzioni e rappresenta l’eccezione al principio di temporaneità che guida lo strumentario interdittivo *de quo* <sup>(182)</sup>. Tale disciplina trova applicazione tanto nei casi in cui l’ente, condannato <sup>(183)</sup> almeno tre volte nel corso dei precedenti sette anni, sia nuovamente dichiarato responsabile e abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità <sup>(184)</sup>, quanto nei casi in cui l’ente – o una

---

<sup>181</sup> GIAVAZZI, sub art. 17, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 157 ss. (più di recente, EAD., sub art. 17-23 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9537 ss.); S.R. PALUMBIERI, sub art. 17, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 230 ss.; M. VIZZARDI, sub art. 17, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 218 ss.

<sup>182</sup> L’ipotesi richiamata è destinata ad enti ormai irrecuperabili ad una prospettiva di legalità. Per un commento, CERNUTO, sub artt.13-16 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9508 ss.

<sup>183</sup> ... il riferimento alla “condanna”, da un lato, si applica all’ipotesi di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 63; dall’altro, renderebbe operante la normativa in esame anche a sentenze non passate in giudicato (creando però un’interpretazione *in malam partem*, in disaccordo con la nota regola di trattamento *ex art. 27 comma 2 Cost*). Si precisa, infine, che le condanne “precedenti” devono avere ad oggetto la stessa sanzione della condanna che il giudice sta per pronunciare.

<sup>184</sup> E’ bene evidenziare che solo l’ipotesi prevista dal terzo comma risulta obbligatoria, essendo le altre rimesse alla discrezionalità del giudice: BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p.

sua unità organizzativa (<sup>185</sup>) – venga stabilmente utilizzato all'unico scopo di consentire o agevolare la commissione di reati (<sup>186</sup>). In tali casi, peraltro, non potrà trovare applicazione l'istituto del commissario giudiziale (cfr., infatti, art. 15 comma 5).

A corredo del sistema sanzionatorio (pecuniario ed interdittivo), come anticipato, la responsabilità degli enti ha previsto due ulteriori tipologie di sanzioni: la pubblicazione della sentenza e la confisca.

La prima, *la pubblicazione della sentenza*, è istituto già noto in ambito penalistico (<sup>187</sup>) e amministrativo (<sup>188</sup>). Oltre al contenuto intrinsecamente afflittivo, lo strumento in esame trova ragion d'essere anche nell'ottica della tutela

---

979; EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 339.

<sup>185</sup> ... non è chiaro se tale disposizione possa trovare applicazione anche ai casi indicati dai primi due commi della norma in commento.

<sup>186</sup> Stante la gravità della previsione e al divieto espresso di applicazione dell'istituto riparatorio *ex art. 17*, sarà necessario interpretare *de stricto iure* gli indici normativi indicati, soprattutto, la locuzione “scopo prevalente”: EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 340.

<sup>187</sup> L'istituto in esame, infatti, rappresenta pena accessoria ai sensi dell'art. 36 c.p. nonché strumento per la riparazione del danno *ex art. 186 c.p.* Per cenni di carattere comparatistico, PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, cit., p. 243.

<sup>188</sup> L'art. 7 d.lgs n. 507/1999 (in tema di “depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”) prevede, infatti, in determinati casi, l'affissione e la pubblicazione del provvedimento che applica sanzioni amministrative, in materia di violazioni di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande o di tutela della denominazione di origine dei medesimi.

dei soggetti terzi (<sup>189</sup>). L'art. 18 prevede che la misura possa essere disposta dal giudice soltanto nel caso di applicazione di sanzioni interdittive e ricalca, in buona sostanza, le modalità applicative stabilite dall'art. 36 c.p.: in particolare, la pubblicazione della sentenza avviene a spese dell'ente ed è eseguita a cura della cancelleria del giudice; il provvedimento può essere pubblicato per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali (<sup>190</sup>) e deve, altresì, essere affisso nel comune dove si trova la sede principale della *societas* condannata (<sup>191</sup>).

La seconda, *la confisca*, rappresenta, ormai, il miglior strumento sanzionatorio nell'ambito criminale, tanto che,

---

<sup>189</sup> Per un commento, CRIMI, sub *art. 18*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 259 ss.; GIAVAZZI, sub *art. 18*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 169 ss.; VIZZARDI, sub *art. 18*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 224 ss.

<sup>190</sup> ... l'attuazione concreta di tali disposizioni è rimessa alla discrezionalità del giudice.

<sup>191</sup> Per espresso richiamo effettuato dall'art. 76, nel contesto *in parte qua*, si applicano le disposizioni previste dall'art. 694 c.p.p., in tema di spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione: <<... quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a euro 1.549>>.

nel corso degli anni, questa ha abbandonato l'ambito suo proprio di misura di sicurezza ed è divenuta sanzione in senso stretto (<sup>192</sup>). Nel sistema della responsabilità degli enti, tale passaggio si avverte fortemente, atteso che, al suo interno, si rinvencono differenti tipologie di confisca (<sup>193</sup>)

---

<sup>192</sup> Così si esprime LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 167.

<sup>193</sup> Oltre all'ipotesi indicata nell'art. 19, v. le disposizioni *ex artt.* 6 comma 5, 15 comma 4, 17 comma 1 lett. c e, infine, 23 comma 3. Di recente le sezioni unite della Corte di cassazione (n. 26654, 27 marzo 2008 - dep. 2 luglio 2008 -, Fisia Italimpianti S.p.A. e altri, in *C.E.D. Cass.*, 239925) hanno avuto modo di affermare che <<la confisca del profitto del reato prevista dagli artt. 9 e 19 D.Lgs. n. 231 del 2001 si configura come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell'ente, e si differenzia da quella configurata dall'art. 6, quinto comma, del medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona giuridica, la quale costituisce invece uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell'ente>>.

In generale, per approfondimenti sul tema della confisca, ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1993, p. 39 ss. (più di recente, ID., *Criminalità economica e confisca del profitto*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, cit., p. 2133); R. ALFONSO, *La confisca penale fra disposizioni codicistiche e leggi speciali: esigenze di coordinamento normativo e prospettive di riforma*, in *Sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Atti del convegno di Catania, 19 - 20 gennaio 2007, a cura di A.M. Maugeri, Milano, 2008, p. 233 ss.; G. FIANDACA, *Il progetto per la riforma delle sanzioni patrimoniali della Commissione Fiandaca*, in *Sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, cit., p. 557 ss.; G. GRASSO, *Profili problematici delle nuove forme di confisca*, in *Sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta*

con caratteristiche e presupposti applicativi affatto eguali<sup>(194)</sup>.

---

*contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, cit., p. 129 ss.; M. LEPERA, *Brevi note in tema di confisca ex art. 322-ter c.p.*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 966 ss.; MOLINARI, *In tema di confisca antimafia*, *ivi*, 2008, p. 2059 ss. (ID., *Rinnovato interesse per la confisca*, *ivi*, 2002, p. 1865 ss.); M. NUNZIATA, *Linee evolutive della confisca penale: progetti di riforma e tendenze di politica criminale*, in *Ind. pen.*, 2004, p. 943 ss. (EAD., *La confisca penale: dal codice Rocco al progetto della "commissione Nordio"*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1216 ss.; EAD., *La confisca penale e il recente progetto della "Commissione Pisapia"*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, p. 430 ss.).

<sup>194</sup> Con l'introduzione del decreto 231 del 2001 si registra il punto di arrivo dell'evoluzione della misura della confisca che, nel processo a carico degli enti, assume <<da un lato una spiccata fisionomia sanzionatoria e dall'altro la attitudine ad essere applicata "per equivalente", vale a dire non sulle cose costituenti il prezzo e il profitto del reato, ma su beni od altre utilità di valore equivalenti>> sicché <<la prorompente crescita della confisca come strumento repressivo, in parte compensativo delle difficoltà riscontrate nel rendere effettiva la pena inflitta all'imputato, rende necessaria una sua precisa messa a punto tale da garantire una più equilibrata operatività>>: per questa e per la precedente citazione, AMODIO, *I reati economici nel prisma dell'accertamento processuale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1505. In generale, BRICCHETTI, *La confisca nel procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 2, p. 7 ss. (nonché ID., sub art. 19, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 265 ss.); EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti*, Padova, 2011, p. 395 ss.; FUSCO, *La sanzione della confisca in applicazione del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 1, p. 61 ss.; GIAVAZZI, sub art. 19, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 173 ss.; F. PRETE, *La confisca-sanzione: un difficile cammino*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007,



La confisca prevista dall'art. 19 è sanzione principale (<sup>195</sup>), autonoma e obbligatoria (<sup>196</sup>), suscettibile di duplice

---

n. 4, p. 105 ss.; SANTORIELLO, *La confisca e la criminalità d'impresa*, in *Diritto e procedura penale*, diretto A. Gaito - B. Romano - M. Ronco - G. Spangher, tomo I, *La giustizia patrimoniale penale*, a cura di A. Bargi - A. Cisterna, Torino, 2011, p. 847 ss.; VIZZARDI, sub art. 19, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 228 ss.

<sup>195</sup> ... e come tale gode dei principi di garanzia che devono necessariamente assistere le sanzioni principali: così Corte cost. 24 gennaio 2005 n. 27. In dottrina, EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare* cit., p. 302; LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 168; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 90; PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., p. 218. In generale, sui rapporti fra prescrizione del reato e misura reale, IELO, *Confisca e prescrizione: nuovo vaglio delle sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1397 ss.; G. MELILLO, *Estinzione del reato e confisca di cose diverse da quelle oggettivamente criminose, ovvero di mai sopiti contrasti giurisprudenziali*, ivi, 2002, p. 1702 ss.; SANTORIELLO, *Estinzione del reato per intervenuta prescrizione e confisca del prezzo dell'illecito. Le Sezioni Unite ribadiscono il precedente orientamento ma sollecitano una riflessione del legislatore*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 1, p. 169 ss.

<sup>196</sup> La sanzione trova applicazione con la sentenza di condanna, e, una volta attivata, è obbligatoria (cfr. avverbio "sempre"). Sulle divergenze fra confisca ex art. 19 e analogo strumento previsto dall'art. 240 comma 2 n. 2 c.p., BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 980; EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 303. Peraltro, la confisca rappresenta strumento *sui generis* poiché è "sganciata" da criteri di proporzione validi per le altre categorie sanzionatorie: a differenza del "tetto" massimo rappresentato da un milione e mezzo di euro delle sanzioni pecuniarie, questa non ha limiti di valore (PULITANO', *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, cit., p. 965).

articolazione: accanto alla forma tradizionale è prevista una c.d. “per equivalente” (<sup>197</sup>) la cui operatività, come è noto, prescinde da ogni relazione di pericolosità tra la *res* e il suo titolare, <<in quanto può avere ad oggetto beni che non hanno alcun rapporto diretto con il reato, che appaiono perciò del tutto legittimi ed innocui>> (<sup>198</sup>). Rispetto al tradizionale modello codicistico (che prevede l'apprensione del prezzo del reato), la confisca che ne occupa è obbligatoria anche per quanto attiene il profitto del reato (<sup>199</sup>) così da divenire efficace strumento di

---

<sup>197</sup> L'art. 19 prevede, infatti, due tipi di confisca: la “confisca del prezzo o del profitto del reato” (comma 1) e la “confisca per equivalente” (comma 2). Sull'ipotesi di confisca c.d. “per equivalente”, S. FURFARO, *Confisca per equivalente, responsabilità degli enti e parametri operativi*, in *Giur. it.*, 2007, III, p. 973 ss.; A. LAUDATI, *Nasce la confisca per equivalente*, in *Guida dir.*, 2006, f. 17, p. 69 ss.; C. PERRONE, *In tema di confisca “per equivalente”*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 1601 ss.; R. ROMANELLI, *Confisca per equivalente e concorso di persone nel reato*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 865 ss.; SANTORIELLO, *In tema di sequestro e confisca per equivalente*, in *Giur. it.*, 2007, p. 968 ss.; F. VERGINE, *Confisca e sequestro per equivalente*, Milano, 2009, *passim*. Adde P. CORSO, *La confisca “per equivalente” non è retroattiva*, in *Corr. trib.*, 2009, p. 1775 ss.; LOTTINI, *La nozione di profitto e la confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1295 ss.; RINALDI, *La confisca per equivalente nei reati fiscali: la retroattività della misura*, in *Il merito*, 2008, n. 9, p. 42 ss.

<sup>198</sup> LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 170. Sotto questo profilo, vengono in rilievo due problematiche non affatto scontate: da un lato, la restituzione di beni o somme di denaro ai cd. terzi in buona fede; dall'altro, la distinzione fra beni separabili e beni indivisibili (in questo senso, al giudice è preclusa la possibilità di apprendere beni con valore superiore a quello oggetto di confisca).

<sup>199</sup> In dottrina, sulla nozione di ‘profitto’ del reato, F.C. BEVILACQUA, *La natura problematica del profitto confiscabile*

---

nei confronti degli enti, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1114 ss.; F. BOTTALICO, *Confisca del profitto e responsabilità degli enti tra diritto ed economia: paradigmi a confronto*, *ivi*, 2009, p. 1726 ss.; EPIDENDIO - A. ROSSETTI, *La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1263 ss.; L. FORNARI, *Confisca del profitto nei confronti dell'ente responsabile di corruzione: profili problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005, p. 68 ss.; MONGILLO, *La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca d'identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1758 ss.; M. MONTESANO, *La nozione del profitto del reato alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali e del contributo dottrinale: punti di vista differenti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 2, p. 171 ss.; P. PICCIALI, *Il profitto del reato e la confisca*, in *Corr. merito*, 2008, p. 854 ss.; PISTORELLI, *Il profitto oggetto di confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 nell'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 123 ss. (ID., *Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell'interpretazione delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4562 ss.); RIVERDITI, *La nozione di profitto nella confisca*, in *Giur. it.*, (speciale *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*), 2009, p. 1840 ss.; SANTORIELLO, *La confisca per equivalente nella recente giurisprudenza di legittimità*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 3, p. 147 ss.; D. STICCHI, *Strumenti di contrasto alla criminalità d'impresa e nozione di profitto confiscabile. Le indicazioni delle Sezioni Unite nel caso Impregilo*, *ivi*, 2008, n. 4, p. 101 ss.

In giurisprudenza, Cass., sez. un., n. 26654, 27 marzo 2008 (dep. 2 luglio 2008), Fisia Italimpianti S.p.A. e altri, in *C.E.D. Cass.*, 239924, secondo cui <<in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone (in motivazione la Corte ha

deterrenza (<sup>200</sup>), attivabile una volta pronunciata la sentenza di condanna a carico dell'ente (<sup>201</sup>).

---

precisato che, nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto di confisca, non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico – quali ad esempio quelli del “profitto lordo” e del “profitto netto” –, ma che, al contempo, tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un'irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l'ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua genesi nell'illecito, pone in essere un'attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato)>>.

<sup>200</sup> In generale, in tema di confisca e funzione special-preventiva, D. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale: ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche*, Bologna, 2007, *passim* (EAD., *Splendori e miserie della confisca obbligatoria del profitto*, in *Principi costituzionali in materia penale e fonti sopranazionali*, Padova, 2008, p. 117 ss.); FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale “moderno”*, Padova, 1997, *passim*; FURFARO, *Confisca*, in *Dig. disc. pen., Agg.*, Torino, 2005, p. 201 ss.; FUSCO, *Riflessioni su sequestro e confisca in materia di criminalità economica*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 3, p. 17 ss.; G. LUMIA, *La legislazione sui beni confiscati: limiti e sviluppi, Sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, cit., p. 567 ss.; M. MASSA, *Confisca (dir. e proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, p. 980 ss.; A.M. MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001, *passim*.

<sup>201</sup> ... il richiamo effettuato alla ‘sentenza’ di condanna ha fatto dubitare taluno (LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 167) in ordine all'applicabilità della forma ablatoria in esame nei casi di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 63 (cd. “patteggiamento”); nella giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. II, n. 45130, 30 ottobre 2008 (dep. 4 dicembre 2008), Rosa e altro, in *C.E.D. Cass.*, 243182, in motivazione.

È necessario ricordare, in ultimo, che nel testo del decreto vi sono ulteriori disposizioni che completano il sistema sanzionatorio appena delineato: le discipline in tema di reiterazione <sup>(202)</sup>, pluralità <sup>(203)</sup> e prescrizione <sup>(204)</sup>

---

Viceversa, quanto al cd. “rito per decreto”, il dato letterale pare insuperabile cosicché, in tale caso, la confisca resterà inibita: EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 305.

<sup>202</sup> La “reiterazione” riveste un ruolo fondamentale nel quadro del sistema sanzionatorio nei confronti degli enti in quanto, a norma dell’art. 13, rappresenta presupposto per l’applicazione delle sanzioni interdittive. L’art. 20, in buona sostanza, introduce un’ipotesi di “recidiva infraquinquennale” (l’espressione è di LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 171) che si ha <<quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per l’illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva>>. La semplicità definitoria impone alcuni chiarimenti: non potrà parlarsi di reiterazione allorquando si pervenga alla condanna successiva ad una precedente, tanto nel caso in cui quest’ultima non sia ancora passata in giudicato, quanto nel caso in cui sia già decorso il termine dei cinque anni dal primo provvedimento. Per un commento, BRUNELLI, sub *art. 20*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 238 ss.; GIAVAZZI, sub *art. 17-23 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 9537 ss.; M. L’INSALATA, sub *art. 20*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 278 ss.

<sup>203</sup> La disposizione prevede che <<quando l’ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l’ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l’applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista

degli illeciti, rispettivamente previste dagli artt. 20, 21 e 22.

---

per l'illecito più grave>>. Fra i commentatori, BRUNELLI, sub art. 21, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 241 ss.; GIAVAZZI, sub art. 17-23 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9537 ss.; L'INSALATA, sub art. 21, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 285 ss.

<sup>204</sup> Ai sensi dell'art. 22 <<le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio>> (in dottrina, A. SALVATOREI *L'interruzione della prescrizione nel sistema del d.lgs 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 2, p. 129 ss.). Tale disciplina risulta conforme ai criteri espressi nella legge delega, art. 11 lett. r: <<provvedere che le sanzioni amministrative [...] si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati [...] e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile>>. Tuttavia, la previsione presenta profili problematici e di sospetta incostituzionalità ex art. 3 Cost. poiché non è esplicitata, diversamente dall'art. 157 comma 7 c.p., la possibilità per l'ente di rinunciare alla prescrizione (FOLLA, *Le sanzioni pecuniarie*, cit., p. 115; LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 176; PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, cit., p. 248). Per un commento, P. FURLOTTI, sub art. 22, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 290 ss.; GIAVAZZI, sub art. 17-23 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato* cit., p. 9537 ss.; RIVERDITI, sub art. 22, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 245 ss.

**8. Le regole processuali (cenni). Il richiamo “compatibile” al sistema processuale penale e l’estensione in favore dell’ente della disciplina relativa all’imputato: le ricadute fra principi e garanzie applicabili.** – Terminata la breve carrellata della disciplina sostanziale che “regge” l’impianto del d.lgs n. 231/01, è necessario schematicamente accennare ai principi del relativo *procedimento d’accertamento* <sup>(205)</sup>. Il “delegante”

---

<sup>205</sup> Per approfondimenti, BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, cit., p. 491 ss.; BELLUTA, *Le disposizioni generali sul processo agli enti, tra richiami codicistici e autonomia di un sistema in evoluzione*, in *Il processo penale de societate*, cit., p. 1 ss.; BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 957 ss.; L. CAMALDO, *I principi generali del procedimento*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1367 ss.; CERESA GASTALDO, *L’accertamento dell’illecito*, in *La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs n. 231/2001)*, cit., p. 115 ss.; DI GERONIMO, *Aspetti processuali del d. lgs. n. 231/ 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per fatti costituenti reato: prime riflessioni*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1565 ss.; FERRUA, *Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni*, cit., p. 1479 ss.; GARUTI, *I profili soggettivi del procedimento*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 269 ss.; A. GIARDA, *L’accertamento: disposizioni generali*, in *Responsabilità “penale” delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 291 ss.; PAOLOZZI, *Processo agli enti (giudizio di cognizione)*, in *Dig. disc. pen., Agg.*, Torino, 2005, p. 1169 ss.; G. TRANCHINA, *Il procedimento nei confronti degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, in *Diritto processuale penale*, vol. II, Milano, 2011, p. 751 ss.; VARRASO, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati societari: profili*

ha esplicitato soltanto due direttive in materia processuale: da un lato, la lett. *o* dell'art. 11 l. n. 300/2000, in tema di applicazione delle sanzioni interdittive in sede cautelare (<sup>206</sup>); dall'altro, la lett. *q*, medesima legge, che ha affidato la cognizione sulla responsabilità dell'ente e l'applicazione delle relative sanzioni al giudice penale, già competente per il c.d. reato-presupposto commesso dalla persona fisica (<sup>207</sup>).

---

*processuali*, cit., p. 779 ss. Adde MOSCARINI, *I principi generali del procedimento penale* de societate, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1268 ss., secondo l'A. <<sembra davvero impossibile trattare le problematiche inerenti al procedimento [...] senza averne presenti le premesse sostanzialistiche>>.

<sup>206</sup> ... che rappresenta oggetto principale del presente studio.

<sup>207</sup> L'art. 11 comma 1 lett. *q* l. n. 300/2000 prevedeva, infatti, che <<le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale>>. Per un primo commento alla disciplina in tema di competenza, attribuzione nonché riunione e separazione dei procedimenti, G.M. BACCARI, sub *art. 36 e 38*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 529 ss.; BELLUTA, sub *artt. 36-38*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 355 ss.; P. CORVI, *Attribuzioni del giudice penale in materia di responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 204 ss.; A. GIARDA, sub *art. 36*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 300 ss. (più di recente, ID., sub *artt. 34-36 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9631 ss.); FERRUÀ, *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, cit., p. 223 ss.



Dalla laconica disposizione appena menzionata, in sede attuativa, anche in virtù di proclamate esigenze di effettività e di garanzia <sup>(208)</sup>, si è dato vita ad una complessa normativa processuale di dettaglio – contenuta nel capo III in tema di procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative <sup>(209)</sup> – e, pertanto, ad un vero e proprio “micro-codice” autonomo, tanto che, per alcuni, questo sarebbe a rischio di incostituzionalità per eccesso di delega ai sensi degli artt. 76-77 Cost. <sup>(210)</sup>. Il risultato complessivo è un innovativo

---

<sup>208</sup> Secondo la RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 482, <<per un verso, infatti, si è preso atto dell’insufficienza dei poteri istruttori riconosciuti alla pubblica amministrazione nel modello procedimentale delineato nella legge n. 689 del 1981 rispetto alle esigenze di accertamento che si pongono all’interno del sistema di responsabilità degli enti [...]; per altro verso, la natura penale-amministrativa degli illeciti dell’ente [...] rende necessario prefigurare un sistema di garanzie molto più efficace rispetto a quello, per vero scarno, della legge n. 689>>. In dottrina, per tutti, FIDELBO, *Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell’ente al processo*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 439.

<sup>209</sup> ... normativa processuale che, per ragioni di economia sistematica, non potrà essere oggetto del presente studio.

<sup>210</sup> Così A. GIARDA, *Un sistema ormai a triplo binario: la giurisdizione penale si amplia*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 195 (più di recente, ID., *Procedimento di accertamento della “responsabilità amministrativa degli enti”*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso - V. Grevi, Padova, 2008, p. 1230 ss.). La censura sembra, in effetti, cogliere nel segno atteso che la legge delega non ha fornito indicazioni in merito alla previsione di un autonomo procedimento, limitandosi ad esigere un’effettiva partecipazione e difesa dell’ente nell’ambito del processo penale. *Contra*, nel senso

sistema processuale destinato a regolare l'ingresso dell'ente-imputato nel processo penale, con connotati e scelte per nulla scontate, non ultima la struttura delle misure cautelari interdittive le quali – si vedrà <sup>(211)</sup> – hanno come obiettivo *del/nel* procedimento il recupero dell'organo impersonale alla legalità.

In ragione dell'ipertrofica produzione di norme processuali “speciali”, sotto il “piano oggettivo” <sup>(212)</sup>, l'art. 34 ha inteso regolare i rapporti fra decreto e codice del rito penale, affermando, nella sostanza, la prevalenza del primo sul secondo <sup>(213)</sup>. Così l'interprete si trova di fronte ad un “peculiare approccio metodologico” <sup>(214)</sup>: la priorità di

---

di ritenere funzionale e (quasi) inevitabile la scelta “autonomista” operata dal legislatore delegato, FIDELBO, *Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell'ente al processo*, cit., p. 445-446; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 99.

La giurisprudenza, dal canto suo, ha negato la fondatezza della questione di incostituzionalità: Trib. Milano, sez. I, 18 dicembre 2008, in *Foro ambr.*, 2009, p. 328 con nota di BERTOLINA.

<sup>211</sup> V. *infra* Cap. II ss.

<sup>212</sup> In questi termini, FERRUA, *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, cit., p. 223.

<sup>213</sup> La disposizione prevede, infatti, che <<per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>. Per un commento, BELLUTA, sub *art. 34*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 348 ss.; GARUTI - G. SOLA, sub *art. 34*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 515 ss.; A. GIARDA, sub artt. 34-36 *d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9631 ss.

<sup>214</sup> MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1108, specifica come sia necessario <<ricavare il modello

fonte spetta al decreto *in parte qua* e si lasciano sullo sfondo le norme processuali penali che, per tale ragione, appaiono una sorta di “diritto comune” <sup>(215)</sup>, la cui compatibilità in concreto è rimessa alle valutazioni dell’operatore pratico.

In sostanza, se è condivisibile “in astratto” la scelta del *simultaneus processus* <sup>(216)</sup>, con attribuzione al giudice

---

del ‘procedimento penale’ contro gli enti raffrontando la disciplina del decreto delegato con quella generale valevole quanto alle persone fisiche; anzitutto, per colmarne le lacune della prima; poi, eventualmente per superarne le eventuali oscurità od incongruenze>>; analogamente, A. GIARDA, sub *art. 34*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 296.

<sup>215</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 120 (inoltre, ID., *Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell’ente al processo* cit., p. 447). Secondo S. LORUSSO, *La responsabilità “da reato” delle persone giuridiche: profili processuali del D.L.G. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2539-2540, <<non si è potuto fare a meno di dotare il meccanismo di accertamento della responsabilità e di applicazione delle relative sanzioni di tutte le garanzie proprie del processo penale, talora addirittura rafforzandole [...], ingenerando una serie di interazioni necessarie ed inevitabili tra i due processi, foriere di dubbi interpretativi e di intuibili difficoltà applicative>>.

<sup>216</sup> Sulla c.d. regola del *simultaneus processus* ex *art. 38* e sui rapporti con l’*art. 8*, GARUTI, *Persone giuridiche e “processo” ordinario di cognizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 138 ss., per l’A. la scelta approntata nel “sistema 231” è corretta ed opportuna poiché risulta funzionale a realizzare un cumulo processuale che, sebbene non strettamente necessario, limita il rischio di eventuali decisioni contrastanti (ID., *I profili soggettivi del procedimento*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 269 ss.). Adde AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 2703; BACCARI, sub *art. 38*, in *Enti e responsabilità da*

penale della regiudicanda *de societate* <sup>(217)</sup>, appare evidente l'appesantimento del procedimento, in spregio al *favor separationis*, principio ispiratore della modifica del rito nel 1988 <sup>(218)</sup>. E non solo. L'atipicità degli istituti e degli strumenti adottati dal "sistema 231" rende <<l'attività di accertamento richiesta al giudice penale, nell'ambito del procedimento applicativo delle sanzioni,

---

*reato*, cit., p. 535 ss.; BELLUTA, sub art. 38, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 360 ss.; BERNASCONI, sub art. 8, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 167 ss.; DE SIMONE, *Il <<fatto di connessione>> tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, p. 33 ss.; MANCUSO, sub art. 8 e 38, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 90 ss. nonché p. 319 ss. (più di recente, ID., sub artt. 8 e 37-38 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9491 ss.); R. PASCARELLI, sub art. 8, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 147 ss.

<sup>217</sup> In termini, RELAZIONE MINISTERIALE, pubblicata in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 482. Secondo Cass., sez. un., n. 26654, 27 marzo 2008 (dep. 2 luglio 2008), Fisia Italimpianti S.p.A. e altri, in *C.E.D. Cass.*, 239923, in motivazione, <<la responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche>> tanto da potersi apprezzare una sorta <<convergenza di responsabilità>>.

<sup>218</sup> Il risultato è un appesantimento istruttorio con conseguente dilatazione della durata dei giudizi: l'accertamento del reato, infatti, è solo uno (il primo) dei presupposti da accertare ai fini della responsabilità da illecito amministrativo. In dottrina, CORVI, *Attribuzioni del giudice penale in materia di responsabilità degli enti*, cit., p. 207; DI GERONIMO, *Aspetti processuali del d. lgs. n. 231/ 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per fatti costituenti reato: prime riflessioni*, cit., p. 1568.

[... più simile, *n.d.r.*] a quella delle autorità amministrative o indipendenti che non a quella dell'autorità giurisdizionale>>: <<al giudice penale compete, infatti, un'approfondita indagine sulla struttura societaria *antedelictum*>> (<sup>219</sup>), circostanza che complica l'accertamento della responsabilità dell'ente.

Sul "piano soggettivo" (<sup>220</sup>), l'art. 35 rende applicabili all'ente, nei limiti della compatibilità (<sup>221</sup>), le disposizioni processuali relative all'imputato (<sup>222</sup>). Così la *societas*

---

<sup>219</sup> Per questa e la precedente citazione, C. FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività*, in *Il processo penale de societate*, cit., p. 110.

<sup>220</sup> Così FERRUA, *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, cit., p. 223.

<sup>221</sup> Non è agevole "inventariare" le disposizioni codicistiche in concreto operanti in favore dell'ente. Per alcuni (A. GIARDA, *Aspetti problematici del procedimento di accertamento delle sanzioni amministrative*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 115) la disposizione deve essere interpretata in senso stretto, con conseguente impossibilità di procedere ad esame, interrogatorio, confronto, dichiarazioni spontanee da parte dell'ente.

<sup>222</sup> Con la precisazione che, ai sensi dell'art. 61 c.p.p., l'estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato <<si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari>> (BELLUTA, *Le disposizioni generali sul processo agli enti, tra richiami codicistici e autonomia di un sistema in evoluzione*, in *Il processo penale de societate*, cit., p. 44; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 88). La dizione utilizzata dal decreto non permette di sostenere una totale equiparazione fra *societas* e imputato e <<l'ente dunque resta col suo nome di origine>>: così A. GIARDA, sub art. 35 *d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9635. Secondo LORUSSO, *La responsabilità "da reato" delle persone giuridiche: profili processuali del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 2524, l'art. 35 è <<vera e propria norma manifesto>>. Per

diviene soggetto protagonista del processo (<sup>223</sup>) oltre che, come detto, destinataria di sanzioni punitive in senso stretto. Ciò discende naturalmente dalla scelta del modello processuale penale che porta con sé il relativo impianto di garanzie (<sup>224</sup>) e, pertanto, i principi del c.d. “giusto processo”. Ma non basta. Poiché ogni “sanzione punitiva”, a prescindere dalla sua qualificazione formale (penale o amministrativa) gode, per pacifica interpretazione “estensiva”, delle garanzie *ex artt. 6 Conv. eur. dir. uomo e 14 Patto int. dir. civ. e pol.* (<sup>225</sup>).

---

PAOLOZZI, *Processo agli enti (giudizio di cognizione)*, cit., p. 1171, si è in presenza di una <<figura ibrida di imputato>>, essendo <<preclusa ogni forma di antropomorfizzazione dell'ente>>; analogamente, G. DE FALCO, *Le modalità di intervento dell'ente nella fase delle indagini preliminari*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 4, p. 99 ss.; GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 189.

<sup>223</sup> In questi termini, BELLUTA, sub *art. 35*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 352 ss. e SOLA, sub *art. 35*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 524 ss.

<sup>224</sup> Così BELLUTA, *Le disposizioni generali sul processo agli enti, tra richiami codicistici e autonomia di un sistema in evoluzione*, in *Il processo penale de societate*, cit., p. 19.

<sup>225</sup> Sui rapporti fra sanzione punitiva e applicazione dei principi penali e processuali penali, nella prospettiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, cit., p. 1021 ss. (ID., *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, cit., 1173 ss.); ZAGREBELSKY, *La Convenzione europea dei diritti umani, la responsabilità delle persone morali e la nozione di pena*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 31 ss.

Nel processo agli enti, tuttavia, sussistono numerosi profili problematici. Primo fra tutti, l'incerta applicazione della presunzione di non colpevolezza ai sensi dell'art. 27 comma 2 Cost., nella sua duplice accezione: regola di giudizio e di trattamento (<sup>226</sup>). Diversi sono poi gli istituti contenuti nel decreto che trovano evidenti diacronie con il rito penale classico: dalla disciplina in tema di archiviazione (<sup>227</sup>) al regime delle notifiche (<sup>228</sup>), passando agli istituti che regolano la partecipazione e l'assistenza dell'ente nel procedimento (<sup>229</sup>).

---

<sup>226</sup> G. ILLUMINATI, voce *Presunzione di non colpevolezza*, in *Enc. giur.*, vol. XXIV, Roma, 1991, *passim* nonché G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, Torino, 2007, p. 187 ss.

<sup>227</sup> L'art. 58 prevede infatti che, qualora non intenda procedere alla contestazione dell'illecito *ex art. 55*, <<il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello>>. La disposizione in commento oblitera *in toto* l'intervento giurisdizionale, diversamente da quanto avviene nel sistema del rito penale (CAMALDO, *I principi generali del procedimento*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1381): per approfondimenti nella materia cautelare, v. *infra* Cap. III § 5.

<sup>228</sup> L'art. 43, in tema di "notificazioni all'ente", oltre a richiamare, in sostanza, la disciplina civile in materia di notificazioni, sancisce la presunzione di validità ("a rischio" di incostituzionalità) delle operazioni di notificazione effettuate mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. Infine, è previsto l'inedito istituto della sospensione del procedimento nel caso in cui sia impossibile eseguire le notificazioni nelle modalità *ivi* indicate.

<sup>229</sup> Per evidenti limiti oggettivi, l'ente non potrà partecipare al processo *personalmente*, dovendosi invero avvalere del proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. L'art. 39 impone alla *societas*

Senza pretesa alcuna di risolvere la complessa situazione *de qua*, il presente studio vuole mettere in luce le criticità dell'inedita materia cautelar-interdittiva, “cuore” della responsabilità degli enti introdotta dal d.lgs n. 231/01.

---

che vuole partecipare al procedimento (pena la dichiarazione di contumacia *ex art.* 41, di dubbia compatibilità costituzionale) una complessa procedura (dichiarazione di costituzione) che ricorda le disposizioni codicistiche destinate alle parti private diverse dall'imputato. La normativa *in parte qua* ha trovato, di recente, importanti precisazioni: la Corte di cassazione (sez. VI, n. 41398, 19 giugno 2009 - dep. 28 ottobre 2009 -, Caporello, in *C.E.D. Cass.*, 244409) ha affermato che <<il rappresentante legale incompatibile, perché indagato o imputato del reato presupposto, non può provvedere neppure alla nomina del difensore di fiducia dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001>>. Dal canto suo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 186/07 (pubbl. G.U. 20 giugno 2007), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 39, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., in caso di conflitto di interessi fra l'ente ed il proprio rappresentante legale.

In dottrina, CORSO, *La partecipazione dell'ente al procedimento penale ex d.lgs n. 231/2011*, in *Studi in onore di Mario Pisani*. Vol. I – *Diritto processuale penale*, a cura di P. Corso e F. Peroni, Milano, 2010, p. 243 ss.; R. PUGLISI, *Processo agli enti: il rappresentante incompatibile non può nominare il difensore*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 245 ss.; VARRASO, *La partecipazione e l'assistenza difensiva dell'ente nel procedimento penale a suo carico: tra vuoti normativi ed “eterointegrazione” giurisprudenziale*, *ivi*, 2010, p. 1383 ss., l'A. ha fortemente criticato l'impostazione metodologica percorsa nella citata pronuncia di legittimità.



## CAPITOLO II LE MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE

### Sezione I

#### *La fattispecie cautelare*

SOMMARIO: 1. Il rovesciamento di un “sofferto” risultato di garanzia processuale: il sistema sanzionatorio nella dimensione cautelare-preventiva. – 2. Il “sistema nel sistema”: a) I caratteri e le esigenze apprestate nel procedimento cautelare *de societate*. Ragioni di un regime speciale per banche, intermediari finanziari (SIM, SGR e SICAV) e imprese di assicurazione. – 3. (*segue*) b) Requisiti e tipologie dei provvedimenti interdittivi adottabili *contra societates*. – 4. Condizioni generali di applicabilità: a) “Gravi indizi” per ritenere sussistente l’illecito amministrativo dipendente da reato. – 5. (*segue*) Valore ai fini cautelari dei *compliance programs* adottati *ante factum* e (i dubbi sul)l’operatività del principio di innocenza. – 6. (*segue*) b) L’accertamento “allo stato degli atti” delle condizioni previste dall’art. 13 in tema di sanzioni interdittive. – 7. Esigenza cautelare “monofunzionale”: il *periculum in negotio*. – 8. I criteri di scelta delle misure: idoneità, proporzionalità, gradualità e gli ulteriori parametri *ex art. 14*. – 9. Il divieto di cumulo e le disposizioni applicabili nei casi di inosservanza dei provvedimenti cautelari.

**1. Il rovesciamento di un “sofferto” risultato di garanzia processuale: il sistema sanzionatorio nella dimensione cautelare-preventiva.** – Non è opportuno affrettarsi a giudicare la bontà della scelta del legislatore delegante, allorquando, mediante l’art. 11 comma 1 lett. o legge 29 settembre 2000 n. 300, richiedeva, al futuro redattore del procedimento per l’accertamento della responsabilità a carico degli enti da illecito dipendente da reato, l’applicazione delle sanzioni (genericamente delineate nella precedente lett. l medesima legge) anche in sede cautelare con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti. Da un punto di vista strettamente teorico, di fatti, l’attuazione della sanzione finale *nel* procedimento, e non già al termine di questo, appare una scelta di carattere neutro. Se è certo vero che intuitivamente ciò sembra opinabile, ed il conforto a tale assunto prima che giuridico risulta logico: quale senso avrebbe infatti delineare un sistema d’accertamento della responsabilità ove la sanzione finale potrebbe rendersi applicabile anche in fase cautelare, e cioè *in itinere iudicii*; d’altro canto, sarebbe pure semplicistico replicare che la problematica attenga più il piano della forma che quello della sostanza, riportando in tal modo i termini della faccenda al *nomen* in concreto evocato.

Per qualificare in termini di correttezza (o meno) l’opzione prescelta – la completa fungibilità fra strumentario sanzionatorio e cautelare (*recte* la mancata diversificazione fra sanzioni e strumenti cautelari) – è necessario dar rilievo al contesto di riferimento nel quale ci si trova a dover operare. Sotto questo profilo, gli echi della disputa dogmatica in corso (senza apparente soluzione), che involge l’esatta definizione della natura della responsabilità degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, non aiutano di certo

l'operazione. Come già detto, le possibili scelte sembrano, in via di buona approssimazione, due; non convincono, infatti, gli ulteriori ibridismi evocati da alcuni in dottrina. Da una parte, si colloca la teorica che, rinvenendo nel complesso normativo *in parte qua* un'essenza schiettamente penale, impone l'applicazione di alcune garanzie e termini di riferimento obbligati; dall'altra, l'opinione di chi ha catalogato la responsabilità degli enti nell'alveo della dinamica amministrativa, evitando così di accostare i fondamenti del diritto penale e, nel contempo, informando la disciplina a principi meno stringenti.

Ad ogni modo, quasi a voler “dribblare” la questione, la cui soluzione forse (in modalità un poco *tranchant*) potrebbe dirsi indifferente, s'è detto che le garanzie procedurali, richiamate dalla legge sulla responsabilità *de societates*, possono illuminare più chiaramente il percorso esegetico che ne occupa: il modello processuale di riferimento prescelto dal “rito degli enti” è quello processuale penale e alla società vengono applicate le garanzie che spettano all'imputato. In sostanza, è necessario far richiamo all'esperienza penalistica<sup>(230)</sup> per sciogliere l'iniziale quesito relativo al rapporto sanzione e cautela.

Sotto questo profilo, evitare l'operatività dello strumento sanzionatorio nel corso del procedimento (lasciando che si attivi al termine di esso, a seguito di sentenza definitiva di condanna), più che una *regola*, ormai, sembra atteggiarsi quale *principio* nel contesto processual-penalistico<sup>(231)</sup>,

---

<sup>230</sup> Per tutti, in generale, D. PULITANO', *La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 418-419.

<sup>231</sup> Così R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, Bologna, 1982, p. 93. Secondo la teorica classica (per tutti, F. CARNELUTTI, *Principi del processo penale*, Napoli, 1960, p. 34 ss.), il processo

che risponde sia a criteri di garanzia che di metodo. Di *garanzia* poiché distinguere recisamente il piano sanzionatorio da quello cautelare realizza e attua la presunzione di innocenza, principio così connaturato e irrelato al contesto del rito penale da rappresentarne un carattere essenziale ed indisponibile (<sup>232</sup>); di *metodo* dato che orienta (*recte* dovrebbe orientare) le scelte del legislatore che progetta nuovi sistemi procedurali dotati di forme di tutela cautelare.

Alla luce di ciò, risulta eccentrica l'opzione prescelta dal d.lgs n. 231/2001 di prevedere che le sanzioni interdittive siano applicate, anche in sede cautelare, <<con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti>> (<sup>233</sup>). Tale scelta, infatti, comporta problemi di carattere interpretativo e produce una battuta d'arresto nel lungo cammino d'affrancamento del sistema cautelare da quello sanzionatorio, già percorso dal legislatore della cd. "depenalizzazione" ex l. 689/81 nonché del codice di procedura penale del 1989 (<sup>234</sup>) – anche per quel che attiene al fenomeno interdittivo (<sup>235</sup>).

---

penale rappresenta l'*iter* attraverso cui, accertata l'offesa all'interesse giuridico penalmente tutelato, viene irrogata la sanzione.

<sup>232</sup> P.P. PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino, 2009, p. 119, l'A. rileva come la netta divaricazione sussistente fra pena e misura cautelare rappresenti un indefettibile corollario della presunzione di non colpevolezza.

<sup>233</sup> Così art. 11 comma 1 lett. o l. 29 settembre 2000 n. 300.

<sup>234</sup> Pietre miliari del risultato raggiunto sono gli studi, già a partire dalla metà dello scorso secolo, di Giul. AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, 1967; M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, II, *Garanzie Fondamentali*, Milano, 1984; C.A. DEL POZZO, *Introduzione allo studio della libertà personale nel processo*, Milano, 1959; L. GRANATA, *La tutela della libertà personale nel diritto*

Come noto, le differenze tra cautele e sanzioni non si rinvencono sul piano dell'afflittività, rispetto alla quale è difficile tracciare una linea netta di distinzione. Le diversità si ravvisano sul versante teleologico; ciò si dovrebbe ripercuotere pure sulla struttura dei relativi due strumenti (<sup>236</sup>).

---

*processuale penale*, Milano, 1957; V. GREVI, *Libertà personale dell'imputato e Costituzione*, Milano, 1976; M. PISANI, *La custodia preventiva: profili costituzionali*, in *Libertà personale e processo*, Padova, 1974.

<sup>235</sup> F. PERONI, *Le misure interdittive nel nuovo processo penale: spunti per un inquadramento costituzionale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1989, p. 1616 ss. (ID., *Le misure interdittive nel sistema delle cautele penali*, Torino, 1992, p. 69 ss.; ID., *Misure interdittive*, *Enc. dir.*, Milano, 2000, Agg., IV, p. 740 ss.); nonché, con specifico riguardo alla materia *de qua*, ID., *Il sistema delle cautele*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 244-245.

Nella giurisprudenza costituzionale, per quel che attiene il fenomeno d'interdizione, Corte cost., 26 gennaio 1994 n. 5, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1175, con nota di V. PERCHINUNNO, *Misure interdittive ed effettività del diritto di difesa* nonché Corte cost., 4 aprile 2001 n. 95, *ivi*, 2001, p. 2313.

<sup>236</sup> In questo senso, PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, cit., p. 123 ss. Diversamente, in materia *de societate*, per T.E. EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, a cura di A. Bassi - T.E. Epidendio, Milano, 2006, p. 383 ss. (spec. p. 388), <<la parziale sovrapposizione tra la funzione della misura cautelare volta ad evitare il rischio di recidivanza e quella particolare funzione della pena connessa a finalità di prevenzione speciale o generale, fa sì che una sanzione possa anche avere contenuti tali da prestarsi ad un utilizzo cautelare>>; in senso analogo, F. NUZZO, *Le misure cautelari*, in *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (II)*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1490.

È chiaro quindi che se nel contesto *ex d.lgs 231/01* la sanzione è importata in fase cautelare – venendosi a creare una <<completa sovrapposizione fra sanzioni applicabili in via definitiva e sanzione (*recte* misure) applicabili in sede cautelare>> <sup>(237)</sup> – è poiché con essa si vuole attuare, anticipandoli, risultati propri della fase terminativa del procedimento d'accertamento della responsabilità <sup>(238)</sup>.

Così operando conseguono evidenti implicazioni ed effetti <sup>(239)</sup>. In primo luogo, si distorcono le finalità

---

In giurisprudenza Trib. Salerno, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, soc. Ivam e Monteverde, in *Cass. pen.*, 2004, p. 276.

<sup>237</sup> ... intendendosi il richiamo limitato alle sole sanzioni interdittive: G. FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre - 1° dicembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 121. Adde M. PELISSERO, *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8.6.2001, n. 231). Disposizioni sostanziali*, in *Leg. pen.*, 2002, p. 589-590; C. PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti nel codice penale*, in *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (I)*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1365; G. VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, a cura di L.D. Cerqua, II, Padova, 2009, p. 1469, che ne evidenzia la discutibilità sotto il profilo costituzionale.

<sup>238</sup> Un non precisato interesse pubblico sovraordinato guida l'intervento cautelare di cui si discute in spregio alla presunzione di non colpevolezza ed alla libertà economica quanto alla posizione della *societas* per F. COMPAGNA, *L'applicazione delle misure cautelari nei confronti degli enti collettivi*, in *Giur. merito*, 2005, p. 1623. P. MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 1109, precisa che, oltre a funzioni general preventive, il sistema ne affianca altre di carattere special preventive.

<sup>239</sup> L'architettura *de qua* rappresenta <<una vera e propria 'cartina tornasole' dei meccanismi di operatività della

dell'istituto cautelare, piegandolo a scopi che, di regola, non gli appartengono (<sup>240</sup>): la misura *contra societates* diviene strumento di controllo esterno (impattando sulla libertà economica dell'ente) che, grazie alla variegata *ways out* indicate nel decreto delegato (<sup>241</sup>), incentiva in via coatta il ritorno alla legalità dell'ente (<sup>242</sup>). Ciò influisce sulla scelta delle esigenze cautelari da perseguire: non a caso, l'unica richiamata dal decreto in esame appare il *periculum* di recidivanza; la sola fra le tre d'ispirazione penalistica che, secondo la miglior dottrina (<sup>243</sup>), appare in pieno contrasto con la presunzione di innocenza. Secondariamente, la disciplina cautelare, rilanciando *sic et simpliciter* alla sanzione interdittiva, impone all'interprete una doppia e defatigante operazione: da un parte, si è

---

responsabilità degli enti>>: C. FRANZONI, Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività, in *Il processo penale de societate*, a cura di A. Bernasconi, Milano, 2006, p. 142.

<sup>240</sup> Quanto ai rapporti fra materia cautelare e libertà personale, si esaminino le riflessioni di A. BARBERA, *I principi costituzionali della libertà personale*, Milano, 1967 e P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984. M. NOBILI, *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1998, p. 195, evidenzia il rapporto ambiguo fra diritto sostanziale e diritto processuale penale, tanto che il secondo diviene <<vero e proprio arsenale, disponibile per fini di stigmatizzazione, intimidazione, prevenzione ...>>.

<sup>241</sup> V. *infra* sez. I § 5 nonché Cap. III § 2.

<sup>242</sup> P. BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali nel nuovo sistema di responsabilità amministrativa a carico degli enti collettivi*, in *Ind. pen.*, 2002, p. 584; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti 'amministrativi' da reato (Dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, Torino, 2006, p. 159.

<sup>243</sup> Per tutti, G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, Torino, 2007, p. 189-190.

chiamati a verificare l'adattabilità di alcuni istituti, previsti dal contesto sanzionatorio, nell'ambito cautelare; dall'altra, in virtù dei meccanismi generali *ex artt.* 34 e 35 d.lgs 231/01 (<sup>244</sup>), ad attingere alle norme del codice di procedura penale ogni qual volta il decreto taccia, compatibilmente con il resto della disciplina.

Rilanciare allo strumentario sanzionatorio, ad onor del vero, comporta pure un effetto indiretto (forse non voluto dal legislatore della delega): si rendono fruibili già in fase cautelare le condizioni generali di applicabilità che, di regola, operano nella fase conclusiva del procedimento principale; si espandono così *nel* procedimento tutti i limiti sanzionatori imposti al termine di questo.

**2. Il “sistema nel sistema”: a) I caratteri e le esigenze apprestate nel procedimento cautelare *de societate*. Ragioni di un regime speciale per banche, intermediari finanziari (SIM, SGR e SICAV) e imprese di assicurazione.** – Ma un dubbio di fondo rimane. Se, come detto, la regola di trattamento *ex art.* 27 comma 2 Cost. (<sup>245</sup>) deve trovare cittadinanza anche nel rito *de societate*, occorre verificare se vi sia un aggancio costituzionale che garantisca al fenomeno d'interdizione a carico degli enti una degna cornice di protezione sostanziale, dato che quest'ultimo, incidendo <<direttamente sulla persona giuridica, anziché sui beni della stessa, [...] finisce per

---

<sup>244</sup> D'ora in avanti, l'indicazione degli articoli del decreto non sarà corredata dalla dizione “d.lgs 231/01” ovvero “d.lgs 8 giugno 2001 n. 231”.

<sup>245</sup> G. ILLUMINATI, voce *Presunzione di non colpevolezza*, in *Enc. giur.*, vol. XXIV, Roma, 1991, *passim* nonché UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, cit., p. 187 ss.



investire posizioni di diritto, non di rado dotate di tutela costituzionale>> (<sup>246</sup>).

Sul punto, occorre subito affermare che non paiono coltivabili *in parte qua*, per via della struttura impersonale dell'ente, i medesimi percorsi interpretativi tracciati nell'esperienza codicistica in relazione al rapporto fra art. 13 Cost. e fenomeno interdittivo (<sup>247</sup>). Ed ancora, è bene lasciare da parte ricostruzioni costituzionali che, muovendo da riferimenti antropocentrici, impostano i loro ragionamenti sulla tutela del soggetto, a qualsiasi titolo, gravitante sul fenomeno societario (<sup>248</sup>).

E' necessario, invece, valorizzare la portata del disposto contenuto nell'art. 41 comma 1 Cost. che fornisce protezione ai "fatti economici". La libera iniziativa di mercato, dunque, se da un lato è portatrice di limiti legislativi non stringenti come quelli imposti dal principio di libertà personale; dall'altro, rappresenta il chiaro

---

<sup>246</sup> PERONI, *Il sistema delle cautele*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 247.

<sup>247</sup> Analizza i due orientamenti che, delineando una differente dizione di libertà personale, l'una rigida mentre l'altra più flessibile in virtù del cd. criterio della "degradazione giuridica", affermano (ovvero negano) l'applicabilità delle garanzie *ex art. 13 Cost.* alle misure cautelari interdittive codicistiche, PERONI, *Le misure interdittive nel sistema delle cautele penali*, cit., p. 71 ss. In ambito europeo, si esamini la nota pronuncia C. eur. dir. uomo, 8 giugno 1976, *Engel e altri c. Paesi Bassi*, § 58 (in dottrina, O. MAZZA, *La libertà personale nella Costituzione europea*, in *Profili del processo penale nella Costituzione europea*, a cura di M.G. Coppetta, Torino, 2005, p. 47 ss.).

<sup>248</sup> La copertura costituzionale offerta dagli artt. 2, 4 e 35 ss. Cost. è stata tradizionalmente letta alla luce delle garanzie individuali, non trovando applicazione *tout court* all'attività economico-lavorativa valutata in senso oggettivo: per tutti BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, cit., p. 105 ss.

riconoscimento d'una forma di emancipazione economica di tipo privatistico dallo Stato, di cui le relative eccezioni (indicate nella stessa disposizione), incidendo sulle garanzie, ne chiariscono la portata <sup>(249)</sup>. Peraltro, il valore caratterizzante della norma sarebbe, a giudizio di alcuni, da collocare fra i diritti fondamentali, i cd. "principi supremi" <sup>(250)</sup>.

In tema, l'aggancio sul versante cautelare del procedimento a carico degli enti è rappresentato dall'art. 272 c.p.p. <sup>(251)</sup> che, opportunamente adattato nell'ambito in esame e alle fattezze dell'ente, in virtù della sua ampiezza prescrittiva – si noti infatti la dizione libertà, utilizzata al plurale – potrebbe ben contenere (garantendola) la libertà di iniziativa economica, con riaffermazione anche in questa sede di quei principi processuali che guidano l'intervento cautelare. Anche se, sul punto, molte paiono le storture del modello cautelare indicato nel d.lgs n. 231/01 a cominciare dalla relativa struttura.

Anzitutto, sebbene non espressamente richiesto, nella redazione del d.lgs n. 231 del 2001 s'è sentita l'esigenza di modulare un vero e proprio procedimento cautelare <sup>(252)</sup>,

---

<sup>249</sup> F. GALGANO, *Commento all'art. 41*, in *Commentario della Costituzione*, Tomo II, a cura di G. Branca, Bologna, 1982, p. 7 ss.

<sup>250</sup> ... sui quali non opera l'art. 138 Cost. per i casi di revisione costituzionale: P. BALDASSARRE, voce *Iniziativa economica*, in *Enc. dir.*, VI, cit., p. 125 ss.

<sup>251</sup> In generale, M. CHIAVARIO, sub *art. 272*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. III, a cura di ID., Torino, 1990, p. 23 ss.

<sup>252</sup> Ad un <<'sottosistema penal-procedimentale speciale' perviene ad innestarsi un ulteriore, particolare, 'sottosistema cautelare'>>: così efficacemente MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1108. In senso analogo, A.

ancorché non completamente autosufficiente <sup>(253)</sup>. Le ragioni della scelta traspaiono dal testo della Relazione ministeriale: da una parte, si voleva evitare la dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato; dall'altra, si intendeva paralizzare o ridurre l'attività dell'ente quando la prosecuzione di questa avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati <sup>(254)</sup>. Sempre nel solco delle valutazioni governative, anticipare, mediante il congegno cautelare, alcuni effetti della decisione definitiva che riguarda l'ente è in funzione della stessa consistenza dell'accertamento giurisdizionale. Di qui, la scelta di richiamare nel procedimento cautelare *de qua* i caratteri essenziali di "giurisdizionalizzazione" del processo penale <sup>(255)</sup> nonché ispirare i relativi provvedimenti

---

PRESUTTI, *Le cautele interdittive nel processo de societate al vaglio della sperimentazione applicativa*, in *Studi in onore di Mario Pisani. Vol. I – Diritto processuale penale*, a cura di P. Corso e F. Peroni, Milano, 2010, p. 706.

<sup>253</sup> ... giacché le norme del rito *de quo* rappresentano <<una sostanziale imitazione di quelle previste dal codice di procedura penale per le misure cautelari>>: M. ROBERTI, *L'applicazione delle misure interdittive: il sequestro*, in *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, a cura di G. Lancelotti, Torino, 2003, p. 155. Adde P. IELO, sub *artt.* 34-82, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, a cura di F. Palazzo - C.E. Paliero, Padova, 2007, p. 2368.

<sup>254</sup> In termini, RELAZIONE MINISTERIALE, vedila in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2001, p. 485.

<sup>255</sup> In buona sostanza, s'è operato un innesto della disciplina relativa all'accertamento della responsabilità sanzionatoria degli enti nel/sul processo penale: così, variamente espresso e motivato, FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 119. Il carattere

caratterizzandoli per essere strumentali e provvisori rispetto alla decisione terminativa del processo (<sup>256</sup>).

Sul punto, tuttavia, i passi che hanno portato a concreta attuazione le intenzioni del legislatore non soddisfano (<sup>257</sup>). L'innegabile fraintendimento fra eterogeneità di piani conduce, lecitamente, a domandarsi se, nel contesto della responsabilità degli enti, ci si trovi di fronte a strumenti cautelari veri e propri.

Prima di apprezzarne i contenuti, l'analisi non può mancare di verificare se e a quali indici (*id est* caratteri) propriamente cautelari risponda il peculiare procedimento *contra societates*: l'esame verrà condotto facendo costante riferimento all'esperienza del rito penale.

Per sua stessa definizione semantica, il procedimento cautelare penale, ormai affrancatasi dall'analogo di stampo processual-civile, difende e assicura un dato valore – una situazione giuridica o di fatto – nei confronti di una aggressione esterna. Infatti, per rendere effettive le finalità

---

giurisdizionale della materia appare ancor più deciso nel procedimento di applicazione della misure cautelari: BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali*, cit., p. 573 e G. SPANGHER, *Le incursioni di regole speciali nella disciplina del rito ordinario*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 55.

<sup>256</sup> Sul punto S. LORUSSO, *Provvedimenti "allo stato degli atti" e processo penale di parti*, Milano, 1995, p. 110 ss.

<sup>257</sup> Più che un'opportunità per l'ente, l'applicazione delle misure interdittive nel procedimento previsto dal d.lgs 231/01 è utilizzata come una sorta di minaccia: M. CERESA-GASTALDO, *Processo penale e accertamento della responsabilità amministrativa degli enti: una innaturale ibridazione*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2239. Per E. AMODIO, *I reati economici nel prisma dell'accertamento processuale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1505, gli effetti della disciplina cautelare-sanzionatoria prevista dal decreto n. 231/01 sarebbero limitati al solo patrimonio dell'impresa.

del processo (ed evitare il pericolo della mancata realizzazione dell'interesse protetto), talvolta, a causa della inevitabile *vacatio temporis* che si crea fra origine e definizione dello stesso, occorre affidarsi alla tutela cautelare <sup>(258)</sup>. Numerosi appaiono i tentativi di ricostruire in modalità dogmaticamente corretta il contenuto della stessa <sup>(259)</sup>: essa deve qualificarsi meramente eventuale <sup>(260)</sup> e accessoria al procedimento principale. Ne discende, pertanto, che, seppur introducendo una questione cautelare che in parte coincide con la *quaestio* di merito principale, il dato cautelare non avrà alcun peso ed effetto sul risultato finale <sup>(261)</sup>. In quest'ordine di idee, s'è detto icasticamente

---

<sup>258</sup> Per riscontri a tale affermazione, sia nella dottrina processual-civilistica che processual-penalistica, CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Padova, 1930, II, p. 60 ss.; G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1933, p. 147; DE LUCA, *Lineamenti della tutela cautelare personale. La carcerazione preventiva*, Padova, 1953, p. 23 ss.; G. FIETTA, *I provvedimenti cautelari nel processo penale*, Napoli, 1940, p. 33 ss.

<sup>259</sup> Secondo alcuno sarebbe dirimente il profilo dell'azione cautelare (CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, cit., p. 226); per altro Commentatore il contenuto andrebbe letto in uno all'attività del processo (CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., p. 60); infine, v'è chi ritiene che la tutela cautelare non risulti finalizzata tanto all'emanazione del provvedimento definitivo del procedimento, bensì alla realizzazione degli effetti giuridici derivanti da quest'ultimo (F. DI TROCCHIO, *Provvedimenti cautelari*, in *Enc. dir.*, XXXVII, cit., p. 845).

<sup>260</sup> Così DI TROCCHIO, *Provvedimenti cautelari*, in *Enc. dir.*, cit., p. 845.

<sup>261</sup> DE LUCA, *Lineamenti della tutela cautelare personale. La carcerazione preventiva*, cit., p. 156.

come sia l'incidentalità a riflettere integralmente le ragioni del procedimento che ne occupa (<sup>262</sup>).

Sui provvedimenti cautelari non si rinvengono – nei vari approcci di studio – unità di significato quanto a presupposti ed effetti scaturenti (<sup>263</sup>). Riscontri maggiormente condivisi si ritrovano avendo quale referente i tratti comuni relativi alla struttura di questo (<sup>264</sup>): da una parte, la provvisorietà; dall'altra, la strumentalità (<sup>265</sup>). Al primo concetto, che non deve essere confuso con quello di temporaneità, si ricollega l'accezione di limitatezza degli effetti, che rappresenta, peraltro, contrappeso alla sommarietà del relativo procedimento applicativo. Quanto alla strumentalità, essa è parametrata alla pronuncia del provvedimento definitivo; segue, così, quale corollario, il carattere anticipatorio di alcuni effetti propri del momento terminativo. Anche se occorre precisare che tale anticipazione è corredata da un'instabilità di questi: lo strumento cautelare appare pertanto inadatto a costituire effetti definitivi (<sup>266</sup>).

---

<sup>262</sup> AMODIO, *Le cautele patrimoniali nel processo penale*, Milano, 1971, p. 133.

<sup>263</sup> Si esamini la bella schematizzazione operata da FIETTA, *I provvedimenti cautelari nel processo penale*, cit., 60 ss.

<sup>264</sup> DI TROCCHIO, *Provvedimenti cautelari*, in *Enc. dir.*, cit., p. 846.

<sup>265</sup> Si esaminino le ricostruzioni effettuate da P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936, p. 9 ss. nonché da FOSCHINI, *Sistema di diritto processuale penale*, Milano, 1965, I, p. 501.

<sup>266</sup> LANCELLOTTI, *Osservazioni critiche intorno all'autonomia processuale della tutela cautelare*, in *Riv. dir. pen.*, 1939, I, p. 232; FIETTA, *I provvedimenti cautelari nel processo penale*, cit., p. 62.

Dei brevi tratti generali qui delineati non pare trovarsi corrispondenza nel “sistema 231” ove le scelte di fondo del legislatore sembrano altre. Si accoglie una finalizzazione *tout court* dello strumento cautelare a scopi extraprocessuali (<sup>267</sup>): obiettivi di special-prevenzione, mediante la neutralizzazione delle devianze comportamentali dell’ente (<sup>268</sup>), tracciano il cammino sia della sanzione finale sia dello strumento cautelare, accomunando gli istituti previsti dal decreto in esame, per certi versi, alle misure di sicurezza d’ispirazione penalistica (<sup>269</sup>).

Insomma, la decisione finale non viene “protetta” dallo strumentario cautelare (<sup>270</sup>): l’attivazione anticipata della

---

<sup>267</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 135; SPANGHER, *I profili processuali dell’accertamento dell’illecito amministrativo dipendente da reato a carico dell’ente*, in *La pratica del processo penale*, vol. I, 2012, Padova, p. 463 ss. (spec. p. 467), l’A., peraltro, evidenzia variegata finalità perseguite dal “sistema 231”: <<ora preventive, ora riparatorie e compensative>>.

<sup>268</sup> ... in particolare, deterrenza e repressione della “criminalità d’impresa”: MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1106; P. FERRUA, *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 224.

La normativa *in parte qua* vuole di reprimere comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di natura squisitamente economica, cioè assistite da fini di profitto: Trib. Salerno, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 28 marzo 2003, Ivam Monteverde, cit., p. 274.

<sup>269</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 136.

<sup>270</sup> CERESA-GASTALDO, *Il “processo alle società” nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, 2002, p. 38; NUZZO, *Le misure*

sanzione interdittiva persegue nei fatti un risultato autonomo, rendendo inoperante la situazione conclusiva<sup>(271)</sup>. Ciò avviene in disaccordo con il principio indicato dall'art. 277 c.p.p., in tema di salvaguardia dei diritti di colui che è sottoposto ad interventi cautelari. Come si vedrà, prima di determinare la responsabilità *ex d.lgs 231/01*, il nuovo sistema processuale richiede a tappe forzate (o almeno rende “caldamente” consigliato) all'ente *nel* procedimento l'adozione dei modelli organizzativi; esito questo (quasi) obbligato e destinato all'emenda della *societas* che vuol rimettersi nella carreggiata della “legalità economica”<sup>(272)</sup>.

---

*cautelari*, cit., p. 1488; G. ZANALDA, *La responsabilità “parapenale” delle società*, in *Fisco*, 2002, all. al n. 46, p. 32.

<sup>271</sup> Il rischio - a dirla come F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2006, p. 1350 - è l'applicazione d'una “criptopena”.

<sup>272</sup> Giudizi fortemente negativi sono stati espressi da BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali*, cit., p. 584; P. BASTIA, *Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle aziende*, in *Societas puniri ipotest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, Padova, 2003, p. 41; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 135; PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti nel codice penale*, cit., p. 1355. Difforme la posizione di IELO, sub *artt. 34-82*, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, cit., p. 2368, che, da una parte, evidenzia il frammischiarsi di finalità cautelari a valutazioni premiali anche se, dall'altra, giudica nel complesso <<residuo il rischio di colpire enti che non abbiano commesso illeciti amministrativi, in ragione del fatto che non si riallineano>>. Valorizza le criticità sul piano probatorio, FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività*, cit., p. 168.



Atteso il potenziale esplosivo che consegue all'applicazione dell'interdizione in fase cautelare (<sup>273</sup>), per un peculiare novero di soggetti collettivi – in ragione delle caratteristiche uniche che li qualificano – il decreto del 2001 ha previsto una disciplina autonoma (<sup>274</sup>). Per una precisa tipologia di enti viene escluso per espressa previsione di legge l'intervento sanzionatorio-cautelare (<sup>275</sup>).

Per gli istituti di credito e gli enti d'intermediazione finanziaria (SIM, SGR e SICAV), pacificamente soggetti alla responsabilità *ex* d.lgs 231/01 (<sup>276</sup>), appare esclusa

---

<sup>273</sup> Liquidida gran parte delle difficoltà interpretative attinenti il modulo di responsabilità *ex* d.lgs 231, giacché il relativo procedimento appare applicabile soltanto ad una “fetta” alquanto esigua e sempre riferita a società di capitali di rilevanti dimensioni, F. PRETE, *Le misure cautelari nel processo contro gli enti*, in *La responsabilità dell'impresa per i fatti di reato*, a cura di A. Fiorella - G. Lancelotti, Torino, 2004, p. 304.

<sup>274</sup> PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, p. 212; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 267. Con riferimento all'applicazione interdittiva in fase esecutiva, E. GALUCCI, *L'esecuzione*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 734 ss.

<sup>275</sup> PRESUTTI, sub art. 45, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 400 nonché F. GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 5 ss. Con riguardo invece al novero di enti ai quali il decreto di cui si discute non è applicabile *sic et simpliciter*, v. *retro* Cap. I § 2.

<sup>276</sup> Sul tema GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, cit., p. 11; PAOLOZZI, *Modelli atipici a confronto. Nuovi schemi per l'accertamento della responsabilità*

l'applicazione cautelare delle sanzioni interdittive *ex art. 9* comma 2 lett. *a* e *b* (interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito) <sup>(277)</sup>. Elisa invece in radice, sul presupposto di evitare indebite intrusioni giudiziali in complesse imprese collocate in settori chiave dell'economia e della finanza, risulta l'applicazione surrogatoria del c.d. "commissario giudiziale" previsto dall'art. 15 <sup>(278)</sup>

Identiche le soluzioni adottate per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso la normativa speciale di settore (art. 266 comma 4 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209) ha inibito l'applicabilità in veste cautelare delle sanzioni indicate dall'art. 9 comma 2 lett. *a* e *b* nonché dell'istituto del commissario giudiziale <sup>(279)</sup>.

**3. (segue) b) Requisiti e tipologie dei provvedimenti interdittivi adottabili *contra societates*.** – In assenza di diaframmi fra momento sanzionatorio e cautelare il legislatore del decreto del 2001 s'è mosso diversamente

---

*degli enti (I)*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, n. 1, 108 ss. (ID., *Modelli atipici a confronto. Nuovi schemi per l'accertamento della responsabilità degli enti (II)*, *ivi*, 2006, n. 2, 239 ss.).

<sup>277</sup> La normativa di riferimento risulta chiaramente il d.lgs 9 luglio 2004 n. 197, attuativo della direttiva 2001/24/CE in tema di risanamento e liquidazione degli enti creditizi che ha inserito nel t.u.l.b.c. l'art. 97-*bis* e nel t.u.f. l'art. 60-*bis*.

<sup>278</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001*, n. 231, cit., p. 517-518; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 305-306.

<sup>279</sup> Sul punto, E. AMATI, *La responsabilità da reato degli enti. Casi e materiali*, Milano, 2007, p. 203; M. ARENA - G. CASSANO, *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2007, p. 11.

dal redattore del codice di rito penale che, invero, accortosi dell'importanza <<'naturalmente' nevralgica>> <sup>(280)</sup> della materia cautelare dedicò alla relativa disciplina un intero libro <sup>(281)</sup>.

Nella materia *in parte qua* la prospettiva è differente <sup>(282)</sup>. Sebbene si sia previsto un apposito procedimento applicativo, l'elemento fondante la tutela cautelare, ovvero

---

<sup>280</sup> CHIAVARIO, *Una "carta di libertà" espressione di impegno civile: con qualche sgualcitura (e qualche ... patinatura di troppo)*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. III, cit., p. 3.

<sup>281</sup> Un vero e proprio <<sottosistema normativo>>: così GREVI, *Il sistema delle misure cautelari personali nel nuovo codice di procedura penale*, in *La libertà personale dell'imputato verso il nuovo processo penale*, a cura di ID., Padova, 1989, p. 270 (vedilo altresì in *Misure cautelari personali*, in *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale*, diretto da G. Conso - V. Grevi, Padova, 1990, p. 237 ss.); in senso analogo, più di recente, SPANGHER, *La libertà personale. Misure cautelari personali*, in *Le misure cautelari personali. Aggiornato al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11*, a cura di G. Spangher - C. Santoriello, Torino, 2009, p. XV. Una sorta di <<processo nel processo>> per Corte cost., 17 febbraio 1994, n. 48, in *Giur. cost.*, 1994, p. 271.

<sup>282</sup> Nei primi commenti, s'è parlato di <<obiettiva contiguità>> (PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 266) fra sistemi, ovvero di un'applicazione <<cautelare-processuale delle sanzioni>> (BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 268) volta a limitare <<direttamente l'attività dell'ente>> (BRICCHETTI, *Il sistema cautelare*, cit., p. 131).

In termini analoghi, Cass., sez. VI, n. 42701, 30 settembre 2010 (dep. 1° dicembre 2010), P.M. in proc. E.N.I. e altro, in *C.E.D. Cass.*, 248594, in motivazione; fra le pronunce di merito, Trib. Salerno, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 28 marzo 2003, Ivam Monteverde, cit., p. 271.

lo strumento, è mutuato in via diretta dal congegno sanzionatorio (<sup>283</sup>).

Sul punto però occorre fare chiarezza. *In itinere iudicii*, per espressa previsione, il rilancio allo strumentario sanzionatorio risulta limitato alle sole sanzioni interdittive *ex art. 9 comma 2*. Pertanto, oltre all'inapplicabilità della misura della chiusura dello stabilimento (<sup>284</sup>) – esclusa già in seno alla discussione parlamentare sul progetto preliminare (<sup>285</sup>) – non saranno utilizzabili *nel* procedimento le sanzioni pecuniarie, la pubblicazione della sentenza (<sup>286</sup>) e la confisca, che rappresentano tutte ipotesi autonome.

---

<sup>283</sup> Come detto, nella scelta dello strumentario cautelare, integrale è il richiamo alle sanzioni interdittive previste nel capo I sezione II del d.lgs 8 giugno 2001 n. 231. Vi è chi (LORUSSO, *La responsabilità “da reato” delle persone giuridiche: profili processuali del D.L.G. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2529) ha affermato come sia lecito interrogarsi sulla reale natura del fenomeno, <<se cioè si tratti di mera tutela cautelare o se abbia [...] invece natura anticipatoria della condanna>>, così rinfocolandosi <<il dibattito sugli scopi delle misure cautelari nel processo penale>> ed apparendo che il legislatore sia incorso <<in un vero e proprio incidente di percorso>>.

<sup>284</sup> L'introduzione del reato presupposto *ex art. 25-septies*, ad opera della l. n. 126 del 2007 modificata dal d.lgs. n. 81 del 2008, avrebbe dovuto condurre alla riemersione di tale fattispecie: AMATI, *La responsabilità da reato degli enti. Casi e materiali*, cit., p. 218.

<sup>285</sup> Rileva come detta scelta sia stata preceduta da un infruttuoso distinguo fra chiusura dello stabilimento e chiusura della sede commerciale, ROBERTI, *L'applicazione delle misure interdittive: il sequestro*, cit. p. 155.

<sup>286</sup> Per la RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 486, la pubblicazione della sentenza non trova applicazione *in itinere iudicii* poiché intrinsecamente inidonea a rispondere

Per ciò che attiene le misure interdittive, come detto, le restrizioni al potere cautelare risultano speculari a quello sanzionatorio (<sup>287</sup>): queste saranno applicabili soltanto in relazione a quegli illeciti (*recte* reati) che espressamente le prevedono (<sup>288</sup>), ricorrendo peraltro almeno una delle

---

efficacemente alle esigenze cautelari. D'altronde, la pubblicazione della sentenza (sanzione principale) non può che generarsi al termine del procedimento, essendone il frutto: così NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1488. Analogamente, A. BITONTI, sub art. 76, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 587 ss.; G. DEAN, sub art. 76, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 553; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 245; PRESUTTI, sub art. 45, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 397.

<sup>287</sup> AMATI, *La responsabilità da reato degli enti. Casi e materiali*, cit., p. 203; CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 39; NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1489.

<sup>288</sup> Nel contesto della responsabilità degli enti pare vi siano tre "scaglioni" di gravità per gli illeciti: ai primi saranno applicabili tutte le sanzioni interdittive; ai secondi si renderanno attuabili solo alcune di esse; infine, al terzo gruppo saranno adottabili soltanto sanzioni pecuniarie: così MOSCARINI, sub art. 45, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 585-586. Emblematica ed in ombra d'incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza (VARRASO, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati societari: profili processuali*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di A. Giarda - S. Seminara, Padova, 2002, p. 780; MANNA, *La riforma dei reati societari*, in *Foro it.*, 2002, V, c. 125) appare l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni interdittive - e di conseguenza delle misure cautelari - degli illeciti in materia societaria, introdotti dal d.lgs n. 61/02. Infine, atteso il richiamo all'ipotesi delittuosa di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., per il pubblico ministero sarà più facile ottenere misure interdittive, bastando contestare, ricorrendone i

condizioni previste dall'art. 13 comma 1 lettere *a* e *b* <sup>(289)</sup>. E non solo, poiché non sempre lo strumentario interdittivo viene richiamato per intero dalla norma sostanziale del caso concreto <sup>(290)</sup>: così facendo, il principio di tipicità dei provvedimenti sanzionatori trova spazio anche nel contesto cautelare <sup>(291)</sup>.

---

presupposti, il reato associativo, aggirando così indirettamente il divieto di attivazione cautelare per i cd. “reati satelliti”, sia essi previsti dalle fattispecie sostanziali *ex art. 24 ss.* sia per nulla indicati dal decreto: così acutamente, VARRASO, sub *art. 45 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano, 2010, p. 9684.

In giurisprudenza, secondo Cass., sez. VI, n. 42701, 30 settembre 2010 (dep. 1° dicembre 2010), P.M. in proc. E.N.I. e altro, in *C.E.D. Cass.*, 248594, <<sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all'art. 322-bis c.p., pur dovendosi verificare in concreto l'effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero>>.

<sup>289</sup> Per un'analisi delle condizioni indicate dal primo comma dell'art. 13, v. *infra* sez. I § 6.

<sup>290</sup> G. AMATO, *Un utile riepilogo sull'applicabilità delle misure cautelari interdittive*, in *Guida dir.*, 2007, f. 22, p. 83.

In giurisprudenza, per l'orientamento prevalente: Cass., sez. II, n. 10500, 26 febbraio 2007 (dep. 12 marzo 2007), D'Alessio, in *C.E.D. Cass.*, 235845, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza cautelare emessa dal tribunale del riesame territoriale (Tribunale Benevento, sezione riesame, 10 ottobre 2006, vedila in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it)) con cui era stata ritenuta legittima l'applicazione in via cautelare di sanzione (l'interdizione dall'esercizio dell'attività) non prevista dalla fattispecie sostanziale (truffa aggravata *ex art. 24*).

<sup>291</sup> In questo senso pare esprimersi VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1473. Peraltro, l'art. 24-*quater*.1, fattispecie

Tale conclusione, che trova fondamento – ad avviso di chi scrive – nel dato letterale dell’art. 13, è stata tuttavia variamente giustificata alla luce di altri canoni. Vi è chi, infatti, ha rilevato che il limite estrinseco all’applicabilità ed alla scelta delle misure risulta la parametrizzazione di queste alle future ed irrogande sanzioni (<sup>292</sup>). Altri invero hanno fatto richiamo al principio di proporzionalità (<sup>293</sup>) – che si vedrà (<sup>294</sup>), invece, attiene ai criteri di scelta del provvedimento da adottare.

Sgombrato il campo da ciò che in fase cautelare risulta inapplicabile, è opportuno, seppur brevemente, analizzare il novero interdittivo previsto dal decreto in esame (<sup>295</sup>),

---

d’illecito introdotta con l. 9 gennaio 2006 n. 7, in materia di mutilazione d’organi genitali femminili, prevede, al suo interno, la peculiare sanzione interdittiva della revoca dell’accreditamento dal servizio sanitario nazionale dell’ente sanitario privato all’interno del quale si commetta il reato (per un commento, L. ANNACCHIARICO, sub *art. 25-quater.1.*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, cit., p. 379 ss.): tale sanzione, applicabile in sede conclusiva del procedimento, appare di certo inibita in fase cautelare, giacché il richiamo effettuato dall’art. 45 è limitato alle sanzioni interdittive previste dal secondo comma dell’art. 9.

<sup>292</sup> BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali*, cit., p. 575; CERESA-GASTALDO, *Il “processo alle società” nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 39. Secondo G. AMATO, *Un utile riepilogo sull’applicabilità delle misure cautelari interdittive*, cit., p. 83, l’esito è dovuto al principio di tipicità che informa il sistema cautelare, data la perfetta sovrapposibilità fra sanzioni e cautele.

<sup>293</sup> VARRASO, sub *art. 45 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9684.

<sup>294</sup> V. *infra* sez. I § 8.

<sup>295</sup> ... è la stessa RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 486, a porre in luce le perplessità derivanti

anche se restano ben presenti i dubbi di fondo sulla mancanza di autonomia della cornice cautelare.

Le sanzioni interdittive differiscono fra loro <<per il diverso grado o la diversa natura degli effetti limitativi>> <sup>(296)</sup>, anche se appaiono accomunate da una vocazione <<tendenzialmente inibitoria>> <sup>(297)</sup>. A ben guardare, peraltro, uno sforzo classificatorio può ridurre gli strumenti in esame a due categorie: le prime, previste dall'art. 9 comma 2 lett. *a* e *b*, determinano una sospensione dell'attività (interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito); le altre limitano variamente ed in via temporanea diritti, facoltà o la stessa capacità giuridica dell'ente ai sensi delle lettere *c*, *d* ed *e* art. 9 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed

---

dall'importazione in fase cautelare del divieto di pubblicizzare beni o servizi previsto dalla lett. *e* del citato art. 9 comma 1. Per un esame puntuale di contenuto e tipologie delle misure interdittive, FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 510-514.

<sup>296</sup> Così BRICCHETTI, *Il sistema cautelare*, cit., p. 142.

<sup>297</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 121. Ritiene affidare alle misure interdittive un ruolo promozionale, ovvero d'incentivo a comportamenti correttivi virtuosi e ripristinatori, VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti*, Relazione per la formazione centrale CSM, Roma, 16 luglio 2008, p. 5 del dattiloscritto (ora vedilo in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 163 ss.).



eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) (<sup>298</sup>).

Non pare ontologicamente compatibile con un'applicazione cautelare la sanzione dell'interdizione come prevista dall'art. 16 comma 3 (<sup>299</sup>). La conclusione è imposta dalla logica: <<la fattispecie sanzionatoria presuppone un accertamento pieno, che è cosa ben diversa dal *fumus*, concernente la responsabilità della persona giuridica, richiesto dall'art. 45 per l'applicazione dell'omonima misura cautelare>> (<sup>300</sup>).

Ragionando proprio sul carattere di provvisorietà che deve (*recte* dovrebbe) caratterizzare l'intervento cautelare è necessario rilevare che alcune ipotesi interdittive rischiano di produrre effetti permanenti e letali sull'attività economica svolta dall'ente, portando, nei casi più gravi, la società all'estinzione (<sup>301</sup>). Per questa ragione, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla compatibilità delle sanzioni-cautele previste dall'art. 9 comma 2 lett. *b* e *d*, in materia di revoca da autorizzazioni, licenze e concessioni

---

<sup>298</sup> Per un esame accurato, FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 510-511.

<sup>299</sup> ... questa è infatti inidonea ad incidere <<in modo permanente sulla vita dell'ente>>: CERESA-GASTALDO, *L'accertamento dell'illecito*, in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs n. 231/2001)*, a cura di S. Vinciguerra - M. Ceresa-Gastaldo - A. Rossi, Padova, 2004, p. 134.

<sup>300</sup> Testualmente PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 155. *Contra*, nel senso dell'applicabilità già in sede cautelare, BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 271 (vedilo anche in *Il sistema cautelare*, in *Resp. amm. società e enti*, cit., p. 134).

<sup>301</sup> In questi termini, VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti*, cit., p. 3 del dattiloscritto (ora vedilo in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 163 ss.).

funzionali alla commissione dell'illecito nonché di revoca da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi. Parte dei Commentatori ritiene detti istituti inapplicabili in sede cautelare, senza soluzioni di compromesso (<sup>302</sup>). Tesi meno radicale è presentata con riguardo alla sola sanzione di cui alla lett. *d*, per la quale l'esclusione e la revoca dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi rappresenterebbe <<sanzione complessa>> ed unitaria, così che per revoca in sede cautelare andrebbe inteso l'esclusione di quei <<benefici già deliberati e non ancora materialmente erogati>>, non avendo pertanto effetti per quelli già percepiti dall'ente (<sup>303</sup>). Secondo la giurisprudenza, per revoca si devono intendere effetti di natura sospensiva sull'efficacia dei finanziamenti eventualmente già concessi in favore dell'ente (<sup>304</sup>); secondo altro orientamento, la revoca comporterebbe pure

---

<sup>302</sup> CERESA-GASTALDO, *L'accertamento dell'illecito*, in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse* (D.lgs n. 231/2001), cit., p. 134; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 248.

<sup>303</sup> Per questa e la precedente citazione, FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 510.

<sup>304</sup> Così Trib. Salerno, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 28 marzo 2003, Ivam Monteverde, cit., p. 266, che, peraltro, ha risolto una duplice eccezione di costituzionalità mossa dalla difesa dell'ente-indagato: da un lato, la violazione dell'art. 76 Cost. poiché il legislatore delegato ha inserito sanzioni con effetti definitivi in spregio al contenuto della legge delega ex art. 11 comma 2 lett. *l* l. n. 300/00; dall'altro, a cascata, la violazione degli artt. 3, 13 e 27 comma 2 Cost. per l'ipotesi della revoca dei finanziamenti applicata in fase cautelare, in ragione della sua non provvisorietà e strumentalità rispetto alla decisione finale.

Sembra aderire alla medesima impostazione, seguendo apparentemente un argomento "circolare", MOSCARINI, sub *art. 45*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 585.

la provvisoria restituzione del *quantum* già ricevuto nelle forme di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (<sup>305</sup>). Infine, stante la natura intrinsecamente definitiva, non altrimenti superabile, l'ipotesi di revoca ai sensi della lett. *b* non pare introducibile in sede cautelare, (<sup>306</sup>).

L'adattabilità in sede cautelare del commissario giudiziale (<sup>307</sup>), come previsto dall'art. 45 ultimo comma, sarà oggetto di specifica trattazione nella sede più opportuna, analogamente alle previsioni relative all'inosservanza delle sanzioni interdittive *ex art.* 23 (<sup>308</sup>).

Residua in ultimo verificare potenziali effetti scaturenti dall'introduzione di nuova sanzione interdittiva a carico degli enti. Sul punto, l'art. 2 (principio di legalità) garantisce l'irretroattività sia della responsabilità *de societate* sia dell'applicazione di sanzioni in relazione a fatti commessi anteriormente ad una legge che le introduce. Tale esito non pare così scontato sul versante cautelare, nei casi in cui, in ipotesi, una sanzione venisse introdotta in relazione ad una fattispecie che in precedenza

---

<sup>305</sup> In tal senso, Trib. Sciacca, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 30 maggio 2005, in *Corr. merito*, 2005, p. 1180; Trib. Ivrea, 12 maggio 2005, imp. Soc. Forum, in *Foro it.*, 2005, II, p. 527, che chiarisce la diversità strutturale dell'interdizione *de qua* rispetto alla misura reale rappresentata dal sequestro conservativo; Trib. Vibo Valentia, 20 aprile 2004, imp. Soc. O., *ivi*, 2005, II, p. 23.

<sup>306</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 510.

<sup>307</sup> Peraltro vi è chi s'è domandato, risolvendo poi in senso affermativo, se la dizione letterale utilizzata dal terzo comma dell'art. 45, <<in luogo della misura cautelare interdittiva>>, che rende operativo il commissariamento dell'ente, descriva realmente un'ipotesi di misura cautelare: MOSCARINI, sub *art.* 45, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 585, nt. 21.

<sup>308</sup> V. *infra* sez. I § 9.

non la richiamava. Di fatti, basandoci sul principio processuale *tempus regit actum* (<sup>309</sup>), la cautela opererebbe nel procedimento, mentre, al termine di esso (provata la responsabilità dell'organo societario), in virtù del divieto di retroattività, essa non potrebbe essere irrogata in veste sanzionatoria. La soluzione al quesito potrebbe essere guidata dal legame genetico che avvince sanzione e cautela, facendo retroagire nel procedimento, alla materia cautelare, le garanzie di chiaro stampo penalistico previste dal combinato *ex artt.* 2-3: così i principi processuali si combinano a quelli sostanziali.

**4. Condizioni generali di applicabilità: a) “Gravi indizi” per ritenere sussistente l’illecito amministrativo dipendente da reato.** – Per ricostruire la fattispecie

---

<sup>309</sup> Sul punto può richiamarsi l’orientamento intrapreso dalla giurisprudenza nella nota pronuncia a sezioni unite della Corte di cassazione, 27 marzo 1992, imp. Di Marco, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, p. 1481 ss. con nota di PERONI, *Nuovi criteri di scelta delle misure cautelari nell’art. 275, comma 3, c.p.p. e successione di leggi nel tempo* (per una lettura correttiva, più di recente, Cass., sez. un., n. 27919, 31 marzo 2011 - dep. 14 luglio 2011 -, imp. Ambrogio, in *Cass. pen.*, 2011, p. 4159 ss. con commento di P. SPAGNOLO).

Sul tema in dottrina, O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, in *Trattato di procedura penale*, vol. I, a cura di G.P. Voena - G. Ubetis, Milano, 1999, p. 390 ss. Adde G. CANZIO, sub. art. 272, in *Codice di procedura penale. Rassegna di dottrina e giurisprudenza*, a cura di G. Lattanzi - E. Lupo, IV, Milano, 2003, p. 12 ss.; B. CHERCHI, *Modifiche normative peggiorative dello status libertatis e principio del tempus regit actum*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 343 ss.; M. MONTAGNA, *Successione di leggi e vicende della custodia cautelare*, in *Foro it.*, 1993, II, p. 228 ss.; SPANGHER, sub art. 272, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, cit., p. 2817-2818.

cautelare nel procedimento *contra societates* è necessario far riferimento, in prima battuta, all'art. 45, attingendo, per quanto non previsto, alla disciplina generale in tema di attribuzione della responsabilità amministrativa nonché alla cornice cautelare codicistica, per spunti di integrazione e comparazione.

Il primo requisito richiesto è un *plafond* di gravità indiziaria idonea a ritenere sussistente la responsabilità dell'ente in relazione ad un illecito dipendente da reato<sup>(310)</sup>. La terminologia utilizzata, opportunamente adattata<sup>(311)</sup>, rivela la forte somiglianza con quella *ex art. 273 c.p.p.*<sup>(312)</sup>. Il rimando, valorizzato pure dalla Relazione ministeriale d'accompagnamento al decreto<sup>(313)</sup>, evoca

---

<sup>310</sup> La tecnica stilistica utilizzata appare (quanto meno) distratta, in ragione della ripetizione terminologica nel medesimo rigo dell'art. 45 (sussistono, sussistenza).

<sup>311</sup> Sarebbe l'equiparazione fra ente e imputato *ex art. 35* a rendere fruibile *in parte qua* la nozione di gravità indiziaria codicistica ai sensi dell'art. 273 c.p.p.: PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 149 e G. MAZZOTTA, *Le misure cautelari*, in *La responsabilità da reato degli enti*, a cura di A. D'Avirro e A. Di Amato, Padova, 2009, p. 865.

<sup>312</sup> Così EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 395; A. LANZI, *L'obbligatorietà della legge italiana non si ferma davanti alle multinazionali*, in *Guida dir.*, 2004, f. 19, p. 79. In generale, in materia di gravità indiziaria, CANZIO, *sub art. 273, Codice di procedura penale. Rassegna di dottrina e giurisprudenza*, cit., p. 23 ss.

<sup>313</sup> Secondo la RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 486, <<il requisito della gravità puntualizza la capacità dimostrativa del dato rispetto al *thema probandum*, con la conseguenza della inutilizzabilità dell'indizio al quale sia attribuibile un significato diverso da quello di inferenza. Ciò significa che prima deve essere verificata la sussistenza della circostanza probatoria, escludendo che la misura possa fondarsi su

quel giudizio prognostico che correla capacità dimostrativa di elementi indiziari ad una probabilità di colpevolezza alta, qualificata e capace di resistere ad interpretazioni alternative, così come richiesto da ormai consolidati arresti giurisprudenziali anche europei sul punto (<sup>314</sup>). In altri

---

un mero sospetto o una congettura, per poi individuare il diretto collegamento con l'oggetto dell'accertamento>>.

<sup>314</sup> Il riferimento interno è a Cass., sez. un., 1° agosto 1995, imp. Costantino, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2837 ss. con nota di S. BUZZELLI, *Chiamata in correità ed indizi di colpevolezza ai fini delle misure cautelari nell'insegnamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione*. Analogamente, a seguito delle riforme del c.d. "giusto processo", Cass., sez. un., 30 maggio 2006, imp. Spennato, in *C.E.D. Cass.*, 234598.

In ambito "Convenzionale", v. già C. eur. dir. uomo, 28 ottobre 1994, Murray c. Regno Unito, § 55; più di recente, Id., sez. IV, 2 novembre 2004, Tuncer e Durmus c. Turchia, § 47.

In dottrina, E. APRILE, *Punti fermi ed incertezze interpretative in tema di regole applicabili per l'utilizzabilità e la valutazione della "prova cautelare"*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1840 ss.; D. CERTOSINO, *Il "giusto processo cautelare": il carattere individualizzante dei riscontri nell'ambito della chiamata in correità*, in *Percorsi di procedura penale. Volume IV - La revisione del codice di procedura penale agli albori del ventennio (1988-2008): riforma globale e tutela dei diritti della persona*, a cura di V. Perchinunno, Milano, 2008, p. 351 ss.; F.P. GIORDANO, *La chiamata di correo e il giusto processo cautelare, tra principi costituzionali e profili applicativi*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 880 ss.; D. NEGRI, *Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari*, Torino, 2004, p. 51 ss.; G. SPANGHER, *Più rigore - e legalità - nella valutazione dei gravi indizi per l'applicazione delle misure cautelari personali (art. 273, comma 1-bis, c.p.p.)*, in *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (legge 1° marzo 2001, n. 63)*, a cura di P. Tonini, Padova, 2001, p. 419 ss.; G. TODARO, *I gravi indizi di colpevolezza tra ragionevole dubbio e giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4243 ss.; F. ZACCHE', *Riscontri "individualizzanti" nel procedimento*

termini, lo *standard* indiziario minimo è parametrato alla previsione di probabile condanna (<sup>315</sup>). Di sicuro, un aiuto giunge dal comma 1-*bis* dell'art. 273 c.p.p. – importabile senza problemi in virtù del noto meccanismo processuale *ex art.* 34 – che guida la selezione del materiale investigativo alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 192 commi 3 e 4, 195 comma 7, 203 e 271 comma 1 c.p.p. (<sup>316</sup>).

Nondimeno, l'operazione *de qua*, già complessa nella materia cautelare codicistica, diviene << ancor più

---

*cautelare dopo la l. n. 63 del 2001, ivi, 2004, p. 3698 ss. Adde MAZZA, La libertà personale nella Costituzione europea, cit., p. 54-55.*

<sup>315</sup> BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 272; S. GENNAI – A. TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001, p. 218; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 249-250.

<sup>316</sup> Così FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 520; A. INGROIA, *Misure cautelari (sezione IV, d.lgs 8 giugno 2001, n. 231)*, in *Codice di procedura penale*, Tomo II, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 6123 ss.; PRESUTTI, sub *art. 45*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 408. Le implicazioni più complesse *in parte qua* appaiono le regole dell'art. 44: sul tema, H. BELLUTA - BERNASCONI, sub *art. 44*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 387 ss.; S. CHIMICI, sub *art. 44*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 571 ss. (EAD, *Le prove dichiarative nel processo penale contro gli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 245 ss.); A. DIDI, *Il regime dell'incompatibilità a testimoniare nel processo a carico degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 1169 ss.; A. GIARDA, sub *art. 44*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 513 ss. (nonché ID., sub *art. 44 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, cit., p. 9677 ss.)

complicata quando ad entrar in gioco è la responsabilità della società>> (<sup>317</sup>). Non a caso, il rapporto fra art. 45 e art. 273 c.p.p. può definirsi “inclusivo” (<sup>318</sup>), nel senso che occorre combinare la nozione di gravità indiziaria alla particolare natura e struttura dell’illecito (<sup>319</sup>), investendo

---

<sup>317</sup> Icasticamente MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1113. Adde P. CORSO, *Le misure cautelari interdittive applicabili agli enti responsabili di illeciti amministrativi*, in *Corr. trib.*, 2007, p. 47 e VARRASO, *In tema di misure cautelari interdittive nei confronti degli enti per responsabilità “amministrativa” dipendente da reato*, cit., p. 330.

<sup>318</sup> In questo senso EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 398; VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti*, cit., p. 13 del dattiloscritto (ora vedilo in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 163 ss.).

<sup>319</sup> Concordemente L.D. CERQUA, *Misure cautelari interdittive nei confronti delle società*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 4, p. 73 ss.; BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali*, cit., p. 579; FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 122; FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull’effettività*, cit., p. 146; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 134; ROBERTI, *L’applicazione delle misure interdittive: il sequestro*, cit., p. 157-158; NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1488.

Nella giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. VI, n. 32627, 23 giugno 2006 (dep. 2 ottobre 2006), *La Fiorita Soc. coop a r.l.*, in *C.E.D. Cass.*, 235635 (vedila pubblicata in *Giur. it.*, 2008, p. 467 con nota di BITONTI, *Sulla emissione di misure interdittive in via cautelare contro gli enti*); Id., sez. VI, n. 32626, 23 giugno 2006 (dep. 2 ottobre 2006), *Duemila S.p.A.*, *ivi*, 235634 (vedila pubblicata in *Cass. pen.*, 2007, p. 4228 annotata da S. RENZETTI, *Misure cautelari applicabili agli enti: primi interventi della Cassazione*). Conformemente, nella giurisprudenza di merito, Trib. Ivrea, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 29 agosto 2005, in Redazione giuffrè, [www.dejure.giuffre.it](http://www.dejure.giuffre.it); Trib. Palermo, 1°



così il complesso meccanismo di imputazione della responsabilità dell'ente (<sup>320</sup>) indicato *in nuce* dall'art. 5 (<sup>321</sup>). E' necessario riferirsi a specifiche fattispecie di reato commesse da determinati soggetti persona-fisica (<sup>322</sup>); all'interesse o al vantaggio in capo all'ente; alle condizioni previste dagli artt. 6 e 7 (<sup>323</sup>), ed infine, con riguardo all'applicazione interdittiva, al contenuto dell'art. 13 (<sup>324</sup>).

---

luglio 2005, *ivi*; Trib. Milano, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 27 aprile 2004, Soc. Siemens A.G., in *Foro it.*, 2004, II, c. 434 ss; Trib. Salerno, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 28 marzo 2003, imp. Soc. Ivam e Monteverde, cit., p. 273 con nota di FIDELBO.

<sup>320</sup> BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *Enc. dir.*, Annali II, tomo 2, Milano, 2008, p. 992. È necessaria per EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 387-388, una verifica sui c.d. "elementi negativi" della fattispecie rappresentati dal carattere non pubblico (e di rilievo non costituzionale) e non territoriale dell'ente; dall'assenza di casi di amnistia del reato da cui dipende l'illecito e di mancata rinuncia dell'ente ad essa; dall'assenza di un interesse prevalente proprio o di terzi a carico dell'autore del reato persona fisica.

<sup>321</sup> Per un commento, BERNASCONI, sub art. 5, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 97 ss.

<sup>322</sup> Vi è chi (G. AMATO, *Un utile riepilogo sull'applicabilità delle misure cautelari interdittive*, cit., p. 85 e FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 521) rileva come la questione non sia di poco momento, atteso che l'individuazione della categoria cui appartiene il soggetto persona fisica apre ai due differenti regimi stabiliti, rispettivamente, dall'art. 6 e 7.

<sup>323</sup> ... di particolare rilievo in sede cautelare: v. *infra* § 2.

<sup>324</sup> V. *amplius infra* § 3.

La sede cautelare – tipicamente attivata nella fase pre-processuale – acuisce tutte le difficoltà probatorie sul punto.

Anzitutto, per ritenere integrato l'illecito non sarà sufficiente una mera verifica oggettiva e fattuale del reato presupposto; occorrerà preferire un'analisi completa dei relativi elementi costitutivi: fatto tipico, antiggiuridicità e colpevolezza del soggetto agente (<sup>325</sup>).

Inoltre, sarebbe necessario individuare il soggetto persona fisica, autore del reato presupposto. Tuttavia, in forza del principio d'autonomia *ex art. 8 comma 1 lett. a*, per molti tale identificazione non pare indispensabile (<sup>326</sup>). Ciò però indurrebbe le procure della Repubblica ad un utilizzo massiccio ed “appiattito” del c.d. modello di

---

<sup>325</sup> Sul punto è esaustiva l'analisi offerta da MOSCARINI, sub *art. 45*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 589.

Sul tema si innesta altra problematica che attiene all'importabilità nel contesto *in parte qua* degli insegnamenti giurisprudenziali relativi al fenomeno del cd. “giudicato cautelare” (in generale, Cass., sez. un., 12 ottobre 1993, imp. Durante, in *Foro it.*, 1994, II, p. 1 ss.) con particolare riferimento alle valutazioni circa la gravità indiziaria della commissione del reato presupposto: sul punto EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 407 ss.

Nella prima giurisprudenza sorta in seno al decreto, Trib. Milano, 14 dicembre 2004, imp. C., in *Foro it.*, 2005, II, p. 550; Trib. Vibo Valentia, 20 aprile 2004, imp. Soc. O., cit., p. 23 ss.

<sup>326</sup> Per tutti VARRASO, sub *art. 45 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit. p. 9686. Secondo AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini - C.E. Paliero, Milano, 2006, p. 2703, la norma richiamata ha natura spiccatamente processuale e rappresenta il meccanismo attraverso cui l'accertamento dell'illecito amministrativo non può essere inibito dagli epiloghi del processo contro la persona fisica.

responsabilità “semplificato” previsto per i soggetti apicali, anche ai fini delle richieste cautelari interdittive (<sup>327</sup>). In realtà, sia il principio di stretta legalità imposto *ex art. 2* (<sup>328</sup>) sia l’esame sistematico delle disposizioni *in parte qua* rendono inaccettabile la soluzione da ultimo indicata (<sup>329</sup>).

Ulteriore rischio da evitare è uno scadimento motivazionale sui requisiti dell’interesse o del vantaggio; dovendosi invero pretendere che questi trovino autonomo spazio ricostruttivo nella composizione della fattispecie *ex d.lgs n. 231/01* (<sup>330</sup>).

---

<sup>327</sup> Criticamente ricostruisce questo scenario MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1114-1116. Ritiene invece ipotesi remota il caso in cui manchino del tutto elementi indiziari con riferimento ai profili di attribuzione soggettiva, FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 528.

<sup>328</sup> In tema C. PECORELLA, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 81 ss.

<sup>329</sup> Numerose sono, infatti, le disposizioni che richiedono l’individuazione ed identificazione dell’individuo “in carne ed ossa”: es. l’esenzione da responsabilità per l’ente ai sensi dell’art. 5 comma 2 ovvero dell’art. 6 comma 1 lett. *c* nonché la casistica indicata nell’art. 13 comma 3.

<sup>330</sup> L’interesse si rinviene *ex ante* per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito; il vantaggio è riscontrato *ex post* in senso obiettivo nel caso di commissione del reato, anche se non preventivamente prospettato: Cass., sez. VI, n. 36083, 9 luglio 2009 (dep. 17 settembre 2009), Mussoni e altri, in *C.E.D. Cass.*, 244256, in motivazione; Cass., sez. II, n. 3615, 20 dicembre 2005 (dep. 30 gennaio 2006), D’Azzo, in *C.E.D. Cass.*, 232957.

In dottrina M. LEI, *La responsabilità degli enti per mancata adozione dei modelli organizzativi (osservazioni)*, in *Cass. pen.*,

Mancando criteri normativi certi, scivolosa è anche l'imputazione diretta di responsabilità nei confronti di un gruppo di imprese (<sup>331</sup>), soprattutto se esaminata nella cornice cautelare (<sup>332</sup>).

Quanto ai c.d. "criteri di imputazione soggettiva" a carico dell'ente (<sup>333</sup>), occorre un distinguo. Nulla più si deve provare in relazione al modulo di responsabilità *ex art 5 comma 1 lett. a*, dato che la colpevolezza dell'ente si "incarna" nel soggetto apicale che ha commesso il reato (<sup>334</sup>). Diversamente, nel caso del "subordinato all'altrui controllo", è richiesto l'accertamento della mancata vigilanza da parte dei "controllanti" dell'organo impersonale (<sup>335</sup>).

### **5. (segue) Valore ai fini cautelari dei *compliance programs* adottati *ante factum* e (i dubbi sul)l'operatività del principio di innocenza. – Non è**

---

2010, p. 1941-1943 e C. SANTORIELLO, *Responsabilità da reato dell'ente collettivo: interesse a vantaggio*, in *Giust. pen.*, 2008, p. 533 ss.

<sup>331</sup> G.P. DEL SASSO, *Sospesi gli effetti dirompenti delle misure cautelari ma restano dubbi sui modelli per prevenire i reati*, in *Guida dir.*, 2004, f. 47, p. 86; EPIDENDIO, *Le misure cautelari e i gruppi d'impresa: teoria e prassi applicativa dai casi concreti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 2, p. 123 ss. In generale sul rapporto fra gruppi di società e d.lgs 231/01, C. BENUSSI, *Infedeltà patrimoniale e gruppi di società*, Milano, 2008, p. 332 ss.

<sup>332</sup> Per una ricostruzione, Trib. Milano, 14 dicembre 2004, imp. C., cit., p. 547.

<sup>333</sup> V. *retro* Cap. I § 6.

<sup>334</sup> Per tutti, PULITANO', *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, cit., p. 429.

<sup>335</sup> *Ex multis* G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 105.

difficile intuire che la prognosi cautelare nel “contesto 231” involge meccanismi inediti rispetto alle classiche verifiche codicistiche (<sup>336</sup>): l’elemento di maggior peso è rappresentato dai modelli adottati *ante factum* nell’ambito dei due differenti moduli ai sensi degli articoli 6 e 7 (<sup>337</sup>) che, come si è già visto, se efficacemente attuati esimono l’ente da ogni forma di responsabilità a suo carico (<sup>338</sup>).

Sul versante processuale e cautelare in specie, la prova circa l’adozione e l’idoneità dei *compliance programs* deve essere guidata dalla regola di giudizio *ex art. 273 comma 2 c.p.p.*, in virtù della nota distinzione fra le categorie dei “fatti costitutivi” e “fatti impeditivi” (<sup>339</sup>).

---

<sup>336</sup> Sulle fattispecie *ex art. 6 e 7*, v. *retro* Cap. I § 6.

<sup>337</sup> Per critiche sul punto e per analisi dei progetti di modifica, si esamini il recente contributo di G. DE VERO, *Il progetto di modifica della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 1137 ss.

<sup>338</sup> ... ad eccezione della confisca *ex art. 6*, come rileva PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 53.

<sup>339</sup> Sui termini menzionati, D. SIRACUSANO, *Studio sulla prova delle esimenti*, Milano, 1959, *passim*. Nell’ambito della responsabilità a carico degli enti, A. ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 49; S. BARTOLOMUCCI, *Riflessioni in tema di adozione degli strumenti di prevenzione dei reati di impresa con finalità esimente*, in *Le società*, 2003, p. 814; FERRUA, *Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell’impresa. Sovrapposizione tra processo penale e sanzioni amministrative*, in *Dir. giust.*, 2001, n. 29, p. 80 (più di recente, ID., *Le anomalie del regime probatorio nel processo penale contro gli enti: onere della prova e incompatibilità a testimoniare*, in *Giur. it.*, speciale *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, 2009, p. 1845 ss.); FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull’effettività*, cit., p. 148; NUZZO, *Primi appunti sugli aspetti probatori e sulle decisioni finali concernenti l’illecito*

Infatti, se i gravi indizi sulla sussistenza della responsabilità *ex crimine* involgono “fatti che costituiscono” la responsabilità di cui trattasi, la prova sull’adozione dei modelli risulta differente, anche in ragione di una non chiara visuale “su chi” e “su cosa” gravi il relativo onere probatorio (o il rischio della mancata prova) (<sup>340</sup>).

L’analisi partita degli istituti risulterà più chiara.

Il primo comma dell’art. 6 – ove è previsto che l’ente non risponde se prova di aver messo in atto il modello (lett. *a*); di aver vigilato sul funzionamento di quest’ultimo mediante un apposito organismo interno (lett. *b* e *d*); che le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello (lett. *c*) – configura certamente la struttura tipica dell’elemento impeditivo, fungendo da esimente (o da causa di esclusione della responsabilità), di cui l’adozione del modello è parte di

---

*amministrativo dipendente da reato*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2001, p. 460.

<sup>340</sup> ... il cui significato deve essere opportunamente adattato nell’ambito processuale penale: UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, cit., p. 185-186. La visuale europea ha chiarito (C. eur. dir. uomo, 7 ottobre 1998, Salabiaku c. Francia, § 29 nonché Id., 25 settembre 1992, Pham Hoang c. Francia, § 36) che il “sistema Convenzionale” non preclude in via astratta all’utilizzo di meccanismi di responsabilità presuntiva; purché questi sian circoscritti secondo limiti ragionevoli e concedano prova contraria, lasciando cioè all’inquisito la possibilità di fornire la dimostrazione della propria innocenza (criticamente CHIAVARIO, *La presunzione di innocenza nella giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, II, *Procedura penale*, Milano, 2000, p. 98-99).

una struttura complessa (<sup>341</sup>). Meno cristallina risulta la formula adottata, <<l'ente [...] prova>>, che sembra limitare ad un unico soggetto – peraltro, l'imputato – il potere di allegazione ed il correlato rischio della mancata prova (<sup>342</sup>). Ciò, in uno alla controversa regola di giudizio cautelare *ex art. 273* secondo comma c.p.p. (<sup>343</sup>), incide drammaticamente sulle garanzie processuali dell'ente, mettendo in crisi quel collegamento in apparenza integrale all'esperienza processuale penale effettuato *ex artt. 34-35*, con particolare riferimento alla presunzione di non colpevolezza (<sup>344</sup>).

---

<sup>341</sup> AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 2702; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 197.

<sup>342</sup> Sul punto Cass., sez. VI, n. 27735, 18 febbraio 2010 (dep. 16 luglio 2010), Scarafia e altro, in *C.E.D. Cass.*, 247666, che, risolvendo una censura di legittimità costituzionale dell'art. 5 con riferimento all'art. 27 Cost., ha affermato che grava comunque sull'accusa l'“onere” di provare la carente regolamentazione interna dell'ente (la pronuncia in commento ha, nei fatti, ridisegnato la struttura stessa dell'art. 6: M. MALAVASI, *L'onere della prova nella responsabilità ex d.lgs 231/2001 alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 27735 del 16.7.2010*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 1, p. 193 ss.).

<sup>343</sup> In generale, CHIAVARIO, sub *art. 273*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. III, cit., p. 37 ss.

<sup>344</sup> Secondo MOSCARINI, sub *art. 45*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 583, l'ipotesi *ex art. 6* è vistosa eccezione al regolare schema probatorio codicistico e comporta frizioni costituzionali ai sensi degli artt. 27 comma 2 e 3 Cost., nonché in relazione alla libertà economica *ex artt. 36, 41 e 47* Cost. In senso analogo, AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 2696 e 2698; BERNASCONI, sub *art. 6*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 149; A. GIARDA, *Procedimento di accertamento della “responsabilità amministrativa degli enti”*, in *Compendio di*

È chiaro che occorre trovare una via d'uscita. In forza del richiamo al rito penale, la dizione letterale utilizzata nell'art. 6 dovrà intendersi <<iperbolica>>, così che la produzione richiesta resti valida indipendentemente da colui che la introduce (<sup>345</sup>), potendo anche provenire dal pubblico ministero (sul quale grava – è bene ricordare – il noto dettame previsto dall'art. 358 c.p.p.).

In relazione ai problemi sull'esatta portata dei fatti da provare e degli annessi profili probatori, sarebbe opportuno dar rilievo a quell'interpretazione secondo cui non è richiesto che le cause ostative *ex art. 273 comma 2 c.p.p.* debbano emergere con assoluta certezza, essendo sufficiente sul punto un elevato grado di probabilità d'esistenza (<sup>346</sup>).

Quanto detto deve essere calato nel procedimento *in parte qua*, dove l'adozione ed efficace attuazione del

---

*procedura penale*, a cura di G. Conso - V. Grevi, Padova, 2008, p. 1147; NUZZO, *Primi appunti sugli aspetti probatori e sulle decisioni finali concernenti l'illecito amministrativo dipendente da reato*, cit., p. 460.

<sup>345</sup> Così FERRUA, *Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell'impresa*, cit., p. 80. *Contra* AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 2697, l'A. ritiene che la norma in esame istituisca una ripartizione dell'iniziativa di introduzione del materiale probatorio, ponendo a carico dell'ente <<una *burden of evidence*>>.

<sup>346</sup> Cass., sez. fer., 20 agosto 2003 (dep. 1° dicembre 2003), imp. Steri, in *C.E.D. Cass.*, 227306.

In dottrina, nel senso che lo *standard* qualitativo richiesto *ex art. 273 comma 2 c.p.p.* possa ritenersi sfumatura terminologica che "lascia il tempo che trova", CHIAVARIO, *sub art. 273*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 38 nonché PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, cit., p. 243-244.



modello risulta lo snodo più rilevante dell'intera disciplina. Il ruolo rivestito dai *compliance programs* varia al mutare del momento in cui questi vengono predisposti e resi operativi. In fase *ante delictum* il modello influenzerà la valutazione "statica" della fattispecie cautelare. Successivamente, sotto il profilo "dinamico" (intendendosi *nel* corso del procedimento), l'adozione – o quantomeno la promessa di adozione – *ex post* dei sistemi di organizzazione e controllo incide *sulla* responsabilità (diversamente dagli istituti di matrice penalistica indicati nel secondo comma dell'art. 273 c.p.p.): le inedite procedure previste dagli artt. 17, 49, 65 e 78 rendono la responsabilità dell'ente e l'applicazione sanzionatoria "fluida" ed *in fieri* (<sup>347</sup>).

Sull'idoneità del modello, è opportuno rimandare alla trattazione della relativa fase applicativa (<sup>348</sup>), concentrandosi ora sulla residua fattispecie *ex art.* 7.

In tal caso, come detto, l'onere probatorio dell'accusa è aggravato dalla dimostrazione dell'inosservanza degli obblighi di vigilanza, che rappresenta criterio soggettivo di imputazione (<sup>349</sup>). Su tale previsione si innesta l'esame

---

<sup>347</sup> Anche in giurisprudenza, correttamente, s'è rilevata la plurisfaccettata valenza dei modelli, Trib. Milano, 28 ottobre 2004, imp. Siemens A.G., cit., p. 322 con nota di VARRASO.

In dottrina, BERNASCONI, *Modelli organizzativi, regole di giudizio e profili probatori*, in *Il processo penale de societate*, cit., p. 55 ss. (spec. p. 65).

<sup>348</sup> V. *infra* sez. II §§ 2-3.

<sup>349</sup> Per AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 2699, l'omissione del soggetto controllante non ha autonoma rilevanza, in ragione del fatto che il modello di responsabilità <<a schema tripartito (autore del reato – colpevole dell'omessa vigilanza – responsabilità dell'ente)>> più che matrice penalistica ricorda quella civilistica indicata nell'art. 2049 c.c.; sembra aderire a tale

circa l'adozione del modello che, attuato prima della commissione del reato, esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e, benché la formula intrapresa dal legislatore del decreto appaia contorta <sup>(350)</sup>, elide pure la responsabilità *de societate*. Sulla natura del meccanismo in esame non vi è univocità di vedute: per alcuni rappresenta fatto impeditivo al cui riscontro si debba concludere per l'insussistenza dell'illecito <sup>(351)</sup>; per altri è prova legale che inibisce al pubblico ministero di sostenere la sussistenza della fattispecie, mandando così esente da responsabilità la *societas* <sup>(352)</sup>.

Nella fase cautelare le valutazioni del modello *de quo* divergono. Aderendo all'ultima teorica – che parla di prova legale – il baricentro della questione verrebbe spostato alla categoria dei cd. “fatti costitutivi”, dovendosi rispolverare sul punto quegli *standard* di gravità indiziaria già esaminati ed attinenti ai criteri di imputazione

---

prospettazione RENZETTI, *Misure cautelari applicabili agli enti: primi interventi della Cassazione*, cit., p. 4234-4235.

<sup>350</sup> Il meccanismo appare duplice, dato che il fatto impeditivo esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione e controllo che, a sua volta, fonda la responsabilità dell'ente: così FERRUA, *Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell'impresa*, cit., p. 80.

<sup>351</sup> FERRUA, *Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell'impresa*, cit., p. 80. Analogamente BERNASCONI, sub art. 66, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 559; MAZZA, sub art. 66, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 729.

<sup>352</sup> AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 2701, l'A. (p. 2702) evidenzia che la prova legale qui delineata rispecchia un regime probatorio di fisionomia marcatamente civilistica.

oggettiva, appannaggio dell'organo della accusa (<sup>353</sup>). Diversamente, sebbene non costruito secondo i dettami della fattispecie di cui all'art. 6, il meccanismo *ex art. 7* comma 2, escludendo la responsabilità a carico dell'ente, si troverebbe ad essere anch'esso un fatto impeditivo (<sup>354</sup>), ravvivando i problemi già evidenziati sulla regola di accertamento di cui all'art. 273 comma 2 c.p.p.

La prassi del Foro non sembra aver adeguatamente messo in evidenza il ruolo ed i problematici profili probatori attinenti ai *compliance programs*. Le incertezze indicate, infatti, prima di investire la fase dibattimentale (<sup>355</sup>), incidono nel procedimento cautelare che rappresenta il volano dell'intera architettura processuale.

---

<sup>353</sup> AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 2703: <<l'ente può davvero guadagnarsi l'assoluzione sol che dimostri di aver adottato un modello rispondente ai parametri dell'art. 7, indipendentemente dalla prova circa l'osservanza degli obblighi di direzione e controllo>>.

<sup>354</sup> ... la cui prova graverebbe integralmente sulla difesa: AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 2701; BERNASCONI, sub art. 7, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 164; G. DE FRANCESCO, *La responsabilità della societas: un crocevia di problematiche per un nuovo "modello repressivo"*, in *Leg. pen.*, 2003, p. 375; FERRUA, *Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell'impresa*, cit., p. 80; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 213. Nel senso che l'onere di provare la mancata o inefficace adozione dei modelli gravi comunque sull'organo dell'accusa, A. GARGANI, *Imputazione del reato agli enti collettivi e responsabilità penale dell'intraneo: due piani irrelati?*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1064 ss.; VARRASO, sub art. 45 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9686-9687.

<sup>355</sup> Sull'esame delle regole di giudizio terminative del procedimento ai sensi dell'art. 66 ed i rapporti con il terzo comma

**6. (segue) b) L'accertamento "allo stato degli atti" delle condizioni previste dall'art. 13 in tema di sanzioni interdittive.** – In ragione dello stretto collegamento *ex artt.* 45 e 9 comma 2 si crea un inedita condizione generale di applicabilità (<sup>356</sup>): la disciplina interdittiva rifluisce nel contesto cautelare, operando, per ciò che qui interessa, l'art. 13.

La disposizione guida l'applicabilità delle misure interdittive in relazione a quegli illeciti che espressamente le prevedono (<sup>357</sup>). Ma la norma in esame è adattabile *tout*

---

dell'art. 530 comma 3 c.p.p.: per l'incompatibilità, FERRUA, *Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell'impresa*, cit., p. 80; MAZZA, sub art. 66, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 728-729; VARRASO, sub art. 66, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 525; nel senso di una perfetta sovrapposizione, S. CHIMICI, *Il processo a carico degli enti: il quantum della prova della colpa di organizzazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 619.

<sup>356</sup> La definizione è di G. AMATO, *Un utile riepilogo sull'applicabilità delle misure cautelari interdittive*, cit., p. 83. Nel contesto della responsabilità degli enti, infatti, non esistono disposizioni assimilabili a quelle previste ai sensi degli articoli 280 e 287 c.p.p., che fungano cioè da limite per l'attivazione dello strumentario cautelare: PRESUTTI, sub art. 45, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 405.

<sup>357</sup> CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 40. Analogamente BRICCHETTI, *Anticipo sulla pena con il sequestro preventivo*, in *Guida dir.*, 2001, f. 26, p. 88 (ID., *Le misure cautelari*, cit., p. 271 e 273); DI GERONIMO, *Responsabilità da reato degli enti: l'adozione dei modelli organizzativi post factum ed il commissariamento giudiziale nell'ambito delle dinamiche cautelari*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 256.

*court* in sede cautelare? <sup>(358)</sup>. Per la dottrina maggioritaria la risposta al quesito – nient’affatto scontato – è affermativa <sup>(359)</sup>; irrilevanti, ad ogni buon conto, i distinguo giustificativi espressi dai Commentatori <sup>(360)</sup>.

---

<sup>358</sup> La RELAZIONE MINISTERIALE (vedila in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 487) non fornisce alcun suggerimento sullo specifico tema.

<sup>359</sup> I. ABRUSCI, *Misure cautelari e sanzioni agli enti: proporzione o rigidità normativa?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, p. 726; BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatario-premiali*, cit., p. 580; BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 992; CERESA-GASTALDO, *Il “processo alle società” nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 40; CERQUA, *L’applicazione delle misure cautelari interdittive nei confronti degli enti: le prime pronunce della giurisprudenza*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 3, p. 150; EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 398; FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 522; FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull’effettività*, cit., p. 146; GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 219; PRETE, *Le misure cautelari nel processo contro gli enti*, in *La responsabilità dell’impresa per i fatti di reato*, cit., p. 306 (ID., *Il procedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di un ente*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2004, p. 3); VARRASO, *In tema di misure cautelari interdittive nei confronti degli enti per responsabilità “amministrativa” dipendente da reato*, cit., p. 329. In linea con l’interpretazione dominante, MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1111, precisa che i dubbi esegetici *de quibus* trovano origine nel laconico tenore letterale dell’art. 45 che - preso singolarmente - indurrebbe l’interprete a scegliere la tesi opposta a quella propugnata.

<sup>360</sup> Per BRICCHETTI, *Il sistema cautelare*, cit., p. 135, le condizioni di cui all’art. 13 rappresentano <<limiti oggettivi>> di applicabilità alle sanzioni interdittive in veste cautelare, similmente

Di indubbio rilievo è invero l'impostazione metodologica da seguire. Le condizioni di cui all'art. 13 assurgono a presupposto autonomo che si affianca alle canoniche valutazioni del *fumus commissi delicti* e del *periculum libertatis* indicate dall'art. 45 (<sup>361</sup>). Nel caso

---

a ciò che avviene nel codice di rito ai sensi dell'art. 287 c.p.p.; analogamente PRESUTTI, *Le cautele interdittive nel processo de societate al vaglio della sperimentazione applicativa*, in *Studi in onore di Mario Pisani. Vol. I – Diritto processuale penale*, cit., p. 710. Secondo PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 248, i presupposti applicativi risultano una sorta di "triade", edittale, probatorio e teleologico: se il secondo ed il terzo coincidono rispettivamente con il *fumus* ed il *periculum* cautelare, il primo riguarda le valutazioni sulle condizioni *ex art. 13*. Precisa NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1489, che, in caso di mancato riscontro delle condizioni *ex art. 13*, <<è precluso addirittura l'esercizio della potestà cautelare, difettando in radice il necessario momento di collegamento con l'impianto sanzionatorio>>. Ritengono, infine, il richiamo implicito: PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 147 e VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti*, cit., p. 8 del dattiloscritto (ora vedilo in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 163 ss.). *Contra*, nel senso dell'inadattabilità in sede cautelare dei canoni *ex art. 13*, G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da F.C. Grosso - T. Padovani - A. Pagliaro, *Parte generale*, IV, Milano, 2008, p. 246.

<sup>361</sup> Nella giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. II, n. 10500, 26 febbraio 2007 (dep. 12 marzo 2007), D'Alessio, in *C.E.D. Cass.*, 235845; Id., sez. VI, n. 32627, 23 giugno 2006 (dep. 2 ottobre 2006), La Fiorita Soc. coop a r.l., *ivi*, 235637. Fra le pronunce di merito, Trib. Milano, 20 settembre 2004, imp. Soc. Ivri Holding e altro, in *Foro it.*, 2005, p. 528; Id., 27 aprile 2004, imp. Siemens A.G., cit., p. 434; Trib. Torino, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 28 gennaio 2004, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 1, p. 187; Trib. Salerno, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 28 marzo 2003, imp. Soc. Ivam e Monteverde, cit., p. 266.

concreto occorrerà infatti che l'ente abbia tratto, dal reato commesso dal soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione, un profitto di rilevante entità; ovvero che si verta in un caso di reiterazione dell'illecito (<sup>362</sup>).

Quest'ultima appare, almeno sotto il profilo interpretativo, più semplice: secondo l'art. 20 si ha *reiterazione* allorquando l'ente commetta un illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva per precedente violazione (<sup>363</sup>). Si impone però un *caveat*: in

---

<sup>362</sup> CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 40; FIDELBO, *Misure cautelari nei confronti delle società: primi problemi applicativi in materia di tipologia delle "sanzioni" e limiti all'operatività del commissariamento giudiziale*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 278; NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1489; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 249.

In giurisprudenza, Trib. Milano, 28 ottobre 2004, imp. Siemens A.G., cit., p. 433, impone una verifica a cognizione quantomeno sommaria degli elementi indicati dall'art. 13, così come è richiesta per <<quei parametri di valutazione delle caratteristiche che solitamente connotano le esigenze cautelari, tra cui, ad esempio, la gravità del fatto>>.

<sup>363</sup> Secondo la RELAZIONE MINISTERIALE (vedila in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 463), la reiterazione è <<sintomo di un ente che rivela una pericolosa propensione verso la criminalità del profitto o comunque inficiato da gravi carenze organizzative che amplificano il rischio-reato>>; la reiterazione degli illeciti costituisce il *diapason* che segnala un ente ormai insensibile alla sola applicazione delle sanzioni pecuniarie (così R. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 155; in senso analogo, BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 978; F. MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, cit., p. 2507). La precisa definizione

fase cautelare, la valutazione sulla *commissione* del nuovo illecito dovrà intendersi come probabile ed altamente fondata. Tale precisazione è stata disattesa da chi ha ritenuto far refluire la recidivanza dell'ente in seno alle verifiche sul *periculum* cautelare indicato nell'art. 45 (<sup>364</sup>), confondendo così piani valutativi ben distinti al fine di semplificare l'*iter* motivazionale del provvedimento *de libertate*. Invero, la stortura *de qua* va corretta mantenendo separati i due giudizi (<sup>365</sup>).

---

normativa conduce a ritenere che non si avrà reiterazione tanto nel caso in cui il nuovo illecito venga commesso prima che sia intervenuta la condanna; quanto nel caso in cui il nuovo illecito venga commesso dopo la condanna ma prima che questa diventi definitiva. Per EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 328, il generico riferimento alla “condanna” – e non alla sentenza di condanna – potrebbe riguardare altresì il procedimento per decreto ai sensi dell'art. 64. L'effetto della reiterazione comporta l'applicazione della sanzione interdittiva a prescindere dalla rilevanza del profitto ed è obbligatorio: per tale ragione, il potere discrezionale del giudice risulta fortemente ridotto (basterà, quindi, una verifica sullo “speciale” casellario giudiziale degli enti previsto dal d.lgs n. 313/02). In commento all'art. 20, D. BRUNELLI, sub art. 20, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 238 ss.; S. GIAVAZZI, sub art. 20, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 188 ss.; M. L'INSALATA, sub art. 20, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 278 ss.

<sup>364</sup> BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali*, cit., p. 580-581.

In giurisprudenza, Trib. Milano, 28 ottobre 2004, imp. Siemens A.G., cit., p. 434.

<sup>365</sup> VARRASO, *In tema di misure cautelari interdittive nei confronti degli enti per responsabilità “amministrativa” dipendente da reato*, cit., p. 330.



L'ipotesi indicata nell'art. 13 appare più complessa dato che schiude al suo interno due sotto-condizioni: oltre al profitto di rilevante entità, il reato deve essere stato commesso da un soggetto indicato nell'art. 5 comma 1 lett. *a* ovvero lett. *b*. Nella prima ipotesi sarà sufficiente riscontrare la rilevanza del profitto tratto dall'ente (<sup>366</sup>); nella seconda, il discorso muta in ragione della diversità letterale fra art. 7 comma 1 ed art. 13 comma 1 lett. *a* (<sup>367</sup>),

---

<sup>366</sup> Secondo la giurisprudenza l'eventuale storno delle somme di denaro percepite indebitamente dall'ente rappresenta mera condotta *post factum*, incapace di elidere il dato storico della rilevanza del profitto (fattispecie nella quale si verteva in ipotesi di truffa ai danni dello Stato): Cass., sez. II, n. 3615, 20 dicembre 2005 (dep. 30 gennaio 2006), D'Azzo, in *C.E.D. Cass.*, 232958.

<sup>367</sup> La prima disposizione regola i casi di responsabilità dell'ente quando il reato presupposto venga commesso da un soggetto cd. "sottoposto", richiedendosi in tal caso un *addebito soggettivo*, in capo ai soggetti in posizione apicale, di inosservanza degli obblighi di direzione e controllo sui predetti dipendenti; la seconda invece sembra costruita *in senso oggettivo*, imponendo che la materiale commissione del reato da parte del dipendente sia stata determinata ovvero agevolata da carenze organizzative (sul punto MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2508). E' evidente che i due dati letterali non coincidono e che quindi non si verte in una ipotesi di "ridondanza" normativa. E' plausibile ritenere che le differenti formulazioni possano intrecciarsi, rappresentando visivamente due cerchi concentrici, l'uno nell'altro. Riscontrati i requisiti della prima cornice sarà possibile affermare la responsabilità in capo all'ente per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso dal soggetto sottoposto ad altrui direzione; nell'altro caso, e cioè all'interno dell'area della cornice più piccola, ferma la responsabilità dell'ente per l'illecito, sarà possibile irrogare la sanzione interdittiva o, nel caso in esame, l'applicazione di questa in veste cautelare. L'interpretazione qui proposta non trova allo

essendo pertanto d'obbligo individuare le gravi carenze organizzative che hanno permesso la commissione del reato da parte del "sottoposto".

Focale, ad ogni modo, è il concetto di *profitto di rilevante entità* che può essere parametrato tanto alle caratteristiche soggettive dell'ente (quali le dimensioni societarie); quanto ad evidenze oggettive, rilevando sul punto le già rodiate interpretazioni dell'art. 61 comma 1 n. 7 c.p. (<sup>368</sup>). La giurisprudenza, invero, ha distinto fra profitto *ex art. 13* ed analoghi normativi interni al decreto (artt. 6 comma 5, 15 comma 4 e 19), accogliendo una definizione "servente" e funzionale al momento cautelare, ampliandone la portata ma senza condurre *ad unicum* l'esegesi. Il riferimento al profitto, nel caso di cui si discute, quindi, mira a selezionare i casi di maggiore gravità per i quali lo strumentario interdittivo si rende necessario in ragione della critica situazione organizzativa interna alla *societas* (<sup>369</sup>). Tutto ciò è aggravato dal fatto

---

stato alcuna conferma della prassi del Foro alla quale, pertanto ci si affida, in attesa di soluzioni concrete.

<sup>368</sup> BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali*, cit., p. 578. Secondo MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2512, un profitto di rilevante entità <<non è necessariamente un profitto significativo per la componente immediatamente traducibile nell'utile netto derivante dalle attività direttamente conseguenti al reato commesso, ma anche quello che si traduce nelle componenti immateriali e prospettiche>>.

<sup>369</sup> L'argomento *per incidens* affrontato da Cass., sez. un., n. 26654, 27 marzo 2008 (dep. 2 luglio 2008), Fisia Italimpianti S.p.A. e altri, in *C.E.D. Cass.*, 239922, in motivazione, risulta essere già stato approfondito da Id., sez. VI, n. 44992, 19 ottobre 2005 (dep. 7 dicembre 2005), Piccolo, *ivi*, 232623, secondo cui non è richiesta certezza e rilevanza in senso assoluto del profitto, bensì è corretto parametrarlo anche alla natura e al volume d'affari

che, di regola, l'applicazione cautelare avverrà nella fase delle indagini preliminari, in cui il quadro probatorio è "in continuo divenire" (<sup>370</sup>).

Insoddisfatti dalla mancanza di criteri legalmente intesi, non resta che evidenziare un ulteriore profilo incerto della materia. L'introduzione con l. n. 123/2007 dell'art. 25-*septies*, che prevede sanzioni interdittive nel caso di realizzazione di omicidi o lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, impatta sulla questione in esame, compromettendo l'evidenziata difficoltà applicativa del requisito già fumoso *ex art.* 13 comma 1 lett. *a* (<sup>371</sup>).

Residua infine l'analisi del primo comma dell'art 12, mercé il richiamo effettuato dall'art. 13 ultimo comma. La norma – assieme al meccanismo *ex artt.* 49-17 (<sup>372</sup>) – limita

---

dell'attività d'impresa, non occorrendo che i singoli introiti siano specificamente individuati. Analogamente Cass., sez. VI, n. 32627, 23 giugno 2006 (dep. 2 ottobre 2006), La Fiorita Soc. coop a r.l., in *C.E.D. Cass.*, 235635, secondo la quale, ai fini del giudizio cautelare per l'adozione di una misura interdittiva, <<la nozione di profitto di rilevante entità ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, comprendendo vantaggi economici anche non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito>> (locuzione idonea ad abbracciare anche vantaggi immateriali quali, ad es., la posizione sul mercato, ecc. ...).

<sup>370</sup> La quantificazione del profitto conseguito rappresenta nella maggior parte di casi un'operazione tutt'altro che agevole sotto il profilo del *fumus*, a dire di COMPAGNA, *L'applicazione delle misure cautelari nei confronti degli enti collettivi*, cit., p. 1624.

<sup>371</sup> ... e ciò perché la fattispecie richiamata a "base colposa" mal si concilia col generale modello d'illecito "di stampo doloso": VARRASO, sub *art. 45 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9688.

<sup>372</sup> V. *infra* Cap. III § 1.

ulteriormente l'adozione delle sanzioni interdittive <sup>(373)</sup> e, a cascata, l'applicazione cautelare, quando, alternativamente, l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi <sup>(374)</sup> e l'ente non né ha ricavato vantaggio o un vantaggio minimo <sup>(375)</sup>; ovvero quando il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità <sup>(376)</sup>. Anche in tali ipotesi la difficile dizione letterale utilizzata dal legislatore del decreto si scontra con la frammentarietà d'accertamento tipica della fase procedimentale delle indagini preliminari (nella quale s'innesta tipicamente l'incidente cautelare), ampliando nei

---

<sup>373</sup> Il combinato disposto artt. 13 comma 3 - 12 delinea un ventaglio di ipotesi impeditive che, ricorrendo nel caso concreto, rendono inapplicabile lo strumentario interdittivo, superando quanto prescritto dall'art. 13 primo comma. Secondo una condivisibile lettura (MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2527), il richiamo dimostra che <<la speciale afflittività di questa tipologia sanzionatoria ha evidentemente indotto il legislatore a ridurre ulteriormente la portata applicativa>>. Analogamente G. DE MARZO, *Le sanzioni amministrative: pene pecuniarie e sanzioni interdittive*, in *Le società*, 2001, p. 1311.

<sup>374</sup> ... circostanza difficilmente riscontrabile nei casi in cui il soggetto persona fisica non sia stato individuato, come invece pare permettere l'art. 8: MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1116.

<sup>375</sup> MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2528, chiarisce che il termine 'vantaggio' in questa sede, diversamente dallo schema ricorrente dell'impianto della responsabilità degli enti, non è da collegarsi all'interesse. Adde EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 331.

<sup>376</sup> Il 'danno' rappresenta conseguenza diretta dell'illecito penale commesso e riecheggia il contenuto dell'art. 62 n. 4 c.p.: MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2528.

fatti la discrezionalità del giudice fino a renderla semplice arbitrio <sup>(377)</sup>, giustificata spesso da una eccessiva valorizzazione del principio di proporzionalità *ex art. 46* <sup>(378)</sup> che, come già anticipato, attiene al *quomodo* e non all'*an* dell'applicazione cautelare.

**7. Esigenza cautelare “monofunzionale”: il *periculum in negotio*.** – Così come avviene nel rito penale, anche nel procedimento a carico dell'ente la fattispecie cautelare, oltre ad un idoneo corredo indiziario, necessita il riscontro positivo del *periculum libertatis* <sup>(379)</sup> basato su <<fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole>>. La locuzione sembra ispirata al c.d. “pericolo di reiterazione” ai sensi della lett. *c* dell'art. 274 c.p.p., anche se, all'esame pratico, profila diversità di indubbio rilievo <sup>(380)</sup>.

---

<sup>377</sup> La mancanza di riferimenti cui parametrare le valutazioni (es. minimo vantaggio e danno tenue) induce a ritenere valide variegate possibili ricostruzioni, soggettivamente o oggettivamente orientate.

<sup>378</sup> ... in questo senso BRICCHETTI, *Il sistema cautelare*, cit., p. 137; DI GERONIMO, *Responsabilità da reato degli enti: l'adozione dei modelli organizzativi post factum ed il commissariamento giudiziale*, cit., p. 256.

Medesima è l'impostazione percorsa in giurisprudenza: Cass., sez. VI, n. 32627, 23 giugno 2006 (dep. 2 ottobre 2006), La Fiorita Soc. coop a r.l., in *C.E.D. Cass.*, 235635, in motivazione, nonché Trib. Milano, 14 dicembre 2004, imp. C., cit., p. 527.

<sup>379</sup> ... condizione che pone la normativa *in parte qua* in linea con il principio della presunzione di innocenza: MOSCARINI, sub *art. 45*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 592.

<sup>380</sup> COMPAGNA, *L'applicazione delle misure cautelari nei confronti degli enti collettivi*, cit., p. 1622-1623; CORSO, *Le misure cautelari interdittive applicabili agli enti responsabili di illeciti amministrativi*, cit. p. 48.

Anzitutto, la scelta di aver introdotto la sola esigenza di prevenzione speciale, definibile in questa sede <<*periculum in negotio*>> (<sup>381</sup>), tradisce le reali aspettative del legislatore (<sup>382</sup>) sul compito affidato all'applicazione cautelare delle misure interdittive (<sup>383</sup>) e pone ulteriori dubbi sulla compatibilità, nel contesto *in parte qua*, della presunzione di innocenza – peraltro, già fortemente compromessa, sul versante codicistico, proprio con riguardo alle finalità di tutela collettiva (<sup>384</sup>). Non a caso, non sono mancate interpretazioni – anche se non del tutto convincenti – volte a limitare l'interdizione *contra societatem* nei casi in cui il vincolo di libertà si trovi già apposto, per le medesime esigenze, nei confronti dei soggetti persona fisica, autori del reato presupposto (<sup>385</sup>).

---

<sup>381</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 123.

<sup>382</sup> PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 251.

<sup>383</sup> In linea con l'impianto del decreto si è optato per un modello “monofunzionale” a differenza della pluri-dimensionalità cautelare imposta dalla direttiva n. 59 in delega alla redazione del codice di procedura penale: BRICCHETTI, *Il sistema cautelare*, cit., p. 140; FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 123.

<sup>384</sup> Sul contrasto fra principio di innocenza e art. 274 lett. c c.p.p., per tutti, UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, cit., p. 190-191. Quanto al sistema delineato dalla Convenzione dei diritti dell'uomo, così come interpretata alla luce delle pronunce della Corte europea, MAZZA, *La libertà personale nella Costituzione europea*, cit., p. 65.

<sup>385</sup> Così CERESA-GASTALDO, *Il “processo alle società” nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 43. Fortemente scettici sul punto, FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 529 e RENZETTI, *Misure cautelari applicabili agli enti: primi interventi della Cassazione*, cit., p. 4239.

In secondo luogo, lo spirito comparativo (indotto *ex art.* 34) impone di ragionare sulla possibile importazione del corredo codicistico relativo ai *pericula* non richiamati (<sup>386</sup>). Per il c.d. “pericolo di fuga”, la natura impersonale dell’ente fa deporre in senso negativo (<sup>387</sup>), anche se v’è chi ha considerato l’equazione: possibile trasformazione dell’ente = fuga (<sup>388</sup>). Visibilmente suggestiva, la tesi indicata si scontra con il dato normativo che, proprio sul punto, negli artt. 28 ss. in tema di vicende modificative dell’ente, pone quale regola la successione di responsabilità in capo all’ente, a prescindere da sue possibili trasformazioni. In relazione al pericolo di inquinamento delle prove – benché in astratto idoneo *in parte qua* – s’è detto essere di difficile determinazione concreta (<sup>389</sup>).

---

<sup>386</sup> Sceglie una posizione di radicale rifiuto MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1118.

Analogamente, in giurisprudenza, Cass., sez. II, n. 10500, 26 febbraio 2007 (dep. 12 marzo 2007), D’Alessio, in *C.E.D. Cass.*, 235845.

<sup>387</sup> FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull’effettività*, cit., p. 143.

<sup>388</sup> EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 416; VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti*, cit., p. 2 del dattiloscritto (ora vedilo in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 163 ss.).

<sup>389</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 123; FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull’effettività*, cit., p. 143; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 250; PRESUTTI, sub *art. 45*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 411; RENZETTI, *Misure cautelari applicabili agli enti: primi interventi della Cassazione*, cit., p. 4235. Per BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali*, cit., p. 580, nt. 28, <<basti pensare ai recentissimi avvenimenti relativi al

Peraltro, aggirando la verifica di compatibilità codicistica, due ulteriori soluzioni sono state offerte dai Commentatori: l'impiego del sequestro probatorio (<sup>390</sup>); l'applicazione del vincolo cautelare direttamente sulle persone fisiche autrici del reato presupposto (<sup>391</sup>). Le opzioni da ultimo citate non meritano seguito. Quanto alla prima, l'ablazione probatoria è istituto sconosciuto nel processo agli enti, così da rendersi preliminare la praticabilità della disciplina codicistica che ne occupa; in seconda battuta, assai complessa risulterebbe l'esatta portata del vincolo, potendo estendersi all'intero ente – divenendo una sorta di “interdizione atipica” – ovvero riducendosi a garantire, in buona sostanza, documentazione aziendale interna, con rischio di “contaminazione” per il resto del materiale in astratto rinvenibile. La seconda tattica di protezione dal pericolo esame, oltre a suggerire una metodologia distorta a prassi devianti (<sup>392</sup>), porterebbe ad un'ipertrofica applicazione della custodia cautelare fondata su di un'inedita esigenza cautelare non prevista dal codice e non risolverebbe gli

---

fallimento ENRON, con l'ipotesi di distruzione di imponenti masse di documenti compromettenti per l'ente da parte di soggetti apicali della società o di loro sottoposti>>.

<sup>390</sup> VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti*, cit., p. 2 del dattiloscritto (ora vedilo in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 163 ss.).

<sup>391</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 529; PRIMICERIO, *Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., p. 1294.

<sup>392</sup> ... così come è avvenuto nell'esperienza del rito penale in relazione al silenzio dell'inquisito e per la quale s'è dovuto intervenire normativamente (art. 3 comma 1 l. 8 agosto 1995).



ostacoli derivanti dalla mancata individuazione del reo persona fisica (<sup>393</sup>).

Occorre ora analizzare gli elementi che giustificano l'esigenza prevista dall'art. 45.

Il pericolo di commissione di illeciti si deve fondare su di un giudizio prognostico qualificato (<sup>394</sup>), suffragato cioè da elementi oggettivi e specifici (<sup>395</sup>). La disposizione chiarisce che le "infrazioni" *de societate* devono essere della stessa indole di quella per cui si procede. Anche sotto questo aspetto, il decreto, divergendo sensibilmente dal dato processuale (<sup>396</sup>), evoca tradizioni linguistiche proprie

---

<sup>393</sup> In ipotesi, infatti, il rischio d'adulterazione probatoria potrebbe provenire da soggetti non indagati, magari eterodiretti dai vertici aziendali sottoposti ad indagini.

<sup>394</sup> EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 417.

<sup>395</sup> La RELAZIONE MINISTERIALE (vedila in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 487) precisa che il <<presupposto è anche qui un pericolo concreto, inteso non come realizzazione delittuosa *in itinere*, ma come dato da desumere da fatti e condotte già accaduti o posti in essere>>. La dottrina (FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 125) richiama la storica sentenza della Corte costituzionale 17 gennaio 1980 (dep. 23 gennaio 1980) n. 1, pubbl. in G.U. 25 gennaio 1980, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 4.

<sup>396</sup> L'art. 274 comma 1 lett. c si riferisce, oltre che ad una categoria eterogenea di reati qualitativamente indicati, pure ad illeciti della stessa specie, locuzione che, per costante interpretazione, è da intendersi come medesimezza del bene giuridico offeso: in generale, L. UGOCCIONI, *Regole applicative generali delle misure cautelari personali*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario - E. Marzaduri, Torino, 1996, p. 28 ss.

del diritto penale (<sup>397</sup>) e richiama, secondo una lettura condivisibile, sedimentate interpretazioni sul punto (<sup>398</sup>); con la precisazione che l'importazione *in parte qua* andrà adeguata alla peculiare struttura complessa dell'illecito (<sup>399</sup>).

Proprio sul punto si rinviene un'ulteriore notazione ricca di implicazioni: il *periculum* di cui si discute, in apparenza costruito su di un fulcro valutativo soltanto obbiettivo, andrebbe vagliato sia in chiave oggettiva sia soggettiva (<sup>400</sup>). Così ragionando ed aderendo in buona sostanza alla

---

<sup>397</sup> ... l'art. 101 c.p. prevede, infatti, che <<sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni>>.

<sup>398</sup> BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali*, cit., p. 581; BELTRANI, *La motivazione delle ordinanze cautelari interdittive in danno degli enti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 1, p. 164; BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 992; BRICCHETTI, *Il sistema cautelare*, cit., p. 141; CERQUA, *Presupposti e condizioni per l'applicazione di misure cautelari interdittive nei confronti degli enti collettivi*, in *Corr. merito*, 2005, p. 69 ss.; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 250; VARRASO, *In tema di misure cautelari interdittive nei confronti degli enti per responsabilità "amministrativa" dipendente da reato*, cit., p. 330.

<sup>399</sup> Così MOSCARINI, sub *art. 45*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 593.

<sup>400</sup> ... richiamando pertanto *standard* di valutazione classici, sotto il profilo soggettivo; mentre ricollegandosi a criteri elaborati dalla scienza economica in materia di organizzazione aziendale, per quanto attiene il parametro oggettivo: Trib. Milano, 14 dicembre 2004, imp. C., cit., p. 527.

proposta di richiamo alla lettera dell'art. 274 c.p.p., la laconica formula, <<fondati e specifici elementi>>, si potrebbe colmare, riempiendo una lacuna, per vero, soltanto apparente del decreto di cui si discute (<sup>401</sup>). In tal senso, la valutazione soggettiva dovrebbe includere la personalità dell'ente, intesa come la politica di impresa attuata negli anni, lo stato di organizzazione interna (<sup>402</sup>) e

---

<sup>401</sup> La soluzione è proposta da G. AMATO, *Con l'eliminazione delle situazioni di rischio le misure cautelari diventano superflue*, in *Guida dir.*, 2003, f. 31, p. 72; LANZI, *L'obbligatorietà della legge italiana non si ferma davanti alle multinazionali*, cit., p. 79; PRIMICERIO, *Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., p. 1296; MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1117-1118; RENZETTI, *Misure cautelari applicabili agli enti: primi interventi della Cassazione*, cit., p. 4236; VARRASO, *In tema di misure cautelari interdittive nei confronti degli enti per responsabilità "amministrativa" dipendente da reato*, cit., p. 330. Per L. SPAGNOLI, *Enti: responsabilità da reato e giudizio cautelare*, in *Dir. giust.*, 2006, n. 46, p. 52, la locuzione in esame appare più fluida dell'analogia *ex lett. c art. 274 c.p.p.*, giacché il giudice potrebbe ritenere idoneo a giustificare per l'applicazione di una misura interdittiva qualsivoglia *deficit* organizzativo, con evidente sbilanciamento di garanzie ai danni dell'ente. Per la disamina degli elementi indicati dall'art. 274 comma 1 lett. c, M. FERRAJOLI, *Misure cautelari*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, Agg., 1996, p. 9 ss.

<sup>402</sup> Nella giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. VI, n. 20560, 25 gennaio 2010 (dep. 31 maggio 2010), *Impresa Ferrara Snc*, in *C.E.D. Cass.*, 247043, secondo cui <<la sostituzione o l'estromissione degli amministratori coinvolti possono portare ad escludere la sussistenza del 'periculum', purché ciò rappresenti il sintomo del fatto che l'ente inizia a muoversi verso un diverso tipo di organizzazione, orientata nel senso della prevenzione dei reati>>; Id., sez. VI, n. 32626, 23 giugno 2006 (dep. 2 ottobre 2006), *Duemila S.p.A.*, in *C.E.D. Cass.*, 235634, in motivazione. Fra le pronunce di merito, Trib. Roma, Ufficio Giudice per le

l'eventuale reiterazione di illeciti amministrativi dipendenti da reato, da interpretare come una sorta di recidiva dell'organo impersonale (<sup>403</sup>). Per stime oggettive si avrebbe riguardo alla gravità dell'illecito e all'entità del profitto nel caso realizzato.

L'operazione *de qua* tuttavia non è accettabile, giacché conduce verso una refluenza valutativa di determinati elementi (<sup>404</sup>), attinenti la gravità indiziaria, nell'autonomo perimetro dell'esigenza cautelare, producendo, da una parte, una sovrapposizione concettuale impropria e creando una sorta di *bis in idem* tutto interno alla fattispecie cautelare (<sup>405</sup>); dall'altra, nei fatti, riducendo

---

indagini preliminari, 4 aprile 2003, imp. Società X, in *Cass. pen.*, 2003, p. 2803 ss.; Trib. Milano, 20 settembre 2004, imp. Soc. Ivri Holding e altro, cit., p. 528.

In dottrina, FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 124 nonché V. MONGILLO, *Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale (seconda parte)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2010, n. 1, p. 159-160.

<sup>403</sup> ... derivante da eventuali precedenti illeciti, dalla condotta anteatta o successiva all'illecito, dal <<grado di allontanamento dell'organizzazione aziendale dai parametri di legalità dettati dagli artt. 6 e 7>>: FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività*, cit., p. 153. *Contra* EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 419, nel senso che il modello di organizzazione - tracciando una sorta di *vademecum* di buone prassi aziendali - non possa rilevare ai fini del pericolo di reiterazione.

<sup>404</sup> ... quali, la reiterazione dell'illecito *ex art. 13 comma 1 lett. b* nonché la rilevanza e l'idoneità dei *compliance programs* previsti dagli artt. 6 e 7.

<sup>405</sup> Il rischio è stato paventato da MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1117-1118; FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività*, cit.,

l'esigenza ad un replicato del *fumus* indiziario con contestuale abrogazione tacita del requisito cautelare *de qua*. La soluzione invero può rinvenirsi nell'ampia dizione letterale contenuta nell'art. 45, <<elementi>>, che, ad esclusione di quelli espressamente richiesti ai fini della gravità di indizi, potrà certamente accogliere altri indici di apprezzamento, idonei a sorreggere sul punto la motivazione del provvedimento *de libertate*.

**8. I criteri di scelta delle misure: idoneità, proporzionalità, gradualità e gli ulteriori parametri ex art. 14.** – Una volta riscontrati gli elementi essenziali della fattispecie cautelare, la discrezionalità giudiziale nell'applicare la misura interdittiva all'ente si trova orientata da un sistema chiuso (<sup>406</sup>) di “criteri guida”, sulla falsariga dell'art. 275 c.p.p. (<sup>407</sup>): adeguatezza-idoneità; proporzionalità; gradualità.

---

p. 151-152. *Contra* PRESUTTI, sub *art. 45*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 414, che ritiene tale effetto fisiologia del sistema.

Sembrano non apprezzare tale rischio Cass., sez. III, n. 15657, 15 dicembre 2010 (dep. 20 aprile 2011), *Impresa individuale Sferrazza*, in *C.E.D. Cass.*, 249320, in motivazione, nonché Id., sez. VI, n. 32626, 23 giugno 2006 (dep. 2 ottobre 2006), *Duemila S.p.A.*, *ivi*, 235634. Fra le pronunce di merito, Trib. Milano, 14 dicembre 2004, imp. C., cit., p. 547 e Id., 28 ottobre 2004, imp. Siemens A.G., cit., p. 319.

<sup>406</sup> Testualmente BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 274.

<sup>407</sup> Così MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1119 e PRESUTTI, sub *art. 46*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 424. Sui criteri applicativi delle misure cautelari personali nel codice di rito, G. AMATO, sub *art. 275 c.p.p.*, in *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, a cura di E. Amodio - O. Dominioni, III, Milano, 1990, p. 42; E. APRILE, *Le misure cautelari nel processo penale*, Milano, 2006, p. 212; A. BEVERE, *Coercizione personale. Limiti e garanzie*, Milano, 1998,

Secondo il primo comma dell'art. 46 il giudice deve tener conto della specifica attitudine di ciascuna misura in relazione alla natura ed al grado delle esigenze da soddisfare nel caso concreto (<sup>408</sup>). Due sul punto le interpretazioni del giudizio da operare. Da un lato, l'analisi dovrà fondarsi sui caratteri dell'economicità: sarà <<inutile far luogo ad una specie di interdizione più gravosa laddove il *periculum* si possa evitare con una forma più lieve>> (<sup>409</sup>). Dall'altro, occorrerà verificare <<le specifiche esigenze da soddisfare nel caso concreto>>, scegliendo <<lo strumento meno oneroso per

---

p. 114; G. CECANESE, *La discrezionalità del giudice e il principio di proporzionalità-adequatezza nell'applicazione delle misure cautelari*, in *Giur. it.*, 2005, p. 2173 ss.; CHIAVARIO, sub art. 275 c.p.p., in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 65; M.G. COPPETTA, *In tema di effetti del principio di proporzionalità sul protrarsi della misura cautelare*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 213 ss.; A. CRISTIANI, *Misure cautelari e diritto di difesa (L. 8 agosto 1995, 322)*, Torino, 1995, p. 264 ss.; GREVI, *Misure cautelari*, in *Compendio di procedura penale*, cit., p. 383; ILLUMINATI, *Presupposti delle misure cautelari e procedimento applicativo*, in *Misure cautelari e diritto di difesa nella l. 8 agosto 1995 n. 322*, a cura di V. Grevi, Milano, 1996, p. 89; E. MARZADURI, *Misure cautelari personali (principi generali e disciplina)*, in *Dig. disc. pen.*, VIII, cit., p. 72; F. TERRUSI, *Le misure personali di coercizione*, Torino, 2000, p. 75.

<sup>408</sup> Da limitare alla sola "prevenzione speciale": FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 125.

<sup>409</sup> MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1119. In senso analogo, BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 274; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 253. Secondo PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 152, il giudice deve verificare che <<lo strumento prescelto si conformi ai parametri della 'economicità' e della 'specificità' dell'intervento cautelare>>.

la prosecuzione dell'attività dell'ente, altrimenti inammissibilmente gravato dall'anticipazione della sanzione>> (<sup>410</sup>).

Il legame strutturale fra interdizione sanzione e interdizione cautela – secondo alcuni – imporrebbe di sovrapporre i criteri *ex art.* 46 a quelli indicati nell'art. 14 (<sup>411</sup>). Il parametro evocato agirebbe direttamente sull'intervento cautelare (<sup>412</sup>) limitandone gli effetti su determinati settori produttivi, rapporti con la Pubblica amministrazione, contratti stipulati (<sup>413</sup>); rendendo così

---

<sup>410</sup> PRIMICERIO, *Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., p. 1295.

<sup>411</sup> Il richiamo all'art. 14 è sicuramente funzionale alla corretta ricostruzione del criterio in parola, BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 281; EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 442; A. FIORELLA, *Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni interdittive*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 78; FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività*, cit., p. 161; GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 225. In senso contrario, facendo leva sulla *ratione specialitatis*, PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 253.

<sup>412</sup> DI GERONIMO, *Responsabilità da reato degli enti: l'adozione dei modelli organizzativi post factum ed il commissariamento giudiziale*, cit., p. 256-257.

<sup>413</sup> Nei casi appena menzionati, il giudice può modulare la risposta sanzionatoria in base alla situazione concreta: in dottrina, MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2519 nonché VARRASO, *sub art. 46 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9698.

imprescindibile il rapporto fra illecito, specifica attività ove quest'ultimo s'è verificato e misura interdittiva (<sup>414</sup>).

Due ulteriori notazioni. Da una parte, il richiamo *in parte qua*, a cascata, rende operativi anche i criteri delineati dall'art. 11 da combinarsi a quelli dell'art. 46 (<sup>415</sup>). L'effetto risulta condivisibile, dato che l'adeguatezza non involge soltanto il *periculum*, bensì pure la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente nonché l'impegno eventualmente profuso da quest'ultimo per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (<sup>416</sup>). Dall'altra parte, è da

---

<sup>414</sup> Si stabilisce <<un rapporto fra la tipologia della sanzione interdittiva da irrogare e il genere morfologico dell'illecito posto in essere>>: MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2515; l'A. poi precisa che il termine "attività", utilizzato dalla norma, allude <<a un complesso di atti organizzati, ma non designa certo la pienezza dell'attività dell'ente>>. Analogamente, MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1119; PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti nel codice penale*, cit., p. 1359.

Adesivamente in giurisprudenza, Trib. Milano, 27 aprile 2004, imp. Siemens A.G., cit, p. 437.

<sup>415</sup> BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 274; NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1491. In tema, CERQUA, sub art. 11, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 182 ss.; E.M. GIARDA - F.M. GIARDA, sub art. 11, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 116 ss.; S. SARTARELLI, sub art. 11, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 179 ss.

<sup>416</sup> I criteri in esso citati, rispettivamente indicano: i primi due una valutazione sull'accaduto; mentre il terzo importa un giudizio prognostico del giudice. Fra i Commentatori, DE MARZO, *Le sanzioni amministrative: pene pecuniarie e sanzioni interdittive*, cit., p. 1308; EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 344; GUERNELLI, *La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo dopo il d.lgs 8 giugno*



evitare un'applicazione congiunta di misure interdittive – espressamente vietata in sede cautelare – nei casi in cui rilevino diverse tipologie di contratti stipulati con determinate pubbliche amministrazioni, ovvero nel caso di inibizione temporanea di due o più settori produttivi della *societas*.

Il secondo comma dell'art. 46 richiede che ogni misura risulti proporzionata all'entità del fatto ed alla sanzione da irrogare in fase conclusiva del procedimento. Il criterio in parola opera come <<limite esterno>> <sup>(417)</sup> al potere cautelare, nel senso che preclude il ricorso a quel provvedimento interdittivo inutilmente vessatorio rispetto

---

2001, n. 231, in *Studium iuris*, 2002, p. 425; LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 147; MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2516; PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti nel codice penale*, cit., p. 1358 ss.

<sup>417</sup> ABRUSCI, *Misure cautelari e sanzioni agli enti: proporzione o rigidità normativa?*, cit., p. 729; GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 224; VARRASO, *In tema di misure cautelari interdittive nei confronti degli enti per responsabilità "amministrativa" dipendente da reato*, cit., p. 333. Per BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 275, <<le esigenze cautelari, da sole, non possono legittimare un sacrificio se vi è scarsa rilevanza sociale o giuridica del fatto>>. Sui rapporti di proporzionalità fra applicazione cautelare e sanzione finale, CHIAVARIO, *Primi appunti sulla disciplina della libertà personale nel progetto del nuovo codice di procedura penale*, in *Prospettive del nuovo processo penale*, a cura di G. Stile, Napoli, 1978, p. 134; A. GIARDA, *Un'importante raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in tema di carcerazione preventiva*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, p. 687; GREVI, *Libertà personale e costituzione*, cit., p. 337 (ID., *Commento all'art. 9, l. 28 luglio 1984 n. 398*, in *Leg. pen.*, 1985, p. 156).

all'eventuale (ed irroganda) condanna; così che al giudice *de libertate* è affidata non solo la prognosi sulla probabile colpevolezza dell'ente ma pure sul futuro trattamento sanzionatorio (<sup>418</sup>).

Andandosi consolidando, l'interpretazione *de quo* ha travalicato i confini suoi propri, tentando di giustificare, proprio sulla scorta del parametro di proporzionalità, il divieto di applicazione cautelare di una specifica sanzione interdittiva non prevista da una fattispecie di reato "presupposto" (<sup>419</sup>) prescindendo dai limiti indicati nell'art. 13. Aderendo a tale impostazione, fattispecie cautelare e relativi criteri applicativi si troverebbero confusi e privi della necessaria autonomia valutativa (<sup>420</sup>).

---

<sup>418</sup> G. AMATO, *Un utile riepilogo sull'applicabilità delle misure cautelari interdittive*, cit., p. 84; MAZZOTTA, *Le misure cautelari*, in *La responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 875; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 254. Nel senso che la disposizione in commento riecheggia l'art. 275 comma 2 c.p.p., MOSCARINI, sub art. 46, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 599. *Contra* PRETE, *Il procedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di un ente*, cit., p. 7, che affida al giudice cautelare il potere di utilizzare strumenti interdittivi, anche se ritenuti non irrogabili nella futura sede sanzionatoria; PRIMICERIO, *Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., p. 1295.

In giurisprudenza, Cass., sez. VI, n. 32627, 23 giugno 2006 (dep. 2 ottobre 2006), *La Fiorita Soc. coop a r.l.*, in *C.E.D. Cass.*, 235636; fra le pronunce di merito, Trib. Milano, 14 dicembre 2004, imp. C., cit., p. 547.

<sup>419</sup> Così Trib. Salerno, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 28 marzo 2003, imp. Soc. Ivam e Monteverde, cit., p. 272.

<sup>420</sup> La conferma si rinviene in un *obiter dictum* di Cass., sez. II, n. 10500, 26 febbraio 2007 (dep. 12 marzo 2007), D'Alessio, in *C.E.D. Cass.*, 235845, in motivazione.

Al canone di proporzionalità *ex art. 46*, secondo alcuni, andrebbero accompagnate le disposizioni ai sensi del combinato artt. 14-11 (<sup>421</sup>). Nata di certo per ottenere un irrigidimento applicativo, la tesi è da rifuggire dato non coglie i rischi (concreti) di una commistione e rivalutazione di elementi afferenti a diversi piani d'esame (<sup>422</sup>).

L'ultimo criterio applicativo impone al giudice di disporre l'interdizione dall'esercizio dell'attività soltanto quando ogni altra misura appaia inadeguata (<sup>423</sup>).

---

In dottrina, BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 275; CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 39; MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1112.

<sup>421</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 125. Secondo NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1492, <<da codeste regole è possibile enucleare il criterio di 'frazionabilità' della sanzione da irrogare, operante ovviamente pura in sede cautelare, in modo che la realtà effettuale serva a calibrare il bisogno di tutela, in vista di una razionale aderenza allo scopo>>.

<sup>422</sup> Dar rilievo, anche sotto il profilo dei criteri di scelta delle misure, agli elementi testé indicati rappresenta un <<autentico *ter in idem*>>: icasticamente MOSCARINI, sub *art. 46*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 600. La rigida metodologia proposta evita refluenze insostenibili quali quella che, in virtù del complesso *ex art. 11* comma 3 e *art. 12* comma 1, imporrebbe la valorizzazione di elementi che inibiscono la stessa applicazione (mercé il legame fra *art. 13* comma 3 e *art. 12* comma 1) a fini di dosimetria interdittiva.

<sup>423</sup> ... simile a quanto previsto dall'*art. 275* comma 3 c.p.p. e <<come lo è la custodia in cautelare nei confronti dell'imputato persona fisica>>: RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 488. Conformemente MOSCARINI, sub *art. 46*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 598.

Eterogenee sul punto le linee interpretative. S'è parlato, infatti, di esplicitazione del canone di *extrema ratio* (<sup>424</sup>); di disposizione di chiusura afferente al criterio d'adeguatezza (<sup>425</sup>); di sistema orientato ad una tendenziale progressività di intervento cautelare che culmina nell'interdizione *ex art. 9 comma 2 lett. a* (<sup>426</sup>).

Ad avviso di chi scrive la previsione non opera quale autonoma regola dosimetrica, ma rappresenta una presunzione *iuris tantum* in favore dell'ente, superabile da parte del giudice soltanto mediante un adeguato apparato motivazionale, che rivelerà le ragioni secondo cui l'interdizione sia da ritenere l'unica idonea e proporzionale al caso concreto.

Così facendo, si metterebbe a tacere quella prassi del Foro (<sup>427</sup>) secondo cui il terzo comma dell'art. 46 consentirebbe l'interdizione cautelare dall'esercizio di una attività anche nei casi in cui tale strumento non sia

---

<sup>424</sup> NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1492; PRIMICERIO, *Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., p. 1295; VARRASO, sub art. 46 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9698.

<sup>425</sup> Così BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 274.

<sup>426</sup> In tal senso PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 254. Secondo GIAVAZZI, *Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza penale di condanna*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 124-125, non si deve parlare di una vera gradualità, visto che per ogni realtà aziendale, in base alla concreta attività svolta, una misura benché non incapacitante al massimo in astratto, in concreto potrebbe divenire estremamente grave e rendere complessa la prosecuzione delle mansioni.

<sup>427</sup> ... immediatamente corretta dall'interpretazione della Corte di cassazione: Cass., sez. II, n. 10500, 26 febbraio 2007 (dep. 12 marzo 2007), D'Alessio, in *C.E.D. Cass.*, 235845, in motivazione.

irrogabile all'esito del giudizio, secondo un'eccessiva valorizzazione del disposto <<soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata>>. E non solo. Si riterrebbe inoperante quel rigido percorso (<sup>428</sup>): una stretta gerarchia fra parametri, con applicazione degli stessi l'uno dopo l'altro (<sup>429</sup>).

In conclusione, aderendo ad una "teoria bipartita" nella quale il terzo comma dell'art. 46 non è autonomo indicatore bensì istituto presuntivo *in favor societate*, i due criteri, idoneità-adequatezza e proporzionalità, dovranno necessariamente integrarsi vicendevolmente, senza primazie.

**9. Il divieto di cumulo e le disposizioni applicabili nei casi di inosservanza dei provvedimenti cautelari.** – Discostandosi sensibilmente dai principi della cornice sanzionatoria – in particolare dall'art. 14 comma 3 (<sup>430</sup>) – il quarto ed ultimo comma dell'art. 46 vieta l'applicazione congiunta di misure cautelari interdittive. La Relazione ministeriale saluta con favore l'opzione prescelta, anche in

---

<sup>428</sup> Secondo Cass., sez. II, n. 10500, 26 febbraio 2007 (dep. 12 marzo 2007), D'Alessio, in *C.E.D. Cass.*, 235845, il principio di proporzionalità troverebbe preminenza sugli altri.

<sup>429</sup> Per ABRUSCI, *Misure cautelari e sanzioni agli enti: proporzione o rigidità normativa?*, cit., p. 730, esisterebbe una sorta di *iter* decisionale: in via preliminare, il rispetto di proporzione fra cautela e futura sanzione irroganda e, solo successivamente, i giudizi su adeguatezza e gradualità.

<sup>430</sup> Secondo MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2519, il termine "se necessario" suggerisce che l'irrogazione congiunta avvenga soltanto allorché detto aggravamento sanzionatorio sia necessario <<per adeguare la sanzione al fatto, alla responsabilità e alle esigenze special-preventive, adeguamento non altrimenti conseguibile>>.

virtù della <<consistenza>> dell'intervento cautelare nel contesto *in parte qua* (<sup>431</sup>).

Seppur espresso *per verbis*, il criterio in esame è ricavabile dal tenore dell'art. 45, il quale legittima il pubblico ministero a richiedere al giudice che procede l'applicazione cautelare di *una* sanzione interdittiva (<sup>432</sup>).

Rispetto all'analogo codicistico, l'istituto in esame appare una meritevole innovazione (<sup>433</sup>). Di diverso avviso – oltre alla dottrina (<sup>434</sup>) – la giurisprudenza (<sup>435</sup>) che, di

---

<sup>431</sup> RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 488. Per MOSCARINI, sub art. 46, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 600, <<il legislatore ha voluto evitare un eccessivo inasprimento d'un trattamento essenzialmente affittivo; presumibilmente, nell'intento di mitigare il rigore di un 'sottosistema' che – in quanto talora basato sull'inversione dell'onere probatorio – è suscettibile di risultare tanto più vessatorio laddove consista in una sostanziale anticipazione della sanzione definitiva>>.

<sup>432</sup> GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 217; NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1491. Come già evidenziato *supra* il dubbio relativo ad una applicazione congiunta di misure interdittive potrebbe profilarsi anche nei casi di applicazione di eterogenei divieti di contrattare verso determinate Pubbliche amministrazioni, ovvero nel caso di inibizione temporanea di due o più settori produttivi di un determinato ente.

<sup>433</sup> Nel senso che il divieto di cumulo non valga in sede cautelare codicistica, PRIMICERIO, *Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., p. 1296. In generale, CHIAVARIO, sub art. 275, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 66; PERONI, *Le misure interdittive nel sistema delle cautele penali*, cit., p. 144.

<sup>434</sup> Per tutti, CERESA-GASTALDO, *Sostituzione e ripristino della custodia cautelare dopo la scarcerazione automatica*, in *Il decreto <<antiscarcerazioni>>*, a cura di M. Bargis, Torino, 2001,

recente, ha inteso affermare la bontà del divieto cumulativo anche nel rito penale classico, e ciò in ragione dei principi di stretta legalità, tassatività e tipicità che operano nel contesto *de libertate*.

Ad ogni buon conto, la *rule* indicata trova in fase cautelare una precisazione importante: la pronuncia a Sezioni unite della Corte di cassazione n. 26654 del 2008 ha sancito che <<è sempre possibile l'applicazione contestuale di misure cautelari interdittive e reali, atteso che il divieto di cumulabilità [...] contenuto nell'art. 46, comma quarto, d.lgs. n. 231 del 2001, riguarda esclusivamente le prime e non anche le seconde, disciplinate in maniera esaustiva ed autonoma dagli artt. 53 e 54 stesso decreto>> (<sup>436</sup>).

L'importabilità dell'art. 14 in fase cautelare impone un *caveat* con particolare riferimento al relativo comma 2 seconda alinea. Questo non rappresenta ipotesi di applicazione congiunta, bensì è disposizione meramente descrittiva, nel senso che con l'interdizione dall'esercizio di un'attività discende, quale corollario, la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni <<funzionali all'esercizio dell'attività>> (<sup>437</sup>).

---

p. 42. Adde CERTOSINO, *L'applicazione congiunta di misure cautelari coercitive*, in *Percorsi di procedura penale. Volume IV*, cit., p. 373 ss.

<sup>435</sup> Cass., sez. un., 30 maggio 2006, imp. La Stella, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3971.

<sup>436</sup> Così Cass., sez. un., n. 26654, 27 marzo 2008 (dep. 2 luglio 2008), Fisia Italimpianti S.p.A. e altri, in *C.E.D. Cass.*, 239923.

Il *dictum* giurisprudenziale *de quo* è fortemente valorizzato da VARRASO, sub art. 46 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9699.

<sup>437</sup> G. CERNUTO, sub art. 14, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 146.

Per chiudere il cerchio, è necessario esaminare una disposizione il cui scopo è <<assicurare l'effettività delle sanzioni interdittive>> (quand'anche applicate in sede cautelare) (<sup>438</sup>). L'art. 23 rappresenta un *mixtum compositum* inedito nel panorama della responsabilità *de societates*, poiché al suo interno unisce una fattispecie penale – nei confronti di chi trasgredisce obblighi e divieti indicati da una sanzione (ovvero misura) interdittiva (<sup>439</sup>) – ad un illecito a carico dell'ente, in due forme sanzionatorie

---

Analogamente, P. DAMINI, sub *art. 14*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 208 ss.; EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 443; LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 157; PRESUTTI, sub *art. 45*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 420; A. TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d. lgs. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Le società*, 2001, p. 1307, secondo l'A. l'intervento interdittivo deve essere necessariamente limitato, non potendo inibire la prosecuzione di attività estranee alla violazione.

<sup>438</sup> Testualmente la RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 472.

<sup>439</sup> Benché formalmente costruita come fattispecie realizzabile da chiunque, la struttura del reato impone una lettura correttiva, finalizzata a limitarne l'operatività nei confronti di chi appartiene all'organigramma aziendale: A. FERRARI, sub *art. 23*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 294. In senso analogo, BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 980; CERQUA, *Il trattamento sanzionatorio*, in *I modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, a cura di C. Monesi, Milano, 2005, p. 242; GIAVAZZI, sub *art. 23*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 208; M. RIVERDITI, sub *art. 23*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 249; A. ROSSI, *Le sanzioni dell'ente*, in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs n. 231/2001)*, cit., p. 86.



(<sup>440</sup>): l'una pecuniaria, nel caso in cui il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; l'altra interdittiva, nei casi in cui l'ente ne abbia tratto un profitto di rilevante entità.

Occorrono tre precisazioni sul tema. In primo luogo, non potrà farsi applicazione cautelare della speciale misura *ex art. 23*, dato che l'*art. 45* non la richiama. Secondariamente, la trasgressione dello strumento interdittivo applicato in via interinale potrà rappresentare <<elemento sintomatico dell'insensibilità dell'ente al rispetto del decreto nonché quale precedente rilevante ai fini della reiterazione>> (<sup>441</sup>), arricchendo le valutazioni prognostiche del giudice cautelare. Infine, nulla esclude che, nella prassi, accada un'applicazione congiunta di strumenti interdittivi: i primi in veste cautelare nel procedimento, gli altri irrogati in sede di condanna *ex art. 23* comma 3, potendo, nel silenzio della norma, instaurarsi autonomo procedimento a carico dell'ente per l'inosservanza indicata.

---

<sup>440</sup> La sanzione per l'ente non pare godere delle esenzioni da responsabilità *ex art. 6 e 7* (LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 166); peraltro, non è chiaro se il profitto di rilevante entità indicato nel terzo comma dell'*art. 23* potrà essere interpretato alla luce dell'*art. 13* (sul punto EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 344).

<sup>441</sup> GIAVAZZI, sub *art. 23*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 206.



## Sezione II

### *La procedura applicativa*

SOMMARIO: 1. L'esercizio dell'azione cautelare del pubblico ministero. La formulazione della richiesta di applicazione della misura interdittiva. - 2. L'intervento giurisdizionale. L'udienza ai sensi dell'art. 47 nel contraddittorio *per* la decisione cautelare. - 3. (*segue*) Ruolo delle parti e la fase dell'istruttoria. - 4. (*segue*) Il contenuto dell'ordinanza cautelare e gli adempimenti esecutivi indicati nell'art. 48.

**1. L'esercizio dell'azione cautelare del pubblico ministero. La formulazione della richiesta di applicazione della misura interdittiva.** – Anche sul fronte del procedimento cautelare, nel rito agli enti si accolgono principi imprescindibili della struttura processuale penale (<sup>442</sup>). Si crea così una rigida ripartizione delle competenze, connotata dal modello necessariamente giurisdizionale (<sup>443</sup>): al potere-dovere del pubblico

---

<sup>442</sup> ... rappresentati dalla domanda cautelare e dalla riserva assoluta di giurisdizione e di motivazione del provvedimento: BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali*, cit., p. 581; NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1490. E' la stessa struttura del decreto in esame ad imporre il richiamo al modello codicistico, secondo MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1109.

<sup>443</sup> BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 993.

ministero di richiedere l'emissione della misura (<sup>444</sup>) risponde l'impossibilità per il giudice, da un lato, di procedere d'ufficio; dall'altro, di applicarne una più grave di quella richiesta (<sup>445</sup>).

Ecco in concreto le relative scadenze. Il rappresentante dell'accusa, una volta acquisita ed annotata la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato nell'apposito registro (<sup>446</sup>) e formulata l'incolpazione in capo all'ente (<sup>447</sup>), può richiedere al giudice che procede

---

<sup>444</sup> Così G. AMATO, sub art. 291, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 121.

<sup>445</sup> FIDELBO, *Misure cautelari nei confronti delle società: primi problemi applicativi in materia di tipologia delle "sanzioni" e limiti all'operatività del commissariamento giudiziale*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 278; FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività*, cit., p. 153-154; VARRASO, sub art. 45 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9692. In materia codicistica, CHIAVARIO, *La riforma del processo penale. Appunti sul nuovo codice*, II ed. ampl. ed agg., Torino, 1990, p. 162 ss.; A. DE CARO, *Libertà personale (principi costituzionali)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., III, Torino, 2005, p. 836.

D'altronde, condurrebbe alla declaratoria di nullità del provvedimento l'ordinanza *de libertate* non anticipata da alcuna domanda cautelare da parte del pubblico ministero: Trib. Salerno, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 28 marzo 2003, imp. Soc. Ivam Monteverde, cit., p. 273.

<sup>446</sup> L'apposita sezione del registro di cui all'art. 335 c.p.p. è stata introdotta ex d.M. 26 giugno 2003 n. 201: E.M. MANCUSO, *Le indagini preliminari. L'udienza preliminare*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 421 ss.

<sup>447</sup> ... necessariamente descrittivo di tutti gli elementi della fattispecie complessa; giacché nessuna norma del decreto fornisce una definizione astratta della responsabilità da illecito: PRETE, *Il*

l'applicazione di una misura interdittiva (<sup>448</sup>), presentando un nutrito corredo probatorio, come prevede l'art. 291 primo comma c.p.p. (<sup>449</sup>).

Parzialmente ellittico (<sup>450</sup>) sul punto risulta l'ordine per il pubblico ministero di allegazione degli elementi a favore

---

*procedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di un ente*, cit., p. 6.

<sup>448</sup> Due precisazioni procedurali. Da un lato, la richiesta di applicazione di misura interdittiva da parte del pubblico ministero (assegnatario del procedimento) sprovvista dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica è pienamente valida: Cass., sez. un., n. 3888, 22 gennaio 2009 (dep. 24 febbraio 2009), imp. Novi, in *C.E.D. Cass.*, 242292. Dall'altro, non sarà rispettosa dell'*onus* formale della domanda cautelare quella richiesta di applicazione di misura cautelare senza la precisazione della tipologia (nell'ambito codicistico, Cass., sez. VI, n. 1492, 19 aprile 1991 - dep. 3 giugno 1991 -, in *Cass. pen.*, 1992, p. 697). Peraltro, in un *obiter dictum*, Cass., sez. III, n. 15657, 15 dicembre 2010 (dep. 20 aprile 2011), imp. Impresa individuale Sferrazza, in *C.E.D. Cass.*, 249320, ha precisato che la richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero senza indicazione della durata dello strumento interdittivo <<non può per ciò solo considerarsi extra ordinem [...], rientrando comunque nei poteri del Tribunale e sulla base delle circostanze emergenti dagli atti, l'indicazione in via autonoma della durata della misura, con il solo obbligo del rispetto dei limiti (minimi e massimi) indicati nel comma 2 dell'art. 13>>.

<sup>449</sup> FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività*, cit., p. 154; MOSCARINI, sub art. 45, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 595.

<sup>450</sup> PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 255. Peraltro, l'ultimo periodo dell'art. 45 comma 1 e l'ultima locuzione del comma 2 dell'art. 47 - assenti nel progetto di testo predisposto dalla Commissione ministeriale - sono stati inseriti in sede di approvazione del decreto a seguito delle osservazioni espresse dall'On. Pettinato, a margine della relazione della II Commissione Giustizia del Senato (CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 45).

dell'ente nonché di eventuali deduzioni e memorie già depositate (<sup>451</sup>), dato che l'analogo codicistico ha formula letterale più distesa, <<nonché tutti gli elementi>>. Nel processo agli enti occorrerebbe una distinzione fra elementi favorevoli e deduzioni e memorie difensive: i primi rappresentano <<frammenti della realtà fenomenica che costituiscono il fondamento o principio fattivo di qualcosa>>; le seconde <<riguardano atti a struttura generalmente informativa, argomentativa o narrativa, volti ad inquadrare sotto diversa luce il fatto ascritto al soggetto>> (<sup>452</sup>).

Al quadro richiamato si affianca una prassi che vede il pubblico ministero *dominus* assoluto della fase investigativa – fase in cui, di regola, si innesterà la vicenda cautelare – con patente di cernita del materiale da produrre ai fini *de quibus*, sia a carico che a discarico rispetto alla

---

<sup>451</sup> I termini 'deduzioni' e 'memorie difensive' paiono essere <<una infelice endiadi>>, tanto da potersi tralasciare la prima, dando senso solamente alla seconda per G. GIOSTRA, *Commento all'art. 8*, in *Modifiche al codice di procedura penale. Nuovi diritti della difesa e riforma della custodia cautelare*, Padova, 1995, p. 126. In senso analogo, D. MANZIONE, *Commento all'art. 8 della l. 8 agosto 1995, n. 332*, in *Leg. pen.*, 1995, p. 653; NUZZO, *Considerazioni sugli elementi a favore dell'imputato nel procedimento cautelare*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 173.

<sup>452</sup> Per questa e per la precedente citazione, NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1491. In senso analogo, GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 213 ss.

Nel senso che per "elementi" potranno ben intendersi la produzione di verbali contraddistinti da *omissis*, Cass., sez. II, n. 7610, 9 febbraio 2006 (dep. 2 marzo 2006), imp. Noto, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2567-2568, con commento.

posizione dell'ente <sup>(453)</sup>. Il rischio è il deposito di elementi *in favor societate* <sup>(454)</sup> parametrato a quanto la pubblica accusa intenda provare, con aggiramento totale della disposizione di garanzia in esame <sup>(455)</sup>. Su questi elementi (“di favore”) si focalizzeranno gli interessi della difesa – anche tramite attività di investigazioni difensive *ex art. 391-bis ss. c.p.p.* <sup>(456)</sup> – in ragione della loro attinenza a suffragare un giudizio di esclusione della responsabilità (es. mancanza di interesse o vantaggio per l'ente ovvero esclusivo interesse di terzi *ex art. 5*, prova della fattispecie complessa ai sensi dell'art. 6 ovvero *ex art. 7*) ovvero di attenuazione delle esigenze o, ancora, di applicazione di misura meno gravosa o di durata inferiore <sup>(457)</sup>.

---

<sup>453</sup> Per BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 278, la valutazione sulla necessarietà (o meno) degli elementi da presentare al giudice ai fini della richiesta *de libertate* è discrezionale e affidata al pubblico ministero, il quale si assumerà in tal modo il rischio del rigetto.

<sup>454</sup> L'orientamento dominante relativizza la portata degli elementi a favore, così che per la parte pubblica l'obbligo di trasmissione completa ed integrale sussiste solo per quel materiale dal quale si evince *ictu oculi* il valore favorevole per l'imputato: Cass., sez. II, n. 12080, 6 febbraio 2008 (dep. 18 marzo 2008), imp. Capri, in *C.E.D. Cass.*, 239739.

<sup>455</sup> In altri termini, aderendo a tale interpretazione, gli elementi “favorevoli” muterebbero al variare del contenuto di quelli depositati dal p.m. per fondare la richiesta cautelare.

<sup>456</sup> ... la cui disciplina trova di certo applicazione nell'ambito del procedimento a carico degli enti: MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1120; VARRASO, sub *art. 45 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9692.

<sup>457</sup> Sui rischi della mancata prova e sulle regole di giudizio cautelare, v. *retro* sez. I § 5.

Sul piano strettamente processuale sono necessarie alcune precisazioni. L'omessa trasmissione da parte dell'accusa degli elementi favorevoli per l'ente, di difficilissima dimostrazione pratica, produrrà scarsi ed inappaganti risultati concreti <sup>(458)</sup>: mutuando l'elaborazione giurisprudenziale codicistica, la violazione del primo comma dell'art. 291 c.p.p. configura una nullità a regime intermedio dell'ordinanza applicativa *ex art. 292 comma 2 lett. c c.p.p.* <sup>(459)</sup>. Secondariamente, da una lettura complessiva della disciplina, non pare sia onere del pubblico ministero concedere all'ente ed al suo difensore la *discovery* anticipata del materiale probatorio prodotto ai fini della richiesta *de libertate*, spostando così il relativo obbligo nelle mani del giudice che procede *ex art. 47*. Il risultato è un ritardo nella materiale conoscenza per l'ente degli elementi allegati, con l'effetto di limitare ulteriormente il contraddittorio anticipato in udienza <sup>(460)</sup> – che verrà analizzata *infra*.

In ultimo. Con la semplice richiesta interdittiva, a norma dell'art. 22 comma 2, si produce un'interruzione e contestuale nuovo decorso della prescrizione di durata quinquennale dell'illecito, la quale, divergendo dal modello processuale classico, creerà nella prassi difformità

---

<sup>458</sup> GARUTI, *Responsabilità delle persone giuridiche*, in *Enc. giur. Treccani*, XI, Roma, 2003, p. 5.

<sup>459</sup> Così Cass., sez. I, n. 11524, 3 febbraio 2005 (dep. 22 marzo 2005), imp. Abbruzzese, in *C.E.D. Cass.*, 23108.

<sup>460</sup> Aggirando le difficoltà evidenziate nella prassi e valorizzando oltremodo le peculiarità dell'udienza per l'applicazione della misura interdittiva, FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 536, ritiene che le deduzioni e la presentazione di memorie difensive nel processo *in parte qua* perda di rilievo, dato che la difesa potrà contraddire la tesi accusatoria direttamente davanti al giudice *de libertate*.



e sfasature temporali rispetto al calcolo prescrizione del reato presupposto, ancorato *ex art.* 160 c.p. all'esecuzione dell'ordinanza cautelare nei confronti della persona fisica<sup>(461)</sup>.

**2. L'intervento giurisdizionale. L'udienza ai sensi dell'art. 47 nel contraddittorio per la decisione cautelare.** – L'art. 47 affida l'intervento applicativo al giudice precedente<sup>(462)</sup> cui compete la verifica circa il reato da cui dipende la responsabilità *de societate*: si combinano così art. 36 e disposizioni *ex art.* 279 c.p.p. e art. 91 d.lgs n. 271/89<sup>(463)</sup>. Benché non espressa, la regola vale per le ipotesi evolutive, quali revoca, modifica, sospensione nonché sostituzione del provvedimento interdittivo<sup>(464)</sup>. Fra l'altro, in virtù dell'art. 34, si potrà importare *in parte qua* l'art. 291 comma 2 c.p.p., in

---

<sup>461</sup> Evidenziano l'incoerenza sistematica VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti (II° parte)*, cit., p. 179 e VARRASO, sub *art. 45 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9692.

<sup>462</sup> L'intervento giurisdizionale nell'incidente cautelare, che deve avvenire automaticamente ed in tempi rapidi, è imprescindibile garanzia processuale anche nel "contesto Convenzionale": a mero titolo d'esempio, C. eur. dir. uomo, sez. IV, 27 luglio 2004, *Ikincisoy c. Turchia*, § 100 nonché *Id.*, 29 novembre 1988, *Brogan e altri c. Regno Unito*, § 62.

<sup>463</sup> PRESUTTI, sub *art. 47*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 427. In senso analogo, FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 536; VARRASO, sub *art. 47*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 388-389.

<sup>464</sup> Come specificano BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 278 e PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 252, nt. 15.

materia di incompetenza territoriale <sup>(465)</sup>, con la precisazione che tale disciplina rileverà soltanto a margine dell'udienza per l'applicazione della misura <sup>(466)</sup> e dovrà essere oggetto di discussione fra giudice e parti <sup>(467)</sup>.

Come si è cercato di evidenziare, nella materia *de qua*, il giudice avrà a che fare con categorie inedite – lontane <<dalla funzione prevalentemente tecnica che il nostro

---

<sup>465</sup> MAZZOTTA, *Le misure cautelari*, in *La responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 837; G. RANALDI, sub art. 47, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di A. Gaito - M. Ronco, Torino, 2009, p. 2363.

<sup>466</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 537; VARRASO, sub art. 47 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9700. Problematiche di non poco conto si rinvencono sul versante pratico a seguito della dichiarazione di incompetenza: per approfondimenti, P. BRONZO, *Incompetenza e 'vizio di attribuzione' del giudice che dispone una misura cautelare*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 4314 ss.; G. CAMERA, *Lex minus dixit quam voluit: il giudice che si dichiara incompetente può revocare una misura cautelare?*, in *Foro ambr.*, 2004, p. 477 ss.; V. CAMPILONGO, *Riconoscimento dell'incompetenza del giudice de libertate in sede di riesame ed effetti preclusivi del sindacato sul merito del provvedimento impugnato*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4221 ss.; R. GIANNUZZI, *Il dies a quo del termine per rinnovare la misura cautelare emessa dal giudice incompetente*, *ivi*, 2006, p. 4085 ss.; VARRASO, *Misure cautelari disposte da giudice incompetente e poteri in sede di decisione del tribunale del riesame*, *ivi*, 2008, p. 2508 ss.

<sup>467</sup> Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. I, n. 13694, 14 marzo 2008 - dep. 1° aprile 2008 -, in *Guida dir.*, 2008, f. 15, p. 95; Id., n. 21179, sez. VI, 11 aprile 2007 - dep. 29 maggio 2007 -, imp. Bako, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2534, con commento), l'ordinanza applicativa emessa ai sensi degli articoli 291 comma 2 e 292 c.p.p. dovrà contenere la motivazione sulla specifica urgenza richiesta dalla norma.

ordinamento riserva alle autorità giudiziaria>> <sup>(468)</sup> – dovendo di frequente bilanciare l'interesse pubblico giustiziale a ragioni di carattere privato attinenti alla “vita” economica dell'ente. In ragione di ciò, s'è sentito il bisogno di prevedere, nel processo *ex d.lgs 231/01*, un'udienza <sup>(469)</sup> affinché il metodo dialettico scaturente ponesse l'organo decisorio nella miglior condizione valutativa circa l'adozione (o meno) di una misura interdittiva <sup>(470)</sup>. Non più atto a sorpresa caratterizzato da

---

<sup>468</sup> COMPAGNA, *L'applicazione delle misure cautelari nei confronti degli enti collettivi*, cit., p. 1625.

<sup>469</sup> Agli elementi della domanda cautelare s'è ne affiancano altrettanti di natura orale e cartolare provenienti dalla difesa, così da rendere effettivo il peculiare contraddittorio decisionale, riducendo al minimo rischi di una applicazione “troppo affrettata” con nefasti effetti sul destino economico dell'ente: PRIMICERIO, *Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., p. 1297. Un procedimento applicativo “parlato” gioverà, di certo, pure sulla scelta della tipologia di misura interdittiva da applicare nel caso concreto, rappresentando un correttivo alla mancanza di una “scala” rigida nello strumentario di cui si discute: in questi termini, BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 278.

La giurisprudenza sembra attenta alle implicazioni sugli interessi sociali ed economici che sottendono alla vita e all'attività dell'ente: Trib. Salerno, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 28 marzo 2003, Ivam Monteverde, cit., p. 269.

<sup>470</sup> Secondo la RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 487-488, la disposizione in esame non appare originale, in ragione della stretta comunanza con le scadenze previste dall'art. 289 comma 2 c.p.p. (BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 279; CERESA-GASTALDO, *Il “processo alle società” nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 48; NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1491; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 256; PRETE, *Il procedimento applicativo di una misura*

struttura bifasica (ove il momento del contraddittorio si riespande in sede di audizione dell'inquisito ex art. 294 c.p.p.), la parentesi cautelare che ne occupa nasce all'insegna di un contraddittorio anticipato in funzione della relativa delibazione (<sup>471</sup>).

---

*cautelare nei confronti di un ente*, cit., p. 7), introdotto con l. 16 luglio 1997 n. 234 (per un commento BRICCHETTI, *Sulla sospensione dal pubblico servizio norme a rischio di incostituzionalità*, in *Guida dir.*, 1997, f. 29, p. 26 ss.; A. CANTARO, *La sospensione dell'impiegato rinviato a giudizio per delitti di criminalità organizzata: una misura cautelare obbligatoria ma temporanea*, in *Giur. cost.*, 1999, p. 1925 ss.; CHIAVARIO, *Con un abuso d'ufficio a prova di garanzia "miniritocchi" anche alle norme processuali*, in *Guida dir.*, 1997, f. 28, p. 14 ss.; D'ORAZI, *Profili processuali della legge di riforma dell'abuso d'ufficio*, in *Le nuove leggi penali. Abuso d'ufficio dichiarazioni del coimputato videoconferenze giudiziarie*, Padova, 1998, p. 67 ss.; MARZADURI, *Commento all'art 2 l. 16 luglio 1997, n. 234*, in *Leg. pen.*, 1997, p. 752 ss.). La dottrina occupatasi del decreto in esame affronta diversamente la questione evidenziando le differenze fra modulo codicistico e udienza ex art. 47: nel codice di rito l'interrogatorio è previsto solo nel corso delle indagini preliminari (BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali*, cit., p. 582) e la difesa non ha facoltà di visionare prima dell'udienza le richieste ed il materiale probatorio allegato dal pubblico ministero (PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 158). Sul punto, occorre poi valorizzare l'interpretazione della Corte costituzionale che con la pronuncia n. 229 del 2000 ha precisato come la disposizione del codice non sia stata introdotta per garantire l'indagato bensì per tutelare la pubblica amministrazione ed il servizio da questa erogato nei confronti della collettività, evitando che l'interdizione di quel dato funzionario pubblico, indagato in un procedimento penale, possa arrecare disservizi e danni.

<sup>471</sup> Così FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 129; PRESUTTI, sub art. 47, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 428.

L'inversione metodologica rispetto al rito penale ha provocato differenti reazioni in dottrina (<sup>472</sup>). Estreme le

---

Per CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1350, ci si trova di fronte ad una <<cospicua variante al modello penalistico>>. In senso analogo, FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività*, cit., p. 156, che aggiunge come <<il preventivo coinvolgimento dialettico delle parti costituisce un metodo assolutamente inedito nel panorama cautelare del nostro ordinamento>>.

<sup>472</sup> L'innovazione *in parte qua* potrebbe risultare una sorta di "modello sperimentale", un laboratorio per futuri innesti nel codice di rito: LORUSSO, *La responsabilità "da reato" delle persone giuridiche: profili processuali del D.L.G. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 2529-2530. Limitano l'importabilità del *novum* introdotto nel processo *de societate* alle sole misure cautelari interdittive codicistiche, CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 49 e PRIMICERIO, *Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., p. 1298. Numerosi sono stati, peraltro, gli interventi volti ad enucleare nuove soluzioni a contraddittorio anticipato nel *sub-procedimento de libertate*: l'ipotesi di un "fermo allargato"; l'istituzione di un inedito "accompagnamento coattivo" disposto dal p.m. con conseguente udienza nel contraddittorio in tempi strettissimi; infine, l'adozione di una vera e propria udienza avanti al giudice richiesto dal rappresentante dell'accusa di disporre una misura limitativa della libertà personale. In dottrina, A. ALBIANI, *Le misure cautelari personali: un equilibrio in divenire fra tendenze conservatrici e (non contenibile) spirito innovatore*, in *Leg. pen.*, 2006, p. 375 ss.; CERESA-GASTALDO, *Il riesame delle misure coercitive nel processo penale*, Milano, 1993, p. 32; G. CONSO, *Le più recenti proposte legislative in tema di custodia cautelare*, in *Libertà personale e ricerca della prova. Nell'attuale assetto delle indagini preliminari*, Atti del Convegno di Noto Marina, 30 settembre - 2 ottobre 1993, Milano, 1995, p. 79 ss.; L. D'ANGELO, *Le misure cautelari: presupposti di applicabilità ed esigenze di contraddittorio anticipato*, in *Verso un nuovo processo penale*, Atti

opinioni di chi ha intravisto una disparità trattamentale ed un dislivello palese di garanzie rispetto alla struttura cautelare tradizionale (<sup>473</sup>) e di chi ha rinvenuto un'inconciliabilità strutturale del modello in esame (<sup>474</sup>). Mitiga maggiormente altro commentatore che, attesa l'impersonalità dell'ente, ha giudicato di scarso valore

---

del Convegno di studi di Catania, 18 - 19 novembre 2005, a cura di A. Pennisi, Milano, 2008, p. 29 ss.; GREVI, *Punti fermi e proposte azzardate in tema di libertà personale dell'imputato*, in *Lo Stato delle istituzioni italiane*, Atti del Convegno. Roma, 30 giugno - 2 luglio 1993, Milano, 1994, p. 465 ss. (ID., *Garanzie difensive e misure cautelari personali*, in *Il diritto di difesa dalle indagini preliminari ai riti alternativi*, Milano, 1997, p. 97); ILLUMINATI, *Intervento*, in *G.i.p. e libertà personale. Verso un contraddittorio anticipato?*, Atti dell'incontro studio di Firenze, 7 maggio 1996, Napoli, 1997, p. 21 ss.; R. MAGI, *Presupposti normativi e finalità "possibili" del provvedimento cautelare*, in *Libertà personale e ricerca della prova nell'attuale assetto delle indagini preliminari*, cit., p. 189 ss.; C. MORSELLI, *Libertà personale, "giusto processo" e contraddittorio anticipato: prospettive de jure condendo*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1032 ss.; RANALDI, *Il contraddittorio anticipato in materia de liberate: ratio e profili di una proposta operativa "possibile"*, *ivi*, 2006, p. 1165 ss.; G. TRANCHINA, *Le misure cautelari: presupposti di applicabilità ed esigenze di contraddittorio anticipato*, in *Verso un nuovo processo penale*, cit., p. 35 ss. (spec. p. 40-41); E. ZAPPALA', *Le garanzie giurisdizionali in tema di libertà personale e di ricerca della prova*, in *Libertà personale e ricerca della prova nell'attuale assetto delle indagini preliminari*, cit., p. 51 ss.

<sup>473</sup> Parla di <<apparente deciso incremento dello standard di garanzia tipico del paradigma del codice di rito>>: FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività*, cit., p. 154.

<sup>474</sup> ... in ragione delle <<basilari esigenze di funzionalità dell'intervento cautelare notoriamente legate alla struttura a sorpresa di quest'ultimo>>: PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 256.

l'effetto sorpresa, tanto che il contraddittorio anticipato appare nel processo *contra societates* un <<regalo a buon mercato>> (<sup>475</sup>). Ancora, vi è chi, ad una lettura complessiva del processo agli enti, ha ritenuto giustificato affrontare “coralmente” il percorso cautelare che conduce all'applicazione dell'interdizione (<sup>476</sup>).

Ad ogni modo, ad avviso di chi scrive, risulta insufficiente l'apporto difensivo nel procedimento, dato che il “metodo partecipato” indicato dalla norma si tradurrà, in concreto, per l'ente nel doversi difendere nel contraddittorio da una piattaforma probatoria d'accusa precostituita (<sup>477</sup>); è innegabile che tale profilo è drammaticamente attuale pure nell'esperienza del rito penale (<sup>478</sup>).

E non solo. In ragione della peculiare responsabilità *de societate*, il contraddittorio *in parte qua* disvela l'obiettivo (indiretto) cui è ispirato: ottenere la collaborazione dell'ente (<sup>479</sup>) mediante dichiarazioni auto-accusatorie o

---

<sup>475</sup> Così PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 158.

<sup>476</sup> CERESA-GASTALDO, *Il “processo alle società” nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 47-48; ROBERTI, *L'applicazione delle misure interdittive: il sequestro*, cit., p. 160. Più complessa la posizione di MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1121, che valorizza sul punto la gravità di potenziali effetti per l'ente e per gli eventuali *stakeholders* in caso di applicazione della misura.

<sup>477</sup> Sembra aderire a questa tesi PRIMICERIO, *Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., p. 1297.

<sup>478</sup> G. DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerali*, Milano, 1994, p. 170.

<sup>479</sup> Così FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività*, cit., p. 157-158.

mediante l'attuazione degli strumenti premiali (<sup>480</sup>) – *id est* le condotte riparatorie *ex art. 17* – al fine di ricondurlo sul versante della legalità (<sup>481</sup>).

**3. (segue) Ruolo delle parti e la fase dell'istruttoria.** – Imponendo al giudice di decidere sulla richiesta *de libertate* sempre in udienza (<sup>482</sup>), con rimando al modello camerale *ex art. 127 c.p.p.*, almeno due paiono le implicazioni problematiche.

Da un lato, si profilano restrizioni difensive nei casi in cui il pubblico ministero decida “a sorpresa” di attivare le richieste interdittive a margine di un'udienza pubblica. Nulla vieta, infatti, che l'incidente cautelare avvenga in udienza già incardinata, magari in fase preliminare o

---

In giurisprudenza s'è affermato che la messa a disposizione del profitto, per risultare eventualmente ostativa all'emissione di una misura interdittiva, deve avere ad oggetto i beni direttamente percepiti da quest'ultima a seguito della consumazione del reato e non il loro equivalente, ovvero beni che costituiscono il reimpiego del profitto originariamente conseguito: Cass., sez. VI, n. 27760, 22 giugno 2010 (dep. 16 luglio 2010), Polistirolo s.r.l. e altro, in *C.E.D. Cass.*, 247668.

<sup>480</sup> Per approfondimenti sull'istituto della sospensione previsto dall'art. 49, v. *infra* Cap. III §§ 1-2.

<sup>481</sup> Per un indirizzo rigoroso, secondo il quale la partecipazione attiva dell'ente alla decisione cautelare non dovrebbe portare conseguenze *contra se*, PRESUTTI, sub *art. 47*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 431 (EAD., *Le cautele interdittive nel processo de societate al vaglio della sperimentazione applicativa*, in *Studi in onore di Mario Pisani. Vol. I – Diritto processuale penale*, cit., p. 713).

<sup>482</sup> ... <<dovendosi solo distinguere tra udienza pubblica ovvero camerale>>: FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 130. Adde CORSO, *Le misure cautelari interdittive applicabili agli enti responsabili di illeciti amministrativi*, cit., p. 48.



dibattimentale. In tal caso, l'unico correttivo è la concessione di termini a difesa, finalizzati all'analisi della richiesta dell'accusa e del materiale probatorio allegato a corredo (<sup>483</sup>); non è chiaro, peraltro, se le regole camerale debbano prevalere su quelle relative alla pubblicità d'udienza (<sup>484</sup>).

Il rimando al procedimento in camera di consiglio non è integrale, bensì limitato, derogato ed integrato da disposizioni speciali contenute nell'art. 47 (<sup>485</sup>), rendendosi necessari sul punto brevi chiarimenti incentrati sull'ipotesi di domanda cautelare avanzata "fuori udienza". Per assicurare una partecipazione consapevole delle parti all'udienza, il giudice, ricevute le richieste dell'organo dell'accusa, fisserà entro quindici giorni udienza (<sup>486</sup>),

---

<sup>483</sup> Risolve così l'impasse PRETE, *Il procedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di un ente*, cit., p. 8.

<sup>484</sup> Per la prevalenza *tout court* delle cadenze *ex art.* 127 c.p.p., NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1491. *Contra*, nel senso che sarà necessario calare la procedura incidentale nelle regole della specifica fase processuale ove questa s'innesta, PRESUTTI, sub *art.* 47, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 430. E' incontrovertibile che il modello camerale sia caratterizzato da una forma di "contraddittorio leggero": FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 539 nonché MOSCARINI, sub *art.* 47, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 603.

<sup>485</sup> BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 993; EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 439. *Adde* RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 487.

<sup>486</sup> Rileva la mancanza di sanzioni sul punto, salvo chiaramente quelle *ex art.* 124 c.p.p., BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 279. Diversamente, PRETE, *Il procedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di un ente*, cit., p. 8, individua, nella categoria delle invalidità, la nullità a regime intermedio con

dandone avviso al pubblico ministero, all'ente ed ai suoi difensori, con anticipo di almeno cinque giorni (<sup>487</sup>). Sarà garantito così il diritto di conoscere il contenuto e gli elementi addotti a sostegno della richiesta in tema di libertà (<sup>488</sup>); con il diritto d'accesso alla cancelleria del giudice (<sup>489</sup>) si affianca la facoltà di presentare, entro tre giorni dalla data d'udienza, memorie, deduzioni e risultanze d'investigazioni difensive. In ragione della morfologia dell'ente, incapace di fuggire (<sup>490</sup>), e della complessa fattispecie che racchiude la responsabilità *ex*

---

conseguente applicazione della preclusione dell'art. 182 c.p.p., in conformità alle regole generali contenute negli articoli 178 lett *c* e 180 c.p.p. *Adde* VARRASO, sub *art. 47*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 389.

<sup>487</sup> La notifica all'ente avviene nelle forme previste dall'art. 47: lo rammenta VARRASO, sub *art. 45 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9701. In virtù del combinato disposto ai sensi degli artt. 34-35, all'ente si applicheranno le disposizioni riguardanti l'imputato così che, nel caso di omessa citazione all'udienza camerale, sussisterà una nullità assoluta *ex art. 179 comma 1 c.p.p.*: MOSCARINI, sub *art. 47*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 603.

<sup>488</sup> Secondo MOSCARINI, sub *art. 47*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 603, l'omesso avviso concernente l'avvenuto deposito degli atti presso la cancelleria del giudice che procede rappresenta una mera nullità intermedia *ex artt. 178 lett c - 180 c.p.p.* La conoscenza tempestiva delle "ragioni cautelari" e delle accuse mosse in una lingua comprensibile al soggetto inquisito rappresentano imprescindibili garanzie processuali anche in ambito europeo: C. eur. dir. uomo, 28 ottobre 1994, Murray c. Regno unito, § 72 (in dottrina, MAZZA, *La libertà personale nella Costituzione europea*, cit., p. 58-59).

<sup>489</sup> PRESUTTI, sub *art. 47*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 428.

<sup>490</sup> Per precisazioni v. *retro* Sez. I § 7.

d.lgs 231/01 da delibare in sede cautelare, l'evidente accelerazione dei ritmi camerali - già naturalmente stringati - non pare da salutarsi con favore (<sup>491</sup>).

In udienza la presenza dell'ente si realizza attraverso il suo legale rappresentante o, nei casi di incompatibilità di questi (poiché indagato per la commissione del reato presupposto), mediante un rappresentante *ad processum* all'uopo nominato; negli altri casi, soccorre la regola indicata dall'art. 39 comma 4 secondo cui la rappresentanza è affidata direttamente al difensore (<sup>492</sup>).

Disparità trattamentali si riscontrano per la *societas* non costituita nel procedimento. Quest'ultima nella fase processuale verrà dichiarata contumace *sic et simpliciter* (<sup>493</sup>) e non potrà giovare del richiamato quarto comma

---

<sup>491</sup> CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 47.

<sup>492</sup> Per importanti precisazioni sulla dichiarazione di costituzione ai sensi dell'art. 39, BELTRANI, *Il diritto di difesa degli enti nel processo penale (commento a cass. pen., sez. VI, n. 15689/2008)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 2, p. 145 ss.; F. PUGLIESE, *Divieti di partecipazione al processo degli enti e tentativi di interpretazioni creative di una norma incostituzionale*, in *Giust. pen.*, 2008, p. 121 ss.; VARRASO, *La partecipazione e l'assistenza difensiva dell'ente nel procedimento penale a suo carico: tra vuoti normativi ed "eterointegrazione" giurisprudenziale*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1383 ss. Adde G. DE FALCO, *Le modalità di intervento dell'ente nella fase delle indagini preliminari*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 4, p. 99 ss. e A. DE SANCTIS, *La rappresentanza dell'ente in giudizio: incompatibilità e diritto di difesa*, *ivi*, 2008, n. 4, p. 151 ss.

<sup>493</sup> Sulle modalità di partecipazione dell'ente al processo e sull'inedita dichiarazione contumaciale, H. BELLUTA, sub *artt. 39-41*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 368 ss.; FIDELBO, *Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell'ente al processo*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 463 ss.; VARRASO, sub *artt. 39-41*, in *Responsabilità "penale" delle*

dell'art. 127 c.p.p., in tema di legittimo impedimento e di diritto d'audizione (<sup>494</sup>).

Il modello camerale richiamato importa in questa sede noti e (tristemente) consolidati approdi giurisprudenziali che, di fatto, sterilizzano eventuali impedimenti del difensore (<sup>495</sup>), rendendo operante, invece, la sostituzione *ex officio* - che nel processo agli enti trova disciplina nell'art. 40 (<sup>496</sup>). La scelta è inappagante perché affida la “nevralgica” udienza *in parte qua* ad un professionista di

---

*persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 388 ss.; F. VERGINE, sub art. 39-41, in Enti e responsabilità da reato, cit., p. 543 ss.*

<sup>494</sup> ... facoltà quest'ultima che, rappresentando atto personalissimo dell'imputato, nel processo *de quo* rende necessaria la costituzione dell'ente *ex art. 39*: PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 130, nt. 124; VARRASO, *sub art. 39, in Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 341. Contra PERONI, Il sistema delle cautele, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, cit., p. 257, nel senso che il rinvio per legittimo impedimento potrà essere ammesso tout court, senza la dichiarazione di costituzione, raccordando la posizione del rappresentante legale dell'ente nel processo alla luce dell'art. 35. Ad ogni buon conto, in caso di mancato rinvio da parte del giudice si realizzerà una nullità prevista ai sensi dell'art. 127 comma 5 c.p.p.: FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività*, cit., p. 159.*

<sup>495</sup> Cass., sez. un., 27 giugno 2006, imp. Passamani, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3976 nonché Id., sez. un., 8 aprile 1998, imp. Cerroni, *ivi*, 1998, p. 3219.

<sup>496</sup> Per un commento, BELLUTA, *sub art. 40, in La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 374 ss.; VARRASO, sub art. 40, in Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 348 ss.; VERGINE, sub art. 40, in Enti e responsabilità da reato, cit., p. 554 ss.*

certo impreparato e, in ragione del combinato *ex artt.* 97 comma 4 - 108 c.p.p., neppure legittimato a chiedere termini a difesa (<sup>497</sup>). Sul punto, non è mancato chi ha proposto di concedere brevi rinvii processuali in favore dell'ente, valorizzando il peculiare ruolo della difesa tecnica nella fase decisoria *ex art.* 47 (<sup>498</sup>).

Nel complesso, il “decantato” contraddittorio anticipato non viene in alcun modo preservato, degradandosi a mero principio senza attuazione pratica e confermando, una volta di più, la tesi secondo cui, più che ad uno “scontro” dialettico finalizzato all'ottenimento della miglior soluzione giudiziale, il legislatore è stato ispirato da ragioni di prevenzione speciale da attuare direttamente *nel* processo, per mezzo di cadenze ed istituti orientati ad indurre l'ente, ingolosito da vantaggi e riduzioni di “pena” in sede conclusiva, al pentimento nel corso del procedimento.

Non è un caso che, nella prassi, i giudici cautelari abbiano richiesto inediti strumenti istruttori: l'esempio, ormai divenuto “di scuola”, attiene alla previsione di una

---

<sup>497</sup> *Ex multis*, Cass., sez. VI, n. 39010, 2 luglio 2008 (dep. 16 ottobre 2008), in *Guida dir.*, 2008, f. 44, p. 86; Id., sez. III, n. 11870, 10 dicembre 2003 (dep. 12 marzo 2004), in *C.E.D. Cass.*, 230099. Peraltro in materia d'esecuzione penale, Cass., sez. un., 27 giugno 2006, imp. Passamani, cit., p. 3979: benché negando la rilevanza dell'impedimento difensivo, la pronuncia ha aperto quanto meno alla possibilità per il sostituto del collega assente di ottenere, ove richiesto, un termine per la preparazione della difesa (rimandando al giudice del caso concreto per la pratica attuazione del principio di diritto affermato).

<sup>498</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 538; FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività*, cit., p. 160.

perizia disposta al fine di valutare l'incidenza e l'idoneità dei *compliance programs* adottati dall'ente (<sup>499</sup>).

Occorre, in conclusione, sciogliere un dubbio anticipandone la soluzione: l'istruttoria cautelare *de qua* risulta strutturalmente inadatta ad ospitare l'interrogatorio di garanzia *ex art. 294 c.p.p.* (<sup>500</sup>). Senza scomodare il meccanismo di compatibilità *ex art. 34*, la superfluità dell'istituto nel contesto *in parte qua* scaturisce naturalmente dall'argomento logico: quale vantaggio potrebbe produrre l'audizione dell'ente *post* applicazione della misura avvenuta in seno all'udienza svoltasi nel contraddittorio? (<sup>501</sup>). Se la tesi non persuade, è possibile dar valore al diritto di audizione indicato dal quarto comma dell'art. 127 c.p.p. che, *mutatis mutandi*, svolgendo analoga funzione difensiva del richiamato interrogatorio (<sup>502</sup>), lo renderebbe solamente un doppione sbiadito e senza ragion d'essere.

Infine, se è innegabile che il modello camerale preveda la compilazione dei verbali d'udienza in modalità riassuntiva a norma dell'art. 140 secondo comma c.p.p.,

---

<sup>499</sup> Trib. Roma, 22 novembre 2002, imp. Soc. FinSpa, in *Foro it.*, 2004, II, p. 325.

<sup>500</sup> L'opinione pressoché unanime: BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 993; EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 443-444; FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività*, cit., p. 161; PRESUTTI, sub art. 47, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 431. Risulterebbe un <<inutile aggravio processuale>> secondo PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 158-159.

<sup>501</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 547-548.

<sup>502</sup> VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1477.

(<sup>503</sup>), <<nulla esclude vista la complessità delle questioni di cui si controverte che si possa utilizzare la verbalizzazione integrale, secondo quanto ormai ammesso dalla Corte costituzionale con la storica sentenza n. 529 del 1990>> (<sup>504</sup>).

**4. (segue) Il contenuto dell'ordinanza cautelare e gli adempimenti esecutivi indicati nell'art. 48.** – Benché il decreto rimandi *sic et simpliciter* all'art. 292 c.p.p. (<sup>505</sup>), si impongono opportuni adattamenti in ragione sia della struttura impersonale dell'ente sia della fattispecie cautelare che ne occupa.

Frutto ed epilogo della discussione cautelare è rappresentato dal provvedimento “*de libertate*” (<sup>506</sup>), nella

---

<sup>503</sup> MOSCARINI, sub art. 47, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 604.

<sup>504</sup> Testualmente VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1477.

<sup>505</sup> La tecnica legislativa del richiamo a disposizioni codicistiche, spesso utilizzata dal legislatore del decreto, può essere interpretata in due modi: ritenendo che il rimando trascenda la regola di compatibilità indicata dall'art. 34 ovvero, al contrario, ipotizzando che il richiamo sia operato soltanto per comodità espositiva e che pertanto il meccanismo d'adattamento ex art. 34 debba trovare in ogni caso una verifica concreta. Tale specificazione non pare sia stata sufficientemente percorsa dalla dottrina che, di regola, si limita a selezionare l'importazione sulla base delle peculiarità del caso: NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1491; PRESUTTI, sub art. 45, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 418.

<sup>506</sup> <<Il potere di emettere un provvedimento non si esaurisce con l'emanazione di un atto nullo; in altre parole, è consentita la reiterazione dell'ordinanza cautelare per lo stesso fatto, anche non diversamente qualificato o circostanziato, allorché il primo provvedimento sia stato dichiarato nullo per carenza dei requisiti formali prescritti>>: BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 278-279. Per approfondimenti in ambito codicistico, G. CIANI, *I*

forma dell'ordinanza motivata (<sup>507</sup>) di accoglimento o di rigetto della domanda del pubblico ministero (<sup>508</sup>). Piccola nota sulla confusa dizione letterale dell'art. 45 comma 2 – ove correla al provvedimento cautelare l'indicazione delle modalità applicative – che, è evidente, non deve essere intesa come necessaria ed implicita applicazione dello strumento interdittivo (potendo l'organo giurisdizionale in ogni caso negarne l'adozione).

Sul contenuto dell'ordinanza a pena di nullità rilevabile anche *ex officio* (<sup>509</sup>). Anzitutto, il provvedimento

---

*provvedimenti applicativi delle misure cautelari personali: forme e contenuti ed effetti*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, cit., p. 49 ss.

<sup>507</sup> ... provvedimento utilizzato nei casi di modifica e sostituzione ovvero di revoca e sospensione: BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 280; PRESUTTI, sub *art. 45*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 418. E' ragionevole ritenere che, anche nel caso di ordinanza di rigetto della richiesta dell'accusa, il giudice dovrà comporre il provvedimento seguendo le regole dell'art. 292 c.p.p., non potendo, diversamente, ridurre o limitare il ragionamento logico-giuridico che vi sottende.

<sup>508</sup> L'omesso richiamo al nono comma dell'art. 127 c.p.p., imporrebbe al giudice gli esiti *supra* indicati, con preclusione della pronuncia di inammissibilità: EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 440.

<sup>509</sup> In giurisprudenza, eventuali vizi attinenti l'ordinanza appartengono a nullità di terzo genere, non assoluta né relativa, nel senso che questa potrà essere rilevata anche d'ufficio ma pure sanata nelle forme previste dall'art. 185. Nel qual caso, il Tribunale del riesame che rilevi una di dette nullità è tenuto col proprio provvedimento ad integrare l'ordinanza viziata: orientamento costante a partire da Cass., sez. I, n. 2271, 5 aprile 1996 (dep. 31 maggio 1996), in *Cass. pen.*, 1997, p. 1779. Condurrà ad una nullità d'ordine intermedio la mancata traduzione nella lingua d'origine dell'ente, salvo i casi in cui diversamente quest'ultimo abbia esercitato i propri diritti di difesa, sanando il vizio: così



indicherà sia le generalità della società (<sup>510</sup>) sia la relativa sede legale (<sup>511</sup>), dando attuazione al comma 2-*bis* della disposizione codicistica in commento. Secondo la prima giurisprudenza, non produrrà nullità l'omessa indicazione dell'autore-persona fisica del reato presupposto (<sup>512</sup>) poiché non espressamente richiesta in forza del principio di autonomia *ex art. 8* (<sup>513</sup>): sarebbe tuttavia opportuno che tale elemento possa ricavarsi quantomeno dall'enunciazione sommaria del fatto ai sensi dell'art. 292 comma 2 lett. *b* c.p.p. (<sup>514</sup>). Nel processo agli enti, il

---

Cass., sez. V, 6 ottobre 2004, imp. Fusha, in *C.E.D. Cass.*, 233642. V. altresì Cass., sez. VI, n. 14588, 20 marzo 2006 (dep. 27 marzo 2006), imp. A.M., in *Dir. pen. proc.*, p. 480 ss., con commento di V. LISI.

Fra i Commentatori, MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1124; VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti (II° parte)*, cit., p. 180.

<sup>510</sup> Questo è il risultato, temperando la disposizione col criterio della compatibilità *ex art. 34*, secondo MOSCARINI, sub *art. 45*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 596.

<sup>511</sup> Aderisce a questa ricostruzione FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 549.

<sup>512</sup> Così Cass., sez. VI, n. 32627, 23 giugno 2006 (dep. 2 ottobre 2006), La Fiorita Soc. coop a r.l., in *C.E.D. Cass.*, 235635.

In dottrina, VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1478, che precisa come tale obbligo valga solo in relazione alla dichiarazione di costituzione dell'ente *ex art. 39*.

<sup>513</sup> VARRASO, sub *art. 45 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9692-9693.

<sup>514</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 549.

“fatto” dovrà riferirsi all’illecito amministrativo dipendente da reato globalmente inteso (<sup>515</sup>).

Seguirà l’esposizione dei gravi indizi e l’indicazione del “grado” di *periculum* di reiterazione che giustificano l’intervento interdittivo (<sup>516</sup>). Sul punto, è evidente che la consistenza motivazionale del provvedimento varierà al variare del modello di responsabilità utilizzato, rispettivamente *ex art. 5 lett. a* ovvero *lett. b* (<sup>517</sup>).

Alla luce delle regole cautelari *ex art. 273* primo e secondo comma c.p.p., appare inappagante il richiamo congiunto al secondo comma *lett. c-bis* (<sup>518</sup>) ed al comma *2-ter* dell’art. 292 c.p.p. (<sup>519</sup>), secondo i quali

---

<sup>515</sup> Per la giurisprudenza, tale requisito deve risultare in modo inequivocabile e sin dal momento dell’emissione del provvedimento, al fine di permettere al soggetto indagato di difendersi mediante il confronto fra i fatti contestati e la valenza indiziaria degli elementi posti a sostegno della misura, non potendo giudicarsi sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge violati: cfr. gli insegnamenti di Cass., sez. un., n. 16, 14 luglio 1999 (dep. 3 settembre 1999), imp. Ruga, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1546, con nota di P. RIVELLO.

<sup>516</sup> V. *retro* sez. I § 4 ss.

<sup>517</sup> Lo evidenzia puntualmente VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1479.

<sup>518</sup> Non pare richiamabile la seconda parte della *lett. c-bis* che traccia un principio importante sul versante codicistico in relazione alla misura custodiale di maggior rigore: PRESUTTI, sub *art. 45*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 419. La disposizione codicistica citata potrebbe per vero essere interpretata *in parte qua* nel senso di obbligare il giudice, in sede di applicazione della sanzione di interdizione dalla attività *ex art. 9 comma 2 lett. a*, ad esplicitare le ragioni secondo cui ritiene tale misura l’unica adeguata al caso concreto.

<sup>519</sup> RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 487. In

dall'ordinanza dovrebbe emergere la valutazione sull'irrilevanza degli elementi *in favor societatem*. Gli <<elementi di favore>> – secondo la giurisprudenza – sarebbero soltanto quelli di natura oggettiva aventi rilievo concludente e idoneo a contrastare – fino ad annullarle – le allegazioni del pubblico ministero (<sup>520</sup>): tale circostanza rende ancor più complessa la possibilità per l'ente di liberarsi, in fase cautelare, dall'interdizione.

Dato che l'intervento interinale *de societate* non è ispirato da esigenze di natura probatoria, il rimando all'art. 292 lett. *d* c.p.p. non pare pertinente (<sup>521</sup>), se non a volerlo intendere come indicazione della durata della misura; elemento peraltro già presente ai sensi dell'art. 51 primo comma (<sup>522</sup>).

*Nulla quaestio* circa l'indicazione della data e della sottoscrizione del giudice, entrambe previste a pena di nullità (<sup>523</sup>); diversamente, non paiono protette da analoga

---

dottrina, GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 222; MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1124; NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1491; VARRASO, sub art. 45 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9693.

<sup>520</sup> ... rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie e le prospettazioni di tesi alternative: Cass., sez. IV, n. 34911, 10 giugno 2003 (22 agosto 2003), in *C.E.D. Cass.*, 226289.

In dottrina S. MORISCO, *Il diritto di difesa in materia de libertate*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 907 ss. (spec. p. 911).

<sup>521</sup> PRESUTTI, sub art. 45, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 419.

<sup>522</sup> A favore di tale ricostruzione, PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 259.

<sup>523</sup> Oltre a rappresentare un vizio del provvedimento, l'incerta o mancante indicazione del giudice che ha emesso l'ordinanza *de libertate* funge da esimente di diritto penale sostanziale per gli

invalidità la mancata sottoscrizione del provvedimento da parte dell'ausiliario e l'apposizione del sigillo dell'ufficio del giudice (<sup>524</sup>).

L'ordinanza *de qua* deve inoltre indicare la misura interdittiva prescelta nonché le relative modalità applicative; requisito quest'ultimo che, secondo una condivisibile ricostruzione, non sfugge al generale regime sanzionatorio (<sup>525</sup>). Si potrebbe pure sostenere che quanto più il giudice si discosti dall'applicazione della misura o della modalità applicativa *levior* (<sup>526</sup>), tanto più dovrebbe crescere l'accuratezza dell'apparato motivazionale (<sup>527</sup>).

---

ufficiali di polizia che non la eseguono: lo rammenta BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 282.

<sup>524</sup> In tema PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 259.

<sup>525</sup> In ragione della clausola di compatibilità ed importando la disposizione *ex art.* 125 comma 3 c.p.p. (secondo cui le ordinanze sono motivate a pena di nullità), l'onere motivato sulla concreta attuazione dell'interdizione trova idonea protezione: BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 282; FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 550. *Contra*, cristallizzandosi sul rilievo formalistico secondo cui l'indicazione sfugge dal regime sanzionatorio previsto dall'art. 292 c.p.p., PRETE, *Le misure cautelari nel processo contro gli enti*, in *La responsabilità dell'impresa per i fatti di reato*, cit., p. 320; VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti (II° parte)*, cit., p. 180.

<sup>526</sup> Tale ragionamento non pare inficiato dal rilievo che, nel sistema sanzionatorio-cautelare previsto dal decreto n. 231 del 2001, non esiste una vera e propria gradualità d'interdizione: la gravità d'intervento andrà parametrata alle peculiarità del caso concreto, con valutazioni della attività svolta dall'ente, dello stato organizzativo nonché delle dinamiche aziendali interne.

<sup>527</sup> Si potrebbe sul punto valorizzare la funzione di garanzia svolta dalla motivazione del provvedimento in materia di libertà ai sensi del combinato costituzionale *ex artt.* 13 comma 2 - 111 comma 6 Cost.: sul punto MOSCARINI, *Le cautele interdittive*

D'altronde, s'è detto che la specificazione delle modalità applicative rappresenta un obbligo giudiziale scaturente dal disposto *ex art.* 46 comma 2 (<sup>528</sup>).

Di maggior pregio risulta la verifica sull'attuabilità dell'applicazione parziale di una misura, così come avviene nel codice di rito ai sensi dell'art. 288 ss. c.p.p. (<sup>529</sup>). L'analogia può rinvenirsi leggendo i criteri che guidano la dosimetria sanzionatoria, in particolare l'art. 14 (<sup>530</sup>), secondo il quale l'intervento interdittivo deve avere ad oggetto la specifica area operativa aziendale nella quale l'illecito s'è perpetrato (<sup>531</sup>).

In ultimo. In virtù dello stretto legame che si crea fra posizione processuale dell'ente e del soggetto indagato per il reato presupposto, il giudice della cautela interdittiva *de societate* potrà ricorrere al richiamo *per relationem* al provvedimento che coinvolge la persona fisica (<sup>532</sup>).

---

*penali contro gli enti*, cit., p. 1110. Adde AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, XXVII, cit., p. 118 ss.

<sup>528</sup> EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 442; MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1123.

<sup>529</sup> Concludono per l'affermativa, PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 253 e SPANGHER, *I profili processuali dell'accertamento dell'illecito amministrativo dipendente da reato a carico dell'ente*, cit., p. 466, che sembra aprire ad un quarto criterio dosimetrico – non espressamente indicato nell'art. 46 –, facendo riferimento alla c.d. "frazionabilità".

<sup>530</sup> V. *retro* sez. I § 8.

<sup>531</sup> Cass., sez. VI, n. 20560, 25 gennaio 2010 (dep. 28 aprile 2010), *Impresa Ferrara Snc*, in *C.E.D. Cass.*, 247043.

<sup>532</sup> ... nei casi in cui, è evidente, vi sia stata applicazione nei confronti di quest'ultima di misura cautelare personale nel procedimento per il reato presupposto. In dottrina, BELTRANI, *La motivazione delle ordinanze cautelari interdittive in danno degli enti*, cit., p. 163 ss. In generale, SIRACUSANO, *I provvedimenti*

L'operazione sarà guidata da collaudati arresti ermeneutici della Corte di cassazione (<sup>533</sup>): il giudice farà rimando ad un atto legittimo del procedimento (<sup>534</sup>) – conosciuto dall'interessato o, quantomeno, allegato o trascritto nel provvedimento in redazione – provando di avere preso cognizione dei suoi contenuti sostanziali e delle relative ragioni a sostegno (<sup>535</sup>). E' chiaro che nel processo agli enti l'alleggerimento motivazionale (<sup>536</sup>) è soltanto parziale ed involge unicamente i gravi indizi sulla sussistenza del reato presupposto (<sup>537</sup>), restando imprescindibili le

---

*penali e le motivazioni implicite, per relationem, e sommarie, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1958, p. 361 ss.*

In giurisprudenza s'è precisato che, nell'ambito del processo *de quo*, il giudice richiesto della misura interdittiva non è in alcun modo vincolato dal contenuto della decisione *de libertate* a carico dell'imputato persona fisica: Trib. Vibo Valentia, 20 aprile 2004, imp. Soc. O., cit., p. 23.

<sup>533</sup> Con specifico riferimento alla materia *de libertate*, Cass., sez. un., n. 5, 26 febbraio 1991, imp. Bruno, in *Giust. pen.*, III, c. 337. In generale, Cass., sez. un., n. 17, 21 giugno 2000, imp. Primavera, in *Cass. pen.*, 2001, p. 69.

<sup>534</sup> ... da intendersi provvedimenti del medesimo procedimento: Cass., sez. III, n. 33648, 25 maggio 2001 (dep. 15 settembre 2001), imp. Cataruzza, in *C.E.D. Cass.*, 219988.

<sup>535</sup> Cass., sez. VI, n. 35823, 1° febbraio 2007 (dep. 1° ottobre 2007), imp. Pellegrini, in *Dir. giust. on line*, 10 ottobre 2007. *Adde* le pronunce richiamate da AMATI, *La responsabilità da reato degli enti. Casi e materiali*, cit., p. 224 ss.

<sup>536</sup> PRESUTTI, sub *art. 45*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 419.

<sup>537</sup> In giurisprudenza, Cass., sez. II, n. 30412, 26 giugno 2008 (dep. 21 luglio 2008), imp. Morabito e altro, in *C.E.D. Cass.*, 240169; Id., sez. VI, n. 32626, 23 giugno 2006 (dep. 2 ottobre 2006), Duemila S.p.A., *ivi*, 235634, in motivazione: l'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti della persona fisica indagata (o imputata) per il reato presupposto può valere soltanto

valutazioni e l'analisi degli ulteriori elementi *ex artt. 5 ss.* (<sup>538</sup>).

Una volta terminata l'inedita discussione *in parte qua*, l'organo giurisdizionale scioglierà la riserva sull'applicazione (o meno) del richiesto intervento interdittivo (<sup>539</sup>), con deposito del provvedimento in cancelleria. In caso di applicazione (<sup>540</sup>), il pubblico

---

per quel che concerne uno dei presupposti della complessa verifica cautelare nel processo agli enti, ovvero la sussistenza dei gravi indizi circa la commissione dei reati (presupposto).

In dottrina, MOSCARINI, sub *art. 45*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 597; PRESUTTI, sub *art. 45*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 419-420; RENZETTI, *Misure cautelari applicabili agli enti: primi interventi della Cassazione*, cit., p. 4238, secondo l'A., infatti, il richiamo alle motivazioni del provvedimento *de libertate* <<non potrebbe mai coprire l'intero apparato motivazionale dell'ordinanza cautelare, ma solo una porzione della stessa>>. Adde G. AMATO, *Un utile riepilogo sull'applicabilità delle misure cautelari interdittive*, cit., p. 86; PRETE, *Il procedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di un ente*, cit., p. 6.

<sup>538</sup> In giurisprudenza, Cass., sez. VI, n. 32627, 23 giugno 2006 (dep. 2 ottobre 2006), *La Fiorita Soc. coop a r.l.*, in *C.E.D. Cass.*, 235639.

<sup>539</sup> Pone in luce criticamente la mancanza di termini a pena di sanzione entro cui il giudice deve depositare l'ordinanza interdittiva, PRESUTTI, sub *art. 47*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 431.

<sup>540</sup> Diversamente, in caso di provvedimento che rigetta la richiesta cautelare della pubblica accusa, non è chiaro in che modalità verranno effettuate le comunicazioni e le notifiche da parte del giudice alle parti, anche se è plausibile ritenere il riesandersi delle disposizioni del modello camerale *ex art. 127 c.p.p.* (con contestuale possibilità per la parte pubblica di impugnare il diniego cautelare nei termini previsti dall'art. 52): BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 280; PRETE, *Le misure*

ministero debitamente informato (<sup>541</sup>) notificherà il provvedimento all'ente (<sup>542</sup>) ovvero, nel caso in cui l'interdizione renda necessario un obbligo di *facere*, <<l'accusa sarà [il corsivo è nostro] tenuta a trasmettere il provvedimento all'autorità di polizia, sulla quale incombono gli adempimenti strettamente attuativi del

---

*cautelari nel processo contro gli enti*, in *La responsabilità dell'impresa per i fatti di reato*, cit., p. 321.

<sup>541</sup> La comunicazione del provvedimento al pubblico ministero avverrà ai sensi dell'art. 128 c.p.p.: PRESUTTI, sub *art. 48*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 433.

<sup>542</sup> Sulla falsariga delle corrispondenti disposizioni codicistiche: RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 488-489. In dottrina, MOSCARINI, sub *art. 48*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 605; PRESUTTI, sub *art. 48*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 432; VARRASO, sub *art. 48 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9703. Precisa che, nel qual caso, si seguono le regole previste dall'art. 43 con richiamo alle disposizioni *ex art. 154 comma 3 c.p.p.*: BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 282. In generale, sul peculiare sistema delle notificazioni destinate all'ente previsto nel d.lgs n. 231/01, BELLUTA, sub *art. 43*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 383 ss.; P. CORVI, *La disciplina delle notificazioni all'ente*, in *La responsabilità amministrativa degli enti, D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 259 ss.; VERGINE, sub *art. 43*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 565 ss.

Di recente, Corte cost., 20 luglio 2011 (dep. 27 luglio 2011), n. 249, pubbl. in G.U. 3 agosto 2011, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 – sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 76 Cost. – in merito al regime delle notificazioni nel procedimento a carico degli enti (nei casi in cui il rappresentante legale dell'ente sia indagato per il cd. “reato presupposto”).



provvedimento>> (<sup>543</sup>). Peraltro, la data della notifica è ricca di implicazioni (<sup>544</sup>) giacché, oltre a sancire ufficialmente l'effetto inibitorio *de societate* (<sup>545</sup>), segna il *dies a quo* per il calcolo del termine di durata della misura e per un'eventuale sua impugnazione ai sensi dell'art. 52 (<sup>546</sup>). Parallelamente, ai sensi dell'art. 84 – applicabile anche in questa sede – la cancelleria del giudice comunicherà il provvedimento alle autorità che esercitano il controllo e la vigilanza sull'ente (<sup>547</sup>).

Nessun onere di comunicazione dell'avvenuta emissione del provvedimento è previsto in capo al difensore dell'organo impersonale. Tale diritto all'avviso viene diversamente ricostruito, mercé il noto meccanismo *ex art.*

---

<sup>543</sup> PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 259-260. In termini MOSCARINI, sub art. 48, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 606.

<sup>544</sup> Benché non esaminato *funditus* da parte dei Commentatori, appare di indubbio rilievo riflettere sulle conseguenze di un'eventuale ritenzione *ad libitum* del provvedimento cautelare emesso da parte dell'organo pubblico che, potrà, eventualmente, giudicare più conveniente attendere prima di dar corso alla notifica od esecuzione del provvedimento *de societate*, cercando magari accordi “sottobanco” con i vertici dell'ente per “indurre” scelte processuali o per far intraprendere percorsi riabilitativi e riorganizzativi sull'assetto aziendale interno.

<sup>545</sup> Per FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 552, vi è perfetto parallelismo con quanto previsto in sede esecutiva *ex art.* 77.

<sup>546</sup> La notifica, inoltre, è condizione per l'operatività della sanzione prevista dall'art. 23: PRESUTTI, sub art. 48, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 432.

<sup>547</sup> Lo evidenziano FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 552; IELO, sub artt. 34-82, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, cit., p. 2373; MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, cit., p. 172.

34: da un lato, per mezzo del terzo comma dell'art. 293 c.p.p., che descrive gli adempimenti esecutivi che accompagnano l'ordinanza cautelare <sup>(548)</sup>; dall'altro, facendo riemergere l'art. 128 c.p.p. in tema di deposito dei provvedimenti pronunciati in sede camerale <sup>(549)</sup>.

La soluzione preferibile appare la prima indicata, con la precisazione che l'operatività dell'art. 293 comma terzo c.p.p. dovrà intendersi limitata alla sola seconda alinea <sup>(550)</sup>, dato che l'atipica udienza cautelare *in parte qua* – anticipando la *discovery* del materiale probatorio in funzione della stessa applicazione della misura interdittiva – rende inutile per la difesa l'ostensione *ex post* della richiesta del pubblico ministero e degli atti ad essa allegati <sup>(551)</sup>. Prediligere tale opzione evita defatiganti ricostruzioni giustificative sulle ragioni dell'omesso richiamo (da parte dell'art. 47) ad alcune disposizioni del modello codicistico *ex art. 127 c.p.p.* <sup>(552)</sup>. In ogni caso, non paiono superabili

---

<sup>548</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 552; MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, cit., p. 172. In generale, F. FALATO, *La atipicità del procedimento cautelare non esonera il pubblico ministero dal dovere di notificare al difensore l'avviso di deposito degli atti posti alla base della richiesta cautelare*, in *Giust. pen.*, 2008, p. 400 ss.

<sup>549</sup> PRESUTTI, sub *art. 48*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 433. In generale, AMODIO, sub *art. 128*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 93 ss.

<sup>550</sup> BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 280; GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 230.

<sup>551</sup> PRESUTTI, sub *art. 48*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 433.

<sup>552</sup> Secondo FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 552, il mancato richiamo è soltanto apparente, potendosi risolvere applicando l'art. 34. Anche se – per

(e sono pertanto da censurare) i rischi derivanti dalla frammentazione degli obblighi notificativi in relazione al deposito del provvedimento, visto che, come detto, all'accusa è affidato il compito di avvertire l'ente del provvedimento che applica interdizione; sul giudice analogo obbligo incombe nei confronti del difensore.

---

chi scrive – appare incontrovertibile che l'omissione legislativa risulta precisa e circostanziata rendendo i commi non richiamati non compatibili *sic et simpliciter*.



### CAPITOLO III

## VICENDE EVOLUTIVE

SOMMARIO: 1. La richiesta di sospensione della misura: le scadenze temporali, il relativo provvedimento e gli effetti. – 2. (*segue*) Il ravvedimento *post factum* fra garanzia del *nemo tenetur se detegere* ed instabilità del “giudizio” cautelare. – 3. Il procedimento di sostituzione della misura. – 4. La procedura di revoca. – 5. I termini massimi di durata e le ulteriori ipotesi di estinzione del vincolo cautelare. – 6. L’adattamento in fase cautelare delle disposizioni sul commissariamento giudiziale dell’ente *ex art. 15*. Condizioni legittimanti l’intervento, natura “interdittiva” della nomina e poteri (latamente ripristinatori) del commissario.

**1. La richiesta di sospensione della misura: le scadenze temporali, il relativo provvedimento e gli effetti.** – In una prospettiva del tutto originale (<sup>553</sup>) l’art. 49

---

<sup>553</sup> In questi termini, RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2001, p. 489. In dottrina, non è mancato chi ha paragonato la disposizione *ex art. 49* – che si andrà ad esaminare – alla realizzazione di condotte riparatorie nel procedimento avanti al giudice di pace ai sensi dell’art. 35 d.lgs n. 274/00: G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti 'amministrativi' da reato (Dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, Torino, 2006, p. 160, nt. 226; F. PERONI, *Il sistema delle cautele*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 260 (per un commento alla disposizione *extra-codicistica*

delinea uno strumento ignoto rispetto al normale percorso cautelare codicistico: la sospensione della misura interdittiva (<sup>554</sup>). S'è detto che la natura spiccatamente premiale (<sup>555</sup>) dell'istituto di cui si discute si allinea perfettamente all'architettura del decreto – orientata alla filosofia, tutta americana, del c.d. “*carrot-stick approach*”

---

richiamata, G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, 2006, p. 343 ss.). Diversamente, A. PRESUTTI, sub art. 49, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi – A. Presutti – C. Fiorio, Padova, 2008, p. 435, ha rinvenuto stretti parallelismi con le possibili azioni di riparazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, incluso il risarcimento all'offeso, attuabili in fase di esecuzione della pena (che costituiscono aspetto rilevante ai fini dell'attività di osservazione funzionale al trattamento risocializzativo del condannato, come è previsto dal combinato art. 27 comma 1 e art. 47 settimo comma O.P.). In quest'ordine di idee, l'istituto *in parte qua* potrebbe essere altresì paragonato all'offerta di cauzione ex art. 319 c.p.p., in particolare alla valutazione giudiziale in merito all'idoneità del credito offerto in garanzia.

<sup>554</sup> Sull'originalità dell'istituto, F. NUZZO, *Le misure cautelari*, in *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (II)*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1493; L. VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti*, Relazione per la formazione centrale CSM, Roma, 16 luglio 2008, p. 8 del dattiloscritto (ora vedilo in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 163 ss.). Sui caratteri generali dei provvedimenti di sospensione codicistica, G. UBERTIS, voce *Sospensione del processo penale*, in *Enc. dir.*, Agg. I, Milano, 1997, p. 937 ss.

<sup>555</sup> A. BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *Enc. dir.*, Annali II, tomo 2, Milano, 2008, p. 994.

(<sup>556</sup>) – e risponde efficacemente all’esigenza special-preventiva che involge l’impianto *de quo* (<sup>557</sup>).

Quanto ai ritmi procedimentali: l’ente o il suo difensore (<sup>558</sup>), mediante la proposta di voler realizzare gli adempimenti *ex art. 17* – ed in particolare: il risarcimento integrale del danno; l’eliminazione delle carenze organizzative nonché l’adozione e l’attuazione di idonei *compliance programs*; la messa a disposizione del profitto ricavato – (<sup>559</sup>), attivano un *sub-procedimento* (<sup>560</sup>) nel

---

<sup>556</sup> Così C. DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (I)*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1351.

<sup>557</sup> Favorendo le condotte riparatorie si rimuovono i rischi di nuove commissioni di reati nonché si delinea una nuova politica d’impresa per la persona giuridica con ritorno ai canoni della legalità: PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 160. La disposizione suscita forti perplessità poiché è caratterizzata da <<‘equità empirica’ e ‘sano pragmatismo’>> e mira ad una finalità spiccatamente rieducativa: P. MOSCARINI, sub *art. 49*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 607.

<sup>558</sup> La richiesta viene materialmente formulata dal legale rappresentante della *societas* ovvero dal suo difensore, in accordo a quanto previsto dall’art. 99 c.p.p.: PRESUTTI, sub *art. 49*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 436.

<sup>559</sup> Secondo un’interpretazione alquanto discutibile in ragione degli intensi rapporti individuabili fra principio di proporzionalità e condotte *post factum ex art. 17*, s’è affermato (P. DI GERONIMO, *Responsabilità da reato degli enti: l’adozione dei modelli organizzativi post factum ed il commissariamento giudiziale*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 258-259) che, a fronte di una mera offerta di adempimento dell’ente delle condizioni indicate, l’eventuale richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero troverà il rigetto da parte del giudice. Di diverso avviso è PRESUTTI, sub *art. 46*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 425-426, che precisa come la

quale il giudice procedente (<sup>561</sup>) deciderà non senza il necessario parere (non vincolante) del pubblico ministero (<sup>562</sup>).

Benché in apparenza semplice, sul meccanismo in esame si innestano numerosi profili problematici. Di difficile interpretazione appare individuare i limiti temporali della richiesta di ravvedimento, dato che questa potrebbe instaurarsi già in seno all'udienza *ex art.* 47 (<sup>563</sup>). È condivisibile, sul punto, ritenere che il giudice, dopo aver risolto in via preliminare il quesito sull'*an* circa l'applicazione della misura, possa analizzare l'istanza difensiva ai sensi del combinato artt. 49-17 (<sup>564</sup>). Il *dies ad*

---

proposta di provvedere ai sensi dell'art. 17 non potrà mai annullare il potere applicativo della misura; produrrà semmai la sospensione della cautela.

<sup>560</sup> DI GERONIMO, *Responsabilità da reato degli enti: l'adozione dei modelli organizzativi post factum ed il commissariamento giudiziale*, cit., p. 258. Per MOSCARINI, sub *art.* 49, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 609, la richiesta sospensiva deve in ogni caso attivare un'udienza camerale sulla falsa riga di quella prevista dall'art. 47.

<sup>561</sup> PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 161, nt. 239.

<sup>562</sup> Lo precisa F. PRETE, *Il procedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di un ente*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2004, p. 8.

<sup>563</sup> La richiesta di sospensione dovrà logicamente seguire all'apposizione del vincolo interdittivo <<non essendovi, altrimenti, alcunché da differire>>, PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 161.

<sup>564</sup> Nel caso in cui l'organo giudiziale intenda fornire soluzione affermativa ad entrambe le richieste (quella applicativa del pubblico ministero e quella sospensiva della difesa) emetterà un'ordinanza cautelare "sospesa": si esamini la soluzione giurisprudenziale offerta da Trib. Milano, 20 settembre 2004, imp.



*quem* per la domanda è la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ai sensi dell'art. 65 (<sup>565</sup>).

---

Soc. Ivri Holding e altro, in *Foro it.*, 2005, p. 528 nonché Id., 28 ottobre 2004, imp. Siemens A.G., in *Corr. merito*, 2005, p. 323.

Analogamente, in dottrina, M. CERESA-GASTALDO, *L'accertamento dell'illecito*, in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs n. 231/2001)*, a cura di S. Vinciguerra - M. Ceresa-Gastaldo - A. Rossi, Padova, 2004, p. 145; T.E. EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, a cura di A. Bassi - T.E. Epidendio, Milano, 2006, p. 449; G. FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, p. 554-555; MOSCARINI, sub art. 49, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 607; VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti (II° parte)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 1, p. 186.

<sup>565</sup> In questo senso VARRASO, sub art. 49 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano, 2010, p. 9706. *Contra* NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1493: in assenza di indicazioni precise non può ritenersi operante alcuna forma di decadenza. Ad ogni modo, l'attuazione di quanto richiesto dall'art. 17 prima dell'apertura del dibattimento produrrà una duplice conseguenza: evitare la sanzione finale e scongiurare l'analogo strumento in sede cautelare (PRESUTTI, sub art. 49, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 438). Infine, perfetta compatibilità del "procedimento" di sospensione si rinviene in seno all'udienza preliminare (R. BRICCHETTI, *Il sistema cautelare*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007 n. 1, p. 145-146); diversamente, non appare realizzabile la sospensione ex art. 49 nelle strette cadenze che seguono la notifica del rito immediato ex art. 458 c.p.p. (sulla cui compatibilità nel contesto *de quo*, T. BUCCELLATO, *Sull'ammissibilità del giudizio immediato nel procedimento relativo alla responsabilità amministrativa delle società*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3793 ss.), a

Non meno complesso risulta immaginare il contenuto di un'ipotetica richiesta di sospensione, in ragione del silenzio del legislatore del decreto sul punto. La logica pretende che la proposta dovrà essere congruamente motivata sugli obiettivi e sulle modalità di realizzazione delle condotte riparatorie prescritte, oltre che corredata da allegati volti a comprovare la buona volontà della *societas*, magari con l'indicazione del piano finanziario d'intervento<sup>(566)</sup>.

Protagonista della fase<sup>(567)</sup> è il giudice che, alternativamente, potrà accogliere o rigettare le richieste difensive<sup>(568)</sup>, dovendosi distinguere due ipotesi: nel caso in cui la delibazione *de qua* si radichi in sede d'udienza *ex art. 47*, il relativo provvedimento cautelare avrà un contenuto composito, contraddistinto sia dalla decisione sull'applicazione della misura *de libertate*, sia da quella relativa la richiesta di sospensione<sup>(569)</sup>; negli altri casi,

---

giudizio di PRETE, *Il procedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di un ente*, cit., p. 8.

<sup>566</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 554; PRESUTTI, sub *art. 49*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 438.

In giurisprudenza, Trib. Milano, 20 settembre 2004, imp. Soc. Ivri Holding e altro, cit., p. 529; Trib. Milano, 28 ottobre 2004, imp. Siemens A.G., cit., p. 327.

<sup>567</sup> ... che si sviluppa "a tappe": PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 161.

<sup>568</sup> Al giudice della cautela è (nuovamente) affidata una valutazione prognostica di indubbio rilievo: FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 554; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 161.

<sup>569</sup> Ciò rileva anche in punto di impugnabilità del provvedimento, così che le doglianze relative all'ordinanza dal contenuto sospensivo non potranno avere riflessi sulla legittimità di

l'ordinanza avrà ad oggetto unicamente la questione sospensiva (<sup>570</sup>).

Verosimilmente, il rigetto troverà spazio in ipotesi di istanze meramente dilatorie oltre che nei casi in cui il giudice rinvenga, in via prognostica, i requisiti della fattispecie *ex art. 16 comma 3*, che inibisce *tout court* all'ente c.d. "intrinsecamente criminoso" il ravvedimento *post factum* (<sup>571</sup>).

Al contrario, nel caso di idonea richiesta difensiva, il giudice, disponendo la sospensione, determinerà una somma di denaro a titolo di cauzione ed indicherà un

---

quella genetica: EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 449.

Analogo rilievo è stato messo in luce da Trib. Milano, 28 ottobre 2004, imp. Siemens A.G., cit., p. 322.

<sup>570</sup> ... e, in forza dell'art. 125 terzo comma c.p.p., dovrà necessariamente essere motivata: MOSCARINI, sub *art. 49*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 609; VARRASO, sub *art. 49 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9706.

<sup>571</sup> Di tale avviso, BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 272; G. DE MARZO, *Le sanzioni amministrative: pene pecuniarie e sanzioni interdittive*, in *Le società*, 2001, p. 1319. Meno disincantata la posizione di chi (PRESUTTI, sub *art. 49*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 436) chiarisce che tale soluzione, condivisibile sul piano strettamente logico, trova difficoltà applicative nel peculiare contesto della cautela, dato che, come noto, la scarsità di elementi e la non definitività del procedimento rendono difficoltose le valutazioni di cui all'art. 16 (per un commento, G. CERNUTO, sub *art. 16*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda – E.M. Mancuso - G. Spangher – G. Varraso, Milano, 2007, p. 155 ss.; A. CHIARI, sub *art. 16*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 224 ss.; M. VIZZARDI, sub *art. 16*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 212 ss.), soprattutto quando l'incidente cautelare si innesta nella fase delle indagini preliminari.

termine per adempiere alle condotte riparatorie (<sup>572</sup>). La garanzia di valuta di cui si discute può essere effettuata attraverso il deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore alla metà del minimo edittale della sanzione pecuniaria prevista dall'illecito per cui si procede; ovvero, onde evitare l'immobilizzo del contante, mediante garanzia ipotecaria o fideiussoria (<sup>573</sup>). La decisione sulla durata del termine per le riparazioni, non avendo chiari agganci testuali, appare più "scivolosa" (<sup>574</sup>). Sul punto, dovrà essere consapevole la difesa

---

<sup>572</sup> BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 994, l'A. chiarisce che sospensione, da un lato, e i due elementi inediti della cauzione e del termine per la realizzazione di quanto richiesto ai sensi dell'art. 17, dall'altro, rappresentano fasi distinte di una complessa valutazione giudiziale.

<sup>573</sup> Sul punto VARRASO, sub art. 49 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9707. Per approfondimenti sulla concreta determinazione della cauzione, EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 447; PRESUTTI, sub art. 49, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 438; M. ROBERTI, *L'applicazione delle misure interdittive: il sequestro*, in *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, a cura di G. Lancelotti, Torino, 2003, p. 165. Rimangono, tuttavia, irrisolti alcuni importanti quesiti: non è chiaro se adempimenti parziali delle condizioni ex art. 17 possano influire sulla determinazione del *quantum* della cauzione; non è chiaro se il parere della parte pubblica sia necessario anche con riguardo alla determinazione della cauzione; non è chiaro se il provvedimento di sospensione della misura interdittiva possa essere impugnato solamente con riguardo all'eccessiva onerosità della cauzione; neppure è chiaro se le dimensioni e le capacità economico-reddituali dell'ente possano guidare l'organo giudiziale nella relativa determinazione della cauzione.

<sup>574</sup> Sul punto, nebulosi appaiono diversi quesiti, fra i quali, certamente la possibilità di impugnare il provvedimento che

dell'ente che, tanto più accurata e precisa sarà la richiesta sospensiva, quanto più il giudice sarà messo nelle condizioni di valutare anche la congruità "temporale", magari considerando l'estensione della disorganizzazione aziendale (<sup>575</sup>).

Una volta terminato il periodo di sospensione, la procedura può evolversi ulteriormente in ragione dell'avvenuto – o meno – ravvedimento (<sup>576</sup>). In caso positivo, alla misura temporaneamente "congelata" seguirà la revoca e la restituzione della somma depositata; diversamente, l'inadempimento condurrà al ripristino dell'originaria misura interdittiva. Qui le incertezze coinvolgono contorni strettamente processuali e, *lato sensu*, sostanziali (attinenti il *quomodo* della realizzazione delle condotte riparatorie *ex art.* 17).

Muovendo da questi ultimi. La lettera dell'art. 49 terzo comma accompagna alla mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività prescritte la riviviscenza

---

sospende la misura perché il termine fissato è ritenuto palesemente esiguo.

<sup>575</sup> In tema FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 554. SPANGHER, *I profili processuali dell'accertamento dell'illecito amministrativo dipendente da reato a carico dell'ente*, in *La pratica del processo penale*, vol. I, 2012, Padova, p. 471, ricollega la sanzione dell'inammissibilità della richiesta nei casi di palese lacunosità.

In giurisprudenza, Trib. Milano, 28 ottobre 2004, imp. Siemens A.G., cit., p. 319.

<sup>576</sup> ... con l'emissione di ordinanza motivata ed appellabile *ex art.* 52: S. GENNAI - A. TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001 p. 243; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 162; PRESUTTI, *sub art.* 49, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 439.

dell'interdizione temporaneamente sospesa (<sup>577</sup>). La struttura della disposizione in esame, più che indicare una *bright rule*, sembra informare le valutazioni giudiziali a generici *standards* che occorre chiarire. Per 'mancata' o 'incompleta' esecuzione dovranno intendersi, rispettivamente: casi di oggettiva assenza degli elementi richiesti dalla fattispecie *ex art. 17* (<sup>578</sup>) e casi di parziale raggiungimento di una o più delle condizioni indicate (<sup>579</sup>).

---

<sup>577</sup> Il cui riscontro deve essere coordinato con le tre condotte riparatorie previste nell'art. 17. In giurisprudenza, Cass., sez. II, n. 40749, 1° ottobre 2009 (dep. 22 ottobre 2009), P.M. in proc. Reti Elettrosaldate S.r.l. e altro, in *C.E.D. Cass.*, 244850, in motivazione.

<sup>578</sup> Così P. IELO, sub *artt. 34-82*, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, a cura di F. Palazzo - C.E. Paliero, Padova, 2007, p. 2375.

Sul punto, non è chiaro se il risarcimento debba provenire obbligatoriamente dal patrimonio dell'ente ovvero possa essere effettuato da parte di un terzo soggetto (es. la società cd. capogruppo): volendo mutuare recenti arresti giurisprudenziali in tema di ravvedimento ai sensi dell'art. 62 primo comma n. 6 c.p. (Cass., sez. un., n. 5941, 22 gennaio 2009 - dep. 11 febbraio 2009 - imp. Pagani e altro, in *C.E.D. Cass.*, 242215; cfr., altresì, Corte cost. 20 aprile 1998 n. 138, pubbl. in G.U. del 29 aprile 1998), il quesito avrà soluzione negativa. Neppure è chiaro, con riguardo alla messa a disposizione del profitto (ai fini della futura confisca), se e in quale modalità pratica tale opzione possa ritenersi integrata nei casi in cui il pubblico ministero richieda ed ottenga la misura cautelare del sequestro preventivo (giacché la spoliazione non volontaria da parte dell'ente del profitto, in tal caso, potrebbe inibire la richiesta ai sensi dell'art. 17). Sul tema, cfr. *retro* Cap. I § 7.

<sup>579</sup> Puntualizza L. MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, in *Il processo penale de societate*, a cura di A. Bernasconi, Milano, 2006, p. 179.

L'‘inefficacia’, invero, attiene ad un giudizio di valore<sup>(580)</sup>.

L'elemento di riscontro maggiormente problematico è l'apprezzamento relativo all'adozione e efficace attuazione del modello di organizzazione e controllo, teso a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi ed indicato *ex art. 17 comma 1 lett. b*. Non a caso l'interpretazione giurisprudenziale sul tema appare controversa: un orientamento sostiene che il *compliance program post factum* dovrà strutturalmente essere differente da quello eventualmente disposto *ex ante*<sup>(581)</sup>, non potendo prescindere da quanto già avvenuto all'interno dell'ente; diversamente, è stato affermato che la valutazione del modello “successivo” debba riguardare soltanto l'idoneità di questo a ridurre l'area del rischio potenziale di commissione di illeciti<sup>(582)</sup>. La situazione è ulteriormente

---

<sup>580</sup> MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, cit., p. 180. Secondo IELO, sub *artt. 34-82*, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, cit., p. 2375, la dizione utilizzata, ‘inefficacia’, a differenza del termine ‘inadeguatezza’, <<consente di escludere dai casi in questione quello della adozione di *compliance* non idonei, che dunque deve farsi rientrare tra le ipotesi di incompleto adempimento>>. Prevede un rischio di adozioni meramente formalistiche, volte soltanto a far ottenere all'ente una sorta di <<patente ministeriale>>: P. BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali nel nuovo sistema di responsabilità amministrativa a carico degli enti collettivi*, in *Ind. pen.*, 2002, p. 586.

<sup>581</sup> Trib. Roma, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 4 aprile 2003, imp. Società X, in *Cass. pen.*, 2003, p. 2803.

<sup>582</sup> Trib. Milano, 20 settembre 2004, imp. Soc. Ivri Holding e altro, cit., p. 530: il modello deve rispondere a criteri di efficienza ed efficacia tali da identificare le “aree di rischio”, eliminarle ovvero ridurle significativamente.

complicata dal fatto che il giudizio relativo all'adozione<sup>(583)</sup> è radicalmente differente da quello sull'attuazione<sup>(584)</sup>: la mera realizzazione del modello è pentimento "formale", non potendo rappresentare <<elemento dal quale desumere per l'avvenire la mancata commissione di altri reati>><sup>(585)</sup>.

---

In dottrina, EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 422, afferma che la presenza di valido sistema organizzativo <<attenua la pericolosità sino ad escluderla del tutto ove il modello presenti tutte le caratteristiche>> di cui all'art. 6 comma 2 lett. a, b, c, d, e. Adde AMATO, *Con l'eliminazione delle situazioni di rischio le misure cautelari diventano superflue*, cit., p. 71; DI GERONIMO, *Responsabilità da reato degli enti: l'adozione dei modelli organizzativi post factum ed il commissariamento giudiziale nell'ambito delle dinamiche cautelari*, cit., p. 261.

<sup>583</sup> Sul punto, non è chiara la modalità attraverso cui si debba provvedere all'adozione del modello: mediante modifica statutaria con coinvolgimento dell'assemblea ovvero con delibera dell'organo amministrativo. Propende per la prima soluzione, F. RORDORF, *Prime e sparse riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 15 ss.

<sup>584</sup> Se è vero che la commissione dell'illecito dimostra l'inadeguatezza dei *compliance programs*, differente è il discorso per l'efficacia, <<potendo lo stesso illecito essere stato agevolato da una cattiva attuazione del Modello medesimo e non già da suoi limiti strutturali>>: VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti (II° parte)*, cit., p. 186. Analogamente, VARRASO, sub art. 45 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9691.

<sup>585</sup> Testualmente F. COMPAGNA, *L'applicazione delle misure cautelari nei confronti degli enti collettivi*, in *Giur. merito*, 2005, p. 1625.



Come s'è detto, la prassi del Foro, per ottenere valutazioni tecniche sul punto, ha fatto uso di strumenti istruttori, in particolari peritali, in seno all'udienza camerale (<sup>586</sup>). Nei casi in cui l'istanza sospensiva non si incardini in sede d'udienza, potrebbe – per quanto forzosamente – richiamarsi l'art. 299 comma 4-*ter* c.p.p., così che al giudice richiesto della sospensione, in ogni stato e grado del procedimento, sarebbe concesso di poter ordinare un'indagine tecnica sullo “stato di salute organizzativo” dell'ente, con verifica della complessa condizione *ex art. 17 lett. b* (<sup>587</sup>).

Per ciò che concerne le tematiche processuali in caso di mancato riscontro delle condizioni *ex artt. 49-17*. Il provvedimento di ripristino della misura interdittiva *medio tempore* sospesa comporta, secondo una ricostruzione condivisibile, effetti automatici, non richiedendo specifiche richieste da parte del pubblico ministero (<sup>588</sup>).

---

<sup>586</sup> V. *retro* Cap. II sez. II § 2-3.

<sup>587</sup> Reputano di buon auspicio l'eventuale intervento tecnico in ausilio al giudice per le valutazioni relative ai modelli, DI GERONIMO, *Responsabilità da reato degli enti: l'adozione dei modelli organizzativi post factum ed il commissariamento giudiziale*, cit., p. 259 e MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, cit., p. 178.

In giurisprudenza, Trib. Roma, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 4 aprile 2003, imp. Società X, cit., p. 2803.

<sup>588</sup> Per VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, a cura di L.D. Cerqua, II, Padova, 2009, p. 1486, non si verte in ipotesi di nuova misura, bensì <<di quella applicata *ab initio* che riacquista vigore>>. Adde FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 557; GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 234; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 261. *Contra* BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 283.

Occorre precisare che gli effetti decorreranno dalla notifica dell'ordinanza che revoca la sospensione ed andranno scomputati dal periodo di interdizione già sofferto (<sup>589</sup>). Ad avviso di chi scrive, poi, sarà opportuno che il provvedimento *in parte qua* indichi il (nuovo) termine di durata massima della misura, col coordinamento di quanto previsto ai sensi dell'art. 51 (<sup>590</sup>). La somma di denaro depositata o la relativa garanzia ipotecata viene devoluta alla Cassa delle ammende (<sup>591</sup>).

Diversamente, nel caso di corretto adempimento delle condizioni *ex art.* 17, conseguirà la revoca del provvedimento interdittivo ed il rientro nel possesso della somma di denaro messa originariamente a garanzia dell'operazione.

La semplicità procedimentale *de qua* è però offuscata da zone di chiaro-scuro. È plausibile ritenere, infatti, che la revoca potrà essere disposta anche in caso di adempimento tardivo, cioè successivo al fallimento della parentesi sospensiva e del conseguente ripristino della misura in origine disposta (<sup>592</sup>); in tali casi, tuttavia, la somma a

---

<sup>589</sup> GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 234.

<sup>590</sup> È evidente che, in caso di sospensione contestuale all'applicazione della misura interdittiva in seno all'udienza camerale *ex art.* 47, non vi sarà nessun ricalcolo da effettuare giacché l'interdizione non avrà ancora spiegato alcun effetto.

<sup>591</sup> Per tutti, A.A. DALIA - M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, p. 918.

<sup>592</sup> NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1493; PRETE, *Il procedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di un ente*, cit., p. 9.

titolo di cauzione dovrà intendersi definitivamente perduta<sup>(593)</sup>.

Ma ciò non basta. L'attuazione parziale delle condotte – ed in particolare l'adozione e attuazione dei modelli comportamentali – incidendo positivamente sull'esigenza cautelare del *periculum in negotio*, potrà condurre al medesimo esito revocatorio; ovvero, nei casi di minore pregnanza, potrà aprire ad una sostituzione *in melius* o all'applicazione della misura primigenia con modalità meno gravose<sup>(594)</sup>. L'eterogenesi dei fini legislativi, condurrà enti “spregiudicati” a predisporre e rendere operativi soltanto *compliance programs* – evitando di risarcire il danno e di mettere a disposizione l'illecito profitto<sup>(595)</sup> – per aggirare l'incidente interdittivo cautelare, disattendendo così la *ratio* dell'istituto *ex art.* 49.

Infine, per ovviare ad una scelta *tranchant* fra ripristino della misura e revoca della stessa, s'è ideata, in dottrina, una “terza via”: la possibilità per il giudice di prorogare il termine – inizialmente indicato nel provvedimento di

---

<sup>593</sup> CERESA-GASTALDO, *Il “processo alle società” nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, 2002, p. 53; GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 235. *Contra* BRICCHETTI, *Anticipo sulla “pena” con il sequestro preventivo*, in *Guida dir.*, 2001, f. 26, p. 93 (ID., *Le misure cautelari*, cit., p. 284); NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1493.

<sup>594</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 506.

<sup>595</sup> Sotto questo profilo, FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 557 e VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti*, cit., p. 14-15 del dattiloscritto (ora vedilo in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 163 ss.).

sospensione – per adempiere alle condotte riparatorie (<sup>596</sup>). È pacifico che, riscontrate cause non imputabili all'ente (quali impossibilità oggettiva, forza maggiore o caso fortuito) il termine sospensivo potrà essere prolungato e ricalibrato su ordine giudiziale (<sup>597</sup>). Negli altri casi, il giudice dovrà fare appello al proprio prudente apprezzamento, valutando l'adeguatezza del termine in origine concesso e l'impegno profuso dall'ente durante la sospensione (<sup>598</sup>). Sul piano operativo, però, vi sono alcuni dubbi allo stato irrisolti: l'eventuale proroga si realizza a richiesta dell'ente oppure rappresenta un "dono" *ex officio* da parte del giudice?; deve espletarsi al termine del periodo sospensivo *ab origine* indicato oppure può essere avanzata nel corso della fase?; è necessario il parere del pubblico ministero?

**2. (segue) Il ravvedimento *post factum* fra garanzia del *nemo tenetur se detegere* ed instabilità del "giudizio" cautelare.** – Esaminando lo strumento sospensivo, le ragioni tattiche del sistema vengono chiaramente alla luce.

---

<sup>596</sup> CERESA-GASTALDO, *L'accertamento dell'illecito*, in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse* (D.lgs n. 231/2001), cit., p. 146; FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 557.

<sup>597</sup> BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 283; CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 53.

In giurisprudenza, Trib. Milano, 28 ottobre 2004, imp. Siemens A.G., cit., p. 322.

<sup>598</sup> MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, cit., p. 179; SPANGHER, *I profili processuali dell'accertamento dell'illecito amministrativo dipendente da reato a carico dell'ente*, cit., p. 472-473.

Il risarcimento del danno rieduca la *societas* <sup>(599)</sup> e le permette un *fresh restart* verso una politica di impresa coerente coi principi di legalità <sup>(600)</sup>; l'attuazione di *compliance programs* rappresenta la garanzia di un cambiamento interno all'ente <sup>(601)</sup>; l'abbandono del profitto, infine, è segno che ne certifica il pentimento <sup>(602)</sup>.

Il modello *ex art. 17* rappresenta, in sostanza, la chiave di volta dell'intera disciplina <sup>(603)</sup>, in virtù della sua efficacia neutralizzatrice con portata variabile <sup>(604)</sup>: prima

---

<sup>599</sup> Per MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 1122, <<questa soluzione corrisponderebbe a quella 'rieducazione' che l'art. 27 comma 3 Cost. indica come finalità 'tendenziale' delle pene riguardanti la persona fisica>>.

<sup>600</sup> CERESA-GASTALDO, *Processo penale e accertamento della responsabilità amministrativa degli enti: una innaturale ibridazione*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2238; MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1122.

<sup>601</sup> BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali*, cit., p. 583; FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 132.

<sup>602</sup> MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, cit., p. 173.

<sup>603</sup> Sintetizza bene BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 283, secondo cui le condotte *sub art. 17 lett. a e b* creano una <<sinergia funzionale>>; mentre <<intuibile>>, dato che insiste sul profitto (movente tipico dell'illecito), è quella della lett. *c*.

<sup>604</sup> Si valorizzano <<gli aspetti della prevenzione e della deterrenza attraverso modelli premiali in cui la 'riduzione' del *quantum* di sanzione è collegato a condotte riparatorie>>: FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre - 1° dicembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 131. Si evidenzia, inoltre, il bel parallelismo fra il ravvedimento *de quo* e l'istituto dell'oblazione *ex art. 162-bis c.p.*

dell'apertura del dibattimento realizzare quanto richiesto inibisce l'interdizione, in veste cautelare (prima) e sanzionatoria (poi); successivamente, anche in fase esecutiva ai sensi dell'art. 78, il "pentimento operoso" *in parte qua* tramuta l'interdizione in sanzione pecuniaria; anche un mero adempimento parziale *ante iudicium* potrà avere effetti premiali, dato che *ex art. 12* secondo comma si potrà ottenere una riduzione della sanzione monetaria.

L'importazione della fattispecie che ne occupa (art. 17) in sede cautelare crea una forzatura di sistema <sup>(605)</sup>. Chiedere all'ente – *nel* procedimento – di cooperare al fine di rimuovere le cause che hanno condotto all'illecito, infatti, mal si concilia con la presunzione d'innocenza <sup>(606)</sup> e con la garanzia del *nemo tenetur se detegere*, tanto da aver condotto alcuni Commentatori a ritenere il ravvedimento *post factum* come una sorta di implicita rinuncia al diritto alla prova sul versante difensivo <sup>(607)</sup>.

---

affrontato da BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali*, cit., p. 583-584.

<sup>605</sup> La materia *in parte qua* ricorda l'ambigua finalizzazione al recupero del reo nel processo minorile, nel quale al giudice è affidato – con previsioni altamente discrezionali al limite dell'arbitrio – il compito di contemperare esigenze istruttorie con imposizioni pedagogiche finalizzate alla non "brusca" sospensione dei relativi trattamenti: sul processo minorile, in generale, F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 86 ss.

<sup>606</sup> Al di là dell'elevato *standard* di prognosi di colpevolezza richiesto ai fini dell'applicazione della misura cautelare e riscontrato nel caso concreto, è chiaro che l'incidente interdittivo *de quo* non può chiudere la "partita processuale", potendosi ritenere l'ente colpevole solo una volta superato il dubbio ragionevole: PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 260.

<sup>607</sup> PRESUTTI, sub *art. 49*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 435 (EAD., *Le cautele interdittive nel processo de societate al*

Sembra però che tutto deponga nel senso inverso: dall'esperienza comparativa – da cui emerge che il *privilege against self incrimination* non opera nei confronti delle persone giuridiche <sup>(608)</sup> – all'interpretazione consolidata della Corte di giustizia europea <sup>(609)</sup> – che riduce drasticamente le garanzie difensive dell'ente nel processo <sup>(610)</sup> – fino alle prime applicazioni

---

*vaglio della sperimentazione applicativa*, in *Studi in onore di Mario Pisani. Vol. I – Diritto processuale penale*, a cura di P. Corso e F. Peroni, Milano, 2010, p. 718). Per C. FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività*, in *Il processo penale de societate*, cit., p. 168, ponendo in essere le condotte *ex art. 17*, l'ente sarebbe ben cosciente della propria colpevolezza. In generale P. CORSO, *Diritto al silenzio: garanzia da difendere o ingombro processuale da rimuovere?*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, II, Procedura penale*, Milano, 2000, p. 167 ss. (spec. p. 172).

<sup>608</sup> Nel contesto nordamericano è la stessa vita economica – composta da regole di annotazione e di presentazione di documenti – che annulla garanzie di tal fatta, allo scopo di massimizzare il sistema ed evitare la commissione di illeciti: K. VOLK, *La responsabilità penale degli enti collettivi*, in *Crit. dir.*, 2002, p. 233-234.

<sup>609</sup> Il riferimento è alla nota pronuncia della Corte di giustizia, 18 ottobre 1989, causa C-374/87, *Orkem*, in *Racc.*, 1989, p. I-3283 ss., pt. 30. Sul punto possono essere altresì esaminati gli insoddisfacenti risultati percorsi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo: M. CHIAVARIO, *La presunzione di innocenza nella giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, II, Procedura penale*, cit., p. 96-97.

<sup>610</sup> Così AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini - C.E. Paliero, Milano, 2006, p. 2711; FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 136; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 251.

giurisprudenziali nostrane – ove pare sia richiesto all’organo impersonale nel procedimento un vero e proprio apporto collaborativo (<sup>611</sup>).

E d’altronde, l’aver strutturato la responsabilità *contra societatem* in senso sostanzialmente oggettivo – richiedendosi prove liberatorie per evitare la condanna (es. art. 6) – abbinato alla fase cautelare (con richiamo a “note” regole di giudizio *ex art. 273 c.p.p.*) crea le condizioni perché per l’ente sarà più semplice “aderire” alla proposta di redenzione processuale *ex artt. 49-17* rispetto a voler contestare il quadro indiziario presentato a suo carico (<sup>612</sup>); e ciò in ragione d’un superiore principio efficientistico teso a sterilizzare fenomeni di illegalità di impresa (<sup>613</sup>).

Proprio sul fronte dei risultati, l’anomala importazione di congegni ripristinatori nel corso del procedimento conduce ad un’ulteriore discrasia interna, atteso che neppure il sacrificio di diritti, garanzie e regole imprescindibili del contesto penale – ove il legislatore del decreto ha voluto impiantare la responsabilità *ex crimine* degli enti – mette la parola fine all’applicazione dello strumentario interdittivo nel caso in cui il giudice

---

<sup>611</sup> Trib. Milano, 27 aprile 2004, imp. Siemens A.G., cit., p. 526. Il correttivo immediato ad un simile orientamento viene offerto dal principio trasfuso nella lett. *a* dell’art. 274 c.p.p., secondo cui dal silenzio serbato dall’indagato non possono trarsi elementi in relazione all’esigenza cautelare da garantire.

<sup>612</sup> Non a caso – in ragione delle evidenziate difficoltà che attengono la prova d’esclusione della responsabilità – s’è detto che fra richiesta di sospensione e azione difensiva volta a smontare il quadro indiziario cautelare vi sia una sorta di incompatibilità: BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 993.

<sup>613</sup> ... principio, inopinatamente, richiamato dalla RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 433 ss.



cautelare, valutando positivamente la procedura *ex art.* 49, revochi la misura (<sup>614</sup>). L'affermazione è tanto vera quanto ovvia: il giudizio cautelare – strutturalmente delineato su di una piattaforma probatoria scarna e incompleta – non vincola le determinazioni del giudice dibattimentale.

È evidente quindi che non cade il “giudicato” sulle valutazioni effettuate *ex artt.* 49-17 (<sup>615</sup>), rendendosi così possibile un ventaglio variegato di rapporti fra apprezzamenti cautelari e stime di merito (<sup>616</sup>), delle quali la più grave – poiché non lascia trasparire rimedi – appare l'adempimento in sede cautelare delle condotte *post factum* seguito dalla pronuncia di insussistenza dell'illecito (<sup>617</sup>). Peraltro, elementi di convincimento “in negativo” il

---

<sup>614</sup> Rappresenta tale eventualità, MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive*, cit., p. 180-181.

<sup>615</sup> Sul punto, COMPAGNA, *L'applicazione delle misure cautelari nei confronti degli enti collettivi*, cit., p. 1625; FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 133; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 162.

<sup>616</sup> A mero titolo di esempio (senza la pretesa di essere esaustivi sul punto), sarà possibile che il giudice della cautela non permetta l'attivazione dell'istituto *ex art.* 49 e, in seguito, il giudice del merito sospenda il procedimento *ex art.* 65 per il relativo adempimento; il giudice della cautela e quello dibattimentale ritengano adempiute le condotte *post factum* poste in essere in sede d'incidente *de libertate*, senza “scossoni” processuali per l'ente; il giudice della cautela ritenga adempiute le condotte riparatorie mentre il giudice del merito, diversamente, applichi in sede di condanna le sanzioni interdittive.

<sup>617</sup> In proposito s'è evidenziato (COMPAGNA, *L'applicazione delle misure cautelari nei confronti degli enti collettivi*, cit., p. 1625; FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 556; PRESUTTI, *sub art.* 49, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 439) come nella disciplina della responsabilità a carico degli enti manchino disposizioni analoghe alla riparazione

giudice dibattimentale potrà ricavarli direttamente dalla lettura degli atti cautelari trasmessi mercè l'art. 432 c.p.p.: essi potranno contenere, infatti, il provvedimento interdittivo, il verbale dell'udienza per l'applicazione di questo e le eventuali richieste sospensive (chiaramente) non andate a buon fine.

**3. Il procedimento di sostituzione della misura.** – L'art. 50 delinea soluzioni evolutive dell'incidente interdittivo (<sup>618</sup>) in linea con l'attuale assetto codicistico (<sup>619</sup>) ed in conformità con la natura strumentale e temporanea delle misure (<sup>620</sup>) nonché con le valutazioni

---

per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. – che, fra l'altro, non trova applicazione nei casi d'interdizione codicistica.

<sup>618</sup> La disposizione - così come avviene nel codice di rito ai sensi dell'art. 299 - racchiude in sé due differenti fenomeni: la revoca e la sostituzione della misura originaria (apprezza l'architettura prescelta dal codice di rito del '88, poiché risponde a criteri di uniformità e semplificazione, V. GREVI, *Misure cautelari personali*, in *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale*, diretto da G. Conso - V. Grevi, Padova, 1990, p. 250).

<sup>619</sup> MOSCARINI, sub *art. 50*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 612, chiarisce che sotto il profilo sistematico la disposizione in commento costituisce *pendant* dell'omologo codicistico *ex art. 299 c.p.p.*, anche se, in concreto ed in ragione del meccanismo *ex art. 34*, il suo richiamo nel processo agli enti <<può ingenerare perplessità, dovendosi talora stabilire *pro casu* se sia da applicare la normativa generale *de libertate* oppure la disciplina *de societate*>>.

<sup>620</sup> L'art. 50 conferma il principio processual-penalistico di permanente verificabilità dei presupposti delle misure cautelari: VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti (II° parte)*, cit., p. 187. Insiste invero sul "fattore tempo", PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 159-160.

meramente prognostiche (<sup>621</sup>) ed i principi di adeguatezza e di proporzionalità (<sup>622</sup>) che caratterizzano la fase. È ragionevole, pertanto, un adeguamento costante della misura all'evolversi <<della situazione storica, che può subire cambiamenti nel corso del procedimento>> (<sup>623</sup>).

L'opzione meno radicale di mutazione del regime cautelare (<sup>624</sup>) risulta la sostituzione che ricorre in due ipotesi: attenuazione del *periculum in negotio* ovvero palese sproporzione fra misura applicata, da una parte, ed entità del fatto e sanzione che si ritiene verrà irrogata in fase terminativa, dall'altra (<sup>625</sup>). Ciò potrà avvenire tanto nei casi in cui l'ente ponga in essere solo in parte il percorso riabilitativo *ex art. 17* – non idoneo a sovvertire

---

<sup>621</sup> G. PIZIALI, sub *art. 50*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 441.

<sup>622</sup> <<In modo da garantire che vi sia sempre, nel corso del procedimento, la necessaria corrispondenza tra le ragioni cautelari da tutelare nel caso concreto e la misura adottata>>: BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 285-286. Adde IELO, sub *artt. 34-82*, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, cit., p. 2371. In generale, E. APRILE, *Le modifiche della misura cautelare personale dopo l'emissione dell'ordinanza genetica*, in *Giur. merito*, 2005, p. 223 ss.

<sup>623</sup> NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1492.

<sup>624</sup> La locuzione utilizzata è mutuata da PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 159.

<sup>625</sup> Per tutti VARRASO, sub *art. 50 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9709. La disposizione appare imprecisa poiché il secondo comma dell'art. 50 sembra far richiamo alla sanzione applicata in via definitiva *ex art. 16*: è evidente che la svista legislativa sia innocua (così CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 53), giacché la definitività non attiene la sanzione, bensì la sentenza.

*in toto* l'applicazione della cautela (<sup>626</sup>) – quanto nell'ipotesi in cui si riscontrino elementi investigativi tali da limitare in concreto l'area di responsabilità *de societate* (<sup>627</sup>).

Sotto un unico cappello, però, vi sono due distinte fattispecie sostitutive: la modifica della misura originaria con altra meno gravosa; l'avvicinarsi *in melius* delle modalità esecutive della medesima misura (<sup>628</sup>), anche sotto il profilo della minor durata.

---

<sup>626</sup> Sul punto, ad esempio, il miglioramento organizzativo aziendale interno potrebbe risultare elemento proficuo ai fini che ne occupa: MOSCARINI, sub art. 50, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 613; PIZIALI, sub art. 50, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 444; VARRASO, sub art. 50 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9709. In forza del principio di proporzionalità, il compimento parziale di quanto richiesto dall'art. 17 potrebbe fungere da fattore impeditivo per l'applicazione della più grave misura interdittiva: DI GERONIMO, *Responsabilità da reato degli enti: l'adozione dei modelli organizzativi post factum ed il commissariamento giudiziale*, cit., p. 258; EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 399; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 154.

<sup>627</sup> In ragione dello stretto collegamento sanzioni-misure cautelari, eventuali ricorrenze investigative rilevanti ex art. 14 potrebbero ridurre il carico di responsabilità per l'ente, conseguendo, nelle ipotesi migliori, la revoca; negli altri casi una sostituzione dello strumento interdittivo originario: così PIZIALI, sub art. 50, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 444. Sottolinea che analogo effetto potrebbe riscontrarsi nei casi di modifiche strutturali dell'ente, quali fusioni e scissioni, conseguenti però a riduzioni significative delle carenze organizzative originali: BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali*, cit., p. 587.

<sup>628</sup> BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 995.

È necessaria una specificazione: solo nel primo caso si estingue la misura originaria e ne subentra una diversa meno affittiva (<sup>629</sup>); nella seconda ipotesi invero lo strumento interdittivo non viene sostituito ma soltanto rideterminato (<sup>630</sup>).

Esaminando i lineamenti processuali. Il non aver esplicitato al <<giudice che procede>> *ex art. 47* i poteri relativi la sostituzione interdittiva risulta omissione superabile, così da apparire una semplice svista priva di effetti concreti (<sup>631</sup>).

In questo frangente – a differenza di ciò che avviene per l'ipotesi revocatoria (<sup>632</sup>) – la cognizione giudiziale può essere attivata solo su richiesta di parte (ente, difensore o pubblico ministero) ai sensi dell'art. 50 comma 2 (<sup>633</sup>). Occorre chiedersi se l'eventuale eterointegrazione *ex artt. 34 - 299* comma 3 c.p.p. possa superare la scarsa disciplina *in parte qua*, permettendo eventuali interventi ufficiosi sul punto. La *voluntas* governativa, rinvenibile nella Relazione, sembra rispondere negativamente al quesito, atteso che la sostituzione rappresenta ipotesi meno drastica della revoca (<sup>634</sup>); e d'altronde, il tenore della

---

<sup>629</sup> VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1487.

<sup>630</sup> PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 140.

<sup>631</sup> Così BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 277.

<sup>632</sup> V. *infra* §§ 4-5.

La disciplina in tema di rideterminazione non può accomunarsi alla revoca, rappresentando un <<distinto fenomeno [...] assoggettato peraltro a identica disciplina (art. 50)>>: PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 262.

<sup>633</sup> BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 285.

<sup>634</sup> RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 489.

disposizione del rito agli enti parla chiaro (<sup>635</sup>). Sotto altra prospettiva, il richiamo di compatibilità al codice di procedura penale andrebbe inteso in senso ampio, così che l'interprete e l'operatore pratico dovrebbero arrestarsi nel coordinamento fra norme soltanto nei casi di palese incompatibilità. In quest'ordine di idee, l'intervento in attenuazione potrà conseguire (in linea con le disposizioni del rito penale) come autonoma valutazione *ex officio* nei casi di interrogatorio dell'ente, di richiesta di proroga investigativa, nel corso dell'incidente probatorio, dell'udienza preliminare ed infine nel giudizio (<sup>636</sup>).

L'art. 299 c.p.p. traccia altre importanti previsioni (<sup>637</sup>) certamente introducibili nel rito *de societate*. *In primis*, nel caso di istanza difensiva finalizzata alla modifica interdittiva, il giudice dovrà, entro cinque giorni, richiedere il parere del pubblico ministero (<sup>638</sup>) e decidere *de plano* (<sup>639</sup>) con ordinanza motivata ed appellabile (<sup>640</sup>).

---

<sup>635</sup> PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 164.

<sup>636</sup> PIZIALI, sub *art. 50*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 446.

<sup>637</sup> Per un commento, D. MANZIONE, sub *artt. 299*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. III, a cura di M. Chiavario, Torino, 1990, p. 211 ss.

<sup>638</sup> In giurisprudenza (Cass., sez. II, n. 39495, 25 settembre 2005 - dep. 27 ottobre 2005 -, P.M. in proc. Condio, in *C.E.D. Cass.*, 232673), s'è detto che il provvedimento emesso senza richiedere ovvero senza attendere il previo parere del pubblico ministero risulta nullo ai sensi dell'art. 178 lett. *b* c.p.p.

<sup>639</sup> ... senza fissare apposita udienza camerale nel contraddittorio, essendo sufficiente perseguire quello cartolare mediante parere del rappresentante della pubblica accusa: VARRASO, sub *art. 50 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9710.

In secondo luogo, l'organo giudicante potrà assumere l'interrogatorio dell'ente, soprattutto qualora vengano allegare da quest'ultimo circostanze nuove o diverse e vi sia una richiesta espressa in tal senso. Infine – come già visto – rielaborando il comma 4-*ter* dell'art. 299 c.p.p., si potranno disporre gli accertamenti sullo stato di organizzazione interna dell'ente, al fine di sciogliere eventuali dubbi applicativi (o modificativi) sulla misura del caso concreto (<sup>641</sup>).

Nonostante l'impianto *de quo* risulti rivolto alle sole modifiche in attenuazione, il silenzio non impedisce di effettuare sostituzioni *in peius* (<sup>642</sup>), facendo, ancora una

---

<sup>640</sup> EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 283; GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 238; MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive*, cit., p. 183.

<sup>641</sup> VARRASO, sub art. 50 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9710. In senso analogo, BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 286; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 140.

<sup>642</sup> ... secondo due distinti fenomeni: la sostituzione della misura con altra più grave ovvero il mantenimento del provvedimento originario con modalità più gravose. Concordemente, PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 165; VARRASO, sub art. 50, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 400. Se l'ipotesi di trasgressione dei provvedimenti interdittivi ex art. 23 non pare applicabile in sede cautelare – come già esaminato *retro* Cap. II sez. I § 9 – occorre riflettere sul riespandersi nel processo *de quo* dell'istituto previsto dall'art. 276 c.p.p. che renderebbe applicabile in via congiunta in fase cautelare più misure interdittive *de societate*. Sul punto, PIZIALI, sub art. 50, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 445, risolve in senso positivo il quesito, forzando, tuttavia – ad avviso di chi scrive – il divieto ex art. 46 quarto comma, che non lascia trasparire deroghe.

volta, appello al combinato artt. 34 - 299 c.p.p. (<sup>643</sup>); ed, infatti, escludere aprioristicamente un'eventuale aggravamento del *periculum societatis* – come, ad esempio, un peggioramento dell'organizzazione dell'ente o l'emersione in fase di indagini della commissione di nuovi illeciti – non potrà che condurre la parte pubblica a richiedere, in prima battuta, misure di massimo effetto interdittivo, salvo in seguito esigerne l'attenuazione (<sup>644</sup>). Il dato realmente critico si rinviene sul *quomodo* della procedura. Ragioni di simmetria – riguardo all'analogo codicistico ed al sistema di sostituzione *in melius in parte qua* – deporrebbero per un meccanismo *inaudita altera parte* (con richiesta avanzata da pubblico ministero al giudice che procede). Evidenti in materia, tuttavia, risulterebbero le disparità trattamentali e la compressione delle garanzie della *societas* rispetto all'intervento cautelare in udienza *ex art. 47* nel contraddittorio camerale (<sup>645</sup>). Allo stato, due teoriche mitigano la situazione in attesa di un intervento chiarificatore *de lege ferenda*. Per la prima, l'equilibrio si dovrebbe rinvenire con la previsione, in seno ad eventuale istanza del p.m. di modifica *in peius*, di apposita udienza, in analogia a quanto avviene in fase

---

<sup>643</sup> Benché in astratto compatibili anche nel rito agli enti, le sostituzioni *in peius*, in ragione della struttura della società, in concreto non saranno realizzabili, secondo FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 131 nonché PRETE, *Il procedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di un ente*, cit., p. 8.

<sup>644</sup> Illuminante MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, cit., p. 184.

<sup>645</sup> VARRASO, sub *art. 50 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9710.



genetica (<sup>646</sup>); benché di certo preferibile, tale soluzione non è potenziata da agganci testuali nel decreto e stona con l'impianto del rito penale (<sup>647</sup>). Per riappianare l'evidente disarmonia, a chi scrive appare preferibile la seconda ipotesi, secondo la quale il giudice dovrebbe quantomeno procedere all'interrogatorio dell'ente prima di aggravare l'effetto interdittivo (<sup>648</sup>): ciò sia per riesandere, almeno in parte, quel contraddittorio decisionale previsto dall'udienza camerale – non reintroducibile in questa sede – sia perché all'ente è strutturalmente impedita la fuga.

**4. La procedura di revoca.** – Travolgendo *in toto* l'effetto interdittivo, la revoca della misura s'accompagna ad eventi oggettivi o a prognosi giudiziali (<sup>649</sup>) tali da

---

<sup>646</sup> Diversamente, <<il canone del previo confronto dialettico accusa-difesa si presterebbe ad una facile elusione, bastando al pubblico ministero porre, dapprima, la domanda d'una cautela più lieve>>, da valutare in udienza *ex art.* 47, e poi <<una volta ottenuta, richiederne un'altra più affittiva, che risulterebbe allora applicabile senza previa audizione dell'ente-imputato>>: lo spirito del procedimento cautelare *de societate* <<non sembra tollerare la possibilità d'un siffatto *escamotage*>>: MOSCARINI, sub *art.* 50, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 614.

<sup>647</sup> VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1487. Contra IELO, sub *artt.* 34-82, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, cit., p. 2375; PIZIALI, sub *art.* 50, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 445.

<sup>648</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 568; VARRASO, sub *art.* 50 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9710.

<sup>649</sup> ... sempre caratterizzate da eccessiva discrezionalità per BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 284.

ritenere cessate – anche per fatti sopravvenuti (<sup>650</sup>) – le condizioni applicative originarie (<sup>651</sup>). Sembrano delinearci sul punto due tipologie revocatorie: la prima consegue a variazioni rilevanti della fattispecie cautelare – come avviene nel processo penale ai sensi dell'art. 299 c.p.p. – nei casi d'indebolimento del quadro indiziario (<sup>652</sup>) o del rischio di recidivanza (<sup>653</sup>); la seconda è rappresentata da

---

<sup>650</sup> Sul punto, vi è importazione della medesima terminologia codicistica: FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 566; MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, cit., p. 182.

<sup>651</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 565; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 262.

<sup>652</sup> La revoca può conseguire tanto nei casi in cui sopravvengano elementi nuovi, quanto in sede di rivalutazione di elementi già conosciuti (PIZIALI, sub art. 50, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 441).

Analogamente, la revoca scaturisce nei casi in cui l'evoluzione del quadro probatorio sia in grado di contrastare il valore indiziante degli elementi di fatto e di giudizio già considerati in sede di adozione della misura: Cass., sez. VI, n. 4135, 26 ottobre 1994 (dep. 4 gennaio 1995), imp. Fausciana, in *C.E.D. Cass.*, 200626.

<sup>653</sup> Infatti, l'adozione *ex post* di modelli di organizzazione e controllo incide positivamente, potendo escludere prognosi di reiterazione degli illeciti: S. BELTRANI, *La revoca delle misure cautelari interdittive in danno degli enti (commento a Cass. n. 40749/09)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2010, n. 3, p. 175; FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 566; VARRASO, sub art. 50, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 399.

Nella giurisprudenza, Cass., sez. II, n. 40749, 1° ottobre 2009 (dep. 22 ottobre 2009), P.M. in proc. Reti Elettrosaldate S.r.l. e altro, in *C.E.D. Cass.*, 244850, in motivazione, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca adottato solo con riferimento all'attuazione dei modelli di organizzazione e controllo, ove non affiancati dalle altre condizioni indicate *ex art.* 17.

due sotto-ipotesi: nel caso di positivo esito dell'atipico strumento sospensivo ideato nel rito agli enti (<sup>654</sup>); ovvero, nel caso di ravvedimento *post factum ex art. 17*, non eseguito in sede di sospensione del provvedimento (<sup>655</sup>).

In relazione alla procedura di revoca. L'organo giurisdizionale competente viene correttamente indicato dall'art. 47 nel giudice che procede, al quale, peraltro, è affidato un inedito potere d'avvio. In tal senso, a differenza del limitato intervento *ex officio* indicato dal terzo comma dell'art. 299 c.p.p., il giudice *de societate* si atteggia a vero e proprio *dominus* del percorso interdittivo in revoca (<sup>656</sup>), non dovendo così attendere richieste di parte sul punto (<sup>657</sup>). L'elemento d'innovazione *de quo* –

---

<sup>654</sup> In tal caso, s'è detto (MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, cit., p. 182; PIZIALI, sub art. 50, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 442) che la finalità perseguita dall'istituto processuale *in parte qua* appare di carattere preventivo.

<sup>655</sup> ... è il caso in cui il pentimento operoso ai sensi dell'art. 17 venga dichiarato quando il giudice abbia già rigettato le richieste difensive di sospensione.

<sup>656</sup> ... il cui potere potrà attivarsi in ogni momento del procedimento: BELTRANI, *La revoca delle misure cautelari interdittive in danno degli enti (commento a Cass. n. 40749/09)*, cit., p. 174; MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, cit., p. 181; MOSCARINI, sub art. 50, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 612; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 163; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 262.

<sup>657</sup> Il legislatore del decreto appare consapevole della scelta affrontata: dalla lettura della Relazione (vedila in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 489) si ricava la volontà di aver distinto nettamente le ipotesi di revoca dalla meno "eclatante" procedura sostitutiva.

s'è detto (<sup>658</sup>) – potrebbe creare qualche problema strutturale; anche se ad avviso di chi scrive non occorre drammatizzare troppo. In ragione della scarsa cognizione del materiale probatorio (soprattutto nella fase preliminare), l'autonomo potere revocatorio del giudice andrà necessariamente correlato, ad esempio, ad un'istanza difensiva corredata da documentazione e risultanze di investigazione *ex art. 391-bis ss. c.p.p.*, volte a smontare le tesi d'accusa o a dimostrare la realizzazione – anche parziale – di quanto richiesto dall'art. 17. E d'altronde a voler importare il comma 3-*bis* dell'art. 299 c.p.p. (<sup>659</sup>) – operazione perfettamente compatibile – il giudice non sarà lasciato mai solo nella valutazione, poiché potrà essere richiesto il parere del pubblico ministero (<sup>660</sup>).

Ad ogni buon conto, all'ente ed al rappresentante dell'accusa è permesso inoltrare autonoma istanza (<sup>661</sup>) che verrà decisa *de plano* con ordinanza entro cinque giorni, in forza di quanto previsto dal codice di rito (art. 299 comma 3 c.p.p.) (<sup>662</sup>).

---

<sup>658</sup> PIZIALI, sub *art. 50*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 443.

<sup>659</sup> Concordemente PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 262 nonché VARRASO, sub *art. 50 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9710.

<sup>660</sup> Con la precisazione che il parere appena menzionato è obbligatorio ma non vincolante e che comunque, ove non espresso entro due giorni dalla richiesta, il giudice potrà procedere ugualmente. Sul tema EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 444.

<sup>661</sup> Soltanto in caso di istanza difensiva al pubblico ministero sarà richiesto di esprimere parere: FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 567-568.

<sup>662</sup> ... termine, quest'ultimo, meramente ordinatorio: BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 286; GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti*

Come è già emerso con riferimento al procedimento in attenuazione, anche in questa sede la lacuna più grave appare l'omesso richiamo al modello camerale per la decisione (<sup>663</sup>). Benché non richiesto (neppure in forma cartolare) un contraddittorio con l'ente, il giudice della misura interdittiva potrà – valorizzando disposizioni codicistiche secondo differenti situazioni concrete (<sup>664</sup>) – assumere l'interrogatorio o disporre i necessari accertamenti sullo stato organizzativo della *societas* (<sup>665</sup>).

**5. I termini massimi di durata e le ulteriori ipotesi di estinzione del vincolo cautelare.** – Dalla lettura congiunta degli artt. 51 e 13 l'intervento cautelare *in parte qua* risulta informato ad un principio di provvisorietà alquanto stringente (<sup>666</sup>), dacché il mero dato temporale supera *tout court* l'impianto indiziario e le relative esigenze cautelari.

---

*amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 238; MOSCARINI, sub art. 50, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 613.

<sup>663</sup> VARRASO, sub art. 50, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 399. *Contra*, nel senso della ragionevolezza della scelta percorsa, FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 131.

<sup>664</sup> Le disposizioni del codice di procedura penale che vengono in discussione sono i commi 3-ter e 4-ter dell'art. 299 c.p.p., la seconda delle quali (opportunamente adeguata alle peculiarità dell'ente) rileva ai fini del riscontro sull'idonea adozione ed attuazione dei modelli di organizzazione.

<sup>665</sup> BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 287; MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, cit., p. 184; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 262.

<sup>666</sup> PIZIALI, sub art. 51, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 447. Non a caso MOSCARINI, sub art. 51, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 615, richiama il combinato ex art. 13 comma 4 Cost. e artt. 303-308 c.p.p.

L'architettura disegnata su saldi termini di durata massima (<sup>667</sup>) – il cui calcolo prende avvio dalla data della notifica del relativo provvedimento (<sup>668</sup>) – prescinde sia da distinzioni sulla tipologia e sulla gravità dell'illecito per cui si procede sia dal singolo strumento interdittivo applicato (<sup>669</sup>), non rispondendo – opinione di chi scrive – a più generali criteri di proporzionalità e di garanzia di trattamento.

Ad ogni modo, la cessazione della misura opera *ipso iure*, salvo i necessari interventi per darvi effetto (<sup>670</sup>): *ante*

---

<sup>667</sup> Per FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 567, più che “limiti esterni”, essi rappresentano modalità applicativa del provvedimento ai sensi dell'art. 45 comma 2.

<sup>668</sup> G. AMATO, *Un regime diversificato per reprimere gli illeciti*, in *Guida dir.*, 2001, f. 26, p. 56; BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 288; PRETE, *Il procedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di un ente*, cit., p. 9.

<sup>669</sup> Così Trib. Salerno, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 28 marzo 2003, imp. Soc. Ivam e Monteverde, in *Cass. pen.*, 2004, p. 266 con nota di G. FIDELBO.

In dottrina, VARRASO, sub art. 51 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9712.

Peraltro, nei casi di pluralità di illeciti, la peculiare disciplina ai sensi dell'art. 21 prevede che si applichi la sanzione interdittiva prevista per l'illecito più grave, rendendo inoperanti *in parte qua* gli arresti giurisprudenziali codicistici in tema di calcoli cautelari e reato continuato (es. Cass., sez. V, n. 9499, 12 gennaio 2007 - dep. 17 marzo 2007 -, imp. Cadinu, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2111-2112, con commento; Id., sez. un., 26 febbraio 1997, imp. Mammoliti, *ivi*, 1997, p. 2992).

<sup>670</sup> BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 287-288; FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 570; PIZIALI, sub art. 51, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 450. *Contra*, nel senso della necessità di specifico provvedimento da emettersi da parte dell'organo giudiziale,

*iudicium*, la durata interdittiva non può superare l'anno (<sup>671</sup>); a seguito della sentenza di condanna di primo grado, la misura si aggancia ai termini della sanzione in concreto irrogata, con limite massimo *ex lege* pari ad un anno e quattro mesi (<sup>672</sup>).

Su quest'ultima ipotesi occorrono alcune precisazioni. È evidente che al giudice della condanna non sia imposto il mantenimento dello stato interdittivo cautelare, né tanto meno l'eventuale ampliamento di questo: quest'ultima opzione <<costituisce una facoltà del giudice [...] da esercitarsi nei limiti e con le forme in cui è ammesso un intervento modificativo *in peius* di tale regime interinale>> (<sup>673</sup>). Ed ancora, probabilmente a causa di una valutazione pratica operata dal legislatore del decreto (<sup>674</sup>), manca una

---

MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, cit., p. 185; VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti (II° parte)*, cit., p. 189.

Implicitamente sul punto, Cass., sez. VI, n. 27760, 22 giugno 2010 (dep. 16 luglio 2010), Polistirolo s.r.l. e altro, in *C.E.D. Cass.*, 247668, in motivazione (nel caso concreto, vi era stato un annullamento della misura con contestuale venir meno dell'effetto interdittivo).

<sup>671</sup> Coglie l'occasione per evidenziare che i limiti temporali indicati appaiono decisamente più estesi se confrontati all'analogo fenomeno interdittivo codicistico: PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 263.

<sup>672</sup> In questo caso occorre precisare che la durata massima della misura cautelare non può risultare superiore alla durata della sanzione in concreto irrogata con la sentenza di primo grado; seppur in ogni caso, quale clausola di garanzia, non superiore ai due terzi del termine indicato dall'art. 13 comma 2.

<sup>673</sup> Così MOSCARINI, sub *art. 51*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 616.

<sup>674</sup> ... che ha prospettato (nella maggior parte dei casi) l'arrivo alla pronuncia di primo grado a misura interdittiva già perentoria (cioè

previsione di garanzia che moduli l'intervento cautelare al risultato sanzionatorio affermato in sede terminativa (<sup>675</sup>). È condivisibile ritenere che la durata della cautela *ab origine* indicata dovrà allinearsi a quella, se più breve, stabilita per la sanzione nella sentenza di condanna (<sup>676</sup>): ciò scaturisce dalla previsione contenuta nel quarto comma

---

decorso un anno di applicazione cautelare): lo riferisce PIZIALI, sub *art. 51*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 449.

<sup>675</sup> Sul punto si innesta altra problematica di natura tecnica: appare preferibile ritenere che l'eventuale rettifica dei termini cautelari, più che avvenire direttamente in sentenza (ipotesi che farebbe emergere ulteriori dubbi concettuali sulla sovrapposizione fra sanzione e misura: PIZIALI, sub *art. 51*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 448), incida sul provvedimento cautelare, rispondendo così a principi di coerenza sistematica ed elidendo in radice potenziali dubbi pratici in ragione del differente regime di impugnabilità dei capi dell'inedita sentenza che avrebbe altrimenti contenuto *quaestio facti* e *quaestio libertatis*.

<sup>676</sup> MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, cit., p. 185 e VARRASO, sub *art. 51*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 402.



dell'art. 51 (<sup>677</sup>), attesa l'incerta l'importazione dell'art. 300 comma 4 c.p.p. (<sup>678</sup>).

Rimane invece “scoperto” – poiché non espressamente menzionato – il fronte dei termini minimi, consegnando all'interprete una soluzione non affatto scontata. Si potrebbe far richiamo *sic et simpliciter* alla durata indicata nell'art. 13, pari a tre mesi; effettuare su quest'ultimo il calcolo previsto in riduzione, giungendo a quarantacinque giorni; infine, ritenere mancanti regimi minimi, in deroga all'art. 13 (<sup>679</sup>). Ciò non appare sterile esercizio esegetico poiché l'indicazione del “confine temporale” della misura – come s'è visto – è requisito essenziale del provvedimento interdittivo (<sup>680</sup>).

L'eccessiva semplicità dell'istituto (art. 51) induce a ritenere inapplicabili *in parte qua* il complesso di regole che delineano la sospensione, il congelamento, la proroga dei termini nonché la rinnovazione della misura ai sensi

---

<sup>677</sup> PIZIALI, sub *art. 51*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 449. In ragione del contenuto affatto analogo delle sanzioni, può apparire complessa l'operazione in detrazione della misura cautelare sulla sanzione interdittiva nei casi in cui il giudice della sentenza applichi una tipologia interdittiva differente da quella indicata nel provvedimento *de libertate*. E non solo, giacché la disposizione appare imprecisa anche quando si riferisce alle sanzioni applicate in via definitiva: in tal caso la definitività – come già evidenziato *supra* in relazione alle ipotesi in sostituzione – non si aggancia alla sanzione bensì alla sentenza che l'ha applicata.

<sup>678</sup> Favorevolmente BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 290 nonché PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 265. *Contra* PIZIALI, sub *art. 51*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 449.

<sup>679</sup> Sembra suggerire tale ultima ricostruzione, PIZIALI, sub *art. 51*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 447-448.

<sup>680</sup> BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 994.

dell'art. 303 ss. c.p.p. (<sup>681</sup>): l'esito, ancora una volta guidato dall'art. 34, evita di tradire l'assetto complessivo del processo agli enti, anche rispetto all'omologa disciplina sanzionatoria (<sup>682</sup>).

Non bisogna però confondere le fattispecie codicistiche appena menzionate con l'ipotesi sospensiva *ex art. 49* (<sup>683</sup>) che, invero, produce indubbi influssi ai fini di cui trattasi. Ove accolta dal giudice della cautela, essa blocca il decorso dell'effetto interdittivo, quantomeno fino al

---

<sup>681</sup> CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 50, specifica che il limite all'eterointegrazione si rinviene nella non alterazione della <<fisionomia dell'istituto specificatamente disciplinato>> dal decreto medesimo. In senso analogo, BRICCHETTI, *Anticipo sulla "pena" con il sequestro preventivo*, cit., p. 94 (ID., *Le misure cautelari*, cit., p. 287); MOSCARINI, sub *art. 51*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 615; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 263; PRETE, *Il procedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di un ente*, cit., p. 9. In generale, sugli istituti testé indicati, CERESA-GASTALDO, *Sospensione, congelamento e proroga dei termini di custodia cautelare (Artt. 1, 2 e 5, L. 17 febbraio 1987, n. 29)*, Milano, 1989, *passim*; C. CONTI, *La sospensione dei termini di custodia cautelare: modelli rigidi e flessibili a confronto*, Padova, 2001, *passim*; G. TODARO, *Sospensione dei termini di custodia cautelare e contraddittorio: da un contrasto giurisprudenziale le ragioni di una riflessione*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 3784 ss.

<sup>682</sup> MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, cit., p. 186; VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti (II° parte)*, cit., p. 189; VARRASO, sub *art. 50 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9712. Nella manualistica, per tutti, P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2011, p. 816.

<sup>683</sup> PIZIALI, sub *art. 51*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 450.

termine della relativa procedura (<sup>684</sup>), con necessario ricalcolo dei limiti finali.

Infine, è ragionevole ritenere che l'eventuale sostituzione della misura non abbia effetti sul regime temporale di garanzia indicato dai primi due commi dell'art. 51 (<sup>685</sup>); diversamente, al pubblico ministero sarebbe affidato un efficace grimaldello per aggirare le barriere indicate dal decreto, richiedendo, allo scadere della prima misura, altro strumento, anche *in melius*, che protrarrebbe *ad libitum* il vincolo interdittivo nei confronti della *societas* (<sup>686</sup>).

Fuori dal fuoco operativo dell'art. 21, in tema di pluralità degli illeciti (<sup>687</sup>), in astratto, potrebbe trovare attuazione la prassi distorta delle c.d. "contestazioni a catena": quel fenomeno codicistico che permette (*recte* permetteva) al pubblico ministero di diluire nel tempo le proprie richieste cautelari per differenti ipotesi delittuose a carico del medesimo soggetto, eludendo i termini rigorosi previsti in materia (<sup>688</sup>). Tuttavia, sembrano perfettamente

---

<sup>684</sup> V. *retro* § 1-2.

<sup>685</sup> Il dato letterale valorizzabile sul punto appare l'utilizzo del plurale (delle misure cautelari; nella durata delle sanzioni) nella disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 51.

<sup>686</sup> Senza motivare sul punto, pare aderire proprio allo scenario *quivi* descritto – che chi scrive non può che censurare – PIZIALI, sub *art. 51*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 450.

<sup>687</sup> Per un primo commento, D. BRUNELLI, sub *art. 21*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 241 ss.; S. GIAVAZZI, sub *art. 21*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 192 ss.; M. L'INSALATA, sub *art. 21*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 285 ss.

<sup>688</sup> Per una ricostruzione, E. CALVANESE, *Le sezioni unite si pronunciano ancora sulla "contestazione a catena"*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 3238 ss.; M. MONTAGNA, *Punti fermi in tema di*

applicabili, anche nel processo agli enti, alcuni importanti *dicta* giurisprudenziali che hanno censurato con forza l'*escamotage* in esame, conducendo quale effetto la retrodatazione dei provvedimenti *de libertate*, successivi al primo, nei casi in cui gli episodi criminosi (in apparenza emersi successivamente) fossero desumibili dagli atti di indagine già nel corso dell'originario incidente cautelare<sup>(689)</sup>.

Ciò detto, può affermarsi che l'estinzione del provvedimento interinale non giunge solo *propter temporem* poiché può derivare dall'emissione di determinati provvedimenti a margine del giudizio di merito sulla responsabilità dell'ente. Il riferimento diretto sul punto è l'art. 68 che impone al giudice la dichiarazione di cessazione d'efficacia della cautela interdittiva allorché debba pronunciare, ai sensi degli artt. 66 e 67, l'assoluzione ovvero sentenza di non doversi procedere, anche nel corso del rito abbreviato<sup>(690)</sup>. La regola trova altresì applicazione con la pronuncia del non luogo a procedere; nei casi di improcedibilità *ex art. 37*<sup>(691)</sup> e ai

---

*contestazioni a catena e termini di durata della custodia cautelare*, in *Giur. cost.*, 2005, p. 4473 ss.

<sup>689</sup> In particolare, Cass., sez. un., 19 dicembre 2006, imp. Librato, in *C.E.D. Cass.*, 235909; Id., sez. un., 22 marzo 2005, imp. Rauhli, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2885. Nella giurisprudenza costituzionale, Corte cost. 3 novembre 2005, n. 408, pubbl. in G.U., 1<sup>a</sup> serie speciale, 5 novembre 2005, n. 2.

<sup>690</sup> FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, n. 231, cit., p. 570-571; O. MAZZA, sub *art. 68*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 735 ss.; PRESUTTI, sub *art. 68*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 566 ss.

<sup>691</sup> PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 165.

sensi dell'art. 8 secondo comma <sup>(692)</sup>. Inoltre, gli effetti interdittivi verranno meno in caso di decreto di archiviazione del procedimento contro l'ente, che – come noto – viene emesso in autonomia dal pubblico ministero <sup>(693)</sup>; tale concessione affida all'organo pubblico un potere estremo, anche in materia *de libertate*, con buona pace delle garanzie giurisdizionali che caratterizzano l'intervento cautelare <sup>(694)</sup>.

**6. L'adattamento in fase cautelare delle disposizioni sul commissariamento giudiziale dell'ente ex art. 15. Condizioni legittimanti l'intervento, natura "interdittiva" della nomina e poteri (latamente ripristinatori) del commissario. – L'art. 45 terzo comma**

---

<sup>692</sup> MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, cit., p. 187.

<sup>693</sup> BRICCHETTI, *Società al debutto nel registro degli indagati*, in *Guida dir.*, 2001, f. 26, p. 101 (ID., *Le misure cautelari*, cit., p. 269); CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 51. Adde L. PADULA, *L'archiviazione nel procedimento per gli "illeciti amministrativi dipendenti da reato" ascrivibili agli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2799 ss.

<sup>694</sup> Rilevanti appaiono i profili di incostituzionalità dell'art. 58 a giudizio di BERNASCONI, *I profili della fase investigativa e dell'udienza preliminare*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 306; CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 65; P. FERRUA, *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 229. Adde L. IANDOLO PISANELLI, *Ipotesi di specialità nel procedimento di archiviazione: vincolo del giudicato cautelare e autonomia del pubblico ministero a confronto con il modello ordinario*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1102-1103.

apre la strada in sede cautelare al commissariamento giudiziale dell'ente previsto *ex art. 15* (<sup>695</sup>). In ragione della terminologia utilizzata (<sup>696</sup>), l'opzione *de quo* avrà mera funzione sostitutiva dello strumentario interdittivo classico (<sup>697</sup>). In assoluto inedita rispetto al rito penale,

---

<sup>695</sup> CERNUTO, sub *art. 15*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 147 ss.; CHIARI, sub *art. 15*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 211 ss.; A. CORAPI, *La nomina del commissario giudiziale*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit. p. 137 ss.; F. VIGANO', sub *art. 15*, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 206 ss.

<sup>696</sup> Due gli elementi indicati *in parte qua* da PRESUTTI, sub *art. 45*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 420: <<in luogo della misura>>; <<per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata>>.

<sup>697</sup> La RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 464, parlava di un "vicario" la cui nomina fosse alternativa all'applicazione di altra sanzione al fine di evitare pregiudizio ai terzi. In dottrina, FIDELBO, *Misure cautelari nei confronti delle società: primi problemi applicativi in materia di tipologia delle "sanzioni" e limiti all'operatività del commissariamento giudiziale*, cit., p. 280; IELO, sub *artt. 34-82*, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, cit., p. 2372; G. MAZZOTTA, *Le misure cautelari*, in *La responsabilità da reato degli enti*, a cura di A. D'Avirro e A. Di Amato, Padova, 2009, p. 862. Adde F. MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, cit., p. 2520; V. TUTINELLI, *Misure cautelari e commissariamento. Problemi applicativi*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 53 ss.; VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1481.

In giurisprudenza, Cass., sez. VI, n. 43108, 28 settembre 2011 (dep. 22 novembre 2011), Enna Uno S.p.A., in *C.E.D. Cass.*, 250846, in motivazione; Id., sez. VI, n. 20560, 25 gennaio 2010

l'atipicità della nomina del commissario – anche sotto il profilo cautelare (<sup>698</sup>) – non discorda con la struttura della responsabilità e, soprattutto, del processo agli enti (<sup>699</sup>). Il carattere surrogatorio (<sup>700</sup>) del congegno in esame

---

(dep. 31 maggio 2010), *Impresa Ferrara Snc*, *ivi*, 247043, secondo la quale <<in sede di nomina nella fase cautelare, il giudice di merito deve indicare i compiti e i poteri del commissario e [...] deve valutare l'incidenza della misura sulla specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente, applicando i criteri di cui all'art. 14 [...], quindi, limitando, ove possibile, la misura solo ad alcuni settori dell'attività dell'ente. Né può costituire ostacolo alla frazionabilità della misura la mancanza di una diversificazione dell'attività dell'impresa: invero, anche a un ente che svolge un'unica attività può essere applicata una misura limitata solo ad una parte dell'attività stessa>>; fra le pronunce di merito, Trib. Milano, 20 settembre 2004, *imp. Soc. Ivri Holding e altro*, *cit.*, p. 528.

<sup>698</sup> In ragione della finalizzazione a scopi sostanziali – già evidenziati per quanto attiene le misure cautelari *de quibus* – s'è detto che <<l'unica forma di commissariamento che può assumere un effettivo significato è quella cautelare>>: BRICCHETTI, *Il sistema cautelare*, *cit.*, p. 135.

<sup>699</sup> Evidenzia la chiara valenza special-preventiva dell'istituto in esame: BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, *cit.*, p. 979. Il commissariamento non pare applicabile a tutte le tipologie di enti, così come avviene per le misure interdittive: v. *retro* Cap. II sez. I §§ 5-6.

<sup>700</sup> Così si esprime BRICCHETTI, *Il sistema cautelare*, *cit.*, p. 133. Secondo T.E. EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, *cit.*, p. 279, il commissariamento non appare l'unica sanzione sostitutiva prevista dal decreto legislativo, <<dovendosi annoverare in tale categoria anche la sanzione pecuniaria quando applicata in conversione di sanzione interdittiva>>, ai sensi dell'art. 78 d.lgs 231/01. A giudizio di PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, *cit.*, p. 155, il commissariamento risulta <<un equipollente degli atti cautelari ad effetto inibitorio>>. Parlano di poteri di risanamento e di prevenzione sulla commissione di

comporta per il giudice *de societate* riscontri per l'attivazione più complessi, connotati – oltre che dalle note condizioni generali di applicabilità – da almeno uno dei criteri indicati nell'art. 15 (<sup>701</sup>), la cui verifica, tortuosa in sede terminativa del procedimento, risulta oltremodo accentuata *in itinere iudicii*. E' necessario, in sostanza, evitare che l'interruzione dell'attività della *societas* possa

---

ulteriori illeciti, CORAPI, *La nomina del commissario giudiziale*, cit., p. 138; DI GERONIMO, *Responsabilità da reato degli enti: l'adozione dei modelli organizzativi post factum ed il commissariamento giudiziale nell'ambito delle dinamiche cautelari*, cit., p. 257; GIAVAZZI, *Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza penale di condanna*, cit., p. 132; LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 522.

Secondo la prima interpretazione sul tema, il commissario non è pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni: CORAPI, *La nomina del commissario giudiziale*, cit., p. 139. Per EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 361, il commissario rappresenta un semplice amministratore di diritto privato, con l'unica peculiarità d'essere nominato da un organo giudiziale. In ultimo, si rileva come la RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 466, confidi nell'impraticabilità operativa del commissariamento nei casi *ex art. 16*, poiché trattasi di <<ente ormai irrecuperabile ad una prospettiva di legalità>>.

<sup>701</sup> Puntualizza CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 41-42.

Analogamente, Trib. Milano, 14 dicembre 2004, imp. C., in *Foro it.*, 2005, II, p. 547.

In senso contrario, benché in concreto non percorsa da alcun Commentatore (e forse ispirata dal mero dato formale), si potrebbe sostenere che il richiamo all'art. 15 sia effettuato non tanto alle condizioni in esso indicate bensì alla possibile applicazione anche in sede cautelare del commissario giudiziale; anche se poi, è evidente, ci si troverebbe privi di agganci legislativamente indicati quanto alla relativa fase applicativa.



provocare un grave pregiudizio alla collettività qualora l'ente svolga pubblico servizio o di pubblica necessità<sup>(702)</sup>; ovvero, possa produrre rilevanti ripercussioni sull'occupazione in ragione del territorio, delle dimensioni e delle condizioni economiche dell'ente<sup>(703)</sup>. All'organo giudiziale vengono così affidate valutazioni discrezionali<sup>(704)</sup> che ricordano canoni di opportunità di matrice amministrativistica<sup>(705)</sup>.

---

<sup>702</sup> Pare preferibile far richiamo alle note definizioni penalistiche *ex artt.* 358 e 359 c.p., attesa la specialità della disciplina del commissariamento dell'ente. In dottrina, PRESUTTI, *sub art. 45*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 421. Per MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2522, al giudice è tracciato un percorso duplice *ex art.* 15: in prima battuta, dovrà verificare la qualifica formale dell'ente; secondariamente, valuterà secondo una prognosi *ex ante* potenziali effetti nocivi derivante dal mancato svolgimento dell'attività. *Adde* EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 425; VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti (II° parte)*, cit., p. 191.

Concordemente, Trib. Milano, 20 settembre 2004, imp. Soc. Ivri Holding e altro, cit., p. 528.

<sup>703</sup> In tal senso, pare non abbia rilievo l'eventuale salvaguardia dell'interesse patrimoniale dei creditori dell'ente ovvero dei soggetti a vario titolo collegati da rapporti di tipo commerciale (es. fornitori, acquirenti intermedi, ecc...), colpiti indirettamente dagli effetti della sanzione interdittiva (S. BARTOLOMUCCI, *Esigenze cautelari ex D.Lgs. n. 231/2001: nomina e ruolo del commissario giudiziale*, in *Le società*, 2006, p. 365 ss.; NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1490).

<sup>704</sup> Benché legalmente determinati, nella prassi il riscontro di tali requisiti appare fumoso ed incerto: FIDELBO, *Misure cautelari nei confronti delle società: primi problemi applicativi in materia di tipologia delle "sanzioni" e limiti all'operatività del commissariamento giudiziale*, cit., p. 280; LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, in *Responsabilità degli enti per illeciti*

Rilievo problematico specifico per l'accesso cautelare del commissario appare chiarire a quali misure quest'ultimo possa avvicinarsi. A causa di un dato letterale non brillante, due risultano le soluzioni plausibili: ritenere convertibile la sola misura dell'interruzione dell'attività *ex art. 9 comma 2 lett. a* <sup>(706)</sup>; aprire alla sostituzione per tutto il novero interdittivo *tout court* <sup>(707)</sup>. Epperò entrambe le opzioni appaiono astratte, disancorate dal reale. Risulta più convincente l'approccio seguito dalla prima giurisprudenza teso ad apprezzare in concreto la

---

*amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 160; VIGANO', sub *art. 15, La responsabilità degli enti*, cit., p. 207.

<sup>705</sup> Il giudice penale, tipicamente, non ha la preparazione e la sensibilità per valutare l'impatto generale e sociale di determinate scelte (es. le occupazioni del lavoro, le condizioni del distretto economico in cui l'ente opera, il pregiudizio derivante dalla sospensione dall'erogazione di quel dato servizio pubblico): FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 128 e MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2523.

<sup>706</sup> È infatti per un'impostazione rigida MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2521.

<sup>707</sup> BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 270-271 (ID., *Il sistema cautelare*, cit., p. 133); FIDELBO, *Misure cautelari nei confronti delle società: primi problemi applicativi in materia di tipologia delle "sanzioni" e limiti all'operatività del commissariamento giudiziale*, cit., p. 278-279; MOSCARINI, sub *art. 45*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 597; NUZZO, *Le misure cautelari*, cit., p. 1490. Per EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 355, la locuzione deve essere interpretata in senso così ampio da potervi ricondurre tutte <<quelle situazioni concrete in cui l'applicazione di altre sanzioni interdittive può, di fatto, comportare l'interruzione dell'attività>>. Analogamente, LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 162.

situazione, l'attività ed il *business* perseguito dall'ente, conseguendo quindi un allargamento all'intero strumentario cautelare-interdittivo soltanto quando – realisticamente – l'applicazione di una certa misura potrebbe condurre la *societas* alla paralisi (<sup>708</sup>).

Con riferimento a profili procedimentali, anche *in itinere iudicii*, troverà applicazione l'art. 79 (<sup>709</sup>) con gli opportuni adattamenti (<sup>710</sup>). Al giudice che procede (<sup>711</sup>) è affidata la

---

<sup>708</sup> L'applicabilità dell'art. 15 deve discendere da <<un'interpretazione ragionevole del criterio, individuando il bilanciamento tra gli interessi dei terzi e la tutela della collettività nei soli casi in cui l'interruzione dell'attività dell'ente sia in grado di compromettere interessi pubblici di particolare rilevanza>>: FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 126; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 254.

S'è infatti ritenuta applicabile la figura del commissario in veste cautelare in sostituzione della misura del divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione in relazione ad un ente impegnato prevalentemente nel settore degli appalti pubblici, il quale, appunto, ove privato delle commesse pubbliche si sarebbe trovato nella situazione *sub* art. 15 lett. *b*: Trib. Roma, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 4 aprile 2003, imp. Società X, cit., p. 2803 ss. nonché Trib. Milano, 27 aprile 2004, imp. Siemens A.G., cit., p. 434.

<sup>709</sup> G. DEAN, *sub art. 79*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 758 ss.; M. VIZZARDI, *sub art. 79*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 597 ss.

<sup>710</sup> Secondo l'interpretazione di FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 127.

<sup>711</sup> Lo rilevano EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 428-429 e VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1481.

nomina del commissario con esplicitazione, nell'ordinanza applicativa (<sup>712</sup>), sia del settore commerciale ove questi dovrà operare (<sup>713</sup>) sia dei relativi compiti e poteri (<sup>714</sup>): non pare necessaria sul punto una specifica richiesta di sostituzione da parte del pubblico ministero.

Non è chiaro, invece, se il commissario potrà surrogarsi – all'interno dell'ente – all'organo gestorio (<sup>715</sup>) ovvero a

---

<sup>712</sup> In ragione della necessaria motivazione dell'ordinanza che applica la misura cautelare sostitutiva del commissariamento dell'ente (lo impone d'altro canto l'art. 125 comma 3 c.p.p.), taluno ha fatto richiamo all'art. 292 comma 2 lett. *c-bis* quale utile schema giustificativo in materia: BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 281.

<sup>713</sup> Anche in fase cautelare, secondo la giurisprudenza (Trib. Bari, Ufficio Giudice per le indagini preliminari, 18 aprile 2005, imp. La Fiorita Soc. coop a.r.l., in *Soc.*, 2006, f. 3, p. 365), il giudice dovrà necessariamente indicare i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività nella quale l'illecito s'è perpetrato. Sotto questo profilo, tanto dipenderà dalle dimensioni dell'ente e da eventuali divisioni interne in comparti operativi, di modo che risulterà più semplice limitare l'azione del commissario senza "ingessare" l'intera gestione aziendale.

<sup>714</sup> Si esaminino, sul punto, Cass., sez. VI, n. 43108, 28 settembre 2011 (dep. 22 novembre 2011), Enna Uno S.p.A., in *C.E.D. Cass.*, 250846, in motivazione, nonché Id., sez. VI, n. 20560, 25 gennaio 2010 (dep. 28 aprile 2010), Impresa Ferrara S.n.c., *ivi*, 247043, in motivazione (fattispecie nelle quali la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare in relazione alla mancata indicazione da parte del giudice territoriale dei compiti e dei poteri affidati al commissario giudiziale).

In dottrina, EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 427; FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 562; VARRASO, sub art. 45 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9694.

<sup>715</sup> Riflette sul punto FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 564. Risolve negativamente il

quello assembleare (<sup>716</sup>); in assenza di disposizione analoga all'art. 2409 c.c. (<sup>717</sup>), tanto risulterà dalle pieghe del caso concreto. Maggiore chiarezza si rinviene, per espressa previsione normativa, quanto ai compiti affidati all'incaricato giudiziale: questi non potrà compiere atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del giudice (<sup>718</sup>). Per converso, l'inoltro della relazione trimestrale *ex art. 79* secondo comma appare atto dovuto anche nel corso dell'incidente cautelare (<sup>719</sup>).

---

quesito, MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2524-2525, per il quale l'esito opposto (la decadenza o la sospensione degli organi amministrativi societari) sarebbe dovuto emergere con chiarezza dal testo normativo; è evidente, tuttavia, che <<l'inserzione di un organo di gestione – quale è il commissario – nella struttura amministrativa dell'ente importi inevitabilmente una nuova ripartizione dei poteri e dei compiti gestori>>.

<sup>716</sup> In tal caso peraltro non vi è certezza che la sostituzione avvenga *ex lege*, con autorizzazione espressa del giudice, ovvero se necessiti di apposita delibera in seno alla *societas* (DI GERONIMO, *Responsabilità da reato degli enti: l'adozione dei modelli organizzativi post factum ed il commissariamento*, cit., p. 265).

<sup>717</sup> VARRASO, sub *art. 45 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9694.

Il richiamo alla norma è effettuato anche da Cass., sez. IV, n. 15157, 5 febbraio 2008 (dep. 10 aprile 2008), *La Fiorita Soc. coop a r.l.*, in *C.E.D. Cass.*, 238974 (vedila pubblicata ed annotata in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 742).

<sup>718</sup> LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 163. Analogamente, MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, cit., p. 1128; PRESUTTI, sub *art. 45*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 423.

<sup>719</sup> DI GERONIMO, *Responsabilità da reato degli enti: l'adozione dei modelli organizzativi post factum ed il*

Di certo non compatibili, per le peculiarità della fase, il terzo comma prima alinea ed il quarto comma dell'art. 15: rispettivamente, in tema di adozione ed attuazione dei *compliance programs* e di confisca del profitto derivante dalla prosecuzione commissariale dell'attività. Nel primo caso, l'obbligo di *facere* in esame non solo si porrebbe in contrasto col *privilege against self incrimination* (<sup>720</sup>), ma risulterebbe lesivo anche sotto il profilo probatorio giacché implicherebbe per l'organo d'accusa un alleggerimento dimostrativo sulla carenza organizzativa interna dell'ente (<sup>721</sup>). Nella seconda ipotesi, si importerebbe indebitamente una sanzione principale – la confisca del profitto – che mal si concilia con la dinamica cautelare, anche in virtù della

---

*commissariamento giudiziale*, cit., p. 266; FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 561.

<sup>720</sup> Secondo Cass., sez. VI, n. 32627, 23 giugno 2006 (dep. 2 ottobre 2006), La Fiorita Soc. coop a r.l., in *C.E.D. Cass.*, 235635, in motivazione. Per Cass., sez. VI, n. 32626, 23 giugno 2006 (dep. 2 ottobre 2006), Duemila S.p.A., in *C.E.D. Cass.*, 235634, in motivazione, l'eventuale imposizione da parte del giudice, prima, e, del commissario, poi, circa l'adozione "coatta" di modelli di gestione e controllo rappresenta una forzatura del sistema dacché essa deve ritenersi in ogni caso scelta spontanea e volontaria dell'ente.

<sup>721</sup> ... costituendo un'anticipazione della pena, nonché una contraddizione con la natura cautelare dell'intervento del commissario: M. ROBERTI, *L'applicazione delle misure interdittive: il sequestro*, in *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, cit., p. 164. Adesivamente DI GERONIMO, *Responsabilità da reato degli enti: l'adozione dei modelli organizzativi post factum ed il commissariamento giudiziale*, cit., p. 266; FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., p. 127; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 156. *Contra* BARTOLOMUCCI, *Esigenze cautelari ex D.Lgs. n. 231/2001: nomina e ruolo del commissario giudiziale*, cit., p. 375.

difficoltà pratica di calcolarne con certezza l'ammontare (<sup>722</sup>); ad ogni modo, ai fini che ne occupa, s'è detto che alla misura commissariale potrà affiancarsi uno strumento reale destinato a custodire il profitto eventualmente realizzato (<sup>723</sup>).

Anche nel corso del commissariamento cautelare l'ente potrà avanzare le richieste sospensive *ex art.* 49, con le seguenti ed opportune precisazioni. Ove accolta, la parentesi di sospensione verrà supervisionata dal commissario, non potendo l'ente ottenere il "ripristino"

---

<sup>722</sup> D'altronde, l'art. 45 non annovera fra le sanzioni applicabili in veste cautelare il provvedimento ablatorio *de quo*: BRICCHETTI, *Il sistema cautelare*, cit., p. 149; EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 426; PRESUTTI, *sub art. 45*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 423. Sotto il profilo generale, lo strumento della confisca fa sì che, per l'ente, il commissariamento non sia economicamente favorevole (rispetto ad un'eventuale intervento interdittivo); <<la finalità precipua della gestione commissariale resta quella punitiva e di emenda e che, pertanto, la prosecuzione dell'attività non mira specificatamente al risanamento economico o alla ristrutturazione finanziaria dell'ente>>: così CORAPI, *La nomina del commissario giudiziale*, cit., p. 140. Adde DE MARZO, *Le sanzioni amministrative: pene pecuniarie e sanzioni interdittive*, cit., p. 1308; LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 127; MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 2526; PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti nel codice penale*, cit., p. 1353.

<sup>723</sup> ... finalizzato al trattenimento dell'indebito arricchimento dell'ente commissariato, rinviando alla decisione finale – cioè alla sentenza – la determinazione precisa del *quantum* confiscabile: EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 428; FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 565.

temporaneo della vecchia compagine gestoria (<sup>724</sup>); qualora positivamente riscontrato, il ravvedimento *post factum* condurrà alla revoca *sic et simpliciter* del vincolo interdittivo, non già al ritorno alla misura *ab origine* sostituita col commissario (<sup>725</sup>). Per le altre ipotesi – casi di revoca e di durata massima della misura – occorre far riferimento agli artt. 50 e 51 (<sup>726</sup>).

Nulla vieta infine che la nomina commissariale subentri ad una già applicata misura *ex art. 9 comma 2*, nei casi in cui emerga, successivamente, uno dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15. Non è chiaro però quale regime procedimentale si debba ricollegare a detta mutazione: sostituzione *in peius* ovvero modifica migliorativa.

Di recente, in giurisprudenza si sono affrontate due problematiche collegate al commissariamento cautelare: anzitutto, la misura sostitutiva *in parte qua* non rappresenta causa ostativa alla partecipazione a gare per

---

<sup>724</sup> Sostiene il rientro delle cariche sociali temporaneamente sospese *ex art. 15*, DI GERONIMO, *Responsabilità da reato degli enti: l'adozione dei modelli organizzativi post factum ed il commissariamento giudiziale*, cit., p. 266.

<sup>725</sup> Così correttamente FIDELBO, *Misure cautelari nei confronti delle società: primi problemi applicativi in materia di tipologia delle "sanzioni" e limiti all'operatività del commissariamento giudiziale*, cit., p. 280.

<sup>726</sup> Differente è l'ipotesi della revoca del commissario derivante, ad esempio, dal venir meno del rapporto fiduciario sussistente fra giudice e commissario (rapporto che potrebbe comprometersi a causa del mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione periodica): in questi termini, EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 363, che concede al pubblico ministero (soggetto destinatario delle comunicazioni ai sensi dell'art. 79 secondo comma) il potere di richiedere al giudice la revoca del commissario.



appalti pubblici (<sup>727</sup>); secondariamente, l'art. 79 comma 4 secondo periodo non trova applicazione *in itinere iudicii* giacché il compenso del commissario sarà anticipato direttamente dallo Stato ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002 (<sup>728</sup>).

---

<sup>727</sup> Cons. Stato, sez. V, n. 4415, 13 luglio 2006, annotata da U. LECIS - C. PERRONE, *Partecipazione alle gare d'appalto e misure cautelari ex d.lgs. 231/2001*, in *Riv. amm. società e enti*, 2007, n. 2, p. 7 ss., che, in ragione della tassatività del regime d'esclusione alla disciplina in materia d'appalto prevista dal d.lgs 163/06, ha sancito come ad un'impresa versante nelle condizioni *ex art. 15 d.lgs 231/01* non sia inibita la partecipazione alle gare pubbliche.

<sup>728</sup> Cass., sez. IV, n. 15157, 5 febbraio 2008 (dep. 10 aprile 2008), *La Fiorita Soc. coop a r.l.*, in *C.E.D. Cass.*, 238974, in motivazione. D'altro canto, l'eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice penale che liquida il compenso del commissario nominato in fase cautelare va trattato e deciso dalle sezioni civili della medesima Corte: Cass., sez. VI, n. 38199, 22 settembre 2009 (dep. 29 settembre 2009), *Società Duemila S.r.l.*, in *C.E.D. Cass.*, 244824.

In dottrina VARRASO, *sub art. 45 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9695.



## CAPITOLO IV LE IMPUGNAZIONI

SOMMARIO: 1. Appello cautelare *de societate*. I soggetti legittimati, i provvedimenti impugnabili (e le questioni deducibili), la forma del procedimento e le formule decisorie. - 2. Ricorso per cassazione. Impraticabilità dell'accesso *per saltum*, i motivi di ricorso, il giudizio avanti la Corte ed i relativi esiti.

**1. Appello cautelare *de societate*. I soggetti legittimati, i provvedimenti impugnabili (e le questioni deducibili), la forma del procedimento e le formule decisorie.** – Il regime dei controlli nella materia *de qua* – la cui presenza, sotto un profilo generale, conferma la temporaneità dell'intervento cautelare (<sup>729</sup>) – si trova condensato nell'art. 52. La palese diacronia riscontrabile fra contenitore (*id est* rubrica) e contenuto della disposizione (<sup>730</sup>) appare facilmente risolvibile, valorizzando il sistema

---

<sup>729</sup> A titolo puramente esemplificativo, G. AMATO, sub *art. 309*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 191; E. APRILE, *Le misure cautelari nel processo penale*, Milano, 2006, p. 386 ss.; M. CERESA-GASTALDO, *Il riesame delle misure coercitive nel processo penale*, Milano, 1993, p. 35; V. GREVI, *Misure cautelari personali*, in *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale*, diretto da G. Conso - V. Grevi, Padova, 1990, p. 256 ss.

<sup>730</sup> Di fatti, la rubrica dell'art. 52 fa riferimento soltanto ai provvedimenti che applicano le misure interdittive; mentre nel testo della disposizione il richiamo è a tutti i provvedimenti cautelari.

d'impugnazione "bipartito" che si viene a creare (<sup>731</sup>): il procedimento d'appello riguarderà tutti i provvedimenti cautelari-interdittivi, destinando, invero, il ricorso per cassazione alle ordinanze emesse dal giudice di seconda istanza (<sup>732</sup>). Dallo scenario che ne occupa manca lo strumento del riesame, anche se, a ben ragionare, i motivi dell'esclusione paiono chiari (<sup>733</sup>): la peculiare struttura

---

<sup>731</sup> In tal senso, L. MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive*, in *Il processo penale de societate*, a cura di A. Bernasconi, Milano, 2006, p. 187; A. PRESUTTI, sub *art. 52*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 451. Per R. BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 290, la norma "pecca" per difetto.

<sup>732</sup> RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Milano, 2002, p. 490. In dottrina, sul regime d'impugnazione del fenomeno interdittivo codicistico, F. PERONI, *Le misure interdittive nel sistema delle cautele penali*, Milano, 1992, p. 194 ss.

<sup>733</sup> Tale scelta non deve destare perplessità: MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive*, cit., p. 289. *Contra*, nel senso che il legislatore del decreto avrebbe dovuto prevedere un modulo di garanzia analogo al procedimento di riesame, G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti 'amministrativi' da reato (Dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, Torino, 2006, p. 172; PERONI, *Il sistema delle cautele*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 267.

Sul punto, non è opportuno far richiamo all'esperienza convenzionale giacché la Corte dei diritti dell'uomo, da sempre, s'è limitata a richiedere agli Stati un rimedio effettivo, certo e concretamente esperibile al fine di vagliare la legalità della

applicativa delle misure interdittive, connotata da una *discovery* del materiale a supporto della richiesta della pubblica accusa e dal contraddittorio anticipato camerale avanti al giudice, rende inservibile il mezzo di gravame totalmente devolutivo di cui si discute (<sup>734</sup>). Tale soluzione tuttavia non soddisfa, soprattutto nel caso di contestazione dell'ordinanza interdittiva c.d. "genetica", a causa di alcune peculiarità che involgono la procedura d'appello.

In relazione a quest'ultima, il decreto *in parte qua* non delinea una disciplina autosufficiente, che, invece, trae origine da <<complicati rinvii a catena>> (<sup>735</sup>) effettuati alla disciplina codicistica – frammischiando parte della

---

detenzione del soggetto ristretto: C. eur. dir. uomo, sez. I, 30 settembre 2004, Nikolova c. Bulgaria, § 75.

<sup>734</sup> CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, 2002, p. 55; L. PRIMICERIO, *Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 1298; G. VARRASO, *sub art. 52 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano, 2010, p. 9714. Ragionando in termini di comparazione, G. FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, p. 572-573, rileva che <<se si fosse prevista anche la possibilità del riesame [...] si sarebbe creato un sistema con un *surplus* di garanzie, superiori anche rispetto al procedimento cautelare avente ad oggetto la libertà personale>>.

Concordemente, in giurisprudenza, Cass., sez. II, n. 10500, 26 febbraio 2007 (dep. 12 marzo 2007), D'Alessio, in *C.E.D. Cass.*, 235845.

<sup>735</sup> Testualmente BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 291.

materia impugnativa personale con quella reale (<sup>736</sup>) – che è bene esplicitare.

Legittimati ad impugnare sono il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore. L'assenza di un autonomo potere per la *societas* discende dall'“accurata omissione” dell'art. 52 nel non richiamare l'analogo codicistico (art. 322-*bis* c.p.p.), nella parte in cui legittima l'imputato alla presentazione di gravame (<sup>737</sup>). Per

---

<sup>736</sup> Lo mettono in luce CERESA-GASTALDO, *Il “processo alle società” nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 54; FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 573-574; MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive*, cit., p. 188; PRESUTTI, sub art. 52, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 452; L. VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti (II° parte)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 1, p. 191-192; VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, a cura di L.D. Cerqua, II, Padova, 2009, p. 1490.

<sup>737</sup> ... anche se, in ragione dei richiami codicistici, dovrebbe operare *in parte qua* l'art. 309 comma 1 c.p.p. (nella parte in cui delinea per l'imputato un autonomo potere impugnativo): precisa PRESUTTI, sub art. 52, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 453, come paia <<implausibile intendere che questa disposizione si riferisca ad esso recuperandogli quel diritto all'impugnativa negato dall'art. 52>>. Analogamente, T.E. EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, a cura di A. Bassi - T.E. Epidendio, Milano, 2006, p. 445-446; G. SPANGHER, *I profili processuali dell'accertamento dell'illecito amministrativo dipendente da reato a carico dell'ente*, in *La pratica del processo penale*, vol. I, 2012, Padova, p. 476, che parla di una <<legittimazione “interdipendente”>> fra ente e suo difensore; VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1490. *Contra* PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 267. Di certo inapplicabile è il secondo comma dell'art. 309 c.p.p. che si riferisce all'imputato

converso, il decreto non sembra richiedere, quale precondizione all'appello del difensore, la complessa procedura di costituzione *ex art. 39*, comprensiva di procura *ad litem* per il professionista (<sup>738</sup>).

Occorre precisare che, secondo la giurisprudenza del rito penale, nei casi di sopravvenuta revoca o estinzione della misura interdittiva, l'interesse soggettivo all'impugnazione verrà meno con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'atto presentato (<sup>739</sup>). Nel caso del

---

latitante, poiché strutturalmente incompatibile con il carattere d'impersonalità dell'organo societario: FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 574.

<sup>738</sup> Correttamente, ciò è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. VI, n. 43642, 5 novembre 2007 - dep. 23 novembre 2007 -, Quisqueyana S.p.A., in *C.E.D. Cass.*, 238322), dopo che alcune pronunce di merito (es. Trib. Milano, 25 maggio 2007, Quisqueyana S.p.A., in *Foro ambr.*, 2007, p. 104) si erano espresse in senso contrario.

Adesivamente, in dottrina, valorizzando il dato letterale <<per mezzo del suo difensore>> – non già per mezzo del suo legale rappresentante – VARRASO, sub *art. 52*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 405 (vedilo pure, sub *art. 52 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9715). Adde PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 171, nt. 271. *Contra*, nel senso che la presentazione dei motivi di appello rappresenta atto personalissimo dell'ente e perciò presuppone sia la costituzione *ex art. 39* sia l'apposita procura *ad litem* al difensore, A. BASSI, *La costituzione in giudizio dell'ente con specifico riguardo alle procedure incidentali in discussione innanzi al Tribunale del Riesame*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 3, p. 40.

<sup>739</sup> ... poiché neppure sarà in astratto percorribile un'eventuale procedimento di riparazione per ingiusta detenzione a carico dell'ente; procedura limitata anche nel contesto codicistico, alle

processo agli enti, tuttavia, contestare il “fatto storico” dell’applicazione interdittiva, anche nel caso in cui essa sia venuta a mancare, potrebbe incidere favorevolmente sulla posizione processuale della *societas* in sede terminativa, a causa dello speciale vincolo che tiene “legate” sanzioni e misure interdittive (<sup>740</sup>).

Sotto il profilo oggettivo, i provvedimenti cautelari astrattamente impugnabili sono quelli che applicano l’interdizione *ex art. 45 comma 2* (<sup>741</sup>), la sospendono ai sensi dell’art. 49 (<sup>742</sup>), la revocano o sostituiscono a mente dell’art. 50; dichiarano la cessazione degli effetti per decorrenza dei termini *ex artt. 51-306 c.p.p.*; respingono la domanda cautelare avanzata dall’accusa ovvero istanze

---

sole misure coercitive custodiali: Cass., sez. VI, n. 12816, 19 gennaio 2006 (dep. 11 aprile 2006), imp. Bertolucci, in *C.E.D. Cass.*, 233731.

<sup>740</sup> Non è un caso che nella giurisprudenza codicistica si sia affermato come l’interesse ad impugnare una misura interdittiva (nelle more revocata) sussista comunque poiché l’avvenuta applicazione della cautela, pur non incidendo su posizioni soggettive “perfette”, rileva su differenti situazioni giuridiche altrettanto meritevoli di tutela: Cass., sez. VI, n. 3928, 14 ottobre 1997 (dep. 4 novembre 1997), imp. Spadafora, in *Arch. n. proc. pen.*, 1997, p. 786.

<sup>741</sup> ... non è chiaro se la violazione delle disposizioni relative il procedimento camerale indicato dall’art. 47 rappresenti una nullità deducibile per mezzo del gravame in appello (si esamini un possibile “metro” di paragone nell’orientamento giurisprudenziale che qualifica il mancato previo interrogatorio *ex art. 289 comma 2 c.p.p.* quale nullità di ordine generale a regime intermedio poiché lesivo del diritto di difesa: Cass., sez. VI, n. 2412, 24 maggio 2000 - dep. 6 ottobre 2000 -, in *C.E.D. Cass.*, 217318).

<sup>742</sup> In tema devono essere annoverate sia le ordinanze che restituiscono nel termine l’ente impossibilitato a porre in essere il cd. ravvedimento *post factum ex artt. 17-49*, sia quelle che rideterminano tale scadenza temporale.



difensive finalizzate alla revoca o modifica (<sup>743</sup>). Altresì sindacabili appaiono i presupposti dell'ordinanza che sostituisce l'interdizione con il commissariamento (<sup>744</sup>).

Le scadenze procedurali prendono avvio su iniziativa di parte, con la presentazione, secondo le prescrizioni degli artt. 582 - 583 c.p.p. (<sup>745</sup>), dell'atto di appello corredato a pena di inammissibilità dai relativi motivi (<sup>746</sup>). Quest'ultimi – diversamente da quanto avviene in sede di riesame *ex art.* 309 c.p.p. – limitano la cognizione del tribunale ai punti della decisione cui fanno riferimento

---

<sup>743</sup> Sotto questo aspetto, sarà altresì impugnabile il diniego di modifica “interna” allo specifico regime interdittivo venutosi a creare con la misura cautelare *in parte qua*.

<sup>744</sup> Ciò perché la gestione commissariale potrebbe condurre potenziali effetti negativi interni all'ente, creando in capo alla *societas* uno specifico interesse all'impugnativa: EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 364.

In senso opposto, s'è espresso incidentalmente Trib. Milano, 14 dicembre 2004, imp. C., in *Foro it.*, 2005, II, p. 536, che ritiene l'intervento del commissario una sorta di modifica *in melius* del trattamento interdittivo, così non ravvisandosi alcun interesse ad impugnare l'ordinanza giudiziale che lo nomina.

<sup>745</sup> VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1492.

<sup>746</sup> ... come avviene nello speculare procedimento codicistico: EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 445; FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 573. In particolare, per potersi giovare d'una rivalutazione ad ampio spettro della fattispecie cautelare in seno al procedimento avanti il tribunale in funzione di giudice dell'appello cautelare, la difesa dovrà necessariamente contestare l'intero impianto motivazionale, comprensivo del *plafond* indiziario, del *periculum* cautelare e dei criteri applicativi della misura individuata nel caso concreto.

(<sup>747</sup>), in forza del principio *tantum devolutum quantum appellatum*.

Il termine di dieci giorni per proporre impugnazione decorre dalla data dell'esecuzione o dalla notificazione del provvedimento (<sup>748</sup>). In concreto, le difficoltà all'esercizio di tale diritto in capo al difensore della *societas* – in ragione di una non chiara disciplina sull'avviso di deposito del provvedimento interdittivo (<sup>749</sup>) – si risolvono per mezzo del riespandersi del regime indicato dal terzo comma dell'art. 293 c.p.p. (<sup>750</sup>).

Entro il giorno successivo la presentazione del gravame, il competente tribunale del capoluogo di provincia ove ha

---

<sup>747</sup> Giurisprudenza costante fin da Cass., sez. III, n. 1707, 27 luglio 1993 (dep. 13 agosto 1993), imp. Roselli, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2155.

<sup>748</sup> Non troverà operatività nel processo a carico degli enti (così come pare non possa averne nel contesto del procedimento d'appello codicistico) la disposizione di garanzia *ex art. 309 comma 3-bis c.p.p.* che concede lo scomputo, ai fini dei termini per la presentazione del gravame, del periodo di differimento dai colloqui fra imputato e difensore ai sensi dell'art. 104 comma 3 c.p.p.

<sup>749</sup> V. *amplius retro* Cap. II sez. II § 4.

<sup>750</sup> Così MORELLI, *Il sistema cautelare: vicende evolutive*, cit., p. 188. Adde FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 575; S. GENNAI - A. TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001, p. 231. *Contra*, nel senso che il termine per proporre appello dovrebbe decorrere dal giorno della notificazione del provvedimento all'ente, PRESUTTI, sub *art. 52*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 454. D'altro canto, potrebbe applicarsi la disposizione *ex art. 127 comma 7 c.p.p.* che impone al giudice l'inoltro della notifica pure al difensore: P. MOSCARINI, sub *art. 52*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 618-619.

sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (<sup>751</sup>) – senza sospenderne gli effetti interdittivi (<sup>752</sup>) – darà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente di trasmettere l'ordinanza cautelare che ne occupa e gli atti sui quali questa si fonda (<sup>753</sup>); detto materiale fino al giorno dell'udienza resterà depositato presso la cancelleria con facoltà per la difesa di visionarlo ed estrarne copia.

---

<sup>751</sup> Indicazione preziosa per PRESUTTI, sub *art.* 52, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 454; F. PRETE, *Il procedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di un ente*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2004, p. 9. Anche sotto questo aspetto, il richiamo all'art. 309 commi 4 e 7 c.p.p. (che affida la competenza a decidere al tribunale del luogo ove ha sede la corte di appello, o la sezione distaccata di questa, nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza) cede il passo alla disciplina cautelare reale indicata nell'art. 322-*bis* c.p.p. ed evocata dall'art. 52 primo comma: così EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., p. 445.

<sup>752</sup> ... in analogia a quanto avviene nel contesto codicistico di riferimento: PRESUTTI, sub *art.* 52, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 452.

<sup>753</sup> La prescrizione procedimentale *de qua* non risulta accompagnata da sanzioni, così che ad un suo eventuale mancato rispetto non s'accompagna la perdita di efficacia della misura: Cass., sez. I, n. 3630, 17 maggio 2000 (dep. 13 giugno 2000), imp. Bogdan, in *C.E.D. Cass.*, 216176.

In dottrina C. DELL'AGLI, *La intempestiva trasmissione della richiesta di misura cautelare al tribunale di riesame non determina l'automatica caducazione dell'ordinanza applicativa del provvedimento de libertate: un revirement delle sezioni unite*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2002, p. 553 ss.; M.L. DI BITONTO, *Effetti dell'omessa o tardiva trasmissione al tribunale della libertà della richiesta di misura cautelare personale*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2638 ss.

Seguirà quindi udienza camerale nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. (<sup>754</sup>), nel corso della quale l'ente interessato potrà essere ascoltato se compare (<sup>755</sup>), ampliando in tal modo la cognizione giudiziale (<sup>756</sup>). Sotto questo profilo, nei limiti del *devolutum* (<sup>757</sup>), è auspicabile

---

<sup>754</sup> G. GARUTI, *Responsabilità delle persone giuridiche*, in *Enc. giur. Treccani*, XI, Roma, 2003, p. 6; VARRASO, sub art. 52, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 406.

Il procedimento di appello si ispira al modello d'udienza camerale ex art. 127 c.p.p., non trovando applicazione la versione "accelerata" prevista dall'ottavo comma dell'art. 309 c.p.p.: Cass., sez. VI, n. 1806, 9 dicembre 2002 (dep. 16 gennaio 2003), imp. Marino, in *C.E.D. Cass.*, 233232.

<sup>755</sup> E' evidente che la richiesta di ascolto dovrà essere esplicitata prima dell'instaurazione dell'udienza, anche per mezzo del difensore: Cass., sez. IV, n. 39878, 3 ottobre 2007 (dep. 29 ottobre 2007), imp. Sambito, in *C.E.D. Cass.*, 237839. In caso di richiesta d'audizione accompagnata da legittimo impedimento del soggetto, invero, l'udienza camerale dovrà essere rinviata – a pena di nullità – per mancata costituzione del contraddittorio, secondo Cass., sez. II, n. 1278, 9 marzo 1993 (dep. 3 maggio 1993), imp. Tangorra, in *Arch. n. proc. pen.*, 1993, p. 430.

<sup>756</sup> Di recente, in giurisprudenza, s'è affermato che la discussione in seno all'udienza *de libertate* non è assimilabile alla discussione finale dibattimentale ai sensi dell'art. 523 c.p.p., così che il non operare del diritto in capo alla difesa di prendere per ultima la parola, in tal contesto, non rappresenta né nullità né mera irregolarità: così Cass., sez. IV, n. 2192, 13 dicembre 2006 (dep. 25 gennaio 2007), imp. C., in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1033 ss. con commento di A. MARANDOLA.

<sup>757</sup> Secondo Cass., sez. II, 9 febbraio 2006, imp. Ianno, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2112 ss., è possibile in forza del *favor libertatis* la produzione documentale relativa ad elementi probatori nuovi, preesistenti o sopravvenuti purché nel limite della devoluzione. Si esaminino gli insegnamenti di Cass., sez. un., n. 18339, 31 marzo 2004 (dep. 20 aprile 2004), imp. Donelli, in *C.E.D. Cass.*, 237359.

un allargamento, non solo a materiali costituiti, ad esempio di fonte difensiva *ex art. 391-bis ss. c.p.p.*; bensì, anche in ragione dell'assenza nel procedimento d'appello di cadenze temporali stringenti, ad esperimenti *ex officio* – surrogati di prove costituenti (<sup>758</sup>) – quali l'istituto *ex art. 299 comma 4-ter c.p.p.* (<sup>759</sup>) finalizzato nel processo agli enti a “peritare” lo stato (dis)organizzativo della società. Con particolare riguardo al gravame presentato avverso l'ordinanza cautelare “genetica”, per ovviare all'assenza della più completa procedura di riesame, si potrebbe richiamare *in parte qua* l'ampliamento istruttorio indicato nell'art. 603 c.p.p. (<sup>760</sup>). In tal caso, il classico spazio

---

In dottrina, APRILE, *Le misure cautelari nel processo penale*, cit., p. 495 ss.; A. GIANNONE, sub art. 310, in *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. III, Torino, 1990, p. 282 ss.; A. RICCI, *Appello ex art. 310 c.p.p. e limiti alla cognizione del tribunale della libertà*, in *Giur. it.*, 1998, c. 2375 ss.; P. SPAGNOLO, *I poteri cognitivi e decisori del tribunale della libertà investito dell'appello de libertate del pubblico ministero: i confini tra devolutum e novum*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 2756 ss.; D. VICOLI, *L'appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari: fissati i poteri di cognizione e di decisione del tribunale della libertà, resta aperto il problema degli elementi nuovi*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 1591 ss.

<sup>758</sup> La terminologia è di PRIMICERIO, *Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., p. 1298. In senso analogo, FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 573.

<sup>759</sup> Nel regime codicistico, Cass., sez. VI, n. 996, 23 febbraio 2000 (10 aprile 2000), imp. Grado, in *C.E.D. Cass.*, 215864.

<sup>760</sup> La proposta è di PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 268. Analogamente, nella materia codicistica, APRILE, *Le impugnazioni delle ordinanze sulla libertà personale*, Milano 1996, p. 189 ss.; A. CONFALONIERI, *Il controllo giurisdizionale sulla custodia cautelare*, Padova, 1996, p. 985; M. POLVANI, *Le impugnazioni de libertate: Riesame, appello, ricorso*, Padova 1999,

cognitivo del tribunale della libertà si dilaterrebbe notevolmente, dovendosi rivalutare, sempre nei limiti dei motivi presentati, tutta la piattaforma probatoria che ha condotto all'applicazione dell'interdizione.

Infine, la decisione finale verrà emessa entro venti giorni dalla materiale ricezione degli atti da parte del tribunale (<sup>761</sup>). Quest'ultimo, sempre nei confini indicati, non è

---

p. 351. *Contra* SPAGNOLO, *I poteri cognitivi e decisori del tribunale della libertà investito dell'appello de libertate del pubblico ministero: i confini tra devolutum e novum*, cit., p. 2761-2762.

L'importazione dell'art. 603 c.p.p. nel contesto cautelare è tendenzialmente osteggiata dalla giurisprudenza codicistica: Cass., sez. V, n. 25595, 17 maggio 2006 (dep. 24 luglio 2006), imp. Rotolo, in *C.E.D. Cass.*, 234417; Id., sez. VI, 12 marzo 1998, imp. Schiavone, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 844; Id., sez. I, 4 febbraio 1997, imp. Ferro, in *C.E.D. Cass.*, 206750. Diversamente, valorizzando il principio di attualità del trattamento cautelare, Cass., sez. II, n. 7225, 21 dicembre 2006 (dep. 21 febbraio 2007), imp. Liquidato e altri, in *C.E.D. Cass.*, 235935, in motivazione, secondo cui l'eventuale richiesta delle parti di acquisizione di nuova documentazione può essere rigettata soltanto se inconferente, se ha ad oggetto atti di cui è vietata l'acquisizione oppure nei casi in cui il giudice ritenga di essere in grado di decidere senza integrazioni probatorie; Id., sez. I, 12 gennaio 1996, imp. Tripodi, *ivi*, 203267; Id., sez. VI, 14 marzo 1995, imp. Sarmino, *ivi*, 200754.

<sup>761</sup> Il termine indicato, in assenza di previsioni espresse ed in virtù di un'interpretazione giurisprudenziale costante, risulta meramente ordinatorio: lo ricordano BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 996; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 173; PRESUTTI, sub *art. 52*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 451. Nel caso di accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero *ex art. 310 comma 3 c.p.p.* la decisione sarà ineseguibile fino alla sua definitività

vincolato agli argomenti in fatto e diritto valorizzati dal giudice del provvedimento (<sup>762</sup>), neppure sotto il profilo della qualificazione giuridica (<sup>763</sup>). Si potranno pertanto integrare e sostituire le originali cadenze motivazionali (<sup>764</sup>) anche in caso di palese carenza (<sup>765</sup>). Di contro, nel caso in cui il collegio concordi con le valutazioni del primo giudice, sarà legittimo, secondo la giurisprudenza, un rimando integrale alle motivazioni del provvedimento impugnato giacché, trattandosi di mera *relatio* interna, l'operazione si sottrae ad ogni conseguenza sanzionatoria

---

(VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1493).

Nella giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento al processo contro gli enti, Cass., sez. II, n. 10500, 26 febbraio 2007 (dep. 12 marzo 2007), D'Alessio, in *C.E.D. Cass.*, 235845.

<sup>762</sup> Cass., sez. un., n. 8, 25 giugno 1997 (dep. 3 ottobre 1997), imp. Gibilras, in *Cass. pen.*, 1998, p. 782.

Per approfondimenti, APRILE, *I procedimenti dinanzi al tribunale della libertà*, Milano 1999, p. 345 ss.

<sup>763</sup> Tale concessione all'organo *de libertate* non comporta alcun effetto nel "procedimento principale" e, in particolare, non pone obblighi a carico del pubblico ministero di modifica dell'imputazione (o incolpazione): Cass., sez. un., n. 16, 19 giugno 1996 (dep. 22 ottobre 1996), imp. Di Francesco, in *Cass. pen.*, 1997, p. 360.

<sup>764</sup> Sotto questo aspetto viene in rilievo la particolare ipotesi del richiamo *per relationem* al provvedimento *de libertate* dell'autore del reato presupposto al fine di motivare il complesso modulo di responsabilità *ex art. 5* ss.

<sup>765</sup> ... senza cioè annullare il provvedimento impugnato: Cass., sez. VI, n. 1108, 3 marzo 2000 (dep. 27 marzo 2000), imp. Galluccio, in *C.E.D. Cass.*, 215849.

Fra i Commentatori, L. CARNEROLI, *Sussiste il potere del giudice d'appello de libertate di integrare o sostituire la motivazione*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1865 ss. nonché SPAGNOLO, *Il tribunale della libertà*, Milano, 2008, p. 358 ss.

sul piano processuale (<sup>766</sup>); anche se, più di recente ed in forza degli *standards* europei sul punto (<sup>767</sup>), s'è precisato come il richiamo *per relationem* possa svolgere funzione integrativa – non già sostitutiva – degli obblighi motivazionali, altrimenti si vanificherebbe in radice lo strumento di garanzia rappresentato dal mezzo di impugnazione (<sup>768</sup>).

È bene precisare che, nel solo caso di gravame difensivo, il divieto di *reformatio in peius* (<sup>769</sup>) conduce il giudice dell'appello a non poter deliberare in senso deteriore sulla situazione interdittiva in discussione.

In conclusione, accolti i principi enucleati dalla giurisprudenza, alle ordinanze non impugnate emesse *ex art. 52* primo comma va riconosciuto una limitata preclusione di natura endoprocessuale, fondata sul principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 649 c.p.p., scalfibile solamente da un apprezzabile mutamento del fatto (<sup>770</sup>).

---

<sup>766</sup> Così a partire da Cass., sez. I, n. 4716, 5 dicembre 1991 (dep. 4 febbraio 1992), imp. Gionta, in *Arch. n. proc. pen.*, 1992, p. 603.

<sup>767</sup> A mero titolo d'esempio, C. eur. dir. uomo, 10 maggio 2007, Madorca c. Moldavia; nonché Id., 4 ottobre 2005, Sarban c. Moldavia.

<sup>768</sup> Cass., sez. un., n. 46204, 26 novembre 2003, imp. Gatto, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1224.

<sup>769</sup> Sulla cui applicabilità non pare dubitarsi in materia *de libertate*, G. SPANGHER, voce *reformatio in peius (divieto di)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1990, p. 272; GIANNONE, sub art. 310, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 282.

<sup>770</sup> Il riferimento è a Cass. sez. un., n. 23, 12 ottobre 1993 (dep. 11 gennaio 1994), imp. Durante, in *Cass. pen.*, 1994, p. 283 con nota di M. VESSICHELLI.

In dottrina, APRILE, *Sui presupposti e le condizioni per la configurabilità del c.d. "giudicato cautelare"*, in *Cass. pen.*, 2008,



**2. Ricorso per cassazione. Impraticabilità dell'accesso *per saltum*, i motivi di ricorso, il giudizio avanti la Corte ed i relativi esiti.** – Come detto, la rigida architettura delle impugnazioni *de quibus* delinea un margine d'azione limitato al ricorso per cassazione (<sup>771</sup>). La ricostruzione della disciplina si effettua mediante un reticolo di rimandi al codice di rito poiché l'art. 52 precisa soltanto tre aspetti: i soggetti impugnanti; i provvedimenti impugnabili; i motivi di ricorso.

I legittimati al gravame sono la parte pubblica e l'ente per mezzo del difensore (<sup>772</sup>) che, nel qual caso, deve risultare iscritto allo speciale albo della Corte di cassazione. Sotto il profilo dell'interesse ad impugnare riemerge quanto già affermato in relazione alla procedura d'appello (<sup>773</sup>), dato che – sul versante codicista – le rilevanti modifiche *ex art. 405 comma 1-bis c.p.p.*,

---

p. 2520 ss.; D. ARRIGO, *Il giudicato allo stato degli atti nelle misure cautelari*, in *Giur. it.*, 1996, II, p. 669 ss.; A. CONFALONIERI, “*Ne bis in idem*” *in materia di misure cautelari*, *ivi*, 1993, II, p. 215 ss.; G. PIERRO, *Il giudicato cautelare*, Torino 2000, *passim*.

<sup>771</sup> ... in evidente disaccordo con la materia codicistica che, al contrario, ne esalta la funzione di garanzia, ai sensi dell'art. 13 Cost.: per tutti, CHIAVARIO, voce *libertà*, in *Enc. giur.*, vol. III, cit., p. 18.

<sup>772</sup> Non può ritenersi applicabile – per evidenti ragioni di incompatibilità – il primo comma dell'art. 325 c.p.p. nella parte in cui facoltizza il ricorso per cassazione alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

<sup>773</sup> Cass., sez. VI, n. 32626, 23 giugno 2006 (dep. 2 ottobre 2006), Duemila S.p.A., in *C.E.D. Cass.*, 235634, in motivazione.

introdotte con l. n. 46/06, sono state di recente sterilizzate dall'intervento demolitorio della Corte costituzionale (<sup>774</sup>).

---

<sup>774</sup> Corte cost., 20 aprile 2009, n. 121, pubbl. in G.U. 29 aprile 2009. Venendo meno la disciplina ai sensi dell'art. 405 comma 1-bis c.p.p. – che imponeva l'ipotesi archiviativa del procedimento al pubblico ministero nei casi di pronuncia di legittimità circa l'insussistenza della gravità indiziaria – è venuto meno il (quasi) automatico giudizio di rilevanza relativamente alla possibilità di esperire un ricorso per cassazione nel contesto *de libertate*, superando, per ciò che qui interessa, la presunzione di “non interesse” all'impugnazione nei casi di revoca della misura cautelare. Per la precedente prassi, *ex multis*, Cass., sez. V, 5 dicembre 2006, imp. B., in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 779 ss. con nota di F. GENOVESE, *L'interesse ad impugnare in tema di misure cautelari interdittive alla luce dell'art. 405 comma 1-bis c.p.p.*

Fra i Commentatori, APRILE, *L'interesse dell'indagato alla decisione sull'impugnazione de libertate in relazione alla nuova disciplina dell'archiviazione “coatta” di cui all'art. 405, comma 1-bis, c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 1120; G. DI CHIARA, *L'archiviazione c.d. coatta di cui all'art. 405, comma 1-bis, c.p.p.*, in *Foro it.*, 2008, p. 581 ss.; L. IANDOLO PISANELLI, *Ipotesi di specialità nel procedimento di archiviazione: vincolo del giudicato cautelare e autonomia del pubblico ministero a confronto con il modello ordinario*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1095 ss.; E. TURCO, *Misure interdittive revocate e interesse ad impugnare: un nuovo approdo ermeneutico imposto dall'obbligo di richiesta archiviativa ex art. 405, comma 1-bis, c.p.p.?*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4628 ss.; C. VALENTINI, *Interferenze inedite tra la vicenda cautelare e l'esercizio dell'azione penale: il comma 1-bis dell'art. 405 c.p.p.*, *ivi*, 2006, p. 4277 ss.; E. VALENTINI, *La dubbia legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, c.p.p.: questioni sollevate e questioni da risolvere*, *ivi*, 2008, p. 3645 ss.; F. VARONE, *Incidente cautelare e archiviazione: brevi riflessioni sul significato dell'art. 405, comma 1-bis, c.p.p.*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1217 ss.

Quanto ai provvedimenti, è fin troppo chiaro il secondo comma dell'art. 52 che rende percorribile il controllo di legittimità solo nei confronti delle ordinanze emesse dal giudice d'appello (<sup>775</sup>). Tanto preciso da ritenere esclusa in radice la possibilità di esperire il c.d. ricorso “*per saltum*” nei confronti dell'ordinanza interdittiva applicativa (<sup>776</sup>): d'altronde tale meccanismo si trova, di regola, ad opporsi al procedimento di riesame che – come detto – appare “eccessivo” nella materia *in parte qua* (<sup>777</sup>). Sul punto, nelle prime applicazioni pratiche, in forza dell'art. 568 comma 5 c.p.p. (principio della *voluntas impugnationis*), il ricorso *omisso medio* avanzato dalla difesa di un ente non

---

<sup>775</sup> RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 490.

<sup>776</sup> Così GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 246; PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 268; PRIMICERIO, *Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., p. 1298; VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti (II° parte)*, cit., p. 193. *Contra*, nel senso dell'esperibilità del ricorso immediato tramite il richiamo all'art. 325 secondo comma c.p.p., BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 292.

Nel processo agli enti, senza soffermarsi sulla questione specifica, conferma l'impostazione dottrina dominante, Cass., sez. un., n. 26654, 27 marzo 2008 (dep. 2 luglio 2008), Fisia Itimpianti S.p.A. e altri, in *C.E.D. Cass.*, 239923.

<sup>777</sup> In questi termini, S. RENZETTI, *Misure cautelari applicabili agli enti: primi interventi della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4239. Analogamente, FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 575-576; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 172. Per valutazioni opposte, nella materia interdittiva codicistica, PERONI, *Le misure interdittive nel sistema delle cautele penali*, cit., p. 211 ss.

è stato dichiarato inammissibile bensì s'è convertito in gravame d'appello (<sup>778</sup>).

Infine, il controllo appare circoscritto alle violazioni di legge – c.d. *errores in iudicando e in procedendo* (<sup>779</sup>) – restando in apparenza esclusi i vizi motivazionali. Per questi ultimi, nella soluzione negativa, la giurisprudenza evidenzia il tenore letterale dell'art. 52 che si riferisce esclusivamente a violazioni di legge (<sup>780</sup>). Poco di più riesce la dottrina che allarga il *focus* di sindacabilità della Corte alla casistica delle c.d. motivazioni “apparenti”, contraddistinte da mere clausole di stile disancorate dal contesto fattuale del caso concreto che rendono incomprensibile l'itinerario logico percorso dal giudice (<sup>781</sup>). Il risultato è a tal punto inappagante da poter

---

<sup>778</sup> Cass., sez. II, n. 32382, 18 giugno 2004 (dep. 23 luglio 2004), P.M. in proc. Focus S.r.l., in *C.E.D. Cass.*, 229674, in motivazione; Id., sez. VI, n. 37985, 22 settembre 2004 (dep. 27 settembre 2004), Soc. Siemens A.G., *ivi*, 228835. Nella giurisprudenza codicistica, Cass., sez. un., n. 45371, 31 ottobre 2001 (dep. 20 dicembre 2001), imp. Bonaventura, in *C.E.D. Cass.*, 220121.

In dottrina, sempre valide le affermazioni di D. CENCI, *La conversione dei mezzi di impugnazione*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di A. Gaito, I, Torino, 1998, p. 271 ss.

<sup>779</sup> Cass., sez. un., n. 25932, 29 maggio 2008, imp. Ivanov, in *C.E.D. Cass.*, 239692; nonché, Id., sez. un., n. 5876, 28 gennaio 2004 (dep. 13 febbraio 2004), imp. Ferrazzi, *ivi*, 226710.

In dottrina, P. GAETA - A. MACCHIA, *L'ordinanza cautelare ed il suo controllo in Cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1161 ss. nonché M. POLVANI, *Le impugnazioni de libertate: Riesame, appello, ricorso*, Padova 1999, p. 90.

<sup>780</sup> Cass., sez. II, n. 3615, 20 dicembre 2005 (dep. 30 gennaio 2006), D'Azzo, in *C.E.D. Cass.*, 232957, in motivazione.

<sup>781</sup> Così acutamente MOSCARINI, sub *art. 52*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 619 nonché VARRASO, sub *art.*

condividere chi ha affermato come la scelta omissiva che ne occupa si trovi, proprio in virtù dello stretto legame interdizione cautela-sanzione, a rischio di incompatibilità costituzionale *ex artt. 3 - 24 comma 2 Cost.* (<sup>782</sup>).

Per tutto il resto è necessario “incrociare” le disposizioni contenute negli articoli 325 e 311 c.p.p. (<sup>783</sup>). La procedura s’attiva con la presentazione dei motivi di ricorso – che naturalmente non sospende l’esecuzione dell’ordinanza interdittiva (<sup>784</sup>) – presso nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. Il corredo argomentativo dell’atto di impugnazione non può, secondo un orientamento costante (<sup>785</sup>), rilanciare *per relationem* alle doglianze già formulate nel procedimento di merito ovvero ai gravami mossi in sede d’appello, ma soggiace ad un preciso onere di indicazione e/o allegazione delle attività processuali che si assumono violate (<sup>786</sup>).

---

52, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 407.

<sup>782</sup> Sul punto, PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 174 e PRESUTTI, sub *art. 52*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 455, i quali ricordano come, ai sensi dell’art. 71 in tema di ricorso avverso le sentenze che applicano le sanzioni interdittive, non vi siano preclusioni cognitive analoghe a quelle qui in esame.

<sup>783</sup> ... il cui limite è rappresentato dai rispettivi commi 3 e 4, per FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 578.

<sup>784</sup> Come è letteralmente indicato nel quarto comma dell’art. 325 c.p.p. che, peraltro, è espressione del più generale principio codicistico *ex art. 588 comma 2 c.p.p.*

<sup>785</sup> Così già a partire da Cass., sez. II, 2 settembre 1992, imp. Lombardi, in *C.E.D. Cass.*, 191694.

<sup>786</sup> In dottrina, G. CANZIO, sub *art. 311*, in *Codice di procedura penale commentato*, vol. IV, a cura di G. Lattanzi - E. Lupo, Milano, 2003, p. 623.

Con riferimento al termine entro cui proporre ricorso, le soluzioni paiono due: il termine “breve” di dieci giorni, risultato del combinarsi degli artt. 324-325 c.p.p. (<sup>787</sup>); quello più ampio pari a quindici giorni, conseguenza del rimando alla disposizione generale *ex art. 585 comma 1 lett. a c.p.p.* (<sup>788</sup>). L’opzione da ultima menzionata evita forzature nel richiamo a norme di rito e delinea un regime *in favor societatis*. Quanto il *dies a quo*, si fa riferimento alla notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza che si intende impugnare (<sup>789</sup>).

Una volta presentati i motivi di doglianza, il giudice cura che ne sia dato immediato avviso all’autorità che procede, la quale provvederà, entro il giorno successivo, a trasmettere gli atti alla Corte di cassazione. Il procedimento seguirà le cadenze tipiche camerale *ex art. 127 c.p.p.* (<sup>790</sup>), con la rilevante implicazione per la difesa

---

<sup>787</sup> Così BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, cit., p. 292.

<sup>788</sup> GENNAI - TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 246; MOSCARINI, sub *art. 52*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 620; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 174.

Nella giurisprudenza codicistica, Cass., sez. un., n. 5, 20 aprile 1994 (dep. 24 giugno 1994), imp. Iorizzo, in *C.E.D. Cass.*, 197701.

<sup>789</sup> Ricostruisce il passaggio utilizzando le regole generali del modello procedimentale camerale, PRESUTTI, sub *art. 52*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 455.

<sup>790</sup> ... e non già quelle indicate nell’art. 611 c.p.p.: FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 578; MOSCARINI, sub *art. 52*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 620; VARRASO, *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 1494 (vedilo pure sub *art. 50 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9717). In particolare, il termine entro cui deve essere notificato al

dell'ente di poter presentare, prima della trattazione orale d'udienza, motivi nuovi (<sup>791</sup>). È evidente che, sotto il profilo contenutistico, le motivazioni inedite *de quibus* dovranno lambire questioni connesse ai capi e punti oggetto della dichiarazione di impugnazione originaria (<sup>792</sup>).

La Corte deciderà entro trenta giorni dalla ricezione degli atti (<sup>793</sup>), pronunciando sentenza, con la quale il ricorso è accolto, rigettato ovvero dichiarato inammissibile (<sup>794</sup>). In caso di annullamento con rinvio, seguirà avanti il

---

difensore l'avviso di fissazione dell'udienza camerale avanti la Corte di cassazione è di dieci giorni.

<sup>791</sup> Cass., sez. un., n. 14, 6 novembre 1992 (dep. 22 febbraio 1993), imp. Lucchetta, in *C.E.D. Cass.*, 192006; Id., sez. un., n. 4, 26 aprile 1990 (dep. 9 giugno 1990), imp. Serio, in *Cass. pen.*, 1990, II, p. 192.

<sup>792</sup> Così secondo Cass., sez. un., n. 4683, 25 febbraio 1998 (dep. 20 aprile 1998), imp. Bono, in *C.E.D. Cass.*, 210259.

In dottrina, C. MORSELLI, *I "motivi nuovi" nel sistema delle impugnazioni penali*, Milano, 2001, p. 286 ss.

<sup>793</sup> La scelta "ordinatoria" dei termini appare – secondo Cass., sez. un., n. 11, 25 marzo 1998 (dep. 2 giugno 1998), imp. Manno, in *C.E.D. Cass.*, 2106008 – meramente promozionale, nel senso che sul giudice incombono solo i doveri del suo ufficio, non derivando effetti processuali sul provvedimento impugnato. Peraltro, nessuna disposizione garantisce (o computa a tal fine) l'attività di materiale trasmissione degli atti alla Corte da parte dell'autorità giudiziaria competente, ponendo a carico di quest'ultima solo profili di responsabilità *ex art. 124 c.p.p.*: G. AMATO, sub *art. 311*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 216.

<sup>794</sup> ... negli ultimi due casi, secondo la recente impostazione ermeneutica, il ricorrente verrà condannato alla refusione delle spese processuali: Cass., sez. un., n. 26, 5 luglio 1995 (dep. 20 luglio 1995), imp. Galletto, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2875.

giudice d'appello (<sup>795</sup>) una nuova deliberazione ai sensi dell'art. 627 c.p.p., col limite per l'organo giudiziale di merito di uniformarsi alla pronuncia di legittimità (<sup>796</sup>).

---

<sup>795</sup> Pare che gli atti processuali vadano trasmessi al medesimo collegio giudicante, ma in composizione differente, garantendo così anche nel contesto *de libertate* le norme sull'incompatibilità: Cass., sez. I, 10 giugno 2002, imp. Franzoni, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1501.

<sup>796</sup> In questo frangente nessuna disposizione codicistica tenta di garantire la celerità del giudizio rescissorio *in parte qua*: SPAGNOLO, *Il tribunale della libertà*, cit., p. 391 ss.

Pertanto, nei limiti segnati dalla pronuncia d'annullamento, nel giudizio di rinvio potranno essere introdotti elementi sopravvenuti, tanto favorevoli quanto sfavorevoli, purché nel rispetto del contraddittorio: Cass., sez. IV, n. 17991, 19 aprile 2006 (dep. 23 maggio 2006), imp. Omobono, in *Cass. pen.*, 2007, p. 3411-3412.







## Bibliografia

ABRUSCI I., *Misure cautelari e sanzioni agli enti: proporzione o rigidità normativa?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, p. 725 ss.

ADORNO R., *Il riesame delle misure cautelari reali*, Milano, 2004.

AGNOLI F.M., *La responsabilità amministrativa da reato nei gruppi societari*, in *Critica pen.*, 2007, p. 141 ss.

ALBERTINI B., sub artt. 24 e 25, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 297 ss.

ALBIANI A., *Le misure cautelari personali: un equilibrio in divenire fra tendenze conservatrici e (non contenibile) spirito innovatore*, in *Leg. pen.*, 2006, p. 375 ss.

ALDROVANDI P., *I “modelli di organizzazione e di gestione” nel D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: aspetti problematici dell’“ingerenza penalistica” nel “governo” delle società*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, p. 445 ss.

ALDROVANDI P., *Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunistiche*, in *Igiene e sicurezza sul lavoro*, 2007, p. 571 ss.

ALDOVRANDI L., sub art. 4, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 97 ss.

ALESSANDRI A., *Reati d’impresa e modelli sanzionatori*, Milano 1984.

ALESSANDRI A., sub art 27, I° comma, in *Commentario della Costituzione - Rapporti civili*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna – Roma, 1991, p. 1 ss.

ALESSANDRI A., *Confisca nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1993, p. 39 ss.

ALESSANDRI A., *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 33 ss.

ALESSANDRI A., *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 33 ss.

ALESSANDRI A., *I soggetti*, in *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002, p. 40 ss.

ALESSANDRI A., *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: osservazioni generali*, in *Responsabilità d’impresa e strumenti internazionali anticorruzione. Dalla convenzione OCSE al Decreto n. 231 del 2001*, a cura di G. Sacerdoti, Milano, 2003, p. 149 ss.

ALESSANDRI A., *Criminalità economica e confisca del profitto*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini - C.E. Paliero, III, Milano, 2006, p. 2130 ss.

ALFONSO R., *La confisca penale fra disposizioni codicistiche e leggi speciali: esigenze di coordinamento normativo e prospettive di riforma*, in *Sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di*

*armonizzazione*, Atti del convegno di Catania, 19 - 20 gennaio 2007, a cura di A.M. Maugeri, Milano, 2008, p. 233 ss.

ALIBRANDI L., sub *artt. 2 e 3*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 90 ss.

AMARELLI G., *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, p. 151 ss.

AMARELLI G., *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, p. 941 ss.

AMATI E., *La responsabilità da reato degli enti. Casi e materiali*, Milano, 2007.

AMATO Giul., *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, 1967.

AMATO G., sub *artt. 272-315*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio - O. Dominioni, II, Milano, 1990, p. 9 ss.

AMATO G., *Un regime diversificato per reprimere gli illeciti*, in *Guida dir.*, 2001, f. 26, p. 76 ss.

AMATO G., *Con l'eliminazione delle situazioni di rischio le misure cautelari diventano superflue*, in *Guida dir.*, 2003, f. 31, p. 71 ss.

AMATO G., *Finalità, applicazione e prospettive della responsabilità amministrativa degli enti*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 346 ss.

AMATO G., *Un utile riepilogo sull'applicabilità delle misure cautelari interdittive*, in *Guida dir.*, 2007, f. 22, p. 83 ss.

AMATO G., *Anche le imprese individuali rispondono dell'illecito amministrativo?*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 3, p. 199 ss.

AMODIO E., *Le cautele patrimoniali nel processo penale*, Milano, 1971.

AMODIO E., *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, p. 228 ss.

AMODIO E., *L'attività del Consiglio d'Europa e il processo penale italiano*, in *L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano*, a cura di M. Cappelletti - A. Pizzorusso, Milano, 1982, p. 565 ss.

AMODIO E., sub *art. 128*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio - O. Dominioni, II, Milano, 1990, p. 93 ss.

AMODIO E., *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 323 ss. (vedilo pure in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini - C.E. Paliero, Milano, 2006, p. 2691 ss.).

AMODIO E., *Rischio penale d'impresa e responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, p. 1287 ss.

AMODIO E., *I reati economici nel prisma dell'accertamento processuale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1496 ss.

ANDO' B., *Sulla legittimità della costituzione di parte civile di persone giuridiche investite di responsabilità amministrativa*, in *Giust. pen.*, 2005, p. 374 ss.

ANGELINI M., sub artt. 4, 9, 10, 25-octies e 26, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 91 ss.

ANNACCHIARICO L., sub art. 25-querter.1, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 379 ss.

APRILE E., *Le impugnazioni delle ordinanze sulla libertà personale*, Milano, 1996.

APRILE E., *I procedimenti dinanzi al tribunale della libertà*, Milano, 1999.

APRILE E., *Le modifiche della misura cautelare personale dopo l'emissione dell'ordinanza genetica*, in *Giur. merito*, 2005, p. 223 ss.

APRILE E., *Le misure cautelari nel processo penale*, Milano, 2006.

APRILE E., *Punti fermi ed incertezze interpretative in tema di regole applicabili per l'utilizzabilità e la valutazione della "prova cautelare"*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1840 ss.

APRILE E., *L'interesse dell'indagato alla decisione sull'impugnazione de libertate in relazione alla nuova disciplina dell'archiviazione "coatta" di cui all'art. 405, comma 1-bis, c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 1120 ss.

APRILE E., *Sui presupposti e le condizioni per la configurabilità del c.d. "giudicato cautelare"*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2520 ss.

ARENA M., *La responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 2, p. 69 ss.

ARENA M. - CASSANO G., *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2007.

ARMONE G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche nella prospettiva dell'Unione Europea*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 1, p. 7 ss.

ARONICA G., *Sull'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010, p. 659 ss.

ARRIGO D., *Il giudicato allo stato degli atti nelle misure cautelari*, in *Giur. it.*, 1996, II, p. 669 ss.

ASSUMMA F., *La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi di impresa: problemi e prospettive*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 3, p. 7 ss.

ASTROLOGO A.M., *"Interesse" e "vantaggio" quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d.lgs n. 231/2001*, in *Ind. pen.*, 2003 p. 5 ss.

ASTROLOGO A.M., *Concorso di persone e responsabilità della persona giuridica*, in *Ind. pen.*, 2005, p. 1003 ss.

- ASTROLOGO A.M., *Brevi note sull'interesse e il vantaggio nel D.Lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 1, p. 187 ss.
- ASTROLOGO A.M., *La nozione di reato commesso ex art. 3 della legge 146/2006 e i riflessi sul d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 3, p. 111 ss.
- ASTROLOGO A.M., *Reciproca cointeressenza, compartecipazioni incrociate e d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 4, p. 85 ss.
- ASTROLOGO A.M., *I reati presupposto*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, a cura di L.D. Cerqua, Padova, 2009, p. 1033 ss.
- ASTROLOGO A.M., *I gruppi di società*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, a cura di L.D. Cerqua, Padova, 2009, p. 1089 ss.
- BACCARI G.M., sub *artt. 36 e 38*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 529 ss.
- BACIGALUPO E., *Il Corpus juris e la tradizione della cultura giuridico-penale degli Stati membri dell'Unione Europea*, in *Prospettive di un diritto penale europeo*, Atti del seminario organizzato dal Centro di diritto penale europeo, Catania, 26 maggio 1997, a cura di G. Grasso, Milano, 1998, p. 55 ss.
- BADODI D., sub *artt. 24-ter, 25-bis.1, 25-novies*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 313 ss.
- BALDASSARRE, voce *Iniziativa economica*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1980, p. 125 ss.
- BALDUCCI P., *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali nel nuovo sistema di responsabilità amministrativa a carico degli enti collettivi*, in *Ind. pen.*, 2002, p. 571 ss.
- BALDUCCI P., *La Corte di Cassazione prende posizione sulla costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, p. 275 ss.
- BARBERA A., *I principi costituzionali della libertà personale*, Milano, 1967.
- BARBUTO M., *Responsabilità amministrativa della società per i reati commessi a suo vantaggio: è in vigore dal 4 luglio 2001 il d. lgs. n. 231/2001*, in *Impresa c.i.*, 2001, p. 930 ss.
- BARDUSCO A., *Ente pubblico*, in *Dig. disc. pubb.*, VI, Torino, 1991, p. 66 ss.
- BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984.
- BARTOLOMUCCI S., *Riflessioni in tema di adozione degli strumenti di prevenzione dei reati di impresa con finalità esimente*, in *Le società*, 2003, p. 813 ss.
- BARTOLOMUCCI S., *Market abuse e "le" responsabilità amministrative degli emittenti*, in *Le società*, 2005, p. 919 ss.
- BARTOLOMUCCI S., *Inammissibile la costituzione di parte civile dell'ente imputato ex d.lg. n. 231/2001*, in *Le società*, 2005, p. 1141 ss.

- BARTOLOMUCCI S., *Esigenze cautelari ex D.Lgs. n. 231/2001: nomina e ruolo del commissario giudiziale*, in *Le società*, 2006, p. 365 ss.
- BARTOLOMUCCI S., *“Reato transnazionale”: ultima (opinabile) novellazione al D.Lgs. n. 231/2001*, in *Le società*, 2006, p. 1163 ss.
- BARTOLOMUCCI S., *Modelli organizzativi obbligatori ed auto-validati: evoluzione eteronoma del d.lg. n. 231/2001*, in *Le società*, 2008, p. 407 ss.
- BASILE M. - FALZEA A., *Persona giuridica (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 252 ss.
- BASSI A., *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, a cura di A. Bassi – T.E. Epidendio, Milano, 2006, p. 491 ss.
- BASSI A., *La costituzione in giudizio dell’ente con specifico riguardo alle procedure incidentali in discussione innanzi al Tribunale del Riesame*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 3, p. 25 ss.
- BASTIA P., *Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle aziende*, in *Societas puniri ipotest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, Padova, 2003, p. 41 ss.
- BASTIA P., *I modelli organizzativi dei gruppi internazionali*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, p. 197 ss.
- BELLINGARDI G., *In tema di ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente responsabile ex d.lgs 231/2001*, in *Foro ambr.*, 2008, p. 222 ss.
- BELLUTA H., *Le disposizioni generali sul processo agli enti, tra richiami codicistici e autonomia di un sistema in evoluzione*, in *Il processo penale de societate*, a cura di A. Bernasconi, Milano, 2006, p. 1 ss.
- BELLUTA H., sub artt. 34 - 41 e 43, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi – A. Presutti – C. Fiorio, Padova, 2008, p. 348 ss.
- BELLUTA H - BERNASCONI A., sub art. 44, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 387 ss.
- BELLUTA H., *Cybercrime e responsabilità degli enti*, in *Sistema penale e criminalità informatica*, a cura di L. Luparia, Milano, 2009, p. 83 ss.
- BELTRANI S., *Reati informatici e d.lgs. 231/2001 alla luce della legge di attuazione della Convenzione di Budapest*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 21 ss.
- BELTRANI S., *La motivazione delle ordinanze cautelari interdittive in danno degli enti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 1, p. 163 ss.
- BELTRANI S., *Il diritto di difesa degli enti nel processo penale (commento a Cass. pen., Sez. VI, n. 15689/2008)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 2, p. 145 ss.

BELTRANI S., *Responsabilità amministrativa di persone giuridiche ed enti e reati ambientali*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 3, p. 142 ss.

BELTRANI S., *Responsabilità degli enti anche da delitto tentato (commento a Cass. pen., Sez. V, n. 7718/2009)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 4, p. 125 ss.

BELTRANI S., *La revoca delle misure cautelari interdittive in danno degli enti (commento a Cass. n. 40749/09)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2010, n. 3, p. 173 ss.

BELTRANI S., *La responsabilità da reato degli enti tra imputazione oggettiva e principio di personalità (commento a Cass. pen., sez. VI, 18.2. - 16.7-2010, n. 27735)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 2, p. 147 ss.

BELTRANI S., *La responsabilità da reato delle società a capitale misto (commento a Cass., Sez. II, 9.-21.7.201, n. 28699)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 3, p. 195 ss.

BENUSSI C., *Infedeltà patrimoniale e gruppi di società*, Milano, 2008, p. 332 ss.

BERNARDI A., *Società commerciali e sistema sanzionatorio: prospettive di riforma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, p. 2 ss.

BERNASCONI A., *I profili della fase investigativa e dell'udienza preliminare, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 209 ss.

BERNASCONI A., *Introdotta anche in Svizzera la responsabilità penale dell'impresa*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 4043 ss.

BERNASCONI A., *Modelli organizzativi, regole di giudizio e profili probatori*, in *Il processo penale de societate*, a cura di A. Bernasconi, Milano, 2006, p. 55 ss.

BERNASCONI A., sub artt. 5 - 8 e 66, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 97 ss.

BERNASCONI A., *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *Enc. dir.*, Annali II, tomo 2, Milano, 2008, p. 957 ss.

BERTEL V.C., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, p. 59 ss.

BERTONAZZI L., *Il d. lgs. n. 231 del 2001 e il nuovo modello sanzionatorio dei soggetti collettivi*, in *Dir. proc. amm.*, 2001, p. 1163 ss.

BEVERE A., *Coercizione personale, limiti e garanzie*, Milano, 1998.

BEVILACQUA F.C., *La natura problematica del profitto confiscabile nei confronti degli enti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1114 ss.

BIANCHI D., *Le imprese individuali nella rete del d.lgs 231/2001*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1117 ss.

BILLO G., sub artt. 25-octies, 31 - 33, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 433 ss.



- BISACCI M.C., sub artt. 25-quater, 25-quinquies, 25-septies, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 279 ss.
- BITONTI A., sub art. 76, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 587 ss.
- BITONTI A., *Sulla emissione di misure interdittive in via cautelare contro gli enti*, in *Giur. it.*, 2008, p. 467 ss.
- BONANNO A.M., sub art. 25-bis, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 323 ss.
- BONATI M., sub art. 25-septies, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 408 ss.
- BOTTALICO F., *Confisca del profitto e responsabilità degli enti tra diritto ed economia: paradigmi a confronto*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, p. 1726 ss.
- BRICCHETTI R., *Sulla sospensione dal pubblico servizio norme a rischio di incostituzionalità*, in *Guida dir.*, 1997, f. 29, p. 26 ss.
- BRICCHETTI R., *Anticipo sulla "pena" con il sequestro preventivo*, in *Guida dir.*, 2001, f. 26, p. 88 ss.
- BRICCHETTI R., *Le misure cautelari*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 267 ss.
- BRICCHETTI R., *Gli enti rispondono del sodalizio mafioso*, in *Guida dir.*, 2006, f. 17, p. 74 ss.
- BRICCHETTI R., *La confisca nel procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 2, p. 7 ss.
- BRICCHETTI R., *Il sistema cautelare*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007 n. 1, p. 131 ss.
- BRICCHETTI R., sub art. 19, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 265 ss.
- BRICOLA F., *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1970, p. 951 ss.
- BRICOLA F., *Luci ed ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli Enti (nei Paesi della CEE)*, in *Giur. comm.*, 1978, I, p. 657 ss.
- BRONZO P., *Incompetenza e 'vizio di attribuzione' del giudice che dispone una misura cautelare*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 4314 ss.
- BRUNELLI D., sub artt. 2, 3, 20 e 21, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 85 ss.

BRUNELLI D. - RIVERDITI M., sub art. 1, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 75 ss.

BUCCELLATO T., *Sull'ammissibilità del giudizio immediato nel procedimento relativo alla responsabilità amministrativa delle società*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3793 ss.

BURDESE C., *La legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 4, p. 125 ss.

BUSSOLETTI M., *Procedimento sanzionatorio e "vicende modificative dell'ente"*, in *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, a cura di G. Lancellotti, Torino, 2003, p. 143 ss.

BUSSON E., *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (II). Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1471 ss.

BUZZELLI S., *Chiamata in correità ed indizi di colpevolezza ai fini delle misure cautelari nell'insegnamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2843 ss.

CALAMANDREI P., *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936.

CALDARONE R., *La responsabilità degli enti nei Paesi aderenti all'OCSE*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre - 1° dicembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 57 ss.

CALVANESE E., *Le sezioni unite si pronunciano ancora sulla "contestazione a catena"*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 3238 ss.

CAMALDO L., *I principi generali del procedimento*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, a cura di L.D. Cerqua, II, Padova, 2009, p. 1367 ss.

CAMERA G., *Lex minus dixit quam voluit: il giudice che si dichiara incompetente può revocare una misura cautelare?*, in *Foro ambr.*, 2004, p. 477 ss.

CAMPILONGO V., *Riconoscimento dell'incompetenza del giudice de libertate in sede di riesame ed effetti preclusivi del sindacato sul merito del provvedimento impugnato*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4221 ss.

CANTARO A., *La sospensione dell'impiegato rinviato a giudizio per delitti di criminalità organizzata: una misura cautelare obbligatoria ma temporanea*, in *Giur. cost.*, 1999, p. 1925 ss.

CANZIO G., sub. artt. 272, 273 e 311, in *Codice di procedura penale. Rassegna di dottrina e giurisprudenza*, a cura di G. Lattanzi - E. Lupo, IV, Milano, 2003, p. 12 ss.

CARACCIOLI I., *Reati tributari e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 1, p. 155 ss.

CARDIA M., *La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 2, p. 117 ss.

- CARMONA A., *La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, p. 995 ss.
- CARNELUTTI F., *Lezioni di diritto processuale civile*, Padova, 1930.
- CARNELUTTI F., *Principi del processo penale*, Napoli, 1960.
- CARNEROLI L., *Sussiste il potere del giudice d'appello de libertate di integrare o sostituire la motivazione*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1865 ss.
- CARRA D., sub artt. 28 - 30, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 485 ss.
- CASTELLANA A.M., *Diritto penale dell'Unione Europea e principio "societas delinquere non potest"*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, p. 747 ss.
- CASTELLANETA M., *Inapplicabile la Convenzione di Palermo se il crimine non produce vantaggi materiali*, in *Guida dir.*, 2007, f. 3, p. 16 ss.
- CATALIOTTI L., sub art. 25-sexies, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 402 ss.
- CECANESE G., *La discrezionalità del giudice e il principio di proporzionalità-adequatezza nell'applicazione delle misure cautelari*, in *Giur. it.*, 2005, p. 2173 ss.
- CECCARELLI E., *La costituzione di parte civile nei processi di accertamento della responsabilità dell'ente*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2009, p. 93 ss.
- CENCI D., *La conversione dei mezzi di impugnazione*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di A. Gaito, I, Torino, 1998, p. 271 ss.
- CENTONZE A., *Criminalità organizzata e reati transazionali*, Milano, 2008.
- CERESA-GASTALDO M., *Sospensione, congelamento e proroga dei termini di custodia cautelare (Artt. 1, 2 e 5, L. 17 febbraio 1987, n. 29)*, Milano, 1989.
- CERESA-GASTALDO M., *Il riesame delle misure coercitive nel processo penale*, Milano, 1993.
- CERESA-GASTALDO M., *Sostituzione e ripristino della custodia cautelare dopo la scarcerazione automatica*, in *Il decreto <<antiscarcerazioni>>*, a cura di M. Bargis, Torino, 2001.
- CERESA-GASTALDO M., *Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, 2002.
- CERESA-GASTALDO M., *L'accertamento dell'illecito*, in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs n. 231/2001)*, a cura di S. Vinciguerra - M. Ceresa-Gastaldo - A. Rossi, Padova, 2004, p. 109 ss.
- CERESA-GASTALDO M., *Processo penale e accertamento della responsabilità amministrativa degli enti: una innaturale ibridazione*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2232 ss.

CERNUTO G., sub artt. 13 - 16, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 122 ss.

CERNUTO G., sub artt. 13 - 16 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano, 2010, p. 9508 ss.

CERQUA F., sub artt. 6 e 7, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 118 ss.

CERQUA L.D., *Responsabilità delle persone giuridiche: il nuovo sistema sanzionatorio*, in *Dir. e pratica società*, 2001, f. 16, p. 12 ss.

CERQUA L.D., *Il trattamento sanzionatorio*, in *I modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, a cura di C. Monesi, Milano, 2005, p. 209 ss.

CERQUA L.D., *Presupposti e condizioni per l'applicazione di misure cautelari interdittive nei confronti degli enti collettivi*, in *Corr. merito*, 2005, p. 69 ss.

CERQUA L.D., *La responsabilità amministrativa degli enti collettivi: prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 1 p. 177 ss.

CERQUA L.D., *L'applicazione delle misure cautelari interdittive nei confronti degli enti: le prime pronunce della giurisprudenza*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 3, p. 149 ss.

CERQUA L.D., *Misure cautelari interdittive nei confronti delle società*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 4, p. 73 ss.

CERQUA L.D., *Principio di legalità e responsabilità degli enti in relazione ai delitti di truffa in danno dello Stato e di corruzione*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 3, p. 65 ss.

CERQUA L.D., sub artt. 9 -12, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 153 ss.

CERQUA L.D. – PRICOLO C.M., *Corruzione internazionale, responsabilità degli enti e sanzioni interdittive. Note a margine di una recente sentenza della Corte di Cassazione*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 3, p. 29 ss.

CERQUETTI G., *Spunti problematici sulle metamorfosi della sanzione penale*, in *Sanzioni e protagonisti del processo penale*, a cura di G. Cerquetti - C. Fiorio, Padova, 2004, p. 41 ss.

CERRETI A., *Il sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001: proporzionalità, adeguatezza e flessibilità*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 4, p. 51 ss.

CERTOSINO D., *Il "giusto processo cautelare": il carattere individualizzante dei riscontri nell'ambito della chiamata in correità*, in *Percorsi di procedura penale. Volume IV - La revisione del codice di procedura penale agli albori del ventennio (1988-2008): riforma globale e tutela dei diritti della persona*, a cura di V. Perchinunno, Milano, 2008, p. 351 ss.

CERTOSINO D., *L'applicazione congiunta di misure cautelari coercitive*, in *Percorsi di procedura penale. Volume IV - La revisione del codice di procedura penale agli albori del ventennio (1988-2008): riforma globale e tutela dei diritti della persona*, a cura di V. Perchinunno, Milano, 2008, p. 373 ss.

CHERCHI B., *Modifiche normative peggiorative dello status libertatis e principio del tempus regit actum*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 343 ss.

CHIARI A., sub *artt. 15 e 16*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 211 ss.

CHIAVARIO M., *Primi appunti sulla disciplina della libertà personale nel progetto del nuovo codice di procedura penale*, in *Prospettive del nuovo processo penale*, a cura di G. Stile, Napoli, 1978, p. 134 ss.

CHIAVARIO M., *Processo e garanzie della persona, II, Garanzie Fondamentali*, Milano, 1984.

CHIAVARIO M., *La riforma del processo penale. Appunti sul nuovo codice*, II ed. ampl. ed agg., Torino, 1990, p. 162 ss.

CHIAVARIO M., *Una "carta di libertà" espressione di impegno civile: con qualche sgualcitura (e qualche ... patinatura di troppo)*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. III, a cura di M. Chiavario, Torino, 1990, p. 3 ss.

CHIAVARIO M., voce *libertà*, in *Enc. giur.*, vol. III, Milano, 1990, p. 18 ss.

CHIAVARIO M., sub *artt. 272-277*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. III, a cura di M. Chiavario, Torino, 1990, p. 23 ss.

CHIAVARIO M., *Con un abuso d'ufficio a prova di garanzia "miniritocchi" anche alle norme processuali*, in *Guida dir.*, 1997, f. 28, p. 14 ss.

CHIAVARIO M., *La presunzione di innocenza nella giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, II, Procedura penale*, Milano, 2000, p. 75 ss.

CHIMICI S., *Il processo a carico degli enti: il quantum della prova della colpa di organizzazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 617 ss.

CHIMICI S., *Le prove dichiarative nel processo penale contro gli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 245 ss.

CHIMICI S., sub *art. 44*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 571 ss.

CHIODI G., "Delinquere uti universi". *Scienza giuridica e responsabilità penale delle Universitates tra XII e XIII secolo*, in *Studi di storia del diritto*, III, 2001, p. 91 ss.;

CHIOVENDA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1933.

CIANI G., *I provvedimenti applicativi delle misure cautelari personali: forme e contenuti ed effetti*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario - E. Marzaduri, Torino, 1996, p. 49 ss.

CICALA S., *Sulla responsabilità penale delle persone giuridiche dal punto di vista punitivo interno*, in *Rass. pen.*, 1929, 628 ss.

- COCCO G., *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, p. 94 ss.
- COLAROSSO P., sub art. 29, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 322 ss.
- COMPAGNA F., *L'applicazione delle misure cautelari nei confronti degli enti collettivi*, in *Giur. merito*, 2005, p. 1616 ss.
- COMPAGNA F., *La responsabilità delle società commerciali come scelta di politica criminale*, in *Ind. pen.*, 2007, p. 643 ss.
- CONFALONIERI A., "Ne bis in idem" in materia di misure cautelari, in *Giur. it.*, 1993, II, p. 215 ss.
- CONFALONIERI A., *Il controllo giurisdizionale sulla custodia cautelare*, Padova, 1996.
- CONSO G., *Le più recenti proposte legislative in tema di custodia cautelare*, in *Libertà personale e ricerca della prova. Nell'attuale assetto delle indagini preliminari*, Atti del Convegno. Noto Marina, 30 settembre - 2 ottobre 1993, Milano, 1995, p. 79 ss.
- CONTE P.H., *Il riconoscimento della responsabilità penale delle persone giuridiche nella legislazione francese*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1994, p. 93 ss.
- CONTI C., *La sospensione dei termini di custodia cautelare: modelli rigidi e flessibili a confronto*, Padova, 2001.
- CONTI L., *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Abbandonato il principio societas delinquere non potest?*, in *Il diritto penale dell'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, XXV, Padova, 2001, p. 861 ss.
- COPPETTA M.G., *In tema di effetti del principio di proporzionalità sul protrarsi della misura cautelare*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 213 ss.
- CORAPI A., *La nomina del commissario giudiziale*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre - 1° dicembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 137 ss.
- CORATELLA C., *Davvero societas delinquere non potest? Soggetti, oggetto e ambito delle sanzioni agli enti*, in *Dir. giust.*, 2004, n. 30, p. 22 ss.
- CORDERO F., *Procedura penale*, Milano, 2006.
- CORSO P., *Diritto al silenzio: garanzia da difendere o ingombro processuale da rimuovere?*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, II, *Procedura penale*, Milano, 2000, p. 167 ss.
- CORSO P., *Le misure cautelari interdittive applicabili agli enti responsabili di illeciti amministrativi*, in *Corr. trib.*, 2007, p. 44 ss.
- CORSO P., *La confisca "per equivalente" non è retroattiva*, in *Corr. trib.*, 2009, p. 1775 ss.

CORSO P., *La partecipazione dell'ente al procedimento penale ex d.lgs n. 231/2011*, in *Studi in onore di Mario Pisani*. Vol. I – *Diritto processuale penale*, a cura di P. Corso e F. Peroni, Milano, 2010, p. 243 ss.

CORVI P., *Attribuzioni del giudice penale in materia di responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 204 ss.

CORVI P., *La disciplina delle notificazioni all'ente*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 259 ss.

COSSEDDU A., *Responsabilità da reato degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle sanzioni*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005, p. 1 ss.

CRIMI S., *sub artt. 18 e 24-bis*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 259 ss.

CRISTIANI A., *Misure cautelari e diritto di difesa (L. 8 agosto 1995, 322)*, Torino, 1995.

D'AMATO A., *sub artt. 24 e 25*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 250 ss.

D'AMATO A., *sub art. 10, l. 16 marzo 2006, n. 146*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 300 ss.

D'ANDREA F.M., *Aspetti generali e modalità di imputazione della responsabilità amministrativa. Profili processuali*, in *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese*, a cura di F.M. D'Andrea - A. De Vivo - L. Martino, Milano, 2006, p. 45 ss.

D'ANGELO L., *Le misure cautelari: presusupposti di applicabilità ed esigenze di contraddittorio anticipato*, in *Verso un nuovo processo penale*, Atti del Convegno di studi di Catania, 18-19 novembre 2005, a cura di A. Pennisi, Milano, 2008, p. 29 ss.

D'ARCANGELO F., *Fondazioni e associazioni nel disegno sistematico del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 4, p. 71 ss.

D'ARCANGELO F., *Il concorso dell'extraneus nell'insider trading e la responsabilità da reato dell'ente*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 1, p. 33 ss.

D'ARCANGELO F., *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 2, p. 77 ss.

D'ARCANGELO F., *La responsabilità da reato delle società unipersonali nel d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 3, p. 145 ss.

D'ARCANGELO F., *La responsabilità degli enti per i delitti tributari dopo le ss. uu. 1235/10*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 4, p. 125 ss.

D'ORAZI, *Profili processuali della legge di riforma dell'abuso d'ufficio*, in *Le nuove leggi penali. Abuso d'ufficio dichiarazioni del coimputato videoconferenze giudiziarie*, Padova, 1998, p. 67 ss.

- DALIA A.A. - FERRAIOLI M., *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010.
- DAMINI P., sub artt. 13 e 14, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 194 ss.
- DEAN G., sub artt. 76 e 79, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 553.
- DELSIGNORE S., sub artt. 1, 25-ter, 25-quinquies e 25-novies, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 63 ss.
- DE ANGELIS L., *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente (trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda)*, in *Le società*, 2001, p. 1329 ss.
- DE BONIS S., sub artt. 3 e 10 l.16.3.2006 n. 146, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 453 ss.
- DE CARO A., *Libertà personale (principi costituzionali)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., III, Torino, 2005, p. 827 ss.
- DE FALCO G., *Le modalità di intervento dell'ente nella fase delle indagini preliminari*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 4, p. 99 ss.
- DE FRANCESCO G., *Il principio della personalità della responsabilità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione. Suggestioni teleologiche ed esigenze politico criminali nella ricostruzione dei presupposti costituzionali di <<riconoscibilità>> dell'illecito penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, 21 ss.
- DE FRANCESCO G., *La responsabilità della societatis: un crocevia di problematiche per un nuovo "modello repressivo"*, in *Leg. pen.*, 2003, p. 373 ss.
- DE FRANCESCO G., *Gli enti collettivi: soggetti dell'illecito o garanti dei precetti normativi?*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 753 ss.
- DE LIBERO P., sub artt. 30 e 33, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 327 ss.
- DE LUCA G., *Lineamenti della tutela cautelare penale. La coercizione preventiva*, Padova, 1953.
- DE MAGLIE C., *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa (crisi e innovazione del diritto penale statunitense)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, p. 88 ss.
- DE MAGLIE C., *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni, I*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1348 ss.
- DE MAGLIE C., *L'etica e il mercato: la responsabilità penale delle società*, Milano, 2002.
- DE MAGLIE C., *In difesa della responsabilità delle persone giuridiche*, in *Leg. pen.*, 2003, p. 349 ss.



- DE MARSICO A., *La difesa sociale contro le nuove forme di delitto collettivo*, in *Riv. pen.*, 1920, p. 201 ss.
- DE MARTINO F., *La responsabilità penale negli organismi complessi (una proposta dalla Commissione Grosso)*, in *Ind. pen.*, 2002, p. 111 ss.
- DE MARZO G., *La delega al governo per la disciplina amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*, in *Corr. giur.*, 2001, p. 108 ss.
- DE MARZO G., *Le sanzioni amministrative: pene pecuniarie e sanzioni interdittive*, in *Le società*, 2001, p. 1308 ss.
- DE SANCTIS A., *La rappresentanza dell'ente in giudizio: incompatibilità e diritto di difesa*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 151 ss.
- DE SIMONE G., *Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle personnes morales*, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, p. 189 ss.
- DE SIMONE G., *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 63 ss.
- DE SIMONE G., *La responsabilità da reato dell'impresa nel sistema italiano: alcune osservazioni rapsodiche e una preliminare divagazione comparatistica*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, Padova, 2003, p. 217 ss.
- DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 657 ss.
- DE SIMONE G., *Il «fatto di connessione» tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, p. 33 ss.
- DE VERO G., *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, p. 1126 ss.
- DE VERO G., *I reati societari nella dinamica evolutiva della responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. dir. e proc. pen.*, 2003, p. 720 ss.
- DE VERO G., *La responsabilità diretta ex crimine degli enti collettivi: modelli sanzionatori e modelli strutturali*, in *Leg. pen.*, 2003, p. 362 ss.
- DE VERO G., *Il sistema sanzionatorio di responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 2, p. 173 ss.
- DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da F.C. Grosso - T. Padovani - A. Pagliaro, *Parte generale*, IV, Milano, 2008.
- DE VERO G., *Il progetto di modifica della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 1137 ss.

DE VIVO A., *Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Ambito applicativo del D.Lgs. n. 231/2001*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, 2003, p. 1 ss.

DE VIVO A., *Aspetti generali e modalità di imputazione della responsabilità amministrativa. Profili sostanziali*, in *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese*, a cura di F.M. D'Andrea - A. De Vivo - L. Martino, Milano, 2006, p. 3 ss.

DEL SASSO G.P., *Sospesi gli effetti dirompenti delle misure cautelari ma restano dubbi sui modelli per prevenire i reati*, in *Guida dir.*, 2004, f. 47, p. 85 ss.

DELL'AGLI C., *La intempestiva trasmissione della richiesta di misura cautelare al tribunale di riesame non determina l'automatica caducazione dell'ordinanza applicativa del provvedimento de libertate: un revirement delle sezioni unite*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2002, p. 553 ss.

DEL POZZO C.A., *Introduzione allo studio della libertà personale nel processo*, Milano, 1959.

DEZZANI G., *Una nuova ipotesi di reato degli enti collettivi: la criminalità informatica*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 3, p. 71 ss.

DIDDI A., *Il regime dell'incompatibilità a testimoniare nel processo a carico degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 1169 ss.

DI BITONTO M.L., *Effetti dell'omessa o tardiva trasmissione al tribunale della libertà della richiesta di misura cautelare personale*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2638 ss.

DI CHIARA G., *Il contraddittorio nei riti camerati*, Milano, 1994.

DI CHIARA G., *L'archiviazione c.d. coatta di cui all'art. 405, comma 1-bis, c.p.p.*, in *Foro it.*, 2008, p. 581 ss.

DI FRESCO F.P., *La "morte per fallimento" della società. Note a margine di una pronuncia in tema di responsabilità 'da reato' delle persone giuridiche*, in *Riv. pen.*, 2008, p. 798 ss.

DI GERONIMO P., *Aspetti processuali del d. lgs. n. 231/ 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per fatti costituenti reato: prime riflessioni*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1565 ss.

DI GERONIMO P., *Responsabilità da reato degli enti: l'adozione dei modelli organizzativi post factum ed il commissariamento giudiziale nell'ambito delle dinamiche cautelari*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 254 ss.

DI GERONIMO P., *La Cassazione esclude l'applicabilità alle imprese individuali della responsabilità da reato prevista per gli enti collettivi: spunti di diritto comparato*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 4049 ss.

DI GERONIMO P., *Rapporti tra fallimento della società ed accertamento degli illeciti amministrativi dalla medesima commessi: profili problematici in tema di misure cautelari, trasmissibilità delle sanzioni e legittimazione processuale del curatore nel procedimento a carico della società*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 1, p. 147 ss.

DI GIOVINE O., *La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo*, in *Diritto e impresa: un rapporto controverso*, a cura di A. Manna, Milano, 2004, p. 423 ss.

DI GIOVINE O., *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1325 ss.

DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, p. 3 ss.

DI PINTO S., *La responsabilità amministrativa da reato degli enti. Profili penali sostanziali e ricadute sul piano civilistico*, Torino, 2003, p. 58 ss.

DI TROCCHIO F., *Provvedimenti cautelari*, *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 844 ss.

DOLCINI E., *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1984, p. 589 ss.

DOLCINI E., *Sui rapporti fra tecnica sanzionatoria penale e amministrativa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1987, p. 777 ss.

DOLCINI E., *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, p. 14 ss.

DOVERE S., *Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, p. 316 ss.

DOVERE S., *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 2, p. 97 ss.

DOVERE S., *La costituzione di parte civile nel processo contro l'ente per i reati previsti dall'art. 25-septies d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 3, p. 81 ss.

DRAETTA U., *La nuova Convenzione OECD e la lotta alla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali*, in *Trasparenza - Riservatezza - Impresa, Studi su democrazia rappresentativa, diritti dell'uomo e attività economica nell'Unione europea*, a cura di U. Draetta - N. Parisi, Torino, 2001, p. 203 ss.

DUCOULOUX FAVARD C., *Un primo tentativo di comparazione della responsabilità penale delle persone giuridiche francese con la cosiddetta responsabilità amministrativa delle persone giuridiche italiana*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, Padova, 2003, p. 95 ss.

DWORKIN R., *I diritti presi sul serio*, Bologna, 1982.

ELIA M., *In tema di costituzione di parte civile nei confronti degli enti responsabili ex l. n. 231/2001*, in *Foro ambr.*, 2004, p. 22 ss.

EPIDENDIO T.E., *Le nuove norme sui reati transnazionali e sulla responsabilità degli enti*, in *Corr. merito*, 2006, p. 877 ss.

EPIDENDIO T.E., *L'illecito dipendente da reato*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, a cura di A. Bassi - T.E. Epidendio, Milano, 2006, p. 53 ss.

EPIDENDIO T.E., *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, a cura di A. Bassi - T.E. Epidendio, Milano, 2006, p. 275 ss.

EPIDENDIO T.E., *Le misure cautelari e i gruppi d'impresa: teoria e prassi applicativa dai casi concreti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 2, p. 123 ss.

EPIDENDIO T.E., *Corruzione internazionale e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 2, p. 69 ss.

EPIDENDIO T.E., sub artt. 5, 6 e 7, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 38 ss.

EPIDENDIO T.E. - ROSSETTI A., *La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1263 ss.

EPIDENDIO T.E., sub artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano, 2010, p. 9448 ss.

EPIDENDIO T.E., *Responsabilità degli enti e gruppi societari*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 4237 ss.

EPIDENDIO T.E., *La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti*, Padova, 2011.

EUSEBI L., *Brevi note sul rapporto fra anticipazione della tutela in materia economica, estrema ratio ed opzioni sanzionatorie*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, p. 741 ss.

FABBRICIANI A., sub artt. 28, 31 e 32, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 318 ss.

FALATO F., *La atipicità del procedimento cautelare non esonera il pubblico ministero dal dovere di notificare al difensore l'avviso di deposito degli atti posti alla base della richiesta cautelare*, in *Giust. pen.*, 2008, p. 400 ss.

FALCINELLI D., sub artt. 24-bis, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-sexies, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 257 ss.

FALZEA A., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario*, Milano, 1981, p. 137 ss.

FARES G., *La responsabilità dell'ente pubblico per i reati commessi nel proprio interesse*, in *Cass. pen.*, 2004, 2201 ss.

FEROLA L., *La responsabilità amministrativa degli enti collettivi: prime osservazioni sulla legge n. 300/2000*, in *Trasparenza - Riservatezza - Impresa, Studi su democrazia rappresentativa, diritti dell'uomo e attività economica nell'Unione europea*, a cura di U. Draetta - N. Parisi, Torino, 2001, p. 225 ss.

FERRAJOLI M., *Misure cautelari*, in *Enc. giur. Treccani, Agg.*, XX, Roma, 1996, p. 9 ss.

FERRARI A., sub art. 23, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 293 ss.

FERRUA P., *Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni*, in *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni* (II), in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1479 ss.

FERRUA P., *Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell'impresa. Sovrapposizione tra processo penale e sanzioni amministrative*, in *Dir. giust.*, 2001, n. 29, p. 8 ss.

FERRUA P., *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 223 ss.

FERRUA P., *Le anomalie del regime probatorio nel processo penale contro gli enti: onere della prova e incompatibilità a testimoniare*, in *Giur. it.*, (speciale *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*), 2009, p. 1845 ss.

FIANDACA G., *Il progetto per la riforma delle sanzioni patrimoniali della Commissione Fiandaca*, in *Sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Atti del convegno di Catania, 19-20 gennaio 2007, a cura di A.M. Maugeri, Milano, 2008, p. 557 ss.

FIANDACA G. - MUSCO E., *Diritto penale*, Bologna, 2004.

FIDELBO G., *Introduzione di un sistema di responsabilità penale (o amministrativa) delle persone giuridiche e ricadute sul piano processuale*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3283 ss.

FIDELBO G., *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs 8.6.2001 n. 231). Disposizioni processuali*, in *Leg. pen.*, 2002, p. 595 ss.

FIDELBO G., *Le misure cautelari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre-1° dicembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 119 ss.

FIDELBO G., *Misure cautelari nei confronti delle società: primi problemi applicativi in materia di tipologia delle "sanzioni" e limiti all'operatività del commissariamento giudiziale*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 276 ss.

FIDELBO G., *Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell'ente al processo*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, p. 435 ss.

FIDELBO G., *Le misure cautelari*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, p. 503 ss.

FIDELBO G., *Enti pubblici e responsabilità da reato*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4079 ss.

FIETTA G., *I provvedimenti cautelari nel processo penale*, Napoli, 1940.

FIORELLA A., *Responsabilità penale*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1296 ss.

- FIGLIOLA A., *Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni interdittive*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre - 1° dicembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 73 ss.
- FIGLIOLA A., *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Dizionario dir. pubbl.*, V, Milano, 2006, p. 5111 ss.
- FLICK G.M., *Gruppi e monopolio nelle nuove prospettive del diritto penale*, in *Riv. soc.*, 1988, p. 483 ss.
- FLICK G.M., *Le prospettive di modifica del d.lgs n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti: un rimedio peggiore del male?*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4032 ss.
- FLORA G., *I soggetti penalmente responsabili nell'impresa societaria*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, II, Milano, 1991, p. 548 ss.
- FLORA G., *L'attualità del principio "societas delinquere non potest"*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, p. 19 ss.
- FLORA G., *Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di "metamorfosi" della sanzione penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 1398 ss.
- FOFFANI L., *Verso un nuovo diritto penale societario: i punti critici della legge delega*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3246 ss.
- FOFFANI L., *Responsabilità delle persone giuridiche e riforma dei reati societari*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, Padova, 2003, p. 253 ss.
- FOGLIA MANZILLO F., *Verso la configurazione della responsabilità penale per la persona giuridica*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 11 ss.
- FOGLIA MANZILLO F., *Responsabilità dell'ente: amministrativa, penale o "tertium genus"?*, in *Dir. prat. soc.*, 2002, n. 8, p. 18 ss.
- FOLLA N., *Le sanzioni pecuniarie*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 93 ss.
- FONDAROLI D., *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale: ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche*, Bologna, 2007.
- FONDAROLI D., *Splendori e miserie della confisca obbligatoria del profitto*, in *Principi costituzionali in materia penale e fonti sopranazionali*, Padova, 2008, p. 117 ss.
- FORLENZA O., *Con l'avvicinamento tra persone fisiche e giuridiche un primo passo verso il completamento della delega*, in *Guida dir.*, 2001, f. 26, p. 66 ss.
- FORNARI L., *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale "moderno"*, Padova, 1997.
- FORNARI L., *Confisca del profitto nei confronti dell'ente responsabile di corruzione: profili problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005, p. 68 ss.

FORTUNA E.M., *La situazione italiana: una riforma in corso*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, Padova, 2003, p. 14 ss.

FOSCHINI G., *Sistema del diritto processuale penale*, Milano, 1965.

FRANZONI C., *Il sistema sanzionatorio e cautelare. riflessioni sull'effettività*, in *Il processo penale de societate*, a cura di A. Bernasconi, Milano, 2006, p. 105 ss.

FRIGNANI A. - GROSSO P. - ROSSI G., *I modelli di organizzazione previsti dal d.lgs n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *La società*, 2002, n. 2, p. 144 ss.

FURFARO S., *Confisca*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., Torino, 2005, p. 201 ss.

FURLOTTI P., sub art. 22, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 290 ss.

FURFARO S., *Confisca per equivalente, responsabilità degli enti e parametri operativi*, in *Giur. it.*, 2007, III, p. 973 ss.

FUSCO E., *La sanzione della confisca in applicazione del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 1, p. 61 ss.

FUSCO E., *Riflessioni su sequestro e confisca in materia di criminalità economica*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 3, p. 17 ss.

FUSCO E., *Applicabilità del d.lgs. 231/2001 alle banche estere*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 4, p. 179 ss.

GAETA P. - MACCHIA A., *L'ordinanza cautelare ed il suo controllo in Cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1161 ss.

GALGANO F., *Delle persone giuridiche: disposizioni generali, delle associazioni e delle fondazioni (artt. 11-35)*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja - G. Branca, Bologna-Roma, 1969, XXII, p. 1 ss.

GALGANO F., *Commento all'art. 41*, in *Commentario della Costituzione*, Tomo II, a cura di G. Branca, Bologna, 1982.

GALGANO F., *Persona giuridica*, in *Dig. disc. priv.*, XIII, Torino, 1995, p. 403 ss.

GALGANO F., *I gruppi di società*, Torino, 2001.

GALLI M., *Incidenza pratica dell'art. 25-quater d.lgs. 231/2001 e prospettive future in materia di applicazione dello stesso*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 2, p. 29 ss.

GALUCCI E., *L'esecuzione*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2010, p. 734 ss.

GAMBIRASIO M., *La legittimazione degli enti esponenziali a costituirsi parte civile nel processo penale*, in *Foro ambr.*, 2003, p. 168 ss.

GAREGNANI G.M., *Etica d'impresa e responsabilità da reato. Dall'esperienza statunitense ai "modelli organizzativi di gestione e controllo"*, Milano, 2008.

GARGANI A., *Imputazione del reato agli enti collettivi e responsabilità penale dell'intraneo: due piani irrelati?*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1063 ss.

GARGANI A., *Le conseguenze indirette della corresponsabilizzazione degli enti collettivi*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, Padova, 2003, p. 238 ss.

GARUTI G., *I profili soggettivi del procedimento*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, p. 269 ss.

GARUTI G., *Responsabilità delle persone giuridiche*, in *Enc. giur. Treccani*, XI, Roma, 2003, p. 1 ss.

GARUTI G., *Persone giuridiche e "processo" ordinario di cognizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 138 ss.

GARUTI G., *Profili giuridici del concetto di "adeguatezza" dei modelli organizzativi*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 3, p. 11 ss.

GARUTI G. - SOLA G., sub art. 34, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 515 ss.

GENNAI S. - TRAVERSI A., *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001.

GENOVESE A.F., *L'interesse ad impugnare in tema di misure cautelari interdittive alla luce dell'art. 405, comma 1-bis, c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 781 ss.

GIANNONE A., sub art. 310, in *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. III, Torino, 1990, p. 282 ss.

GIANNUZZI R., *Il dies a quo del termine per rinnovare la misura cautelare emessa dal giudice incompetente*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 4085 ss.

GIARDA A., *Un'importante raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in tema di carcerazione preventiva*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, p. 687 ss.

GIARDA A., *Societas delinquere potest: o no?!*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 186 ss.

GIARDA A., *Un sistema ormai a triplo binario: la giurisdizione penale si amplia*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 195 ss.

GIARDA A., *Aspetti problematici del procedimento di accertamento delle sanzioni amministrative*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre - 1° dicembre 2001, in *Cass. Pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 111 ss.

GIARDA A., *Azione civile di risarcimento e responsabilità degli enti*, in *Corr. merito*, 2005, p. 581 ss.



GIARDA A., *Il sistema sanzionatorio*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 99 ss.

GIARDA A., *I reati presupposto*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 211 ss.

GIARDA A., *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 229 ss.

GIARDA A., *L'accertamento: disposizioni generali*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 291 ss.

GIARDA A., *sub artt. 34 - 36, 44*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 294 ss.

GIARDA A., *Procedimento di accertamento della "responsabilità amministrativa degli enti"*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso - V. Grevi, Padova, 2008, p. 1229 ss.

GIARDA A., *sub artt. 34 - 36, 44 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano, 2010, p. 9631 ss.

GIARDA E.M. - GIARDA F.M., *I gruppi di società*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di A. Giarda - S. Seminara, Padova, 2002, p. 118 ss.

GIARDA E.M. - GIARDA F.M., *sub artt. 9 - 12, 26*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 114 ss.

GIARDA E.M. - GIARDA F.M., *sub artt. 9 - 12, 26 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano, 2010, p. 9497 ss.

GIAMAZZI S., *Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza penale di condanna*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 130 ss.

GIAMAZZI S., *La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese (Parte prima)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005 p. 593 ss.

GIAMAZZI S., *La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese (Parte seconda)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005, p. 857 ss.

GIAMAZZI S., *sub artt. 17 - 23*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 157 ss.

GIAMAZZI S., *sub artt. 17 - 23 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano, 2010, p. 9537 ss.

- GILIOLI E., *La responsabilità penale delle persone giuridiche negli Stati Uniti: pene pecuniarie e modelli di organizzazione e di gestione ("compliance programs")*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre - 1° dicembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 47 ss.
- GIORDANO F.P., *La chiamata di correo e il giusto processo cautelare, tra principi costituzionali e profili applicativi*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 880 ss.
- GIOSTRA G., *Commento all'art. 8*, in *Modifiche al codice di procedura penale. Nuovi diritti della difesa e riforma della custodia cautelare*, Padova, 1995, p. 126 ss.
- GIUNTA F., *La punizione degli enti collettivi: una novità attesa*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Atti dell'incontro di studio di Pisa, 29 novembre 2001, a cura di G. De Francesco, Torino, 2004, p. 41 ss.
- GIUNTA F., *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 1 ss.
- GRANATA L., *La tutela della libertà personale nel diritto processuale penale*, Milano, 1957.
- GRASSO G., *Profili problematici delle nuove forme di confisca*, in *Sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Atti del convegno di Catania, 19 - 20 gennaio 2007, a cura di A.M. Maugeri, Milano, 2008, p. 129 ss.
- GREVI V., *Libertà personale dell'imputato e Costituzione*, Milano, 1976.
- GREVI V., *Commento all'art. 9, l. 28 luglio 1984 n. 398*, in *Leg. pen.*, 1985, p. 156 ss.
- GREVI V., *Il sistema delle misure cautelari personali nel nuovo codice di procedura penale*, in *La libertà personale dell'imputato verso il nuovo processo penale*, Padova, 1989, p. 270 ss.
- GREVI V., *Misure cautelari personali*, in *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale*, diretto da G. Conso - V. Grevi, Padova, 1990, p. 237 ss.
- GREVI V., *Punti fermi e proposte azzardate in tema di libertà personale dell'imputato*, in *Lo Stato delle istituzioni italiane*, Atti del Convegno. Roma, 30 giugno - 2 luglio 1993, Milano, 1994, p. 465 ss.
- GREVI V., *Garanzie difensive e misure cautelari personali*, in *Il diritto di difesa dalle indagini preliminari ai riti alternativi*, Milano, 1997, p. 97 ss.
- GROSSO C.F., *Responsabilità penale*, in *Noviss. dig. it.*, XV, 1968, Torino, 712 ss.
- GROSSO C.F., *Responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003, p. 956 ss.
- GROSSO C.F., *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lg. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, p. 1333 ss.
- GUERNELLI M., *La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo dopo il d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, in *Studium iuris*, 2002, p. 433 ss.

- GUERNELLI M., *Frodi informatiche e responsabilità delle persone giuridiche alla luce del decreto legislativo 8.6.2001, n. 231*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 292 ss.
- GUERRINI R., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Le società*, 1993, p. 691 ss.
- GUERRINI R., *La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura*, Milano, 2006.
- IANDOLO PISANELLI L., *Ipotesi di specialità nel procedimento di archiviazione: vincolo del giudicato cautelare e autonomia del pubblico ministero a confronto con il modello ordinario*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1095 ss.
- IANNINI A. - ARMONE G.M., *Responsabilità amministrativa degli enti e modelli di organizzazione aziendale*, Salerno, 2005.
- IELO P., *Compliance programs: natura e funzione nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 1, p. 99 ss.
- IELO P., *Market abuse e compliance programs ex d.lgs. 231/2001: spunti di riflessione*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 2, p. 15 ss.
- IELO P., *Reati tributari e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 3, p. 7 ss.
- IELO P., *Alcune considerazioni su market abuse e compliance programs tra colpa generica e colpa specifica*, in *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Atti del Convegno. Bari, 26 - 27 maggio 2006, Milano, 2007, p. 39 ss.
- IELO P., sub artt. 34 - 82, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, a cura di F. Palazzo - C.E. Paliero, Padova, 2007, p. 2355 ss.
- IELO P., *Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 2, p. 57 ss.
- IELO P., *Confisca e prescrizione: nuovo vaglio delle sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1397 ss.
- ILLUMINATI G., voce *Presunzione di non colpevolezza*, in *Enc. giur.*, vol. XXIV, Roma, 1991, p. 346 ss.
- ILLUMINATI G., *Presupposti delle misure cautelari e procedimento applicativo*, in *Misure cautelari e diritto di difesa nella l. 8 agosto 1995, n. 322*, a cura di V. Grevi, Milano 1996, p. 110 ss.
- ILLUMINATI G., *Intervento*, in *G.i.p. e libertà personale. Verso un contraddittorio anticipato?*, Atti dell'incontro studio di Firenze, 7 maggio 1996, Napoli, 1997, p. 21 ss.
- INGROIA A., *Misure cautelari (sezione IV, d.lgs 8 giugno 2001, n. 231)*, in *Codice di procedura penale*, Tomo II, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, p. 6123 ss.
- IZZO R., *L'esperienza anglo-americana ed i precedenti transnazionali convenzionali, in I modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, a cura di C. Monesi, Milano, 2005, p. 45 ss.

- JESCHECK H.H., *La pena pecuniaria, moderno mezzo di politica criminale ed i problemi ad essa connessi*, in *Ind. pen.*, 1977, p. 365 ss.
- LANCELLOTTI, *Osservazioni critiche intorno all'autonomia processuale della tutela cautelare*, in *Riv. dir. pen.*, 1939, I, p. 230 ss.
- LANCELLOTTI G., *La L. n. 300/2000: portata, innovatività, contenuti. La delega al Governo. Compatibilità costituzionale e funzionale con il 'sistema'*, in *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, Torino, 2003, p. 16 ss.
- LANCELLOTTI G., *I modelli organizzativi e gestionali dell'ente: contenuto e rilevanza*, in *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, Torino, 2003, p. 112 ss.
- LANOTTE M., sub *Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 30*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 800 ss.
- LANZI A., *La riforma sceglie una risposta "civile" contro l'uso distorto dei reati societari*, in *Guida dir.*, 2002, f. 16, p. 10 ss.
- LANZI A., *L'obbligatorietà della legge italiana non si ferma davanti alle multinazionali*, in *Guida dir.*, 2004, f. 19, p. 80 ss.
- LAREGINA K., sub *Decreto ministeriale 26 giugno 2003, n. 201*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 775 ss.
- LAUDATI A., *Nasce la confisca per equivalente*, in *Guida dir.*, 2006, f. 17, p. 69 ss.
- LECIS U. - PERRONE C., *Partecipazione alle gare d'appalto e misure cautelari ex d.lgs. 231/2001*, in *Riv. amm. società e enti*, 2007, n. 2, p. 7 ss.
- LEI M., *La responsabilità degli enti per mancata adozione dei modelli organizzativi (osservazioni)*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1941 ss.
- LEPERA M., *Brevi note in tema di confisca ex art. 322-ter c.p.*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 966 ss.
- L'INSALATA M., sub *artt. 20 e 21*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 278 ss.
- LONGHI, *La persona giuridica come soggetto di responsabilità penale*, in *Riv. pen.*, 1906, p. 403 ss.
- LORUSSO S., *Provvedimenti "allo stato degli atti" e processo penale di parti*, Milano, 1995.
- LORUSSO S., *La responsabilità "da reato" delle persone giuridiche: profili processuali del D.L.G. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2522 ss.
- LOTTINI R., *Il sistema sanzionatorio*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 127 ss.
- LOTTINI R., *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Milano, 2005.

LOTTINI R., sub artt. 1 - 27, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, a cura di F. Palazzo - C.E. Paliero, Padova, 2007, p. 2291 ss.

LOTTINI R., *La nozione di profitto e la confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1295 ss.

LUMIA G., *La legislazione sui beni confiscati: limiti e sviluppi*, in *Sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Atti del convegno di Catania, 19 - 20 gennaio 2007, a cura di A.M. Maugeri, Milano, 2008, p. 567 ss.

LUNGHINI G., *L'idoneità e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi ex d. lgs 231/2001*, in *I Modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, a cura di C. Monesi, Milano, 2005, p. 251 ss.

LUNGHINI G. - MUSSO L., *I modelli di organizzazione ai sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 231/2001: un caso di assoluzione della società*, in *Corr. merito*, 2010, n. 3, p. 300 ss.

MAGI R., *Presupposti normativi e finalità "possibili" del provvedimento cautelare*, in *Libertà personale e ricerca della prova nell'attuale assetto delle indagini preliminari*, Atti del Convegno di Noto Marina, 30 settembre - 2 ottobre 1993, Milano, 1995, p. 189 ss.

MAIELLO V., *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d. lgs n. 231/2001: una "truffa delle etichette" davvero innocua?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 879 ss.

MALAVASI M., *L'onere della prova nella responsabilità ex d.lgs 231/2001 alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 27735 del 16.7.2010*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 1, p. 193 ss.

MANACORDA S., *Imputazione collettiva e responsabilità penale: uno studio sui paradigmi ascrittivi nel diritto penale internazionale*, Torino, 2008.

MANCINI C., *L'introduzione dell'art. 25-septies: criticità e prospettive*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 2, p. 51 ss.

MANCUSO E.M., sub artt. 8 e 38, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 90 ss.

MANCUSO E.M., *Le indagini preliminari. L'udienza preliminare*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 421 ss.

MANCUSO E.M., *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, tomo I, *Soggetti ed atti*, a cura di G. Dean, Torino, 2009, p. 600 ss.

MANCUSO E.M., sub artt. 8, 37 e 38 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano, 2010, p. 9491 ss.

MANCUSO E.M., *Processo alle società e azione civile derivante da illecito amministrativo: la Corte di Giustizia in chiave nomofilattica?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, p. 1340 ss.

MANNA A., *La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1999, p. 919 ss.

MANNA A., *La riforma dei reati societari*, in *Foro it.*, 2002, V, c. 125 ss.

MANNA A., *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1101 ss.

MANZIONE D., sub art. 299, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. III, a cura di M. Chiavario, Torino, 1990, p. 211 ss.

MANZIONE D., *Commento all'art. 8 della l. 8 agosto 1995, n. 332*, in *Leg. pen.*, 1995, p. 653 ss.

MANZIONE D., *I procedimenti speciali e il giudizio*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 649 ss.

MARINUCCI G., *Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 160 ss.

MARINUCCI G., "Societas delinquere potest": *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, p. 1193 ss.

MARINUCCI G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, p. 445 ss.

MARINUCCI G. - ROMANO M., *Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni*, in *Il diritto penale delle società commerciali*, a cura di P. Nuvolone, Milano, 1971, p. 97 ss.

MARRA G., *Note a margine dell'art. 6 d.d.l. n. 3915-s, contenente una "delega al Governo per la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche"*, in *Ind. pen.*, 2000, p. 830 ss.

MARTINO L.F., *Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. I modelli organizzativi per la prevenzione dei reati*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, 2003, p. 55 ss.

MARZADURI E., *Misure cautelari personali (principi generali e disciplina)*, in *Dig. disc. pen.*, VIII, Torino, 1994, p. 59 ss.

MARZADURI E., *Commento all'art 2 l. 16 luglio 1997, n. 234*, in *Leg. pen.*, 1997, p. 752 ss.

MARZULLO F., *Riflessioni de jure condito et de jure condendo sulla responsabilità delle società per i reati fiscali di cui al d.lgs. n. 74/2000*, in *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Atti del Convegno. Bari, 26 - 27 maggio 2006, Milano, 2007, p. 157 ss.

MASSA M., *Confisca (dir. e proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, p. 980 ss.

MAUGERI A.M., *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001.

MAZZA O., *La norma processuale penale nel tempo*, in *Trattato di procedura penale*, vol. I, a cura di G.P. Voena - G. Ubertis, Milano, 1999, p. 390 ss.

MAZZA O., *La libertà personale nella Costituzione europea*, in *Profili del processo penale nella Costituzione europea*, a cura di M.G. Coppetta, Torino, 2005, p. 45 ss.

MAZZA O., sub artt. 66 e 68, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 725 ss.

MAZZOTTA G., *Le misure cautelari*, in *La responsabilità da reato degli enti*, a cura di A. D'Avirro e A. Di Amato, Padova, 2009, p. 831 ss.

MELCHIONDA A., *Brevi appunti sul fondamento "dogmatico" della nuova disciplina della responsabilità degli enti collettivi*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, Padova, 2003, p. 227 ss.

MELILLO G., *Estinzione del reato e confisca di cose diverse da quelle oggettivamente criminose, ovvero di mai sopiti contrasti giurisprudenziali*, *Cass. pen.*, 2002, p. 1702 ss.

MENGHINI A., *Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta de iure condendo*, Torino, 2008.

MEREU A., *La responsabilità "da reato" degli enti collettivi e criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *Ind. pen.*, 2006, p. 27 ss.

MESTICA G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Roma, 1933, p. 111 ss.

MIEDICO M., *I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 141 ss.

MOLINARI P.V., *Rinnovato interesse per la confisca*, *Cass. pen.*, 2002, p. 1865 ss.

MOLINARI P.V., *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, criteri per la costruzione dei modelli di organizzazione diretti ad evitare tale responsabilità*, in *Il Fisco*, 2003, p. 5962 ss.

MOLINARI P.V., *In tema di confisca antimafia*, *Cass. pen.*, 2008, p. 2059 ss.

MONFREDA N., *D.l.vo n. 231/2001: l'ambito soggettivo di applicazione alla luce della sentenza n. 18941/2004 della Corte di Cassazione*, in *Riv. pen.*, 2005, p. 1303 ss.

MONGILLO V., *Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale (prima parte)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 4, p. 103 ss.

MONGILLO V., *Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale (seconda parte)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2010, n. 1, p. 155 ss.

MONGILLO V., *La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca d'identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1758 ss.

MONGILLO V., *Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Resp. amm. società e enti*, 2011, n. 3, p. 69 ss.

- MONTAGNA M., *Successione di leggi e vicende della custodia cautelare*, in *Foro it.*, 1993, II, p. 228 ss.
- MONTAGNA M., *Punti fermi in tema di contestazioni a catena e termini di durata della custodia cautelare*, in *Giur. cost.*, 2005, p. 4473 ss.
- MONTALENTI P., *Conflitto d'interesse nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi*, in *Giur. comm.*, 1995, p. 710 ss.
- MONTESANO M., *La nozione del profitto del reato alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali e del contributo dottrinale: punti di vista differenti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 2, p. 171 ss.
- MORELLI L., *Il sistema cautelare: vicende evolutive. le cautele reali*, in *Il processo penale de societate*, a cura di A. Bernasconi, Milano, 2006, p. 171 ss.
- MORISCO S., *Il diritto di difesa in materia de libertate*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 907 ss.
- MORONE A.F., *La responsabilità da reato delle persone giuridiche: amministrativa in Italia e penale in Belgio*, in *Giur. it.*, 2006, p. 2451 ss.
- MORSELLI C., *I "motivi nuovi" nel sistema delle impugnazioni penali*, Milano, 2001.
- MORSELLI C., *Libertà personale, "giusto processo" e contraddittorio anticipato: prospettive de jure condendo*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1032 ss.
- MOSCARINI P., *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 1106 ss.
- MOSCARINI P., sub artt. 45 - 52, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 579 ss.
- MOSCARINI P., *Le cautele interdittive nel processo penale <<de societate>>*, Roma, 2010.
- MOSCARINI P., *I principi generali del procedimento penale de societate*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1268 ss.
- MUCCIARELLI F., *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini - C.E. Paliero, Milano, 2006, p. 2489 ss.
- MUCCIARELLI F., *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs n. 231/01*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 435 ss.
- MUSCO E., *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. Giust.*, 2001, n. 23, p. 8 ss.
- MUSCO E., *I nuovi reati societari*, Milano, 2002.
- NAPOLEONI V., *Le vicende modificative dell'ente*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre - 1° dicembre 2001, in *Cass. pen.*, suppl. al n. 6, 2003, p. 99 ss.



- NAPOLEONI V., *Le "vicende modificative": trasformazione, fusione, scissione e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 2, p. 139 ss.
- NAPOLEONI V., *La cessione d'azienda nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 3, p. 159 ss.
- NAPOLEONI V., *Le vicende modificative dell'ente*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, p. 307 ss.
- NEGRI D., *Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari*, Torino, 2004.
- NOBILI M., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1998, p. 195 ss.
- NUNZIATA M., *Linee evolutive della confisca penale: progetti di riforma e tendenze di politica criminale*, in *Ind. pen.*, 2004, p. 943 ss.
- NUNZIATA M., *La confisca penale: dal codice Rocco al progetto della "commissione Nordio"*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1216 ss.
- NUNZIATA M., *La confisca penale e il recente progetto della "Commissione Pisapia"*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, p. 430 ss.
- NUVOLONE P., *La punizione dei crimini di guerra*, in *Trent'anni di diritto e procedura penale*, I, Padova, 1969, p. 53 ss.
- NUZZO F., *Considerazioni sugli elementi a favore dell'imputato nel procedimento cautelare*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 173 ss.
- NUZZO F., *Le misure cautelari*, in *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (II)*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1486 ss.
- NUZZO F., *Primi appunti sugli aspetti probatori e sulle decisioni finali concernenti l'illecito amministrativo dipendente da reato*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2001, p. 457 ss.
- PADOVANI T., *La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l'esperienza italiana*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1984, p. 952 ss.
- PADOVANI T., *Diritto penale*, Milano, 2004.
- PADOVANI T., *Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Atti dell'incontro di studio di Pisa, 29 novembre 2001, a cura di G. De Francesco, Torino, 2004, p. 14 ss.
- PADULA L., *L'archiviazione nel procedimento per gli "illeciti amministrativi dipendenti da reato" ascrivibili agli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2799 ss.
- PALAZZO F., *Associazioni illecite e illeciti delle associazioni*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1976, p. 418 ss.
- PALAZZO F., *L'influenza dell'attività del Consiglio d'Europa sul diritto penale italiano*, in *L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano*, Milano, 1982, p. 633 ss.

- PALAZZO F., *I criteri di riparto fra sanzioni penali e sanzioni amministrative*, in *Ind. pen.*, 1986, p. 35 ss.
- PALIERO C.E., *'Materia penale' e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: una questione 'classica' a una svolta radicale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1985, p. 894 ss.
- PALIERO C.E., *Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, p. 510 ss.
- PALIERO C.E., *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993, p. 1021 ss.
- PALIERO C.E., *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, 1173 ss.
- PALIERO C.E., *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la parte generale di un "Codice Penale" dell'Unione Europea*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 466 ss.
- PALIERO C.E., *Il d.lgs 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, p. 438 ss.
- PALIERO C.E., *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, Padova, 2003, p. 27 ss.
- PALIERO C.E., *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 3, p. 167 ss.
- PALIERO C.E., *La società punita: del come, del perché, e del cosa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1516 ss.
- PALIERO C.E. - TRAVI A., *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano, 1988.
- PALMIERI R., *Modelli organizzativi, diligenza e "colpa" amministrativa dell'impresa*, in *Dir. e pratica società*, 2001, f. 10, p. 7 ss.
- PALOMBA F., *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002.
- PALUMBIERI S.R., sub *art. 17*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 230 ss.
- PALUMBO F., *Responsabilità degli enti e ruolo dei modelli di prevenzione degli illeciti*, in *Riv. pen.*, 2008, p. 929 ss.
- PANAGIA S., *Rilievi critici sulla responsabilità punitiva degli enti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 149 ss.
- PANASITI M., *Spunti di riflessione sulla legittimazione passiva dell'ente nell'azione civile di risarcimento esercitata nel procedimento penale*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 1, p. 95 ss.
- PAOLOZZI G., *Processo agli enti (giudizio di cognizione)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., Torino, 2005, p. 1169 ss.

- PAOLOZZI G., *Modelli atipici a confronto. Nuovi schemi per l'accertamento della responsabilità degli enti (I)*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 108 ss.
- PAOLOZZI G., *Modelli atipici a confronto. Nuovi schemi per l'accertamento della responsabilità degli enti (II)*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 239 ss.
- PAOLOZZI G., *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti 'amministrativi' da reato (Dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, Torino, 2006.
- PASCARELLI R., sub art. 8, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 147 ss.
- PASCULLI M.A., *Le questioni insolite e gli eccessi di delega nel d.lgs n. 231/01*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, Padova, 2003, p. 215 ss.
- PASCULLI M.A., *La responsabilità da reato degli enti collettivi nell'ordinamento italiano: profili dogmatici ed applicativi*, Bari, 2005.
- PATRONO P., *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 183 ss.
- PAULESU P.P., *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino, 2009.
- PAVARANI C., sub art. 25-quater, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 368 ss.
- PECORELLA C., *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 81 ss.
- PECORELLA G., *Societas delinquere non potest*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, IV, p. 367 ss.
- PEDRAZZI C., *Il ravvicinamento delle legislazioni penali nell'ambito della Comunità Economica Europea*, in *Ind. pen.*, 1967, p. 334 ss.
- PEDRAZZI C., *L'influenza della produzione giuridica della C.E.E. sul diritto penale italiano*, in *L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano*, a cura di M. Cappelletti - A. Pizzorusso, Milano, 1982, p. 609 ss.
- PEDRAZZI C., *La responsabilità penale non individuale*, (1978), in *Diritto penale*, I, *Scritti di parte generale*, Milano, 2003, p. 201 ss.
- PELLISSERO M., *L. 29 settembre 2000, n. 300*, in *Leg. pen.*, 2001, p. 991 ss.
- PELLISSERO M. - FIDELBO G., *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8.6.2001, n. 231). Disposizioni sostanziali*, in *Leg. pen.*, 2002, 575 ss.
- PELLISERO M., *La progressiva espansione dei reati-presupposto*, in *Giur. it.*, (speciale *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*), 2009, p. 1832 ss.
- PERCHINUNNO V., *Misure interdittive ed effettività del diritto di difesa*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1179 ss.

PERONI F., *Le misure interdittive nel nuovo processo penale: spunti per un inquadramento costituzionale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1989, p. 1616 ss.

PERONI F., *Le misure interdittive nel sistema delle cautele penali*, Milano, 1992.

PERONI F., *Nuovi criteri di scelta delle misure cautelari nell'art. 275, comma 3, c.p.p. e successione di leggi nel tempo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, p. 1481 ss.

PERONI F., *Il sistema delle cautele*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 243 ss.

PERONI F., *Misure interdittive*, *Enc. dir.*, 2000, Agg., IV, p. 740 ss.

PERRONE C., *In tema di confisca "per equivalente"*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 1601 ss.

PESCI S., *Violazione del dovere di vigilanza e colpa per organizzazione alla luce dell'estensione alla sicurezza del lavoro del d. lgs. n. 231/2001*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3967 ss.

PICCIALLI P., *Il profitto del reato e la confisca*, in *Corr. merito*, 2008, p. 854 ss.

PIERGALLINI C., *Progetti di riforma*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 293 ss.

PIERGALLINI C., *Sistema sanzionatorio e reati previsti nel codice penale*, in *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (I)*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1353 ss.

PIERGALLINI C., *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 589 ss.

PIERGALLINI C., *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di A. Giarda - S. Seminara, Padova, 2002, p. 79 ss.

PIERGALLINI C., *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio da reato*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, p. 153 ss.

PIERGALLINI C., *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, p. 211 ss.

PIERRO G., *Il giudicato cautelare*, Torino 2000.

PISANI M., *La custodia preventiva: profili costituzionali*, in *Libertà personale e processo*, Padova, 1974.

PISANI M., *Le sanzioni interdittive da responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Corr. trib.*, 2007, p. 3853 ss.

PISTORELLI L., *Brevi osservazioni sull'interesse di gruppo quale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità da reato*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 1, p. 11 ss.

PISTORELLI L., *Natura della responsabilità degli enti e criteri di imputazione oggettiva al vaglio dei giudici di Legittimità*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 4, p. 121 ss.

PISTORELLI L., sub art. 1, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 11.

PISTORELLI L., *La problematica costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti: note a margine di un dibattito forse inutile*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 3, p. 95 ss.

PISTORELLI L., *Il profitto oggetto di confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 nell'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 123 ss.

PISTORELLI L., *Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell'interpretazione delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4562 ss.

PISTORELLI L., artt. 1 - 4 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano, 2010, p. 9430 ss.

PIZIALI G., *I procedimenti speciali nei giudizi per la responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di M. Pisani, Milano, 2003, p. 655 ss.

PIZIALI G., sub artt. 50 e 51, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 441 ss.

POLVANI M., *Le impugnazioni de libertate: Riesame, appello, ricorso*, Padova 1999.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Circolare 19 dicembre 1983 (in Gazz. Uff. 23 gennaio 1984 n. 22, supplemento) – Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative*, in *Cass. pen.*, 1984, p. 640 ss.

PRESUTTI A., sub artt. 45 - 52 e 68, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 395 ss.

PRESUTTI A., *Le cautele interdittive nel processo de societate al vaglio della sperimentazione applicativa*, in *Studi in onore di Mario Pisani. Vol. I – Diritto processuale penale*, a cura di P. Corso e F. Peroni, Milano, 2010, p. 705 ss.

PRETE F., *Le misure cautelari nel processo contro gli enti*, in *La responsabilità dell'impresa per i fatti di reato*, a cura di A. Fiorella - G. Lancelotti, Torino, 2004, p. 304 ss.

PRETE F., *Il procedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di un ente*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2004, p. 3 ss.

PRETE F., *La confisca-sanzione: un difficile cammino*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 4, p. 105 ss.

PRIMICERIO L., *Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 1294 ss.

PUGLIESE F., *Divieti di partecipazione al processo degli enti e tentativi di interpretazioni creative di una norma incostituzionale*, in *Giust. pen.*, 2008, p. 121 ss.

- PUGLISI R., *Processo agli enti: il rappresentante incompatibile non può nominare il difensore*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 245 ss.
- PULITANO' D., *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1988, p. 688 ss.
- PULITANO' D., *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, p. 953 ss.
- PULITANO' D., *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, p. 415 ss.
- PULITANO' D., *Criteri d'imputazione all'ente della responsabilità "da reato"*, in *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Atti del Convegno. Bari, 26 - 27 maggio 2006, Milano, 2007, p. 25 ss.
- PUTINATI S., *Responsabilità amministrativa delle società*, in *I nuovi reati societari (commento al decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61)*, a cura di A. Lanzi - A. Cadoppi, Padova, 2002, p. 243 ss.
- RANALDI G., *Il contraddittorio anticipato in materia de liberate: ratio e profili di una proposta operativa "possibile"*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1165 ss.
- RANALDI G., sub art. 47, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di A. Gaito - M. Ronco, Torino, 2009, p. 2363 ss.
- RELAZIONE MINISTERIALE, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2001, p. 432 ss.
- RENZETTI S., *Misure cautelari applicabili agli enti: primi interventi della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4228 ss.
- RICCI A., *Appello ex art. 310 c.p.p. e limiti alla cognizione del tribunale della libertà*, in *Giur. it.*, 1998, c. 2375 ss.
- RINALDI M., *La confisca per equivalente nei reati fiscali: la retroattività della misura*, in *Il merito*, 2008, n. 9, p. 42 ss.
- RIVERDITI M., sub artt. 22 e 23, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 245 ss.
- RIVERDITI M., *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori*, Napoli, 2009.
- RIVERDITI M., *La nozione di profitto nella confisca*, in *Giur. it.*, (speciale *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*), 2009, p. 1840 ss.
- ROBERTI M., *L'applicazione delle misure interdittive: il sequestro*, in *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, a cura di G. Lancelotti, Torino, 2003, p. 153 ss.
- ROMANELLI R., *Confisca per equivalente e concorso di persone nel reato*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 865 ss.

ROMANO M., *Societas delinquere non potest (Nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, p. 1031 ss.

ROMANO M., *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 400 ss.

ROMOLOTTI T., *I Principi generali*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, a cura di L.D. Cerqua, Padova, 2010, p. 995 ss.

RONCO M., *Responsabilità delle persone giuridiche - I) Diritto penale*, in *Enc. giur.*, Agg. XI, Roma, 2002, p. 1 ss.

RORDORF F., *Prime e sparse riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 15 ss.

RORDORF F., *La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre - 1° dicembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 79 ss.

ROSSI A., *Le sanzioni dell'ente*, in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs n. 231/2001)*, a cura di S. Vinciguerra - M. Ceresa-Gastaldo - A. Rossi, Padova, 2004, p. 31 ss.

ROSSI A., *Market abuse ed insider trading: l'apparato sanzionatorio*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 1, p. 83 ss.

ROSSI A., *La responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001): i soggetti responsabili*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 2, p. 179 ss.

ROSSI A., *Modelli di organizzazione, gestione e controllo: regole generali e individuazioni normative specifiche*, in *Giur. it.*, (speciale *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*), 2009, p. 1836 ss.

RUBBIOLI G. - BRAMIERI M. - BAGAGLIA D. - BOGLIACINO A., *La responsabilità amministrativa delle società. Analisi del rischio reato e modelli di prevenzione*, Milano, 2003, p. 37 ss.

RUGGIERI F., *sub art. 54*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 630 ss.

RUGGIERO G., *Capacità penale e responsabilità degli enti: una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, Torino, 2004.

RUGGIERO G., *Brevi note sulla validità della legge punitiva amministrativa nello spazio e sull'efficacia dei modelli di organizzazione nella responsabilità degli enti derivante da reato*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 989 ss.

RUGGIERO G., *Primo sguardo d'insieme sulla responsabilità delle persone giuridiche nel nuovo codice penale turco*, in *Unità del sapere giuridico ed eterogeneità dei saperi del giudice*, a cura di V. Garofoli, Milano, 2005, p. 349 ss.

RUSSO L., sub art. 26, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 472 ss.

SACERDOTI G., *La Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, II, p. 1349 ss.

SALVATOREI A., *L'interruzione della prescrizione nel sistema del d.lgs 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 2, p. 129 ss.

SANDRELLI G.G., *Procedimento penale a carico degli enti e costituzione di parte civile*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 634 ss.

SANTI F., *La responsabilità delle società e degli enti. Modelli di esonero delle imprese, D.LGS 8.6.2001, n. 231, D.M. 26.6.2003, n. 201*, Milano, 2004.

SANTORIELLO C., *La confisca per equivalente nella recente giurisprudenza di legittimità*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 3, p. 147 ss.

SANTORIELLO C., *Gruppi di società e sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 4, p. 41 ss.

SANTORIELLO C., *In tema di sequestro e confisca per equivalente*, in *Giur. it.*, 2007, p. 968 ss.

SANTORIELLO C., *Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 1, p. 161 ss.

SANTORIELLO C., *Responsabilità da reato dell'ente collettivo: interesse a vantaggio*, in *Giust. pen.*, 2008, p. 533 ss.

SANTORIELLO C., *Estinzione del reato per intervenuta prescrizione e confisca del prezzo dell'illecito. Le Sezioni Unite ribadiscono il precedente orientamento ma sollecitano una riflessione del legislatore*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 1, p. 169 ss.

SANTORIELLO C., *La confisca e la criminalità d'impresa*, in *Diritto e procedura penale*, diretto A. Gaito - B. Romano - M. Ronco - G. Spangher, tomo I, *La giustizia patrimoniale penale*, a cura di A. Bargi - A. Cisterna, Torino, 2011, p. 847 ss.

SARTARELLI S., sub artt. 11 e 12, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 179 ss.

SARZANA di S. IPPOLITO C., *Il sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001: riflessioni e proposte*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 1, p. 7 ss.

SARZANA di S. IPPOLITO C., *La legge di ratifica della convenzione di budapest: una "gatta" legislativa frettolosa*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1562 ss.

SCALFATI A., *Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni*, in *Guida dir.*, 2008, f. 11, p. 80 ss.

SCAROINA E., *Il problema del gruppo di imprese. Societas delinquere potest*, Milano, 2006.



SELVAGGI N., *La responsabilità penale della persona giuridica: un dibattito europeo*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2781 ss.

SFAMENI P., *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 15 ss.

SFAMENI P., *La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, in *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di A. Alessandri, Milano, 2004, p. 73 ss.

SFAMENI P., sub artt. 27 - 33, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 232 ss.

SFAMENI P., sub artt. 27 - 33 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano, 2010, p. 9585 ss.

SGUBBI F., *I principi generali dell'illecito punito con sanzione amministrativa*, in *Le modifiche al sistema penale nella legge 24 novembre 1981 n. 689*, Atti del Convegno di Cagliari 15 - 16 ottobre 1982, Milano, 1984, p. 17 ss.

SGUBBI F., *Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 1, p. 7 ss.

SICURELLA R., *Diritto penale e competenze dell'unione europea*, Milano, 2005, p. 163 ss.

SIRACUSANO D., *I provvedimenti penali e le motivazioni implicite*, per relationem, e *summarie*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1958, p. 361 ss.

SIRACUSANO D., *Studio sulla prova delle esimenti*, Milano, 1959.

SOLA G., sub art. 35, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 524 ss.

SPAGNOLI L., *Enti: responsabilità da reato e giudizio cautelare*, in *Dir. giust.*, 2006, n. 46, p. 52 ss.

SPAGNOLO P., *I poteri cognitivi e decisorio del tribunale della libertà investito dell'appello de libertate del pubblico ministero: i confini tra devolutum e novum*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 2756 ss.

SPAGNOLO P., *Il tribunale della libertà*, Milano, 2008.

SPANGHER G., voce *reformatio in peius (divieto di)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1990, p. 272 ss.

SPANGHER G., *Più rigore - e legalità - nella valutazione dei gravi indizi per l'applicazione delle misure cautelari personali (art. 273, comma 1-bis, c.p.p.)*, in *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (legge 1° marzo 2001, n. 63)*, a cura di P. Tonini, Padova, 2001, p. 419 ss.

SPANGHER G., *Le incursioni di regole speciali nella disciplina del rito ordinario*, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 55 ss.

SPANGHER G., *La libertà personale. Misure cautelari personali*, in *Le misure cautelari personali. Aggiornato al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11*, a cura di G. Spangher - C. Santoriello, Torino, 2009, p. XV ss.

SPANGHER G., sub art. 272, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano, 2010, p. 2817 ss.

SPANGHER G., *I profili processuali dell'accertamento dell'illecito amministrativo dipendente da reato a carico dell'ente*, in *La pratica del processo penale*, vol. I, 2012, Padova, p. 441 ss.

STALLA G., *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa della società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 1, p. 135 ss.

STELLA F., *Criminalità di imprese: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, p. 459 ss.

STELLA F., *Criminalità d'impresa: nuovi modelli d'intervento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, p. 1254 ss.

STICCHI D., *Strumenti di contrasto alla criminalità d'impresa e nozione di profitto confiscabile. Le indicazioni delle Sezioni Unite nel caso Impregilo*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 101 ss.

STORTONI L., *Profili penali delle società commerciali come imprenditori*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1971, p. 1172 ss.

STORTONI L., *I reati per i quali è prevista la responsabilità degli enti*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre - 1° dicembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 67 ss.

STORTONI L. - TASSINARI D., *La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?*, in *Ind. pen.*, 2006, p. 7 ss.

TERRUSI F., *Le misure personali di coercizione*, Torino, 2000.

TESAURO F., *Le persone giuridiche quali destinatari del diritto penale*, in *Foro pen.*, 1962, p. 240 ss.

TESORIERO S., *Sulla legittimità della costituzione di parte civile contro l'ente nel processo ex d.lg. n. 231 del 2001*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3865 ss.

TIEDEMANN K., *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, p. 617 ss.

TIEDEMANN K., *L'europeizzazione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, p. 3 ss.

TODARO G., *Sospensione dei termini di custodia cautelare e contraddittorio: da un contrasto giurisprudenziale le ragioni di una riflessione*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 3784 ss.

TODARO G., *I gravi indizi di colpevolezza tra ragionevole dubbio e giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4243 ss.

- TONINI P., *Manuale di procedura penale*, Milano, 2011.
- TRANCHINA G., *Le misure cautelari: presupposti di applicabilità ed esigenze di contraddittorio anticipato*, in *Verso un nuovo processo penale*, a cura di A. Pennisi, Atti del Convegno di studi di Catania, 18 - 19 novembre 2005, Milano, 2008, p. 35 ss.
- TRANCHINA G., *Il procedimento nei confronti degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, in *Diritto processuale penale*, vol. II, Milano, 2011, p. 751 ss.
- TRAVERSI A., *Responsabilità penali d'impresa*, Padova, 1983, p. 154 ss.
- TRAVERSI A., *Responsabilità amministrativa delle società anche per reati tributari?*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 3, p. 133 ss.
- TRAVI A., *La responsabilità della persona giuridica nel d. lgs. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Le società*, 2001, p. 1305 ss.
- TURCO E., *Misure interdittive revocate e interesse ad impugnare: un nuovo approccio ermeneutico imposto dall'obbligo di richiesta archiviativa ex art. 405, comma 1-bis, c.p.p.?*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4628 ss.
- TUTINELLI V., *Misure cautelari e commissariamento. Problemi applicativi*, in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 53 ss.
- UBERTIS G., *Sospensione del processo penale*, in *Enc. dir.*, Agg. I, Milano, 1997, p. 937 ss.
- UBERTIS G., *Sistema di procedura penale, I, Principi generali*, Torino, 2007.
- UGOCCIONI L., *Regole applicative generali delle misure cautelari personali*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario - E. Marzaduri, Torino, 1996, p. 1 ss.
- VALENTINI C., *Interferenze inedite tra la vicenda cautelare e l'esercizio dell'azione penale: il comma 1-bis dell'art. 405 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 4277 ss.
- VALENTINI E., *La dubbia legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, c.p.p.: questioni sollevate e questioni da risolvere*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3645 ss.
- VARANELLI L., *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti*, Relazione per la formazione centrale CSM, Roma, 16 luglio 2008 (ora vedilo in *Resp. amm. società e enti*, 2008, n. 4, p. 163 ss.).
- VARANELLI L., *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti (II° parte)*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 1, p. 179 ss.
- VARANELLI L., *La questione dell'ammissibilità della pretesa risarcitoria nel processo penale nei confronti degli enti. Disamina aggiornata della giurisprudenza*, in *Resp. amm. società e enti*, 2009, n. 3, p. 159 ss.
- VARANELLI L., *Costituzione di parte civile dell'ente nel sistema del d.lgs n. 231/01*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 571 ss.

VARRASO G., *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati societari: profili processuali*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di A. Giarda - S. Seminara, Padova, 2002, p. 779 ss.

VARRASO G., *In tema di misure cautelari interdittive nei confronti degli enti per responsabilità "amministrativa" dipendente da reato*, in *Corr. merito*, 2005, p. 319 ss.

VARRASO G., *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, 2006.

VARRASO G., sub artt. 39 - 41, 43, 45 - 52 e 66, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 338 ss.

VARRASO G., *Le misure cautelari*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda - E.M. Mancuso - G. Spangher - G. Varraso, Milano, 2007, p. 363 ss.

VARRASO G., *Misure cautelari disposte da giudice incompetente e poteri in sede di decisione del tribunale del riesame*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2508 ss.

VARRASO G., *Le misure cautelari*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, a cura di L.D. Cerqua, II, Padova, 2009, p. 1467 ss.

VARRASO G., *La partecipazione e l'assistenza difensiva dell'ente nel procedimento penale a suo carico: tra vuoti normativi ed "eterointegrazione" giurisprudenziale*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1383 ss.

VARRASO G., sub artt. 45 - 52 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda - G. Spangher, Milano, 2010, p. 9682 ss.

VARRASO G., *L'"ostinato silenzio" del d.lgs n. 231 del 2001 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo "perché"*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 2545 ss.

VARONE F., *Incidente cautelare e archiviazione: brevi riflessioni sul significato dell'art. 405, comma 1-bis, c.p.p.*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1217 ss.

VASSALLI G., *Colpevolezza*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, vol. VI, p. 7 ss.

VENEZIANI P., sub art. 5, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 103 ss.

VERGINE F., *Confisca e sequestro per equivalente*, Milano, 2009.

VERGINE F., sub artt. 39 - 41 e 43, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torino, 2010, p. 543 ss.

VICOLI, D., *L' appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari: fissati i poteri di cognizione e di decisione del tribunale della libertà, resta aperto il problema degli elementi nuovi*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 948 ss.

VIGANO' F., sub artt. 13 e 15, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di in A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 197 ss.

VIGNOLI F., *La controversa ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 3, p. 19 ss.

VINCIGUERRA S., *La struttura dell'illecito*, in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs n. 231/2001)*, S. Vinciguerra - M. Ceresa-Gastaldo - A. Rossi, Padova, 2004, p. 1 ss.

VINCIGUERRA S., *Quale specie di illecito?*, in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.lgs n. 231/2001)*, S. Vinciguerra - M. Ceresa-Gastaldo - A. Rossi, Padova, 2004, p. 183 ss.

VITARELLI T., *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, p. 695 ss.

VIZZARDI M., sub artt. 16 - 19 e 79, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi - A. Presutti - C. Fiorio, Padova, 2008, p. 212 ss.

VOLK K., *La responsabilità penale di enti collettivi nell'ordinamento tedesco*, in *Societas puniri ipotest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, Padova, 2003, p. 189 ss.

WELLS C., *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto di common law*, in *Verso un codice penale modello per l'Europa. Offensività e colpevolezza*, Padova, 2003, p. 189 ss.

WELLS C., *Corporate criminal liability in England*, in *Societas puniri ipotest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze, 15 - 16 marzo 2002, Padova, 2003, p. 109 ss.

ZACCHE' F., *Riscontri "individualizzanti" nel procedimento cautelare dopo la l. n. 63 del 2001*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3698 ss.

ZAGREBELSKY V., *La Convenzione europea dei diritti umani, la responsabilità delle persone morali e la nozione di pena*, in *Societas puniri ipotest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre - 1° dicembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 31 ss.

ZAMPAGLIONE A., *Considerazioni sulla costituzione di parte civile nel processo penale a carico degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 1235 ss.

ZANALDA G., *La responsabilità "parapenale" delle società*, in *Fisco*, 2002, all. al n. 46, p. 32 ss.

ZANALDA G., *Riflessioni sulla nuova figura di responsabilità prevista dall'art. 187-quinquies del T.U.F.*, in *Resp. amm. società e enti*, 2006, n. 3, p. 97 ss.

ZANALDA G., *La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro, prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123*, in *Resp. amm. società e enti*, 2007, n. 4, p. 97 ss.

ZANALDA G. - BARCELLONA M., *La responsabilità delle società e i modelli organizzativi*, Milano, 2002.

ZANCHETTI M., *La tutela degli interessi fondamentali milita a favore della costituzione di parte civile*, in *Guida dir.*, 2008, f. 25, p. 86 ss.

ZANETTI E., *La responsabilità degli enti nella Convenzione di Palermo*, in *Pubblica amministrazione. Diritto penale. Criminalità organizzata*, Atti della Conferenza Nazionale tenutasi a Siracusa dal 14 al 16 luglio 2006, a cura di C. Parano, Milano, 2006, p. 41 ss.

ZAPPALA' E., *Le garanzie giurisdizionali in tema di libertà personale e di ricerca della prova*, in *Libertà personale e ricerca della prova nell'attuale assetto delle indagini preliminari*, Atti del Convegno. Noto Marina, 30 settembre - 2 ottobre 1993, Milano, 1995, p. 51 ss.